LA SCIENZA

DELLA

LEGISLAZIONE

E

GLI OPUSCOLI SCELTI

del Cavaliere

GAETANO FILANGIERI

VOLUME TERZO

FIRENZE
per Niccolò Conti
1821.

LA SCIENZA

DELLA

LEGISLAZIONE

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

LIBRO III.

DELLE LEGGI CRIMINALI

PARTE PRIMA

DELLA PROCEDURA.

ARTICOLO V.

De' Giudici del Fatto.

Noi abbiam detto che il preside dovrebbe formare l'albo de' giudici del fatto. Questa, come si sa, era una delle più onorevoli prerogative del pretore urbano tra' Romani, come lo è dello sheriff presso gl' Inglesi. Da questa importantissima operazione dovrebbe in ciaschedun anno ciaschedun preside cominciare l'esercizio della sua magistratura. Vediamo, dunque, quali dovrebbero essere i requisiti che la legge dovrebbe ricercare in questi giudici; quali dovrebbero essere le loro funzioni, e quale il loro numero in ciascheduna provincia ed in ciaschedun giudizio.

ARTICOLO VI.

Requisiti legali che ricercar si dovrebbero in questi Giudici.

Per esaminare la verità di un fatto basta una buona logica, che più frequentemente ci vien data dalla natura, di quello che si acquisti coll'arte. Ogni uomo che non sia nè stupido nè matto, e che abbia una certa connessione nelle idee, ed una sufficiente esperienza del mondo, può conoscere la verità o la falsità di un'accusa, sulle ragioni che dall'una parte e dall'altra si adducono. La maggior parte degli uomini potrebbe, dunque, essere, in una certa età, impiegata dalla giustizia al criterio de' fatti: ma la probità non è così comune tra gli uomini come lo è il discernimento, del quale si è parlato. La legge non potrebbe fissare che le qualità negative; le positive dovrebbero esser lasciate all' arbitrio del preside nella scelta di questi giudici. Le qualità negative dovrebbero essere le seguenti:

Un' età minore di 25 anni; un patrimonio che non sorpassi un dato valore (1); la stolidezza e la frenesia, derivata o dall' età o da malattie, o da vizio organico o da qualunque altra causa; l'esercizio di un mestiere infamante; l'essere o *sub judice* per l'accusa di qualunque delitto, o l' aver subita una pena *af-*

(1) Io lascio indeterminato questo valore perchè, siccome io non iscrivo per un solo paese, ma le mie vedute sono generali, così bisognerebbe esaminare lo stato delle ricchezze di ciaschedun popolo, per poterlo fissare. Si sa a che ascende questo valore in Inghilterra.

flittiva di corpo; queste sono le qualità negative che la legge dovrebbe fissare, per determinar, piuttosto chi non potrebbe esser scelto per giudice del fatto, che chi dovrebbe esserlo. Si apparterrebbe, quindi, al preside di far cadere la sua scelta sulle persone che mostrerebbero di avere le maggiori disposizioni a riuscirvi.

ARTICOLO VII.

Funzioni di questi Giudici.

Chi ha letto con attenzione il capo di questo libro, dove si sono esposti i canoni di giudicatura che regolar dovrebbero il criterio legale, e l'altro capo, che precede immediatamente a questo, potrà ricordarsi di ciò che si è detto su questo proposito. Noi abbiam detto, che i giudici del fatto dovrebbero determinare la verità, la falsità o l'incertezza dell'accusa, combinando il proprio criterio col criterio legale; che, prima di ogni altro, essi dovrebbero decidere dell' esistenza o della non esistenza della prova legale, e quindi della verità, falsità o incertezza dell' accusa. Per non ripetere ciò che si è detto, io rimando il lettore a questi due capi, dove mi pare di aver bastantemente sviluppate le mie idee. Aggiungo qui soltanto, che dovrebbe esser proibito a questi giudici di uscire dalla stanza, dove si tiene il giudizio, prima di aver unanimemente deliberato. Questo è un temperamento della legge d'Inghilterra, che proibisce loro anche di mangiare di bere e di far uso de fuoco. Un giudice robusto potrebbe, forse, strascinare tutti gli altri al suo partito, potendo più degli altri reggere all' inedia, alla sete ed al freddo. La

semplice proibizione di abbandonare il luogo del giudizio sarebbe un mezzo meno pericoloso per facilitare l'unanimità de' suffragi. Finalmente, questi giudici, dopo aver deciso della verità del fatto, dovrebbero decidere del *grado* del delitto. Io voglio qui lasciar sospesa la curiosità del lettore, che sarà soddisfatta nella seconda parte di questo libro, giacchè dallo sviluppo di questa importante idea dipende la soluzione del gran problema: *Ottenere che ciaschedun delitto abbia la sua pena dalla legge prescritta*. Quando si vedrà ciò che io ho pensato su quest' oggetto, si potrà meglio giudicare dell'opportunità, così del piano universale di procedura che in questa prima parte propongo, come di quello in particolare, che riguarda il sistema delle prove e la ripartizione delle giudiziarie funzioni. Un architetto concepisce un vasto edifizio, e ne innalza una parte. L' ignorante con ugual facilità e con uguale ingiustizia, ne loda e ne vitupera l'autore. L'artefice ne aspetta il termine per giudicarne. Io prego il mio lettore a giudicarmi da artefice.

ARTICOLO VIII.

Numero di questi Giudici in ciascheduna provincia, ed in ciaschedun giudizio.

Su questo articolo, piucchè in ogni altro, converrebbe adottare il sistema britannico. In ogni provincia l'albo del preside dovrebbe contenere 48 giudici, presi dagli abitanti dell' istessa provincia, da' quali in ogni giudizio si dovrebbero scegliere, col consenso dell'accusato, i dodici giudici che unani-

mamente decider dovrebbero del fatto (1). Il numero di 48 pare bastevole a favorire la libertà delle ripulse, così necessaria per garantire la sicurezza dell'uomo che si ritrova avvinto ne' legami della giustizia, e per ispirargli quella confidenza, senza della quale i decreti della giustizia potrebbero comparire ugualmente orribili, che gli attentati della violenza e della forza. Vediamo, dunque, come dovrebbero regolarsi queste ripulse.

ARTICOLO IX.

Delle Ripulse di questi Giudici.

Noi profitteremo anche in quest'oggetto de' lumi che ci offre la britannica nazione, ch'è la sola in Europa, dove la libertà civile del cittadino sia favorita ne'criminali giudizj. Ad esempio, dunque, della legislazione di questo popolo si dovrebbero stabilire tre diverse specie di ripulse. La prima, che dovrebbe chiamarsi universale, dovrebbe aver luogo, allorchè il reo potrebbe sopra motivi legali dichiarare sospetto il preside. In questo caso tutto l'albo dei giudici da lui proposto dovrebbe cadere, ed un nuovo albo si dovrebbe per quel solo litigio formare da uno de' *giudici del diritto* di quella provincia, de' quali da qui a poco parleremo. La seconda specie di

---

(1) La differenza tra quel che io propongo ed il sistema inglese, è, che in Inghilterra quest'albo, che si chiama *pannel*, si rinnova in ogni tre mesi, cioè, nel tempo dell' ordinarie sessioni, ed io, al esempio de' Romani, credo che basterebbe che si rinnovasse ogni anno dal preside nel principio della sua magistratura.

ripulsa, che chiamar si dovrebbe *ripulsa per causa*, dovrebbe aver luogo non sopra tutto l'albo de' giudici, ma sopra quelli soltanto che il reo potrebbe escludere come privi de' requisiti che la legge richiede in essi, o dichiarar sospetti pe' rapporti d'odio o di litigio contro di lui, o di amicizia e di parentela coll'accusatore. I motivi di queste ripulse regolar si dovrebbero co' principj molto conosciuti del diritto comune (1). I giudici di queste due specie di ripulse, cioè, *universale*, *e per cause*, dovrebbero essere gl'istessi *giudici del dritto*. Finalmente, l'ultima specie di ripulse, che si chiamerebbe *perentoria*, dovrebbe aver luogo sopra 20 giudici inseriti nell'albo del preside, che sarebbe sempre in libertà dell'accusato di escludere, senza aver bisogno di addurne motivo alcuno.

Nel capo XVI di questo libro, dove si è esposto il sistema della legislazione britannica su quest'oggetto, esposte si sono le ragioni sulle quali è fondato il vantaggio di questa specie di ripulsa. Finalmente, conviene avvertire che, quando tutte queste ripulse avessero esaurito l'albo, allora il preside dovrebbe nominare tanti altri giudici, quanti se ne richiederebbero per compiere il numero de' dodici che giudicar do-

---

(1) In Inghilterra a' motivi qui sopra accennati se ne aggiunge un altro, e questo è della disuguaglianza della condizione, giacchè, come si è detto, i giurati debbono esser *pari* del reo. Un lord non può esser giudice di un cittadino che non potrebbe aver sede nella camera de' Pari; e, vice versa, questi non potrebbe esser giudice di un lord. Ma, siccome nelle altre costituzioni monarchiche, quando la feudalità fosse abolita, la distinzione di nobiltà e di popolo, sarebbe una distinzione di onore, ma non d'impero, così sarebbe inutile di adottare questa specie di eccezione, come inutile sarebbe lo stabilire che i giudici del fatto fossero dell'istessa condizione del reo.

vrebbero del fatto. Ma quali dovrebbero essere i giudici del diritto?

ARTICOLO X.

De' Giudici del Diritto.

Se ogni uomo, che abbia senso comune e probità conosciuta, può esser giudice della verità o della falsità di un'accusa, non bastano queste due sole qualità per giudicare del diritto. Per giudicare del diritto bisogna avere cognizione del diritto, e questa cognizione suppone una particolare applicazione, ed una profonda conoscenza delle patrie leggi. Pel giudizio del diritto bisogna, dunque, dipendere da coloro che la pubblica autorità ha riconosciuti bastantemente istruiti nella legislazione, per affidarne loro il prezioso deposito. Se ogni cittadino dovrebbe sapere le leggi del suo paese, non è però condannabile perchè le ignori; ma questa ignoranza è un delitto nella persona di un magistrato che ne fa professione. Più: le leggi criminali per loro natura debbono essere molto precise e molto estese; precise, per separare gli oggetti; estese, per isviluppare ciascheduno di essi. I dettagli che sono superflui e perniciosi nelle altre leggi, sono indispensabili nelle leggi criminali, perchè, le azioni essendo molto più difficili a determinarsi che i diritti, è necessario descrivere le une, nel mentre che basta definir gli altri. Se ogni delitto debbe avere una pena proporzionata, bisogna ben distinguere i delitti, per non esser ingiusto nelle pene; e questa distinzione, come l'osserveremo nel decorso di questo libro, debbe obbligare il legislatore a discendere in immensi dettagli, se non

vuol rendere arbitraria l'autorità de' giudici, e dar loro un potere superiore alla loro destinazione. Come sperare, dunque, di trovare in un privato cittadino, che il preside ha scelto pel giudizio del fatto, tutte queste positive e legali cognizioni? Vi è, dunque, bisogno, nello stato di un corpo permanente, di giudici del diritto.

ARTICOLO XI.

Numero di questi Giudici in ciascheduna provincia.

In ciascheduna provincia vi dovrebbero essere tre di questi giudici; giacchè nel giudizio del diritto, a differenza di quello del fatto, dovrebbe bastare la pluralità de' suffragi per decidere. Questi giudici, però, non dovrebbero esser *sedentanei*, non dovrebbero rimaner sempre nell' istessa provincia. Essi dovrebbero in ogni anno cambiar di dimora, e passare in un'altra provincia, senza poter ritornare nella prima, se non dopo aver fatto il giro di tutte le altre. Questo sarebbe un rimedio contro la necessaria perpetuità della loro carica, giacchè, terminato l'anno, ognuno potrebbe accusarli senza spavento. Il sovrano dovrebbe essere l'unico elettore di questi giudici, e dovrebbe tenere presso di sè una magistratura destinata ad esaminare le accuse che contro di essi si produrrebbero. Questo freno, unito all'evidenza, che dovrebbe essere il distintivo delle leggi criminali, renderebbe quasi impossibile a questi giudici l'abusare del loro ministero, senza esporsi alla sicurezza di esser puniti. Ma quali dovrebbero essere le loro funzioni?

ARTICOLO XII.

Funzioni di questi Giudici.

Noi abbiamo detto, che non si dovrebbe sperare di trovare ne'giudici del fatto una piena cognizione del diritto. Or, in molti fatti l'esame dell'accusa richiederebbe la cognizione delle disposizioni della legge o, almeno, di alcuni principj legali. In questi casi, dunque, i giudici del diritto dovrebbero istruire quei del fatto di ciò che essi debbono avere innanzi agli occhi in quel tale giudizio.

Si è detto inoltre, che i giudici del fatto dovrebbero, prima di ogni altro, decidere se, nell'accusa che si è prodotta, vi sia la prova legale, e, quindi, decidere della verità, falsità, o incertezza dell'accusa, combinando la loro moral certezza col criterio legale (1). Or come decidere dell'esistenza di questa prova legale, senza prima sapere quale sia la prova che la legge richiede? Se l'accusatore ha, per esempio, prodotti due testimonj di veduta, fa d'uopo che essi sappiano quale sia la prova testimoniale, che la legge considera come piena, e quali sieno i requisiti ch'essa richiede per dichiarare idoneo un testimonio. Se l'accusatore adduce una prova indiziaria, bisogna, nella maniera istessa, ch'essi sappiano quali e quanti indizj si richieggono per formare una prova legale, e come questi possono essere da altri indizj distrutti dall'accusato: in poche parole, bisognerebbe ch'essi avessero innanzi agli occhi que'canoni di

(1) Io prego il lettore di riscontrare *i capi XIV e XV. di questo libro*: altrimenti, ciò che io qui accenno, gli sembrerà oscuro.

giudicatura, che determinano il criterio legale. Or, siccome questa cognizione non si dovrebbe presupporre in essi, così sarebbe necessario di unire alle altre funzioni de' giudici del diritto quella d'istruirli sullo stabilimento della legge che riguarda la prova addotta dall'accusatore.

Finalmente, siccome nelle altercazioni, che vi sarebbero tra l'accusatore e l'accusato, si potrebbe facilmente perdere da'giudici del fatto quel filo d'idee che sarebbe necessario per vedere tutti i rapporti dei fatti e delle ragioni, che dall'una parte e dall'altra si addurrebbero, bisognerebbe che i giudici del diritto, più esercitati di essi a simili altercazioni, riepilogassero, alla presenza delle parti, tutto ciò che si è detto; riducessero lo stato della questione a que'termini a'quali andrebbe ridotta, e facilitassero, in questa maniera, a'giudici del fatto la scoperta della verità. Il preside, dunque, dovrebbe destinare uno dei tre giudici a questa incumbenza, senza però poter proibire a'due suoi colleghi di opporglisi o di supplire a ciò ch'egli avrebbe potuto ommettere o trascurare.

Queste sarebbero le funzioni de' giudici del diritto, che dovrebbero precedere il giudizio del fatto: la più importante sarebbe poi quella, che dovrebbe seguirlo. Quando i dodici esploratori del fatto avessero unanimemente deciso dell'accusa prodotta, si apparterrebbe a quelli del diritto il proferire la sentenza a tenore delle leggi, vale a dire, o l'assoluzione dell'accusato, quando i giudici del fatto avessero dichiarata falsa l'accusa, o la sospensione del giudizio, quando l'avessero dichiarata incerta, o la condanna alla pena stabilita dalla legge alla *qualità* ed al *grado* del delitto, del quale i giudici del fatto dichiarato avessero reo l'accusato.

In questi confini dovrebbero ristringersi le fun-

zioni de' giudici del diritto. Fedeli custodi della legge, essi non dovrebbero esserne che l'organo. Se questa si tacesse su di un delitto, essi dovrebbero ugualmente tacersi. Un fatto qualunque, che non si trovasse compreso in alcuno di quelli, contro a' quali la legge ha pronunziata la sua sanzione, dovrebbe per questo solo motivo rimanere impunito.

Il male che produrrebbe l'impunità di questo delitto, male del quale una nuova legge potrebbe subito riparare le conseguenze, non è dà mettersi in paragone con quello che nascerebbe da un'assurda e perniciosa estensione del giudiziario potere. L'autorità d'infliggere una pena, non dovendo nè potendo essere che nella legge, il giudice dovrebbe piuttosto esserne il primo testimonio, che l'autore. Egli non dovrebbe far altro che manifestare la condanna ch' essa ha anticipatamente proferita, e riconoscere il suo impero. Felice quel paese ove il codice penale corrispondesse a quest'ordine sublime! La seconda parte di questo libro mostrerà la possibilità di ottenerlo.

ARTICOLO XIII.

Delle Sessioni ordinarie di Giustizia.

Da tutto quel che si è detto si può facilmente vedere che queste *corti* di giustizia non potrebbero essere continuamente in azione, senza cagionare una spesa immensa al governo. Se i 48 giudici del fatto, scelti dal preside nel principio istesso della sua carica, dovessero restar per tutto l'anno nella capitale della provincia, per esser sempre pronti ad esercitare il loro ministero, bisognerebbe che ciascheduno

di essi fosse per tutto l' anno mantenuto a spese del governo.

Noi avremmo, dunque, uno stuolo immenso di mercenarj di più, che farebbero pagare a caro prezzo al popolo il beneficio che questo nuovo piano gli recherebbe.

A questa prima riflessione se ne può aggiungere un' altra. Nell' ipotesi della residenza continua di tutti questi giudici nella capitale della provincia, il preside non troverebbe chi volesse accettare l'onorevole incarico di questa giudicatura, la quale dovrebbe per un anno intero distrarre dalla sua famiglia e dai suoi affari il nuovo sacerdote di Temi. Il suo successore, molto meno, potrebbe confermare quelli, tra questi giudici, che avessero date prove maggiori della loro virtù, del loro talento, della loro imparzialità. O bisognerebbe ricorrere alla violenza, mezzo che disporrebbe questi giudici all'ingiustizia coll' esempio che loro se ne darebbe, o si dovrebbero spesso lasciare in pace i più propri e i più onesti, e contentarsi de' più sfaccendati, che, ordinariamente, sono i meno virtuosi.

Il popolo, dunque, sarebbe oppresso dalle spese ch' esigerebbe il loro mantenimento, senza potersi compiacere d'avere i giudici più degni della sua confidenza. Per evitare questo doppio male io propongo ad esempio degl' Inglesi, le sessioni ordinarie di giustizia in ogni tre mesi nelle provincie, ed in ogni sei settimane nella capitale. Ciascheduna di queste dovrebbe durare per tanti giorni, quanti se ne richiederebbero per ultimare tutti i giudizj che, nel corso di quel tempo che passa tra l'una sessione e l'altra, si sarebbero intentati. Nel primo giorno della sessione si dovrebbero trovare già riuniti nella capitale della provincia i 40 giudici del fatto, che il preside

ha nominati; e se alcuno di questi fosse legittimamente impedito, il preside dovrebbe subito rimpiazzarlo, affinchè il numero de' 48 fosse sempre compiuto. Durante questo tempo, essi dovrebbero essere a spese del governo trattenuti. Terminata la sessione, essi sarebbero subito congedati e restituiti alle loro famiglie.

ARTICOLO XIV.

Sessioni straordinarie.

Quantunque l'intervallo di tre mesi tra l' accusa prodotta e il finale giudizio, non sia molto esteso, se paragonar si voglia alla lentezza presente de' giudizj, derivata dalla misteriosa organizzazione del processo inquisitorio, nulladimeno io sono di opinione che, ne' delitti più atroci, in que' pochi delitti che in una savia legislazione dovrebbero essere puniti colla morte, non si dovrebbe aspettare il tempo ordinario per giudicarli, ma una straordinaria sessione convocar si dovrebbe dal preside della provincia, nella quale l' orrendo attentato fosse stato commesso. Questo acceleramento della giustizia non dovrebbe togliere al reo alcuno de' soccorsi che la legge offre alla sua sicurezza. Io credo, anzi, che, a misura che i delitti sono più gravi, maggiori dovrebbero essere le precauzioni della legge nel favorire la difesa dell'accusato. Noi abbiamo altrove sviluppato questo principio (1). Ma nella straordinaria sessione, che io propongo, non si verrebbe a far altro che anticipare il

(1) Nel *capo IX di questo libro.*

tempo del giudizio, e quest' anticipazione sarebbe necessaria in questa specie di delitti. Quando si tratta di punire un uomo colla perdita della vita, bisogna profittare di quei momenti ne' quali il popolo è ancora penetrato dall'atrocità del reato. La legge dee procurare in questi casi, piucchè in ogni altro, che il voto pubblico ratifichi il decreto della giustizia; che le grida del popolo applaudiscano alla proclamazione del giudizio, come a quella della pace e della libertà; che il patibolo, innalzato nella piazza pubblica, risvegli l'idea della giustizia e non quella della pietà; che i cittadini accorrano al terribile spettacolo dell' esecuzione, come al trionfo delle leggi; che i sospiri e le lagrime di un' imbecille compassione sieno sostituiti da quell' allegrezza e da quella maschia insensibilità che ispirano l'amore della pace e l' orrore del delitto; che, in poche parole, la condanna si eseguisca in un tempo nel quale l'onest' uomo, vedendo ancora nel reo il suo inimico, si compiaccia della giustizia delle leggi, in vece di condannarne il rigore, e lo scellerato, disposto a delinquere, sia ugualmente spaventato e scosso, e dalla moltiplicità degl' inimici che il delitto richiamerebbe contro di lui, e dallo spettacolo della pena, e dall' applauso che l'accompagna.

Ecco ciò che si ottiene, quando il tempo non ha ancora scancellata l'impressione e l'orrore del delitto. Ma se questa impressione s' indebolisce; se l' intervallo tra il delitto e la pena ha già raffreddate le immaginazioni ed illanguidito quel primo furore, l' esecuzione della pena diviene allora o inutile o perniciosa. In vano si cercherà di richiamare l'idea di un attentato, che un araldo non può con freddo *proclama* risvegliare, quando è stata dissipata dal tempo. Il popolo, insensibile al delitto, dal quale ha perduta

la rimembranza, non si commoverà che in favore del delinquente. L' apparato lugubre della giustizia non gli mostrerà più il reo, ma il disgraziato; la pietà parlerà per lui; la compassione prenderà ne' cuori quel luogo, che prima era stato occupato dall'odio e dallo sdegno; e la giustizia, discreditata dalla lentezza de' suoi passi, resterà sola in mezzo agli spettatori muti, che malediranno in segreto la sua severità, e desidereranno di strapparle la vittima che s' immola al suo rigore.

A queste ragioni, appoggiate sull'interesse pubblico, se ne aggiunge un'altra, fondata sull' interesse istesso di colui che debb'esser giudicato. O colpevole o innocente ch' egli sia, l'acceleramento del giudizio non fa che diminuire in lui gli spasimi dell' incertezza. S'e' innocente, ogni giorno di dilazione è per lui e per la sua famiglia, un giorno di più di tormento, di angoscia, di avvilimento e di rossore; è per i suoi calunniatori, è per i suoi nimici un giorno di più di trionfo; è pel suo onore un giorno di meno di godimento. Se è colpevole, il momento nel quale gli si manifesta il terribile decreto, è sovente il momento nel quale comincia in lui la tranquillità. Convinto della giustizia della sua condanna, egli comincia allora a gustare nella sua solitudine e nell'avvicinamento istesso del supplicio, quella specie di riposo che il delitto può lasciargli. La vera filosofia, vale a dire, la dolce, la consolante religione, viene allora in suo soccorso, e riempie il suo cuore delle consolanti idee di una vita futura. A fronte della giustizia degli uomini, rigorosa ed implacabile, essa gli presenta la misericordia di un Essere onnipotente, facile a perdonare, sempre pronto ad aprire le sue braccia a' rimorsi, e disposto ad unire il perdono di una lunga sequela di delitti e il premio di una interminabile

felicità, ad un solo momento di rassegnazione. La sua immaginazione, animata da queste speranze, giugne fino a fargli vedere nel termine della sua vita il principio della sua felicità, ed a mostrargli nel supplizio, al quale la legge lo condanna, la più moderata espiazione delle sue colpe. Tutte queste idee non si presentano alla sua immaginazione, se non dopo che la giustizia ha già proferito il decreto della sua morte (1). Il tempo anteriore è, molte volte, assai più tormentoso. Il prolungarlo inutilmente è, dunque, sempre un danno che si reca alla società, e, molte volte, una pena che si fa inutilmente soffrire all'infelice che debbe istruirla col suo esempio. Questi sono i motivi pe' quali io propongo le straordinarie sessioni, nelle quali non sarebbe neppure necessario che tutti i 48 giudici dal fatto si portassero nella capitale della provincia, giacchè il preside potrebbe anticipatamente consegnare al reo l'albo de' giudici, e col suo consenso nominare i 12 che dovrebbero intervenire per quel particolare giudizio (2). Con questo metodo l'esecuzione della pena sarebbe sempre prossima al delitto.

---

(1) Esse però si convertono nel più duro de' tormenti se si ritarda molto l'esecuzione. Queste morali scosse s'indeboliscono a misura che si prolunga il tempo; e gli orrori della morte subentrano allora nel luogo di queste consolanti idee. Noi l'esamineremo da qui a poco:

(2) Io ho qui corretto un difetto della legislazione inglese su questo articolo. Vi sono de'casi ne' quali lo Sheriff nomina ciò che chiamasi *uno speciale Giurato*, cioè, un albo di 48 giurati per la decisione di quella particolare accusa. Or, questa circostanza può divenir funesta in alcuni casi, come è divenuta più volte in Inghilterra. In quelle cause, particolarmente, nelle quali è interessato il governo, lo Sheriff può formare un albo di persone tutte addette alla corte, ed in questo caso, con

ARTICOLO XV.

Magistratura per ogni Comunità.

In ogni comunità vi dovrebbe essere un magistrato incaricato di conservarvi la pace ed il buon ordine. Vi sono alcuni leggieri delitti, che non meritano l'ordinario corso di un giudizio, ma che non conviene, per questo lasciare impuniti. Una *sommaria* procedura basta in questi per giudicarli; e la speditezza di questi giudizj è necessaria alla conservazione dell'ordine pubblico, e ad evitare maggiori inconvenienti. Le romane leggi e quelle di altri popoli liberi garantiscono questa verità (1). Le *ingiurie di parole*, per esempio, tra persone della medesima condizione; alcune leggerissime offese o danni recati, che la leg-

---

tutte le ripulse permesse dalla legge, non lascerebbe l' accusato di esser giudicato da giudici prevenuti. Or, questo non può avvenire quando, secondo il nostro piano, l' *albo*, che il preside ha pubblicato nel principio istesso della sua carica, è quello dal quale si debbono, anche negli straordinarj giudizj, estrarre i giudici che decider debbono del fatto. Un nuovo *albo* non si dee formare per un particolar giudizio che nel solo caso che da noi si è esposto nell'*Articolo* IX, cioè, quando l'accusato può, sopra motivi legali, dichiarar sospetto il preside che l'ha formato.

(1) Veggansi le seguenti leggi. *L. Levia.* 6. *D. de accusat. L. unius* 18. *D. de quaest. L. nec. quicquam* 9. §. *de plano D. de off. procons.* Riguardo agl' Inglesi, leggasi Blackstone, *Codice Criminale d'Inghilterra*, c. 20, dove parla della procedura *sommaria;* e per quel che si fa in Ginevra, leggasi l'opera che ha per titolo: *Elementi della procedura criminale di Francia, di Savoja e di Ginevra, capitolo* II.

ge non punisce che, o con una tenuissima pena pecuniaria o con una detenzione nelle carceri di pochi giorni; il poco rispetto e la poca ubbidienza prestata agli ordini di qualche magistrato; ed altri delitti di questa natura, che chiamar si possono trasgressioni, piuttosto che delitti, e de'quali poi parleremo nel decorso di questo libro, dovrebbero essere *sommariamente* giudicati e puniti a tenore delle leggi da questo magistrato, che gli abitanti istessi della comunità dovrebbero scegliere in ogni anno coll'approvazione del preside della provincia nella quale è compresa, ed al quale le parti potrebbero appellarsi dalla decisione. I requisiti che dovrebbe avere colui che aspirasse a questa magistratura, dovrebbero essere una probità conosciuta, una rendita stabilita dalle leggi, ed una onorevole condizione.

La sua giurisdizione non dovrebbe permettergli di fare arrestare e condurre nelle carceri persona alcuna, fuorchè quando si trattasse d'impedire un grave delitto; di punire la disubbedienza a'suoi replicati ordini; o di punire uno di que'leggieri delitti, a'quali la legge assegna la pena di pochi giorni di carcere, e la cognizione de'quali sarebbe alla sua magistratura affidata; o quando, finalmente, si trattasse di fare arrestare provvisionalmente il reo di qualche grave delitto, quando fosse notorio, e temer si potesse della sua fuga. In questo ultimo caso, egli dovrebbe subito partecipare al preside le sue disposizioni, ed aspettare i suoi oracoli. Questo magistrato, come si è detto, dovrebbe essere il conservatore della pace. La sua principal cura dovrebbe, dunque, essere di accordare le parti tra loro, di rappacificarle sempre che si potesse, e di non venire al giudizio se non quando tutti i mezzi di riconciliazione si sarebbero adoprati. Egli dovrebbe anche essere, come si è detto, il con-

servatore del buon ordine nella sua comunità. Dovrebbe, dunque, essere anche sua cura di dare tutte quelle disposizioni economiche, che potrebbero evitare e prevenire qualunque disordine. Finalmente, come ispettore della sua comunità, egli dovrebbe anche partecipare al preside tutti i delitti che si commettessero nella sua comunità, senza però esser nell'obbligo d'indicarne gli autori, affinchè il preside dar potesse gli ordini opportuni al magistrato accusatore, quando alcun privato cittadino non si presentasse in giudizio come accusatore. Egli dovrebbe anche *costare*, per servirmi dell'espressione de' criminalisti, il *corpo del delitto* in tutti que' casi che richiedono questo esame (1).

Queste combinate cure richiederebbero che questa magistratura fosse sempre esercitata da persone degne della pubblica confidenza. Or, la elezione fatta dal popolo favorirebbe questa opinione. La sua durata, ristretta ad un anno, impegnerebbe colui che ne fosse ornato, ad esercitarla con zelo e con onore, per la speranza di esservi richiamato. L'approvazione del preside sarebbe necessaria, per escludere colui, che nel registro de' pubblici giudizj si trovasse condannato, o *sub judice* per qualche delitto, o che nell'esame (che dovrebbe sempre precedere all'approvazione) su quella parte della criminale giurisprudenza che riguardasse il suo ministero, non si fosse ritrovato idoneo. L'appellazione da' suoi decreti all'istesso preside sarebbe un rimedio contro i rapporti di parentela o d'amicizia, che in alcuni casi, potreb-

(1) Questi sono i delitti, che i forensi chiamano *acti permanentis*. Ved. nel *cap. xv. il Canone ultimo*.

bero rendere sospetti i suoi giudizj. Finalmente, i requisiti di una rendita annuale, non inferiore a quella stabilita dalla legge, e di un onorevole condizione, sarebbero necessarj per rendere più difficile la prevaricazione in questo giudice, più luminosa la sua carica, o più confidente il popolo nei suoi decreti.

Io mi astengo d'immergermi in un dettaglio più minuto riguardo a quest'oggetto, per non annojare colui che legge, al quale convien sempre lasciare qualche cosa da pensare. Vi aggiungo soltanto, che nelle capitali e nelle grandi città, dove questa magistratura non si potrebbe esercitare da un solo, converrebbe che queste fossero divise in varj quartieri, il numero de' quali dovrebbe esser proporzionato alla loro respettiva popolazione, e lasciare a chiaschedun quartiere la scelta del suo magistrato che, come quello di ogni altra comunità, dovrebbe esercitare l'istesse funzioni, colla stessa dipendenza dal preside della provincia, dove sarebbe compresa la città, e coll' istesse leggi.

Che il lettore richiami ora la sua riflessione su questo piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni, e ne giudichi. Che lo paragoni co' principj poc' anzi sviluppati, e vegga come, senza l'alienazione di parte alcuna del potere, ne sarebbe ammirabilmente ripartito l'esercizio.

La facoltà legislativa verrebbe non solo a lasciare a' magistrati la facoltà giudiziaria, ma questa stessa facoltà non sarebbe interamente tra le mani de' magistrati. Colui che ha il deposito della forza pubblica e l'amministrazione della sovranità, non solo non potrebbe farne uso contro un individuo della società senza il consenso di coloro che hanno il deposito delle leggi e l' esercizio della facoltà esecutiva; ma costoro istessi, ritenuti da un freno ugualmente for-

te, non potrebbero far parlare la legge senza il consenso di altri uomini che non appartenessero al loro corpo, e non fossero ornati dell'istessa dignità. Colui che ha fatta la legge, non potrebbe applicarla al fatto; e coloro, che dovrebbero applicarla al fatto, non potrebbero decidere dell'esistenza del fatto. Quest' ultima cura, senza della quale il potere legislativo ed il potere esecutivo, rimarrebbero nell'inazione, non verrebbe affidata ad uomini che formassero un' assemblea permanente, nella quale aver potessero il tempo da conoscere in qual maniera essi potessero far servire il loro potere al loro interesse. Scelti di continuo dal popolo, essi vi ritornerebbero di continuo. Investiti di un precario ministero, essi non potrebbero neppur prevedere le occasioni nelle quali venissero invitati ad esercitarlo. Il loro considerabile numero, la brieve loro durata, e la moltiplicità delle ripulse accordate dalla legge al reo, produrrebbero questo prezioso effetto. Le cose sarebbero combinate in maniera, che il potere giudiziario, questo potere, di sua natura così formidabile, che dispone, senza poter incontrare resistenza alcuna, della vita, dell'onore e delle sostanze de'cittadini; questo potere che, malgrado tutte le precauzioni che si possanno prendere per restringerlo, dee, nulladimeno, rimanere, in un certo modo, arbitrario; questo potere, io dico, esisterebbe nella società; riceverebbe la maggior possibile restrizione; corrisponderebbe interamente all'oggetto della sua destinazione; e non sarebbe nelle mani di alcuno. Non vi sarebbe un uomo nella società, che un cittadino, vedendolo potesse dire: *Questi può decidere della mia vita o della mia morte.*

Ecco la felice combinazione che si otterrebbe dal nuovo piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni, che io propongo. L'armonia che ha questo co'

principj antecedentemente sviluppati, mi dispensa dal farne l'apologia. I seguenti capi, nè quali si svilupperanno le ultime due parti della procedura e si esporrà, finalmente, l'ordine e le solennità di questi giudizj, e, più d'ogni altro, la seconda parte di questo libro, dove si manifesteranno le nostre idee sul codice penale, distruggeranno quelle difficoltà che non era questo il luogo di prevenire.

Contentiamoci della chiarezza colla quale si è cercato di esporne le diverse parti, e di dar termine a questa interessante teoria, col far voti, affinchè un piano, così semplice e così favorevole alla civile libertà, sia sostituito al più mostruoso, al più complicato a quello, nel quale l'innocenza è più esposta, e l'impunità più favorita. Se vi è mai un tempo nel quale questa speranza possa esser ben fondata e questi voti esauditi, è sicuramente quello nel quale noi viviamo. Una gloriosa emulazione di distinguersi colle utili novità si è manifestata su'troni. L'opinione che regna su're, e la filosofia che oggi regola l'opinione, han già promessa l'immortalità al monarca che distinguerà il suo regno con una riforma in questa parte della legislazione, che più da vicino interessa la civile tranquillità. Felice quel popolo, ove questa correzione avrà effetto; ma più felice quel re che sarà il primo a darne l'esempio! Il *circo* è aperto: la ghirlanda è preparata; ma gli atleti, che si presenteranno su questa arena, non debbono ignorare che i fiori della corona della gloria si appassiscono allorchè passano sopra un secondo capo.

CAPO XX.

Quinta parte della criminale procedura:
la Difesa.

Io dovrei immergermi in un immenso dettaglio, se indicar volessi tutti i mezzi di difesa che, secondo il nostro piano, offrir si potrebbero all'accusato, per sostenere la sua innocenza. Siccome questi nascono dallo spirito istesso della legislazione criminale, è chiaro, che inutile ed estranea al mio argomento sarebbe una simile ricerca. Io non iscrivo per gli avvocati, ma pe' legislatori; ed il legislatore non dee far leggi per indicare con quali argomenti l'accusato possa giustificarsi. Determinando il valore delle prove legali, e l'ordine e le solennità de' giudizj, egli somministra, nel tempo istesso, all'accusato i motivi dai quali dedurre la sua difesa. Quello che sì appartiene al legislatore, è di stabilire, non gli argomenti, ma il *modo* della difesa. Or, su quest' articolo vi sono alcuni interessanti oggetti da osservare. Bisogna, prima di ogni altro, esaminare se l'arte oratoria debba aver luogo nel foro. Consultiamo la ragione, e vediamo ciò ch' essa ci dice.

Il giudice non porta nel tribunale della giustizia un' anima libera: egli non è che l'organo della legge. Se questa è inflessibile, il giudice debb' esserlo ugualmente: se questa non conosce nè l'amore nè l'odio, nè il timore nè la pietà, il giudice dee, come essa, ignorare queste passioni. Applicare il fatto alla legge è l'unico oggetto del suo ministero: egli non può, dunque, commuoversi in favore di una delle parti senza tradirlo. Se egli ha un cuore sensibile,

un'anima facile ad appassionarsi, questa è un'inimica della giustizia, ch' egli dee fare i maggiori sforzi per lasciare fuori delle porte del santuario delle leggi. L'imparzialità del suo giudizio richiede una fermezza di animo ed una insensibilità di cuore, che sarebbe viziosa in qualunque altra occasione. Or, l'oggetto dell'*arte oratoria del foro* (secondo l'idea comune che si attacca a quest' espressione) è, per l'appunto, di distruggere queste due qualità che debbe avere un giudice, nel mentre che esercita le sue terribili funzioni. Esagerare l'atrocità del delitto, se si accusa; esagerare i motivi del delitto, se si difende; indagare le varie passioni dei giudici, per richiamarle sul soggetto che si prende di mira; eccitare, secondo il bisogno lo richiede, l'ira, la compassione, il furore, o la pietà; sostituire alla freddezza della ragione l'entusiasmo dell'immaginazione; parlare al cuore, quando non può sedursi l'intelletto; commuovere il giudice, quando non è possibile persuaderlo; ecco ciò che comunemente si chiama arte oratoria del foro; arte perniciosa, arte distruttrice della giustizia, arte ch' espone l'innocenza e favorisce l'impunità.

Richiamando alla nostra memoria le leggi di quei popoli, presso i quali la severità della giustizia non lasciava quel funesto arbitrio a' giudici, che tra noi si chiama coll'illusorio nome di *equità*, noi troveremo l'arte oratoria proscritta dal foro. Presso gli Egizj l'accusatore non poteva accusare, e il reo non poteva difendersi che per iscritto (1). Egli doveva affidare a questo muto interpetre dei suoi sentimenti la difesa della sua causa. I legislatori di questo popolo temettero che i gesti, il tuono, le lagrime, e quell'enfasi

---

(1) Diodoro, *lib.* 1.

patetica che accompagna la viva voce di un uomo che, animato da una forte passione, vede in coloro che lo ascoltano gli arbitri della sua sorte, temettero, io dico, che queste seduzioni diminuir potessero la fermezza del giudice, potessero risvegliare la sua sensibilità, richiamare la sua compassione, ed indebolire il sovrano impero della legge. Nella China, dove, malgrado gli apparenti vizj della sua costituzione, le leggi, e non gli uomini, son que' che comandano, si trova l'istesso uso, introdotto fin da un immemorabile tempo (1).

In Isparta non era proibita la viva voce; ma il linguaggio doveva esser conciso, e breve il discorso (2). In Atene l'Areopago non permetteva nel principio alle parti di servirsi del ministero degli oratori (3). La legge temeva le seduzioni dell'eloquenza. Nel progresso del tempo permise all'accusato di farsi difendere; ma era severamente proibito all'oratore ogni esordio, ogni digressione, e la commozione degli affetti (4) Socrate, citato innanzi a questa augusta assemblea, s' interdisse tutti gli artifizj di un' eloquenza patetica. Un oratore, che avesse parlato al cuore, e che avesse cercato di muover le passioni, ne sarebbe stato cacciato come un vile prevaricatore. Un araldo gli ricordava la legge, prima che cominciasse a

---

(1) *V. Anc. Relat. des Indes, et de la Chine, pag.* 194. *e* 203. *Rec. des Voyag. Holland, , T.* 1, *p.* 351, 352.

(2) Ubbon. Emm. *Descript. Reip. Lac. in Thesauro* Graevii, *Tomo.* 4.

(3) Sext. Empir. *adv. Rhet., lib.* II.

(4) Μηδὲ πρὸοιμιαζεσθᾶι, μηδ' οἰκτιζεσθᾶι, μηδ' ἔξωτυ πράγματος λεγεῖν. *Neque praefantor, neque affectus movento, neque extra rem dicunto.* Pollux, *lib.* VIII. *cap.* 10. Arist. *Rhet., lib.* 1, *c.* 1, *init.*

parlare, e gl'imponeva silenzio subito che usciva dallo stato della questione (1). Io non so perchè si debba punire il difensore di un reo, che cerca di corrompere un giudice col danaro, e gli si debba poi permettere di sedurlo co' tratti d'una eloquenza patetica. I mezzi sono diversi, ma l'effetto è l'istesso. La legge dovrebbe vedere, nell'uno e nell'altro caso, un ribelle che cerca di distruggere il suo impero. Questa verità, conosciuta nell'Egitto, nella China, in Isparta ed in Atene; questa verità, fortemente inculcata dal divino Platone (2), fu trascurata da' legislatori di Roma. L'introduzione de popolari giudizj dette origine a quel funesto abuso dell'eloquenza, che si faceva dagli oratori, tanto allorchè difendevano, quanto allorchè accusavano. Ne' *gran comizj* il popolo era nel tempo istesso legislatore e giudice. Ogni sentenza era una legge, ogni decreto era un atto di sovranità. L'oratore, dunque, che parlava, non aveva il giudice avanti agli occhi, ma aveva il sovrano che poteva rivocare la legge, che poteva sospendarne l'osservanza. Egli ne implorava il favore, quando la giustizia non sosteneva la causa del suo cliente. Sarebbe stata un'ingiustizia il proibirgli qualunque mezzo che potesse richiamare o la pietà o l'affezione di un giudice che, senza commettere alcun delitto e senza abusare de' suoi diritti, poteva assolvere un reo ancorchè manifestamente convinto.

---

(1) Arist. *loc. cit.* Quinctil. *Inst, lib.* VI. *cap.* I.

(2) *Qui judicaturi sunt,* dic'egli, *nullo modo litigantes permittant aut jurare persuadendi caussa, aut sibi generique suo imprecari, aut turpiter supplicare, aut commiseratione muliebriter uti; sed, quod justum putant, mansuete doceant, et docentem audiant. Quod si ab his aberrat, ad rem a magistratu reducatur.* Plat. *de Legib.*, Dialogo XII.

Le ferite riportate nelle guerre, i servizj recati alla patria, le lagrime de' figli e dei parenti, le umili preghiere dell'accusato, qualche improvviso accidente, richiamarono, in fatti, più di una volta o la gratitudine o la pietà o la superstizione del popolo, e produssero l'assoluzione di molti rei convinti. Noi sappiamo che Manlio Aquilio dovette alla prima la sua salvezza (1), Servio Galba alla seconda (2), e Claudio alla terza; (3). Valerio Massimo (4) ci ha lasciata una copiosa enumerazione di casi a questi simili, i quali, nel tempo istesso che ci mostrano l'esercizio che il popolo faceva de' suoi sovrani diritti nei giudizj, giustificano i mezzi che dagli oratori si adopravano per placarlo e commuoverlo. Ma questa ragione non poteva più reggere allorchè, non al popolo, ma a' pretori ed ai loro tribunali si rimetteva l'affare. Istituite le *perpetue* ed *ordinarie questioni*, la legge doveva frenare quest'oratoria libertà. Bisognava riflettere che il tribunale del pretore non era, come il popolo, legislatore e giudice nel tempo istes-

(1) Cicerone loda l'espediente che ritrovò l'oratore Marco Antonio, avo del Triumviro, per liberare dalla meritata pena Manlio Aquilio già convinto di concussione. Egli lacerò tutto ad un tratto la sua tunica, e mostrò al popolo le ferite che ricoprivano il suo petto. Cic. *in Bruto*, c 62, *e in Verr.*, *lib. v. c. 1.*

(2) *Cum a Libone Tribuno plebis Ser. Galba pro rostris vehementer increparetur .... reus, pro se jam nihil recusans, parvulos liberos suos, et Galli sanguine sibi conjunctum filium, flens commendare coepit; eoque facto mitigata concione, qui omnium consensu periturus erat, pene nullum triste suffragium habuit.* Valer. Maxim. *lib. VIII, c. 2.*

(3) La pioggia soprovvenuta nel tempo che l'assemblea del popolo si era convocata per giudicarlo, fece disciorre la concione, e risolvere che più non si convocasse a quest' oggetto, per non opporsi al volere degli Dei, come si può dedurre da Cicer. *lib. 1. de Divinat.*, *e II*, *de Natura Deorum.*

(4) *Lib.* VIII.

so: che questo tribunale non poteva discostarsi dalla legge, senza abusare della sua autorità: che non poteva assolvere, quando bisognava condannare, nè diminuire la pena, quando la legge l'aveva fissata. I *lodatori*, i *deprecatori*, le lagrime e i sospiri delle mogli, de' figli e de' parenti, e tutte quelle insidie che si tramavano contro la giustizia de' giudici, dovevano allora esser proscritte come ogni altra specie di oratoria seduzione (1). Ma quest' oggetto sfuggì dagli occhi de' legislatori di Roma. L'uso prevalse alla ragione, e si tenne l'istesso metodo innanzi al pretore, ch' era il depositario della legge, che si era tenuto innanzi al popolo, che n'era l'autore.

L'esempio di Roma non dee, dunque, addursi in favore della tolleranza di un disordine che regna oggi in quasi tutta l'Europa. Io non ho rapportati questi fatti, se non per mostrare, che ne' paesi dove la libertà civile del cittadino è stata più rispettata, le seduzioni dell' eloquenza sono state proscritte dai tribunali, e che, se sono state tollerate in Roma, quest' è derivato da tutt'altro principio, fuorchè da una maggior diligenza nel favorire la difesa dell' accusato.

Per determinare, dunque, con maggior precisione le idee, io dico, che il legislatore dovrebbe concedere al reo tutti i mezzi possibili di difesa, ma niuno di seduzione; che dovrebbe permettergli di farsi

---

(1) Veggasi Sigonio *de Judiciis, lib. II, cap.* 19 *de Laudatione*, e Polleto, *Historia, Fori Rom., lib. II, cap.* 4, 5. *Laudatores et Deprecatores*, e veggasi, più di ogni altro, quel luogo di Asconio in Orat *pro Scauro*, che comincia: *Laudaverunt Scaurum consulares novem, etc.* dove si potrà vedere una dipintura esatta dell' eccesso al quale era giunto in Roma quest' abuso; e veggasi anche ciò che l'istesso ci dice su quest' oggetto nella Corneliana.

assistere da uno o più avvocati in tutti i passi della procedura; di servirsi del loro ministero, così nelle rifiute de' giudici del fatto, come in quelle de' testimonj prodotti dall'accusatore; di farli parlare per lui, tanto nell'esposizione del fatto, quanto in quella del diritto; di lasciargli, in qualunque caso, uno spazio, almeno, di dieci giorni per prepararsi alla difesa (1), e concedergli una maggior dilazione, quando le circostanze del fatto fossero tali che non potesse il reo giustificarsi senza un maggiore spazio di tempo. Il preside dovrebbe in questo caso trasportare il giudizio ad un'altra sessione (2). Niuno di questi soccorsi dovrebbe esser negato al reo; ma quell'abuso di eloquenza, quelle seducenti e patetiche descrizioni, quelle apostrofi alla moglie ed ai figli del reo, che si fan piangere, per invitare i giudici a tradire, piangendo, la giustizia; quell'esagerate narrazioni dei

---

(1) Questo dovrebbe aver luogo nel caso che l'accusa si producesse nel tempo istesso della sessione o si dovesse discutere in una sessione straordinaria; perchè in qualunque altro caso vi sarebbe sempre quest'intervallo tra l'accusa ed il giudizio, giacchè secondo il proposto piano, vi sarebbe sempre un intervallo di tre mesi tra una sessione e l'altra, ciò che farebbe, che l'accusa non potrebbe mai esser meno di dieci giorni anteriore al giudizio.

(2) Niente di più facile ad avvenire che la difesa di un reo dipenda dalla testimonianza d'un assente. In questo caso il reo a spese sue lo farebbe presentare in giudizio, o il preside lo farebbe interrogare dal giudice di quel paese ove egli si ritrova. Quest'operazione ha bisogno di tempo. Vi sono anche altre cause, per le quali è necessario posporre il giudizio. Io non le rapporto, ma mi contento di rimettere il lettore alle seguenti leggi romane, dove son tutte comprese: *L.* 1 *et* 2 *C. de dilationib. L. quaesitum* 60 *D. de re judicata L.* 36 *et L.* 45 *D. de jud. L.* 23, *§. ult. D. ex quib. caus. maj.* Veggasi anche ciò che dice Cicerone *in Verrem, lib.* 1. *c.* 9 *ed ivi* Ascon.

beneficj che il reo ha fatti o è nello stato di fare alla società; in una parola, tutto ciò che tende a muovere la pietà e non la giustizia de' giudici, dovrebbe essere severamente interdetto ed al difensore ed al reo. Colui che presiede al giudizio, dovrebbe invigilare sulla rigorosa osservanza di questa legge, e dovrebbe, all'esempio degli Areopagiti, imporre silenzio, e punire colui che ardisse di violarla.

Più: i Romani avevano due diverse specie di orazioni, la *continua* e l'*interrotta*. Quella era seguita, e questa era mescolata dalle interrogazioni de' testimonj, dalla manifestazione de' documenti, ed era interrotta dalle altercazioni delle parti (1). Or, lasciando ai Romani la prima, noi dovremmo adottare la seconda. Non ci è miglior mezzo, per discoprire la verità quanto questo. Se ad un argomento di una delle parti l'altra rispondesse, senza aspettare che quella, infilzando molti debolissimi e qualche volta falsi argomenti, facesse coll' unione di questi un' illusione, che ottenuta non avrebbe quando a ciascheduno di essi si fosse risposto, allora tutto l'incantesimo dell' eloquenza si perderebbe, e la verità comparirebbe in tutta la sua semplicità, in tutto il suo splendore.

Ma quali dovrebbero essere i difensori? La scelta di questi dovrebbe esser libera, e la legge non potrebbe frenare questa libertà senza un'ingiustizia. Essa non dovrebbe far altro che offrire un difensore al reo, quando, o per la sua povertà o per altri motivi trovar non potrebbe un avvocato della sua causa. L'istituzione di un magistrato difensore sarebbe, dunque, necessaria. Ogni provincia dovrebbe averne uno o più, proporzionatamente alla sua popolazione. La

---

(1) Polleti *Historia Fori Romani*, *lib. IV cap.* 12 e 13.

cura di questo magistrato non dovrebbe esser quella soltanto di difendere que' rei che, per la loro povertà, non potrebbero essere da altri difesi, ma anche di assistere a tutti i capitali giudizj, ancorchè il reo richiesto non avesse il suo ministero.

La legge, sempre disposta a dare maggiori soccorsi all'accusato de' più gravi delitti, dovrebbe in questi giudizj dare un rimedio di più contro l'ignoranza o la mala fede del privato difensore, che il reo avrebbe potuto scegliere. La persona incaricata di una così nobile funzione dovrebbe essere rispettabile quanto la sua carica. Questa dovrebbe esser perpetua, e dovrebbe condurre a' primi impieghi della giudicatura. Nell'esercizio del suo ministero, questo magistrato dovrebbe esser soggetto alle stesse leggi di ogni privato difensore. Una profonda cognizione delle leggi, ed una conosciuta probità, dovrebbero essere i suoi requisiti; una facilità di ordinare le proprie idee e di comunicarle agli altri, dovrebbe essere il suo talento; ed una sensibilità di cuore, unita alla tolleranza della fatica, dovrebbero indicare il suo carattere morale.

CAPO XXI.

SESTA PARTE DELLA CRIMINALE PROCEDURA.

La Sentenza.

Io debbo qui richiamare la riflessione di colui che legge, sull'idee antecedentemente sviluppate.

Da quel che si è osservato finora, si vede che, secondo il nostro piano, quattro diversi giudizj dovrebbero procedere la sentenza. I primi tre dovreb-

bero essere affidati a' giudici del fatto, e l' ultimo a' giudici del diritto. Fra i tre affidati a' giudici del fatto, si è detto, che il primo dovrebbe cadere sull' esistenza o non esistenza della prova legale (1); il secondo, sulla verità, falsità o incertezza della accusa, il terzo, sul grado del delitto. Quello de' giudici del diritto non dovrebbe riguardare che l'applicazione del fatto alla legge.

Terminata, dunque, la difesa, quando il fatal momento del giudizio fosse già giunto, quando uno dei giudici del diritto avesse già riepilogato ciò che da una parte e dall'altra si è detto, allora il preside dovrebbe, prima di ogni altro, domandare a' dodici giudici, scelti per decidere del fatto, quale sia il loro giudizio sull'esistenza o non esistenza della prova legale. In questo giudizio preliminare, i giudici del diritto non dovrebbero avere altra influenza, se non quella che loro dà la cognizione delle leggi. Essi dovrebbero minutamente istruire i giudici del fatto delle disposizioni della legge, sulla prova della quale si tratta, e quindi indicarne loro l'applicazione al caso che si agita. La prova, per esempio, addotta dall'accusatore essendo testimoniale, essi dovrebbero esporre loro quali sieno per legge i testimonj idonei, di qual natura debbano essere le loro testimonianze, e quanti se ne richieggano per formare una prova legale. Essi dovrebbero, quindi, applicare questa regola alla prova addotta dall'accusatore: far loro vedere se i testimoni da lui prodotti sieno idonei, se sieno nel numero fissato dalla legge, e se le loro deposizioni sieno quali essa le richiede per costituire la prova *testimoniale*.

---

(1) V. *Cap.* xv, *can.* 12, *e la nota* che l'illustra.

Disposte così le cose, i dodici giudici del fatto dovrebbero deliberare sull'esistenza o non esistenza di questa prova. Siccome questa sarebbe una parte del giudizio del fatto, e siccome la legge non affiderebbe che ad essi questo giudizio, è chiaro ch'essi potrebbero discostarsi dal parere de' giudici del diritto senza abusare del ministero che loro viene affidato. È necessario, secondo il nostro piano, ch'essi sieno istruiti delle disposizioni delle leggi: è utile che vengano anche illuminati sull'applicazione, ma debb'essere nel loro arbitrio di aderire, o no, al parere di chi gl'istruisce. La differenza che verrebbe a passare tra questo primo giudizio, sull'esistenza della prova legale, ed il secondo, sul merito dell'accusa, è che nel primo, un'ingiusta decisione sarebbe punibile, e nel secondo, non potrebbe esserlo. Io mi spiego.

Il giudizio dell'esistenza o della non esistenza della prova legale non dipende dalla moral certezza del giudice, ma da' caratteri della prova istessa. Il giudice puó malgrado l'esistenza di questa prova, non esser persuaso della verità dell'accusa, ma non può dubitare se esista la prova legale, o non esista. Questa è una questione che la legge ha già decisa, quando ha detto; *Se la prova prodotta dall' accusatore ha questi requisiti, io voglio che si consideri come prova legale.* Nella decisione, dunque, dell'esistenza o della non esistenza della prova legale, il giudice non può ingannarsi che volontariamente. Egli è, dunque, punibile. Ma non può dirsi l'istesso, riguardo al secondo giudizio. In questo, il giudice debbe indicare la sua moral certezza. Or io posso, senza delitto, creder vero ciò ch'è falso, e falso ciò ch'è vero (1). La legge

(1) Veggasi ciò che si è detto nel *Capo.* XIII. sulla Certezza.

non può punire un errore involontario. E se posso ingannarmi involontariamente non posso esser punito se m'inganno volontariamente. Chi potrebbe sapere, se, indicando io ciò che credo, indichi ciò che non credo? Nel secondo giudizio, dunque, il giudice, ancorchè tradisca la sua coscienza, non può esser punito; giacchè non può sapersi che da Dio quando egli la tradisce, e quando non fa che manifestarla.

La legge gli opporrebbe, appunto per questo, il freno della prova legale. Quando egli avesse deciso dell'esistenza o della non esistenza di questa prova, l'arbitrio che gli resterebbe, sarebbe molto frenato da questo primo giudizio, e, se potrebbe essere impunemente iniquo nel secondo giudizio, non potrebbe esserlo ugualmente nel primo. Sarebbe anche frenato dal rispetto per l'opinione pubblica, quando tutte queste disposizioni preparatorie al giudizio fossero pubbliche, ed eseguite al cospetto di chiunque volesse concorrervi; quando il reo non potesse esser costretto a comparire ed a rispondere che in un luogo, il cui accesso fosse libero a tutti; quando l'accusatore, allorchè accusa, i testimonj, allorchè depongono, il reo, allorchè si difende, il giudice del diritto, allorchè istruisce i giudici del fatto sulle disposizioni delle leggi relative a quella specie di accusa e di prove, avessero innanzi agli occhi il pubblico che gli giudica. Sarebbe, finalmente, frenato dal prezioso metodo dell'unanimità de'suffragi, che renderebbe vana l'iniquità, o l'ignoranza o l'illusione di undici di questi giudici a fronte delle virtù e de' lumi di un solo. Io prego il lettore di rileggere quel che si è detto su questo proposito ne'capi XIII e XIV, per potere più facilmente comprendere ciò che io non posso qui maggiormente sviluppare senza ripetermi.

Riprendiamo l'ordine delle nostre idee. Quando il primo giudizio sull'esistenza della prova legale fosse coll'unanime suffragio dei XII giudici già terminato, bisognerebbe venire al secondo. Il preside dovrebbe far loro una seconda domanda: *Cosa pensate voi dell' accusa*? Allora i XII giudici dovrebbero per la seconda volta ritirarsi in un luogo segregato, e restar in quello finchè unanimemente non avessero proferito il loro giudizio. In questo giudizio essi dovrebbero, come si è detto (1), combinare la loro moral certezza col giudizio che han dato, sull'esistenza o non etistenza della prova legale. Se essi avessero detto nel primo giudizio, che non esiste la prova legale, allora nel secondo non potrebbero dichiarar vera l'accusa; ma dovrebbero dichiararla o *falsa* o *incerta*. Dovrebbero dichiararla *falsa*, allorchè la loro moral certezza gl'induce a credere che l'accusato fosse innocente del delitto che gli viene imputato. Dovrebbero dichiararla *incerta*, quando, malgrado il difetto della prova legale, essi lo credessero effettivamente reo.

Nella maniera istessa, quando nel primo giudizio si fosse deciso in favore dell' esistenza della prova legale, allora nel secondo non potrebbero dichiarar falsa l'accusa, ma dichiarar la dovrebbero o *vera* o *incerta*; *vera*, quando per loro moral certezza fossero persuasi della verità dell'accusa; *incerta*, quando, malgrado l'esistenza della prova legale, essi la credessero o falsa o equivoca (2). Il terzo giudizio, finalmente, dovrebbe determinare il *grado* del delitto, quando si fosse dichiarata vera l'accusa.

---

(1) *Cap.* XIV.

(2) Veggasi il citato *capo* XIV, dove si troveranno i motivi di questa disposizione.

Da questo triplice giudizio dovrebbe dipendere la sorte dell'accusato. Subito che i XII giudici manifestato avessero al preside il loro giudizio sulla *verità*, *falsità* o *incertezza* dell'accusa e sul *grado* del delitto, l'esito del litigio non sarebbe più dubbio. Il giudizio dei giudici del diritto, che indicar dovrebbe la sentenza, non potendosi raggirare che nell'applicazione del fatto che si è costato, alla disposizione espressa della legge, sarebbe circoscritto dal giudizio del fatto da una parte, e dalla legge dall'altra. Essi non potrebbero arbitrare, senza rendersi manifestamente colpevoli d'ingiustizia, quando il codice penale fosse quale dovrebbe essere, e quale noi additeremo nella seconda parte di questo libro.

La sentenza, che sarebbe la conseguenza di questi giudizi, non potrebbe contenere che, o l'assoluzione dell'accusato o la sospensione del giudizio, o la condanna alla pena stabilita dalla legge. Si assolverebbe l'accusato, quando da' giudici del fatto si fosse dichiarata *falsa* l'accusa; si sospenderebbe il giudizio, quando si fosse dichiarata *incerta*; si condannerebbe il reo alla pena stabilita dalla legge a quel tale delitto ed a quel tale *grado*, quando si fosse dichiarata vera. Nel primo caso, l'accusato riacquistar dovrebbe colla sua libertà il suo onore, e tutte le prerogative della cittadinanza. Egli non potrebbe più esser chiamato in giudizio per l'istesso delitto. Egli potrebbe, senza un nuovo giudizio, obbligare l'accusatore alla *riparazione del danno*, o intentare contro di lui il giudizio di calunnia. Noi parleremo da qui a poco più distintamente di questo ultimo oggetto. Nel secondo caso il reo riacquistar dovrebbe la sua libertà personale; ma, restando *sub judice*, egli non potrebbe partecipare a tutte le prerogative della cittadinanza

(1). Egli potrebbe esser richiamato in giudizio per l'istesso delitto, quando l'accusatore produr potesse nuove prove contro di lui (2). Egli potrebbe anche richiamare il giudizio, quando potesse produrre nuovi argomenti della sua innocenza. Finalmente, nell'ultimo caso, quando la sentenza contenesse la condanna alla pena stabilita dalla legge, non vi sarebbe più alcun adito alla sua difesa. In un sistema giudiziario, così favorevole all'accusato, non dovrebbe esservi pel reo condannato diritto ad appellazione alcuna. Qual maggiore appellazione, che l'unanime giudizio di XII giudici, nella scelta de' quali, secondo il piano da noi proposto (3), il reo avrebbe tanta parte? Qual maggior appellazione, che l'uniforme parere di dodici probi cittadini, i quali, ancorchè fossero tutti, o disposti a tradire la loro coscienza, o tutti ciecamente prevenuti contro del reo; ancorchè non vi fosse tra loro neppure un solo che volesse sostenere la causa della verità o che fosse bastantemente illuminato per iscovrirla; ancorchè, io dico, tutti questi impossibili morali si avverassero, non potrebbero, nulladimeno, dichiarar reo l'accusato, se contro di lui non esistesse almeno la prova legale?

Ma si domanderà: non sono, forse, essi istessi che decidono dell'esistenza di questa prova? É vero che in questa decisione la loro mala fede non potrebbe

---

(1) Bisognerebbe restituirgli la sua libertà porsonale, perchè non è giusto dare una pena certa per un delitto incerto; bisognerebbe lasciarlo sospeso dalle prerogative della cittadinanza, perchè un uomo, ch'è *sub judice* per un delitto, finchè non abbia dimostrata la sua innocenza, non merita la pubblica confidenza. Questo si praticava anche in Roma.

(2) Veggasi il *capo* XIV.

(3) Vedi il *capo*. XVI.

rimanere occulta, come si è provato; è vero che in questo caso il loro giudizio sarebbe evidentemente ingiusto, ma intanto, un innocente, non avendo altro rimedio, non sarebbe, forse, vittima del loro delitto? Rispondo: a questo pericolo, malgrado che rimotissimo, la legge non potrebbe, forse, opporre qualche rimedio? L'umanità, che dirige sempre le mie idee allorchè mi si presentano oggetti che tanto interessano la civile libertà, mi obbliga qui ad adottare l' espediente ritrovato dalla britannica legislazione, coll' aggiungervi anche qualche cosa di più. Presso gl'Inglesi, nè l'accusatore nè il reo può mai appellarsi dal giudizio dei giurati; ma, se questo è evidentemente ingiusto ed erroneo, e se non è in favore del reo, ma contro di lui, in questo solo caso può, non il reo, ma il magistrato che presiede, cercare al re un secondo giudizio, ed, ottenutone il permesso, si rimette l'affare alla corte del banco del re, si convoca una nuova assemblea di piccioli giurati, e si ricomincia da capo il giudizio, come se non si fosse mai parlato del primo (1). Per applicare, dunque, questo rimedio della brittannica legislazione al nostro piano, e per renderlo anche più efficace, noi proponiamo che, quando il primo giudizio de' giudici del fatto sull'esistenza della prova legale fosse manifestamente erroneo, e che da questo primo errore si fosse passato al secondo, cioè, di considerare come *vera* l' accusa, allora, prima che i giudici del diritto proferissero la sentenza, il preside potrebbe cercare al re un nuovo giudizio con altri giudici scelti dall' istesso suo albo, ed in questo, scoprendosi la malizia dei primi, dovrebbero questi esser puniti, e l' accu-

---

(1) Vedi il *capo* XVI.

tato liberato dalla pena che ingiustamente gli sarebbe pervenuta dal primo giudizio. Noi, ad esempio degl' Inglesi, non concediamo al reo la libertà di far questa richiesta, perchè, per un pericolo rimotissimo, s' introdurrebbe un male continuo. Ogni reo condannato giustamente dal giudizio de' *giudici del fatto* appellerebbe, e la giustizia perderebbe quella celerità, ch'è tanto necessaria all' ordine pubblico. Bisognerebbe lasciare questo dritto al solo magistrato che presiede, e nel solo caso di un giudizio manifestamente erroneo.

Fuori di questo caso, la decisione de' giudici del fatto dovrebbe essere immediatamente seguita da quella de' giudici del diritto, che; applicando il fatto alla legge, indicar dovrebbero la sentenza.

Ecco ciò che dovrebbe procedere ed accompagnare quest' atto della criminale procedura. Vediamo ora ciò che dovrebbe seguirlo. Se la sentenza può assolvere il reo, sospenderne il giudizio, e condannarlo, vediamo quali dovrebbero esser le appendici di ciascheduna di queste tre sentenze.

CAPO XXII.

Appendice della Sentenza che assolve, o sia della Riparazione del danno, e del Giudizio di calunnia.

Assoluto l'accusato, la legge non può negargli il diritto ad una di queste due cose; cioè, o che l' accusa sia stata prodotta dal magistrato accusatore o da un privato cittadino, l'accusato, che ha dovuto sacrificare la sua pace e la sua tranquillità alla vigilanza del governo ed all'ordine pubblico, debb' esser compensato di questo sacrifizio, debb' esser anche vendi-

cato, se, non per errore, ma per la mala fede del suo accusatore, è stato esposto a' disastri, alle spese, ed a' rischi di una giudiziaria procedura. Per ottenere la prima di queste due cose, per ottenere, cioè, la sola *riparazione de' danni*, non si dovrebbe ricorrere ad un nuovo giudizio. Se involontariamente io reco un danno ad alcuno, la legge non mi punisce per questo, ma mi condanna a ripararlo. La buona fede può esentarmi dai rimorsi, ma potrebbe essa liberarmi dalla riparazione? Ancorchè l' accusatore abbia, dunque, avuto ragioni da credere che colui ch' egli ha chiamato in giudizio, fosse effettivamente reo del delitto che gli ha imputato, subito che questi viene assoluto dall'accusa, il suo errore debb' esser considerato, non come un delitto che meriti pena, ma come un danno recato che meriti riparazione. La conseguenza, dunque, necessaria della sentenza assolutoria sarebbe di condannare l'accusatore alla riparazione del danno. Ma il magistrato accusatore dovrebbe egli avere l' istessa sorte? Quando il reo, ch' egli ha chiamato in giudizio, è stato assoluto, e quando non si può provare il dolo nella sua accusa, dovrebbe egli a proprie spese *riparare il danno?* Non sarebbe questo un motivo da distoglierlo dall'esercizio del suo ministero? L'errore non è, forse, più scusabile nella persona di colui che debbe *ex officio* accusare? Le romane leggi estesero la loro indulgenza sul magistrato che accusava *ex officio*, fino a lasciare impunita in lui la *semplice calunnia*. Noi abbiamo altrove combattuto questo difetto della romana legislazione (1); ma, non per questo, crediamo che sa-

(1) Vegganai i *capp* II *e* III *di questo Libro*,

rebbe giusto condannarlo alla riparazione del danno, quando nè *semplice* nè *manifesta* calunnia vi fosse nella sua accusa, ma soltanto un involontario errore. Per liberarlo da questo rischio, noi proponiamo qui una *cassa* di *riparazione*. Questa dovrebbe essere destinata alla riparazione del danno cagionato dalle accuse involontariamente erronee, prodotte dal magistrato accusatore. È cosa strana, che fin ora non si sia pensato alla erezione di una *cassa* così necessaria. Da per tutto la giustizia ha dei fondi per pagare i suoi ministri; perchè non dovrebbe essa averne per riparare a' loro errori?

Ma se, non l'errore, ma la mala fede comparisce nell'accusa o del magistrato accusatore, o del privato cittadino; se al danno racato si unisce anche il delitto, allora la legge non dee contentarsi della sola riparazione del danno, ma un nuovo giudizio dee permettere che s'intenti contro l'accusatore, e questo è il giudizio di calunnia. Presso i Romani gl'istessi giudici che decidevano della sorte dell'accusato, decider dovevano della buona o della mala fede dell'accusatore (1); e questo secondo giudizio seguiva immediatamente a quello nel quale il reo era stato assoluto (2). Ma questo metodo poteva aver luogo nel sistema de' criminali giudizj de' Romani, ma non potrebbe adattarsi al nostro piano, senza render molto pericolosa la condizione dell'accusatore. Presso i Romani, come si è veduto, l'accusatore e l'accusato in-

---

(1) Vedi Sigonio *de Judiciis*, lib. II, cap. 25, e Matt. *Com. ad* Lib. Dig. XLVIII. tit. XVII. cap. 3.

(2) L. 1 C. *de calumniatoribus* L. *inter* 10 D. de publ. jud. L. 1 D. ad SC. *Turpillianum* Veggasi anche il II *capo di questo Libro*

fluivano ugualmente nella scelta de' giudici (1). Ma nel nostro piano, noi non abbiamo lasciata questa influenza che al solo accusato. Non è giusto, dunque, che l'accusatore sia giudicato dagli stessi giudici che ha scelti il suo inimico. La pena della calunnia, dovendo essere quell'istessa che avrebbe subita il reo, se fosse stato convinto, coll'infamia di più (2), è giusto che in un affare di tanta importanza non si neghino all'accusatore, divenuto reo, que' soccorsi che la legge gli concederebbe per qualunque altro delitto. Bisognerebbe, dunque, stabilire che, volendosi o dal reo assoluto o da qualunque altro cittadino, intentare il giudizio di calunnia contro l'accusatore, si dovesse procedere in questo giudizio, come in qualunque altro (3).

La sola differenza che dovrebbe passare tra il giudizio di calunnia e il giudizio di qualunque altro delitto, sarebbe che, se in questo l'accusato di calunnia venisse assoluto, il suo accusatore non potrebbe soggiacere ad un nuovo giudizio di calunnia. Il motivo di questa determinazione si manifesta da sè. Per condannare un accusatore come calunniatore bisogna dimostrare l'esistenza del *dolo* nella sua accusa. Bisogna provare, ch'egli non aveva ragione alcuna di crederlo reo, o che, se aveva qualche debolissimo indizio contro di lui, aveva, nel tempo istesso, prove evidenti della sua innocenza. Or, nel nostro caso sa-

---

(1) Vedi il *capo* XVI *di questo libro*.

(2) Vedi i *capi* II e III *di questo Libro*

(3) Si dovrebbe dare al nuovo reo l'istesso diritto alle ripulse de' giudici del fatto, l'istesso adito alle difese, ed, in una parola, gl'istessi soccorsi che la legge darebbe, secondo il nostro piano, al reo di qualunque altro delitto.

rebbe impossibile di dimostrare questo *dolo*. L'assoluzione del reo, dopo un giudizio così rigoroso, è un bastante argomento per difendere la buona fede di colui che ne chiama in giudizio l'accusatore come calunniatore.

Alla giustizia di questo stabilimento si unirebbero anche due considerabili vantaggi. Il primo sarebbe quello di mettere un termine alle conseguenze di un *giudizio*, che potrebbero divenire interminabili senza questo freno; il secondo, di spaventare maggiormente l'accusator di mala fede col liberare da ogni rischio colui che volesse, dopo il felice esito del giudizio, accusarlo come calunniatore.

CAPO XXIII.

Altra Appendice della Sentenza che assolve, e della Sentenza che sospende il giudice.

Volendosi ristabilire l'antica libertà dell'accusa, bisognerebbe prevenire un disordine, che favorir potrebbe l'impunità de' delitti. Questo è la *collusione* dell'accusatore col reo.

Commesso che alcuno ha un delitto, ogni cittadino (1) può, secondo il nostro piano, accusarlo; e, ammesso ch'egli è all'accusa, quest'accusatore diviene l'unico inquisitore (2). Il magistrato accusatore non potendo comparire in giudizio che in mancanza di un accusatore privato, non potrebbe impedire al cittadino, che ha chiamato in giudizio il reo, di pro-

(1) Purchè s'incontrino in lui i requisiti stabiliti dalla legge.
(2) Veggansi i *capi* IV e V *di questo Libro*.

seguire la sua accusa sino al termine del giudizio. Or, supposto questo, potrebbe qualche volta avvenire che il reo istesso, per liberarsi dallo zelo del magistrato accusatore, facesse comparire in giudizio un accusatore privato, col quale andasse d'accordo; o che, non avendo egli scelto il suo accusatore, corrompesse quegli ch'è volontariamente comparso, per indurlo a sopprimere dalla sua accusa le vere prove del delitto, e a non palesare se non quelle che potrebbero più facilmente essere o contrastate o distrutte. L'impunità sarebbe la conseguenza di questa segreta intelligenza tra l'accusatore e l'accusato, e la frode potrebbe allora eludere tutto il rigore delle leggi. Per impedire un disordine così funesto, le romane leggi istituirono, come si è osservato, il giudizio di *prevaricazione*. (1). e stabilirono pene fortissime contro questo delitto. Esse vollero che la pena del prevaricatore fosse simile a quella del calunniatore, vale a dire, che all'infamia si fosse unita quella pena ch'egli colle sue frodi aveva fatta scampare al reo, che aveva accusato (2). Per adattare, dunque, al nostro piano questo savio stabilimento delle romane leggi, noi proponiamo il giudizio di *prevaricazione* come un appendice della sentenza che assolve o sospende il giudizio. In questi due casi dovrebbe esser permesso a ciascheduno, e, più d'ogni altro, al magistrato accusatore, di chiamare in giudizio l'accusatore che ha dati sospetti di collusione col reo. Se questi è stato già asso-

(1) Cic. *in Partitionibus*, Plin. lib 1., epist 20. Sigon *de Judiciis*, lib. 11, ap. 25 *Marcianus* L. D. ad SC. *Turpillianum*. Veggasi anche ciò che si è detto nel *secondo capo di questo Libro*.

(2) Ved. *Rescrip. divi Severi, et Heliogabali apud Jul. Paul. in L. 6. D. de praevaric.*

luto. il giudizio intentato contro il suo accusatore non dovrebbe esporlo a rischio alcuno; ma se, dopo la sentenza, egli rimasto fosse *sub judice* se questo nuovo giudizio non riguardasse che la semplice sospensione del primo giudizio, allora, se l'accusa di collusione prodotta contro del suo accusatore producesse la condanna di questi come prevaricatore, il reo dovrebbe allora esser di nuovo chiamato in giudizio, non più dal primo accusatore, già condannato al taglione ed all'infamia, ma o dal magistrato accusatore o da colui che accusato avesse il suo accusatore.

Ecco il freno che la legge oppor dovrebbe alla *prevaricazione* degli accusatori, ed ecco le appendici della sentenza che assolve o che sospende il giudizio (1). Vediamo ora quelle della sentenza che condanna. Quelle riguardano l'accusatore e queste il reo.

CAPO XXIV.

Appendice della Sentenza che condanna; e Conclusione del piano generale di Riforma, che si è proposto.

Io scorro rapidamente sopra questi oggetti, che non potrei trascurare senza rendere imperfetto il mio pia-

(1) Per non trascurare cosa alcuna in questo piano, voglio avvertire, che quando la sentenza che sospende il giudizio, riguardasse un delitto, la pena del quale fosse o pecuniaria o portasse seco confiscazione de' beni, allora il giudice del diritto dovrebbe dichiarar nulla qualunque alienazione che il reo far potrebbe, o di quella parte delle sue sostanze che abbraccerebbe la pena pecuniaria, o di tutte, quando si trattasse dell'intera confiscazione de'beni fino al tempo che il reo ottenuta non avesse una sentenza assolutoria. Il motivo di questa disposizione è troppo chiaro, per non obbligarmi ad indicarlo.

no, e non potrei distesamente sviluppare senza annojare colui che legge. La conseguenza immediata della sentenza che condanna, è l'esecuzione della pena. Vediamo, dunque, ciò che la scienza della legislazione dee proporre su questo ultimo articolo della criminale procedura.

Osservando l'oggetto delle pene, noi troveremo, che questo è un esempio per l'avvenire piuttosto, che una vendetta del passato. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti. Esse puniscono senza odio e senza livore. Se potessero ispirare l'istesso orrore pel delitto, e dare l'istessa sicurezza alla società, risparmiando il delinquente, esse lo lascerebbero volentieri in preda a' suoi rimorsi, in vece di condannarlo o all'infelicità o alla morte.

Nel punire, le leggi non han, dunque, tanto innanzi agli occhi il delinquente, quanto coloro che potrebbero esser disposti a delinquere: esse non cercano tanto di moltiplicare nel reo i motivi del suo pentimento quanto di distruggere negli altri le seducenti attrattive del vizio (1).

Dopo questo principale oggetto delle pene, noi possiam dedurre i principj co' quali dee dirigersi l'esecuzione della sentenza. Noi possiamo, prima d'ogni altro, dedurne la prontezza dell'esecuzione. Questa giova alla società, ed al reo. Giova alla società, perchè fortifica e rende più durevole nell'animo degli uomini l'associazione di queste due idee, *delitto e pena*; giova alla società, perchè, come si è altrove provato (2), quanto maggiore è l'intervallo che passa tra il delitto e la pena, tanto minore è l'orrore ch'essa in-

(1) V. nel *capo* XIX, art. 14.

(2) *Et poena ad paucos, metus ad omnes perveniat.* Cic.

spira pel delitto, e maggiore la compassione ch'eccita pel delinquente. Giova, finalmente, al reo, perchè o gli accelera il termine della pena, quando questa ha una durata determinata, o gli risparmia il supplizio dell'immaginazione, allorchè si tratta di una pena capitale.

La speranza, questa consolatrice, spesso menzognera, ma sempre potente, non abbandonando il reo che nel momento nel quale è per essere separato dalla società; e le attenzioni della religione, e l'esortazione del ministero ecclesiastico, subentrando subito ad essa, producono nell'animo di quell'infelice una distrazione quasi del pari efficace; esse non gli lasciano, per così dire, neppure il tempo di sentire l'orrore del suo destino. Ma condannare un uomo alla morte, annunziargli la sentenza, e lasciarlo per un lungo tratto di tempo in questa aspettazione orribile, è un tormento che potrebbe solo esprimerne l'eccesso chi avesse avuta la disgrazia di sperimentarla (1).

Tra noi un mal inteso principio di religione forse tramandatoci dalla greca superstizione (2), produce spesso quest'abbominevole perfidia. I nove giorni che precedono una *solennità* e gli otto che la seguono sono interdetti alle capitali esecuzioni. Se un reo ha

---

(1) *Morsque minus poenae, quam mora mortis habet.* Ovid. *Heroid.*, *Epist.* 10, v. 82 vel 84. Seneca, nel suo Agamennone, fa domandare da uno de' suoi interlocutori: *Mortem aliquid ultra est?* e fa rispondere dall'altro: *Vita, si cupias mori. Act.* v, *scen. ult. vers.* 130.

(2) La legge attica, che conteneva una simile disposizione, e la seguente; Δημοσια μήδενα ἀποκτιννυνάι πρὶν αν ἐις Δήλον ἀφικήται τὸ πλοιον, καὶ πάλιν δευρο. *Deliorum festos dies dum Delum itur ac reditur, damnatorum suppliciis ne funestato.* Plat. *in Phaedone.*

la disgrazia di esser condannato un giorno prima di questo tempo, egli dee soffrire le angosce della morte per lo spazio, almeno, di 20 giorni. Il concorso di due *solennità* può, in alcuni casi, anche prolungare quest'intervallo (1). Una religione, che prescrive con tanto impegno la giustizia, potrebbe essa abborrire in qualunque tempo l'esecuzione dei suoi decreti? Potrebbe essa volere che, per non turbare la rimembranza de'suoi fasti, si aggravasse la pena di un infelice, e si diminuisse il beneficio che questa dee produrre?

---

(1) In Inghilterra, quando il ladro è condannato alla morte, gli si palesa subito la sentenza, ma se ne pospone l'esecuzione da una sessione all'altra. Si fa, vale a dire, languire in quest' *agonia* il reo almeno per 6 settimane. In questa guisa, dice un celebre Scrittore, dopo esserglisi tolta la speranza, gli si lascia la vita, come se si desiderasse di fargli maggiormente sentire le angosce della morte, che ha continuamente innanzi agli occhi in un così lungo intervallo. Pare, in fatti, che la legge si compiaccia di questa tortura dello spirito, molto più tormentosa di quella del corpo, che ha abrogata; essa non abbandona la sua vittima alla morte fisica, se non dopo aver lasciato al più terribile de' carnefici, all' immaginazione, la cura di lacerarli il cuore a brani a brani, e di esaurire, per tormentarlo, tutto quello che l'idea di una morte inevitabile, e della quale è stabilito il momento, ha di più orribile.

I legislatori di Roma non caddero nell'istessa crudeltà. Essi conobbero il vantaggio della pronta esecuzione della sentenza. Nella L. 1. C. *de custod reor.* noi troviamo la voce *statim*, adoperata per indicare questa prontezza di esecuzione. E' vero che nella L. *si vindicari* 20. C. *de poen.* si trova prescritta la dilazione di 30 giorni per l'esecuzione della sentenza; ma il celebre Cujacio (*in Observationibus*) ci fa vedere, che questa era un' eccezione alla regola generale, che non avea luogo se non in que' casi nei quali il principe aveva prescritta una maggiore e particolare severità di pena. La L. *cum reis*, 18. *C, de poen.* conferma l' opinione di Cujacio.

L' altra conseguenza, che dipende dagl' istessi principj, è la seguente. Se l' oggetto della pena non è la vendetta, ma l' istruzione, l' esecuzione della sentenza dee, dunque, esser dalle leggi regolata in modo che sia la più efficace per gli altri, e la meno dura che sia possibile pel delinquente. Io mi riserbo di manifestare a suo luogo le mie idee su questo soggetto.

L' ultima conseguenza, finalmente, che si deduce da questi principj, è la massima pubblicità dell' esecuzione. Se il gastigo che si fa soffrire ad un delinquente, è un atto pubblico, il primo oggetto del quale è la conservazione de' costumi, ogni sentenza penale che si esegua, o nel silenzio della notte o ne' luoghi che non sono accessibili che a' segreti ministri della giustizia, è, dunque, un tratto di ferocia e di tirannia, che defrauda la legge del principale oggetto che si propone nel punire, e che può solo giustificare in alcuni casi la sua severità (1).

Legislatori dell' Europa, in un secolo come questo, nel regno dell' umanità, guidato dal genio della filosofia, seguiterete voi ad autorizzare colle vostre leggi, dettate dall' iniquo spirito della vecchia politica, quell' esecuzioni segrete di quegl' infelici che, per lo più senza avere un cuore malvagio, senza essere ordinariamente colpevoli che o d' imprudenza o d' imbecillità, hanno avuta la disgrazia di trovarsi, senza neppure saperlo, rei di stato? Permetterete voi, che la giustizia, vestita delle spoglie di un assassino, cerchi le tenebre della notte o il silenzio di

---

(1) *Quid tam inauditum, quam nocturnum supplicium? Cum latrocinium tenebris abscondi soleat, animadversiones, quod notiores sunt, plus ad exemplum, emendationemque sufficiunt.* Seneca, Lib. III, *de Ira* c. 19.

una solitudine, per occultare i suoi terribili decreti? Qual motivo può giustificare quest'esecuzione, quando il pubblico ignora e il delitto e il delinquente e la pena? Se quest'uomo vi è divenuto sospetto, non avete voi un mezzo più giusto per difendervi da suoi attentati? S'egli non ha peccato, perchè punire un innocente? E se ha peccato, perchè nascondere al pubblico la pena che ha giustamente meritata?

Lasciate a' deboli tiranni questi deboli sostegni dei loro vacillanti troni. Voi non avete più bisogno di ricorrere a questi mezzi per conservare il vostro tranquillo impero. I grandi ed i piccoli conoscono ugualmente l'onnipotenza del vostro braccio e la loro debolezza. Tutta la destrezza dell' ambizione non si raggira più oggi a contrastarvi un'autorità che si adora, ma ad esser più vicino alla reggia dalla quale si emana. Voi non avete più rivali da combattere, nè malcontenti da spiare: voi non avete altro che sudditi da governare, tra' quali, se vi regnano de' vizj, questi infelicemente, non sono se non quelli della servitù.

Profittate, dunque, delle circostanze felici, nelle quali vi trovate, per abolire questa maniera arcana di punire, ch'è nel tempo istesso, inopportuna ed assurda; che non distoglie dal delitto il malvagio che l'ignora, ma spaventa, atterrisce, irrita il cittadino onesto, che si vede rapire il vicino, l'amico, il parente, senza sapere quale sia il suo delitto e quale ne sarà la sorte; che, in vece di conservare la tranquillità nello stato, non fa che inspirare una mesta diffidenza tra il sovrano ed il popolo; che in poche parole, discredita le operazioni del governo, e confonde i decreti della giustizia cogli attentati della forza. Fate che l'esecuzione della condanna sia, in qualunque delitto, così pubblica, come dovrebbe esserlo il giu-

dizio che la precede. Fate che ogni mistero inquisitorio sparisca dalla criminale procedura. Sostituite alle delazioni segrete le accuse pubbliche. Date a tutti i cittadini la libertà di accusare, e moltiplicate gl' *inspettori* delle loro azioni. Create in tutte le provincie dello stato un magistrato accusatore, destinato soltanto ad accusare in quel caso che non vi è chi accusi. Spaventate il calunniatore e il *prevaricatore* colla pena del *taglione* e dell' infamia, ed assicurate l'innocenza col somministrarle tutti i mezzi possibili di difesa. Non nascondete all'accusato la sua accusa ed il suo accusatore; anzi, palesategliela nel momento istesso che vi vien prodotta. Non permettete che egli sia trattato da delinquente, prima di esser convinto del delitto. Lasciatelo sulla parola di un fidejussore, sempre che la natura del reato che gli s'imputa, lo permette, e ritenetelo in una custodia che non sia indegna d'un innocente, quando la prima di queste due sicurezze non bastasse ad impedirne la fuga. Permettetegli ch' egli si consigli in qualunque passo della procedura con chiunque egli voglia. Non lo segregate dal consorzio degli uomini prima di crederlo degno di questa pena. Non l'obbligate ad una confessione, inutile, quando è strappata per forza, assurda, quando è volontaria. Non gli nascondete i testimonj che depongono contro di lui, nè le loro testimonianze. Fate che i giudici alla sua presenza li sentano, e ch'egli possa interromperli, interrogarli, mostrare la fallacia de' loro detti. Non escludete i testimonj prodotti dal reo, come se quelli che depongono contro di lui, potessero essere i soli organi della verità. Ripartite le giudiziarie funzioni, in maniera che ciascheduno di coloro, tra' quali si dividono, abbia bastante forza per salvare l'innocenza, e niuno ne abbia per opprimerla. Spogliate i feu-

datarj di un potere, che niun titolo può render legittimo, e che non si può loro lasciare senza perpetuare i disordini che ci privano di sicurezza e di libertà. Non accarezzate più questa tigre che ha perdute le sue unghia. Lanciate con intrepida mano il colpo della distruzione su questo mostro impotente. Bruciate que' diplomi di servitù e di anarchia, che la prepotenza de' grandi ha in tempi più infelici estorti dalla debolezza de' vostri maggiori. Immolateli al dio della libertà nel rogo già da gran tempo acceso da' sospiri de' popoli, e gittatene al vento le ceneri. Non temete il risentimento di questa porzione dei vostri sudditi, che ha perduta la sua forza dacchè l'altra ha conosciuta la sua dignità. Profittate anche delle virtù e de' lumi di molti virtuosi individui di questo corpo, che detestano il loro potere, o ne vedrebbero con indifferenza la perdita. Ma, abolendo il potere de' feudatarj, correggete, nel tempo istesso, l'ordine della magistratura. Sostituite all'antica ripartizione della giudiziaria autorità quella che si è nel nuovo piano proposta.

Fate che i giudici del diritto non sieno i giudici del fatto. Rendete quelli permanenti, e questi mutabili in ogni anno. Date al reo una gran libertà nelle ripulse, e procurate, co' mezzi da noi proposti, ch' egli sia sicuro di non poter avere un inimico per giudice. Non permettete che si consideri come convinto, se dodici di questi *giudici del fatto*, combinando la loro moral certezza col criterio legale, non abbiano uniformente dichiarata vera l' accusa, determinando la *qualità* ed il *grado* del delitto. Lasciate, quindi, a' *giudici del diritto* l' applicare questo fatto alla legge, e il dedurne la sentenza. Quando questa è proferita, fate che si esegua colla massima sollecitudine, affinchè l' idea del delitto sia sempre vicina

all' idea della pena; e fate che si esegua al cospetto del pubblico, affinchè a niuno sieno ignote le conseguenze del reato. Procurate che il delinquente sia punito quando ancora è odiato, e quando l'approvazione pubblica, aumentando il rigore della pena, dà uno spavento di più a colui ch'era disposto ad imitarne l' esempio. Ordinate che anticipatamente un araldo convochi il popolo, e gli annunzj il delinquente, il reato e la condanna. Ornate questa esecuzione con tutti quegli apparati che possono aumentare l' orrore del delitto senza inasprire gli spettatori contro al rigore della legge. Coronate, in una parola, il secolo nel quale voi vivete, coll'adottare un piano di procedura, nel quale mi pare che si combinino questi tre gran vantaggi: *la maggior sicurezza per gl' innocenti, il maggiore spavento pe' malvagi, e il minore arbitrio pe' giudici*; e, dopo di aver corretta questa parte del codice criminale, rivolgete le vostre paterne cure all' altra, che non è meno ingombrata di errori, ma è, forse meno difficile a correggersi.

PARTE SECONDA

DE' DELITTI E DELLE PENE.

CAPO XXV.

Principj generali di questa parte della criminale Legislazione.

Io restringo tutto il sistema legislativo di questa parte della criminale legislazione in una catena di pochi principj. Questi saranno il fondamento di tutte le idee che andremo a mano a mano sviluppando in questa complicata teoria *de' delitti e delle pene*. Per poco che si conosca la materia che si tratta, si converrà dell'importanza di queste premesse. Lasciamo gli esordj, e veniamo all'esposizione de' principj.

1. Se le leggi sono le formole ch'esprimono i patti sociali, ogni trasgressione della legge è, dunque, la violazione di un patto.

2. Se i patti sociali non sono altro che i doveri che ogni cittadino contrae colla società, in compenso de' diritti che acquista, ogni violazione di un patto dee, dunque, esser seguita dalla perdita di un diritto.

3. Se i diritti che acquista il cittadino sulla società, si riducono tutti alla *conservazione* ed alla *tranquillità* non interrotta del godimento della sua vita, del suo onore, della sua proprietà, così *reale* come *personale*, e di tutte le altre prerogative della sua politica condizione (1), ogni delitto dee, dunque, produrre o la perdita o l'interruzione di uno di questi beneficj.

---

(1) Veggasi il 1.° *capo del 1.° Libro.*

4. Se un cittadino può con un solo delitto violare i patti sociali, egli può, dunque, per un solo delitto esser privato di tutti i sociali diritti.

5. Se tutti questi diritti non sono ugualmente preziosi, e se non tutti i delitti sono ugualmente funesti alla società, è giusto che colui che si astiene dal delitto più grave, e che commette il meno grave, conservi il diritto più prezioso, e perda il meno prezioso.

6. Se il valore relativo de' sociali diritti può variare colla diversità delle politiche circostanze de' popoli, il legislatore non dee trascurarle nel determinare le pene. L'esilio dalla patria, per esempio, può essere una pena capitale in un governo (1), e può essere la minima delle pene in un altro (2); e, nell'istesso governo può essere una gran pena per una classe di cittadini (3), e una pena molto piccola per un'altra classe (4).

7. Se le idee morali di un popolo possono anche alterare il valore relativo de' sociali diritti, il legislatore non dee neppur queste trascurare nel determinare le pene. In una nazione, per esempio, dove la dottrina della trasmigrazione delle anime fosse universalmente ricevuta, la pena di morte farebbe minore impressione, che non la farebbe in un paese ove questa stranezza non è ammessa.

8. Se il genio e l'indole particolare di un popolo, se il clima istesso e le altre fisiche circostanze di un popolo possono anche influire su questo relativo valore de' sociali diritti, il legislatore non dee trascura-

---

(1) Nella *democrazia.*

(2) Nella *monarchia.*

(3) Per gli ottimati in un'*aristocrazia.*

(4) Per la plebe nell'istesso governo.

re alcuno di questi oggetti nella riduzione del codice penale. Presso un popolo, per esempio, feroce e guerriero, dove gli uomini sono avvezzi a disprezzare la vita, la pena di morte non farà molta impressione. Presso un popolo avido di danaro le pene pecuniarie potranno esser molto efficaci. In un clima o estremamente caldo o estremamente freddo, l'esilio dalla patria sarà una pena molto leggiera, e poco temuta, ecc. (1).

9. Se, a misura che il governo e la società si perfeziona, il valore *assoluto* di tutti i sociali diritti cresce in proporzione de' progressi che fa la pubblica prosperità; se, a misura che questa si aumenta, si diminuisce l'incentivo a' delitti, è si accresce il dolore che porta seco la perdita de' sociali vantaggi, è chiaro, dunque, che si potranno senza rischio raddolcire le pene, a misura che si perfeziona la società.

10. Se tutte queste politiche, fisiche e morali circostanze de' popoli possono, non solo influire sul valore de' sociali diritti, ma anche sulla maggiore o minore opportunità di alcune pene, sull' inopportunità di alcune altre, e sul maggiore o minor rigore del sistema penale, è necessario che il legislatore esamini profondamente ciò che si chiama *stato di una nazione* prima di formare il suo codice penale (2).

11. Se un azione non può essere *imputabile*, se non quando è *volontaria*, dove non vi può esser volontà non vi può, dunque, esser delitto.

---

(1) Io non rapporto qui questi esempj che per facilitare l'intelligenza de' principj. Allorchè verremo all' applicazione di essi, si vedrà quanto sieno fecondi i risultati.

(2) Spero che il lettore troverà nel decorso di questo libro sviluppata fino all' evidenza questa materia, che dagli altri è stata trascurata.

12. Se la società non è vindice de' pensieri, ma delle azioni; finchè la volontà di delinquere non si manifesta, non potrà mai esser punibile; e se si manifesta, non debb'esser punibile se non quando si manifesta coll' azione dalla legge istessa vietata.

13. Se la legge non dee punire nè l'*atto* senza la *volontà*, nè la *volontà* senza l'*atto*, per incorrere, dunque, nella pena vi bisogna il concorso della violazione di un patto, e della volontà di violarlo.

14. Se tra tutti i patti sociali ve ne sono alcuni che più direttamente tendono alla conservazione dell'ordine sociale, ed altri, che meno direttamente v'influiscono; e se la conservazione di quest'ordine è lo scopo di tutti i sociali rapporti, è chiaro che la gravezza del delitto si dee, prima di ogni altro, valutare dalla maggior influenza che ha il patto che si viola, sulla conservazione di quest'ordine.

15. Se la violazione di un patto può essere accompagnata da alcune circostanze, che mostrano la maggiore o minore disposizione che ha il delinquente di violare qualunque altro patto, o di ricadere di bel nuovo nell'istesso reato, le circostanze che accompagnano il delitto, possono, dunque, renderlo più o meno grave, più o meno punibile.

16. Se l'istesso delitto può, per la diversità delle circostanze, esser diversamente punito, è chiaro che le leggi debbono in ciaschedun delitto distinguere la *qualità* ed il *grado*. La *qualità* è il patto che si viola, il *grado* è la maggiore o minore malvagità che si mostra nel violarlo.

17. Se il delitto maggiore debb'esser maggiormente punito del delitto minore, e se il valore del delitto dipende dalla *qualità e dal grado*, la misura della pena sarà, dunque, la *qualità* combinata col *grado*.

18. Se l'oggetto delle pene è di allontanare gli uo-

mini da' delitti collo spavento del male al quale si esporrebbero commettendoli ; la maggiore speranza di rimanere impunito, che dipende dalla natura istessa di alcuni delitti più occultabili, non dee, dunque, esser trascurata nel determinare le pene. La legge dee in questi delitti compensare coll' accrescimento della pena quella diminuzione di spavento che deriva dalla facilità di occultarli.

19 Se ogni delitto debbe avere la sua pena, proporzionata all' influenza che ha sull' ordine sociale il patto che si viola, ed al grado di malvagità che si mostra nel violarlo; le leggi debbono, dunque, ben distinguere i delitti, per ben distinguere le pene.

20. Se le azioni sono molto più difficili a determinarsi, che non lo sono i diritti ; se bisogna descriver quelle, nel mentre che basta diffinir questi; le leggi criminali debbono, dunque, entrare in quei dettagli che le leggi civili debbono evitare, se non si vuol lasciare un perniciosissimo arbitrio tra le mani de' giudici.

Questi sono i principj generali, da' quali dipende l'intero sviluppo della gran teoria de' delitti e delle pene. Io ho voluto premetterli, per dare una guida alle mie idee, e per mostrare a chi legge il piano sul quale quest' edifizio debbe innalzarsi. A misura che c' innoltreremo in questa importantissima materia, ci avvedremo che questa parte della scienza legislativa è interamente compresa in questi pochi principj.

CAPO XXVI.

Della Necessità delle Pene, e del Diritto di Punire.

La società, privando l'uomo di una parte della sua natural libertà, non può distruggere in lui il fonte di questa natìa passione. Il cuore dell' uomo cerca l'indipendenza, quantunque la sua ragione gli mostri i vantaggi della dipendenza. Egli vede nelle buone leggi l'appoggio della sua sicurezza; ma vi vede, nel tempo istesso, un freno dispiacevole alle sue passioni. Egli vede ch'esse son quelle che gli procurano la felicità nello stato sociale; ma vede, nel tempo istesso, che lo privano di quella che potrebbe godere nello stato naturale. Egli conosce che esse non prescrivono se non quello che conviene al *ben essere* universale e particolare degli esseri socievoli; ma sente, nel tempo istesso, ch'esse gli proibiscono ciò che conviene a' suoi piaceri, e vede ch'esse danno al riposo ciò che tolgono elle passioni.

Queste riflessioni, che non distolgono l'onest' uomo dall'osservanza delle leggi, fan concepire al malvagio il segreto disegno di lasciare le leggi agli altri per la sua sicurezza, e di liberare sè solo da questo freno pel suo vantaggio. Egli vorrebbe che i sociali vincoli si restringessero sempre più per gli altri, ma vorrebbe intanto, che non si sciogliessero che per lui solo. Egli vorrebbe essere indipendente e sicuro; vorrebbe godere di tutta la naturale libertà; senza perdere la civile sicurezza.

Questi sono i disegni del malvagio, ed ecco la necessità delle pene. La sanzione penale è quella parte

della legge, colla quale si offre al cittadino la scelta o dell' adempimento di un sociale dovere o della perdita di un sociale diritto.

Se tu vuoi esser sicuro, dicono le leggi allorchè fissano le pene, bisogna che tu ubbidisca a' nostri precetti; e, se vuoi essere indipendente sappi, che non vi è più sicurezza per te. Quella società istessa, che difendeva la tua tranquillità si armerà contro di te; ed essa non deporrà le sue armi finchè, tu non abbi sofferta la pena destinata al tuo delitto. Il diritto che avevi acquistato col sociale patto, sarà per te estinto, subito che avrai violato il patto che te l' aveva procurato. Se il patto che violerai, sarà uno de' più preziosi alla società, il diritto che perderai, sarà anche uno de' più preziosi per te. Se con un solo delitto violerai più patti, per un solo delitto sarai privato di più diritti. Se, per esempio, la tua mano parricida si armerà contro il tuo re; se immolerai alle tue passioni il padre della patria; se imbratterai di sangue quel trono, dal quale si emanano gli ordini che difendono la pubblica sicurezza, tu sarai, nel tempo istesso, punito come omicida, come parricida, come ribelle, come sacrilego, come perturbatore della pubblica tranquillità. Con questo solo attentato violando tutti que' patti co' quali ti sei obbligato a rispettare la vita de' tuoi simili, a difendere quella del tuo re, a conservare illesa la costituzione del governo, a rispettare la santità de' giuramenti, a non turbare la pubblica pace, per questo solo attentato tu rimarrai privo di tutti que' diritti che con queste obbligazioni avevi acquistati. Tu perderai la tua vita, il tuo onore, i tuoi beni, e tutte le prerogative della cittadinanza, perchè violerai que' patti che ti assicurano il godimento di tutti questi diritti. Di cittadino che eri, tu diventerai l' inimico della patria; e noi, che

indichiamo la volontà generale; ordiniamo al corpo che ha tra le mani l'esecutiva facoltà, di liberarla da quest' inimico, e di far piombare sopra di te le pene da noi stabilite, sì per metterti nella impotenza di poter di nuovo ricadere nell' istesso delitto, come per distogliere gli altri dall' imitare il tuo esempio (1).

Ecco il linguaggio delle leggi, espresso dalla loro sanzione. Non si può dubitare che questo dipenda da un diritto, poichè, se la società ha il diritto di conservarsi, debbe anche avere il diritto di prenderne i mezzi; e questi mezzi sono le leggi che presentano alla volontà degli uomini i motivi i più proprj per allontanarli dalle azioni nocive al comune interesse. Questi motivi sono i vantaggi che le leggi offrono all'osservatore delle sociali obbligazioni, e le pene che minacciano a colui che le viola. La società, rappresentando i diritti che ciaschedun individuo aveva nello stato della naturale indipendenza, ha, per mezzo del sociale contratto, ereditato anche quello che ogni individuo aveva sull'altro individuo, allorchè questo violava le naturali leggi. Or, questo diritto era quello di punirlo; giacchè, come si proverà da qui a poco, senza questo diritto, tutti gli altri sarebbero stati inutili. Or, siccome questo diritto, ch'egli aveva sopra ciascheduno, ciascheduno l'aveva sopra di lui; così, nel sociale contratto, cedendo egli alla società questo diritto ch' egli aveva sopra degli altri, gli altri le hanno contemporaneamente trasferito quello che ciascheduno di essi aveva su di lui. Ecco donde deriva il vero diritto di punire che ha la società o sia il sovrano che la rappresenta; cioè, non dalla cessione de' diritti che cia-

(1) Veggasi ciò che dice Platone relativamente a quest' oggetto nell' *Esordio al nono Dialogo de Legib.*

scheduno aveva sopra degli altri (1). Dalla necessità e dal diritto di punire, passiamo all'oggetto delle pene.

CAPO XXVII.

Oggetto delle Pene.

Nè la vendetta dell'offesa recata alla società, nè l'espiazione del reato, sono gli oggetti delle pene. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti (2); e la giustizia non è una di quelle terribili divinità, alle quali i loro crudeli adoratori immolano le umane vittime per placare il loro preteso furore. Le leggi, allorchè puniscono, hanno innanzi agli occhi la società e non il delinquente: esse son mosse dall'interesse pubblico e non dall'odio privato; esse cercano un esempio per l'avvenire e non una vendetta pel passato (3).

La vendetta, qualunque ella fosse, sarebbe assurda e inutile; assurda, perchè le leggi moderatrici delle particolari passioni giustificherebbero in questo caso, col loro esempio, quello che condannano coi loro precetti; inutile, perchè non potrebbe impedire che il torto, recato alla società dal delitto del reo, non esistesse realmente. Le grida di un infelice richiamano, forse, dal tempo che non ritorna, le azioni già consumate?

L'oggetto, dunque, delle leggi nel punire i delit-

(1) Io non ho fatto qui che accennare le mie idee. Queste saranno sviluppate da qui a poco, quando, parlando della pena di morte, dimostrerò il diritto che ha il sovrano d'infliggerla.

(2) Noi faremo vedere nel decorso di questo libro che, finchè la vendetta è l'oggetto della pena, la società è nello stato di barbarie. Nel *capo* XXXV. si troverà molto illustrata questa verità.

(3) *Nemo prudens punit* dice Platone, *quia peccatum est, sed ne peccetur.* V. Plat. *in Protagora. Vid. etiam* Aristot. *Politic. lib.* VII, *cap.* 13, *et* Hobbes. *de Cive, cap.* 3, §. 11.

ti altro non può essere, se non quello d'impedire che il delinquente rechi altri danni alla società, e di distogliere gli altri dall' imitare il suo esempio, coll'impressione che la pena da lui sofferta dee fare su' loro spiriti (1). Se questo fine si può, dunque, conseguire colle pene più dolci, le leggi non debbono impiegare le più severe. Quelle pene sono, dunque, preferibili, che, serbata sempre la proporzione che conviene col minor tormento del reo, producono il maggiore orrore pe' delitti, e il maggiore spavento per coloro che sarebbero tentati a commetterli. Il legislatore, nel determinare, dunque, le pene alle diverse specie dei delitti, non dee permettersi che quel grado di severità necessaria per reprimere l'affezion viziosa che li produce.

Se egli oltrepassa questo confine, egli cade nella tirannia; poichè, se la società debb' esser protetta, i diritti degli uomini debbono essere rispettati, e non è permesso sacrificarne se non quella porzione ch' è necessaria per conservare e difendere la pubblica sicurezza: *i principj che debbono dirigere il legislatore*, dice Platone, *son quelli di un padre e di una madre, e non quelli del padrone e del tiranno* (2).

È vero, che quell' istessa pena che basterà per distogliere la maggior parte degl' individui di una società da un delitto, non basterà per distoglierne un picciolo numero; ma il legislatore non dee divenire

---

(1) *In vindicandis injuriis*, dice Seneca de Clement, lib. 1. c. 22, *haec tria lex secuta est, quae princeps quoque sequi debet, aut ut eum, quem punit, emendet, aut ut paena ejus ceteros meliores reddat, aut ut, sublatis malis, securiores ceteri vivant.*

(2) *Sic igitur leges civitatibus conscribantur, ut patris, matrisque personam lator legum penitus gerat, scriptaque charitatis, prudentiaeque virtutem habeant potius, quam domini, tyrannique imperium minitantis tantum, et describentis, rationem vero nullam penitus assignantis.* Plat. *De Legib. Dial.* IX.

un tiranno per questo; egli non debbe avere innanzi agli occhi che la maggior parte, e dee persuadersi che le pene non potranno mai interamente bandire dalla società i delitti, ma che il felice risultato, che dee da esse augurarsi, è di diminuirne, quanto più sia possibile, il numero.

CAPO XXVIII.

Specie diverse di Pene.

Il delitto, come si è detto, è la violazione di un patto, e la pena è la perdita di un diritto. Le diverse specie di diritti c'indicheranno, dunque, le diverse specie di pene.

Come uomo io ho alcuni diritti; come cittadino ne ho degli altri. La società mi assicura il godimento de' primi, e mi dona gli ultimi. Gli uni e gli altri divengono diritti sociali, subito che la società li dà o li difende. Da' diversi oggetti, a' quali si rapportano tutti questi diritti, noi possiamo, dunque, formarne le loro diverse classi, e dedurne le diverse specie di pene. La vita, l'onore, la proprietà reale, la proprietà personale e le prerogative dalla cittadinanza dipendenti, sono gli oggetti generali di tutti i sociali diritti. Noi avremo, dunque, cinque classi di diritti, e, per conseguenza, cinque classi di pene.

Noi avremo *pene capitali*, *pene infamanti*, *pene pecuniarie*, *pene privative o sospensive della libertà personale*, *pene privative o sospensive delle civiche prerogative*.

Esaminando preliminarmente ciascheduna di queste specie diverse di pene, noi esporremo i principj generali che debbono dirigerne l'uso. Osservandole,

quindi, nel loro rapporto co' diversi oggetti che compongono lo stato di una nazione, noi vedremo l'influenza che ciascheduno di questi oggetti può avere sul loro relativo valore. Questo renderà i nostri principj applicabili alle diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli, e si faciliterà lo sviluppo della gran teoria della proporzione tra le pene e i delitti.

CAPO XXIX.

Della Pena di morte.

Da' semplicissimi principj, da' quali noi dedotto abbiamo il diritto di punire, si deduce anche quello di far uso della pena di morte; e, combinando questi principj con quelli coi quali si è determinato l'oggetto generale delle pene, noi distingueremo facilmente l'uso di questa pena dall' abuso. Se alcuni moderni scrittori, richiamando alla memoria degli uomini un antico sofisma, persuasi non avessero la maggior parte de' loro lettori a credere che la pena di morte, della quale tutte le nazioni han fatto uso, non possa derivare da alcun diritto, e che questa sia piuttosto una violenza, giustificata qualche volta dalla dura legge della necessità; se questi autori, io dico, non avessero adottato un paralogismo, che, in ultimo risultato, ci dovrebbe condurre a dubitare della giustizia di qualunque altra specie di pena, io mi tacerei sopra quest' oggetto, e risparmierei al lettore la noja di una metafisica discussione. Ma, e il gran numero di coloro che hanno insegnata questa assurda opinione, ed il gran numero di coloro che l' hanno adottata, mi obbliga a sviluppare maggiormente le mie idee su questo proposito.

Quale può essere il diritto, dicono essi, *che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello dal quale risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che la somma delle minime porzioni della privata libertà di ciascheduno: esse rappresentano la volontà generale, ch'è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrifizio della libertà di ciascheduno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll' altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi? e doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera. Non è, dunque*, seguono essi a dire, *la pena di morte un diritto, mentre si è dimostrato che tale esser non può; ma è una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere* (1).

Per non lasciare alcun dubbio nell'animo di chi legge, riduciamo alla precisione sillogistica questo raziocinio, ed osserviamo dove si nasconde l'errore.

Niuno può dare quel che non ha: ma l'uomo, non ha il diritto di uccidersi: dunque il sovrano, che non è altro che il depositario de' diritti trasferiti dagl' individui al corpo intero della società, non può neppure avere il diritto di punire alcuno colla morte.

Ecco il sofisma che ha sedotti tanti giuspubblicisti, e che, se reggesse, potrebbe estendersi a tutte le altre specie di pene, delle quali la facoltà coattiva fa uso per reprimere i delitti. Noi potremmo, coll' istessa verità, dire che la galera, le miniere, l'infamia la carcere perpetua, sieno pene, delle quali la supre-

(1) *Delitti e pene*, §. XXVIII.

ma autorità non può far uso, senza commettere un' ingiustizia; poichè, siccome niuno ha il diritto di uccidersi, così niuno ha il diritto di accelerarsi la morte, ciò che avviene a coloro che sono condannati a' lavori pubblici, alle miniere, alle galere, ecc.

Nella maniera istessa, siccome niuno ha il diritto di disporre della sua vita, così niuno ha il diritto di disporre del suo onore e della sua libertà. Le pene infamanti, le pene privative della libertà personale, sono, dunque, ingiuste; perchè, niuno avendo il diritto di privarsi di questi beni, niuno poteva neppure cedere un diritto, che non aveva, al sovrano.

Puffendorfio nel suo Trattato del *Diritto della natura e delle genti* (1), conobbe le funeste conseguenze che dedur si potevano da questo principio, e cercò di combatterlo; ma la debolezza della sua confutazione non fece che accrescere la forza del sofisma. Egli si contentò di un argomento di similitudine, che si sa di quanto poco valore sia in buona logica. Bisogna sapere, dice egli, che siccome nelle cose naturali un corpo composto può avere alcune qualità che non si ritrovano in alcuno de' corpi semplici componenti, nella maniera istessa un corpo morale può avere, in virtù dell'unione medesima delle persone onde egli è composto, alcuni diritti che non si appartengono ad alcuna delle persone componenti. L'armonia deriva dalla percussione di più corde sonore unisone. Percuotete una sola corda; questa vi produrrà un suono, ma non un' armonia. Dunque, sebbene l'armonia non si competa ad alcuna delle corde sonore, particolarmente considerate, pure essa deriva dalla percussione di più corde fatta nell'istesso tempo.

---

(1) *Lib. VIII, c.* 3, §. 1.

Ma a questa similitudine si potrebbe rispondere con un'altra non meno opportuna. Si potrebbe dire che, siccome cento milioni di cerchj non possono formare un quadrato, perchè un cerchio non può mai ridursi a quadratura; così la volontà di cento milioni d'uomini non può render giusto ciò che di sua natura è ingiusto, o sia, ch'è l'istesso, non può dare a tutto il corpo quel diritto che a niuno di essi si appartiene. Ma le similitudini non debbono mai essere le armi di un filosofo che ragiona.

L' Autore celebre del *Contratto sociale* (1) tentò un'altra strada per giustificare l' uso di queste pene; ma, senza negare al ragionamento di questo filosofo quella profondità che ha sempre mostrata nelle sue produzioni, ardisco dire, che vi sarà sempre come difendere il proposto sofisma, finchè non si ricorra a' veri principj, da'quali dedur si debbe il diritto di punire.

Una riflessione mi si presenta in questo punto. Le verità che più difficilmente si scoprono, sono quelle che sono più vicine a' nostri occhi. L'analisi debbe allontanarle, per poterle vedere. L'occhio intellettuale degli uomini si rassomiglia all' occhio fisico de' vecchi. Essi non veggono gli oggetti vicini, e veggono i lontani. Per vedere i primi, essi debbono discostarli, allontanarli da loro. Ecco ciò che avviene nel caso nostro.

Ognuno conosce che la società debbe avere il diritto di dar la morte a colui che ha ferocemente attentato alla vita degli altri; ma quando va in cerca

---

(1) Leggasi il *cap. v. del libro II, del Contratto sociale*. L' Autore non fa che modificare la minore del sillogismo. Io non rapporto il suo ragionamento, perchè è troppo noto.

di questo dirito non lo trova. La verità ch'egli vuol vedere, è troppo vicina. Discostiamola, e noi la troveremo.

L'uomo fuori della società civile, nello stato della naturale indipendenza, ha il diritto alla vita: egli non può rinunziare a questo diritto; ma può egli perderlo? Senza ch'egli rinunzj a questo diritto, può egli esserne privato? Vi è mai un caso, nel quale un altro può ucciderlo, senza che egli data gli abbia l'autorità di farlo?

In questo stato di naturale indipendenza ho io il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore? Niuno ne dubita. Se io, dunque, ho questo diritto sulla sua morte, egli ha perduto il diritto alla sua vita, giacchè sarebbe *contraddittorio* che due diritti opposti esistessero nel tempo istesso. Nello stato, dunque, della naturale indipendenza vi sono de' casi ne' quali un uomo può perdere il diritto alla vita, ed altri può acquistare quello di torgliela, senza che alcun contratto sia passato tra questi due. Ma si domanda: questo caso è soltanto quello dell'aggressione e della difesa? Se l'evento corrisponde a' disegni dell'empio aggressore; se l'infelice, ch'egli ha assalito, cade morto sotto i colpi della sua mano omicida; in questo caso, il diritto che aveva questi acquistato sulla vita dell'aggressore, resta, forse, estinto colla sua morte, o si diffonde egli sul resto degli uomini, ciaschedun de' quali è vindice e custode delle naturali leggi? Dovremo noi supporre che l'aggressore che aveva perduto il diritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo riacquisti dopo che il delitto è *consumato*? Dovremo noi credere che l'istessa causa (il delitto) possa produrre, un momento prima ed un momento dopo, due effetti diametralmente opposti?

A questa dimanda il più gran pensatore dell' Eu-

ropa, l'immortale Locke, risponde per me: *Le naturali leggi*, dice questo gran filosofo (1), *non altrimenti che tutte le altre leggi che s' impongono agli uomini in questa terra, sarebbero interamente inutili, se nello stato di notare niuno avesse il potere di farle eseguire, e di punire coloro che le violano, o contro ad un particolare, o contro a tutto il genere umano, la conservazione del quale è lo scopo di queste leggi, comuni a tutti gli uomini. Se dee, dunque, esistere nello stato di natura il diritto di punire i delitti, è chiaro che ciascheduno debbe avere questo diritto sopra tutti gli altri, poichè tutti gli uomini sono naturalmente uguali*, o (per dir l'istesso con altri termini) „ perchè il diritto che in questo stato ha uno « come uomo, lo debbono, necessariamente, avere « tutti gli altri uomini (2). »

A questo ragionamento di Locke noi possiamo aggiugnere un'altra riflessione. La natura non fa cosa alcuna senza un oggetto. Tutto è legato da quella leg-

(1) Nel suo *secondo Trattato Sul Governo Civile*, *cap.* II, §. 7.

(2) Senza ammettersi l' esistenza di questo comune diritto di punire nello stato naturale, io non so come si potrebbe mai giustificare il diritto della confederazione di due o più nazioni per far rispettare i loro diritti, e per punire quella nazione che ardisse di violarli. Le nazioni sono fra loro nello stato di natura, come lo erano gli uomini prima della formazione delle società civili. Or, niuno ha negato, che tutte le nazioni hanno il diritto di unirsi, e di muover la guerra a quella nazione che ha violato il diritto delle genti contro qualcheduna di esse. Non è la sola nazione offesa che ha questo diritto, ma tutte le altre possono a lei unirsi per vendicarla; giacchè, ciascheduna nazione è custode e vindice delle leggi dipendenti dal diritto delle genti. Se si concede questo diritto alle nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale; e se si nega agli uomini, si dee negare alle nazioni.

ge di ordine che regola l'universo. Quelli che noi chiamiamo fenomeni morali, que' sentimenti, quelle passioni che si destano in noi senza che noi vi mescoliamo la nostra opera, non sono altro che tanti anelli di quell' invisibile catena che ci conduce a' gran disegni della natura. *Essa*, per servirmi dell' espressione di Aristotile, *ha tanti mezzi, quanti sono i suoi fini* (1), e noi possiam qualche volta indagare qualche suo fine dalla cognizione di qualche suo mezzo. Quale oggetto, io domando, potrebbe avere l'odio che in noi si desta contro il reo di un delitto, che non interessa nè noi, nè i nostri parenti, nè i nostri amici? Chi di noi non soffre nel vedere impunito un delitto? Chi di noi non gode quando la giustizia ne condanna il reo alla meritata pena? Chi di noi, al racconto di qualche atroce reato, non vorrebbe aver tra le mani l'empio che l'ha commesso, per vendicare il torto che ha recato all' infelice, che noi neppur conosciamo? Se vogliamo esser sinceri, noi dobbiam confessare, che niun motivo di privato interesse si presenta a noi in quel momento.

Se la natura non avesse, dunque, dato che al solo offeso il diritto di uccidere l'aggressore, a che giovava inspirare nell' animo degli altri un odio così determinato contro di lui? L'amore della propria esistenza non sarebbe stato, forse, in questo caso, sufficiente per corrispondere al suo disegno? Se la natura c'ispira, dunque, questo sentimento, è da supporsi che

---

(1) Οὐθεν γὰρ ἡ Φύσις ποιεῖ τοιυτον ὁιον ὁι χάλκοτυποι τὴν δελφικην μὰχα ῥαν πενιχρῶς, ἀλλ' ἐν προς ἐν. *La natura, molto diversa, da quegli artefici, che per povertà lavorano tutto col coltello Delfico, non si serve d' un mezzo che per un solo fine.* Arist. *della Repub., lib.* 1.

nello stato naturale essa, non solo dato aveva a tutti gli uomini il diritto di punire i delitti, ma aveva aggiunto a questa concessione uno sprone per indurli ad esercitarlo. Caino, intriso del sangue del suo estinto fratello, allorchè diceva: *Il primo che m'incontrerà sarà il mio carnefice* (1), ci manifestava bastantemente la coscienza, ch' egli aveva, dell'esistenza di questo diritto, e dell'impegno che ciascheduno aver doveva di esercitarlo.

A che giovava, in fatti, dare all'uomo tante obbligazioni, senza dargli contemporaneamente un freno per impedirne la violazione? A che giovava dargli tanti diritti, e negargli poi quello ch'era assolutamente necessario per indurre gli altri a rispettarli?

La legge di natura sarebbe stata una legge assurda se avesse negato all'uomo questo diritto (1). L'imperfezione dello *stato naturale* non derivava, dunque, dalla deficienza del diritto di punire, ma dalla deficienza de' mezzi, o sia della forza necessaria per far valere, per esercitare in tutti i casi questo diritto. Nel caso nostro, per esempio, se la moglie dell'infelice, ch' è morto sotto i colpi del suo aggressore, non trovasse chi fosse bastantemente forte per uccidere l'omicida del suo sposo; se niuno esercitar volesse

---

(1) *Genesi Cap.* IV, v, 14.

(1) Se essa mi obbliga a far rispettare i miei e gli altrui diritti essa mi dee dare il diritto di far uso de' mezzi necessarj per ottenere questo fine; e tra questi mezzi il principale sono le pene. Veggasi Wolfio nel *Jus naturae*, *Lib.* 1, *cap.* III, §. 88. e 89, Egli dimostra evidentemente questa verità, facendo derivare da questa obbligazione il diritto di punire. Forse questi stessi principj han fatto dire a *Malebranche*, che l'inflizione delle pene è piuttosto un dovere del principato, che un diritto;

contro di lui il diritto che ciascheduno ha su di lui acquistato dopo il suo delitto; se una turba di parenti valorosi e forti difendessero la sua impunità; invano la desolata moglie ricorderebbe agli altri uomini il loro diritto; invano le sue lagrime risveglierebbero ne' loro cuori intimoriti quel sentimento col quale la natura da sè sola gli avrebbe in altre circostanze indotti a vendicarla: l'assassino protetto dalla preponderanza della forza, resterebbe sempre impunito, ed ogni intrapresa contro di lui non farebbe altro che moltiplicare le vittime della sua perfidia, e gli esempj perniciosi della sua impunità.

Or questa imperfezione dello stato naturale è stata corretta nello stato civile. In questo stato non si è creato un nuovo diritto, ma si è reso sicuro l'esercizio dell'antico. In questo stato non è più un privato che si arma contro un altro privato, per punirlo di un delitto che ha commesso; ma è la società intera: il depositario della forza pubblica è quello ch'esercita questo diritto, del quale gl'individui si spogliarono per investirne tutto il corpo, o sia il sovrano, che la rappresenta.

Nè questa cessione si fece in un istante. Dovette passare lungo tempo prima che gli uomini si spogliassero dell'esercizio di un diritto così caro all'uomo. Questo non si andò perdendo che per gradi quasi insensibili: e nel decorso di questo libro noi mostreremo come avvenne questa lenta progressione, e come seguì lo sviluppo della società istessa (1).

Riassumiamo, dunque, quanto si è detto.

L'uomo nello stato naturale ha il diritto alla vita; egli non può rinunziare a questo diritto, ma può perderlo co' suoi delitti.

(1) Nel *capo* XXXV.

privarne colui che co' suoi attentati ha perduto il diritto a conservarla; rimedio violento è questo, che non può esser utile, se non quando è colla maggiore economia adoprato, ma che, per poco che se ne abusi, degenera in un veleno micidiale, che può insensibilmente condurre il corpo politico alla dissoluzione ed alla morte. Ciò che avviene in alcune nazioni di Europa è una trista prova di questa verità.

Quali sono presso queste nazioni le conseguenze che derivano dall' abuso che si è fatto della pena di morte?

Si è moltiplicato il numero di alcuni delitti più atroci; alcuni meno atroci rimangono impuniti; si è indebolito il vigore della pena.

Tutti si lagnano della moltiplicità degli assassinj in Francia, e tutti attribuiscono questo male alla legge, che punisce colla morte il semplice furto. Manca in questo paese al ladro un freno di più, per non divenire assassino. Se egli ruba, è condannato alla morte: se egli ruba ed assassina, è condannato all' istessa pena. Il ladro, dunque, diviene quasi sempre assassino, poichè il secondo delitto, senza esporlo ad una pena maggiore, lo libera da un testimonio importante, la dinunzia del quale può condurlo al supplizio. Per punire i furti colla morte, si son, dunque, moltiplicati gli assassinj in Francia.

La seconda conseguenza, che deriva dall' istesso principio, è l' impunità de' delitti meno atroci. Regola generale: Una legge tirannica non può conservarsi in un popolo libero; una legge feroce dee, presto o tardi, perdere il suo vigore in un popolo umano. Se l' autorità legislativa non l'abolisce, la congiura de' costumi la fa tacere; e la negligenza o la durezza del legislatore, sarà allora la causa unica de' progressi di quel male, che una legge più umana

potrebbe facilmente impedire. Gli esempj, che possono illustrare questa verità, sono molti, io ne scelgo due.

Il fallimento fraudolento è un delitto, che sarebbe più raro se fosse più leggermente punito. In quasi tutti i codici dell Europa si trova punito colla morte. Ma qual è il fallito fraudolento che sia stato appiccato? L'eccesso della pena ha prodotta l'impunità, e l'impunità ha prodotta la frequenza del delitto. L' Europa è piena di negozianti, i quali, dopo avere abusato della pubblica confidenza, menano tranquilli i loro giorni, consumando gli avanzi delle sostanze di tanti infelici che la loro mala fede ha ridotti alla mendicità. Ognuno si fa un dovere di soccorrerli nella occultazione del delitto. Le parti stesse interessate non reclamano il rigore della legge contro di loro; ed il magistrato, che non ardirebbe di condannarli alla pena dalla legge fissata, è il primo a procurare la loro impunità, o ad impedire la manifestazione del reato.

L' istesso avviene del furto domestico. Questo delitto sarebbe, forse, così frequente, se la legge non lo punisse colla morte? Per non veder un patibolo innalzato innanzi alla porta della sua casa; per non esporsi alle pubbliche maledizioni, il padrone nasconde alla giustizia il ladro; si fa un delitto di accusarlo; ed il furto rimane impunito sotto la protezione di quella legge istessa che lo punisce colla morte.

L' ultima conseguenza, finalmente, che deriva dall'abuso della pena di morte, è la diminuzione del valore della pena. Io son qui costretto a dire delle cose ovvie, perchè la natura della mia Opera e l'ordine delle mie idee mi proibiscono di tacerle. Il lettore ne sarà ben presto compensato colla novità che ritroverà nelle posteriori idee.

Le pene hanno un valore assoluto, ed un valore di opinione. Il primo è nella intensità della pena; il secondo è nell'immaginazione degli uomini. Il primo si misura dal bene che si perde, e il secondo dall' impressione che fa nell'animo degli uomini questa perdita.

Or non si può dubitare, che le impressioni più forti perdano il massimo loro vigore allorchè sono frequenti. La callosità che si vede nella superficie de' corpi animati, prodotta dalle replicate percussioni de'corpi esterni, non è diversa (se non che riguardo al soggetto), da quella che si genera nello spirito, colla replicata immagine degli oggetti che gli si presentano. L'intensità di qualunque mozione dell' animo si scema a misura che cresce il numero e la frequenza delle cause che l'eccitano. La morte non si riguarda mai con tanta indifferenza, quanto nei tempi di peste e di guerra.

L' orrendo spettacolo, dunque, di un delinquente, condotto al patibolo dalla mano della giustizia, non farà più quell'impressione che far dovrebbe, quando si offre frequentemente agli occhi del popolo. La legge, delusa nelle sue speranze, vedrà le sue stragi guardate con indifferenza dagli spettatori, e leggerà ne' loro volti intrepidi l'inefficacia di un rimedio, il cui prezzo è la vita di un uomo (1).

Ecco ciò che si osserva in que' paesi dove si abusa della pena di morte. Ma non ci tratteniamo più sopra verità nè ignorate nè contrastate; e, senza annojare il lettore con altre riflessioni, dirette tutte a provare ciò ch'egli non nega, determiniamo, in po-

(1) *Severitas, quod maximum remedium habet, assiduitate amittit auctoritatem.* Senec. *de Clement. Lib.* 1, *cap.* 22.

che parole, in quali casi ed in quali modi dovrebbe restringersi l' uso di questa pena. Che si tolga la vita a quell'uomo che a *sangue freddo* ha o *direttamente* o *indirettamente* (1) attentato ferocemente alla vita di un altro uomo. Che si tolga la vita a colui che ha tradito la patria; che ha cercato di sovvertire la sua costituzione, che, in poche parole, si è reso reo di maestà in primo capo. Che, ristretto a questi soli casi l' uso di questa pena, l'esecuzione se ne faccia con tutti quegli apparati che possono renderla più imponente agli occhi del popolo; ma che si cerchi, nel tempo stesso, di renderla quanto meno sia possibile tormentosa pel delinquente. Che la differenza della pena de' varj delitti, a' quali verrebbe destinata, dipenda dall'unione di altre pene, e non dal maggiore o minor tormento che l'accompagna. Che si proscrivano tutti quei feroci supplizj, che sono ancora in uso presso alcune nazioni che si gloriano di essere umane ne' loro costumi, ma che sono ancora barbare ne' loro codici. Che la giustizia si vergogni di coprirsi del manto della tirannia, allorchè conduce la sua vittima al patibolo. Che il legislatore si persuada, che i tormenti i più ricercati non fanno altro che inasprire gli uomini contro le leggi, senza correggerli; che indeboliscono l'effetto della pena, in vece di renderlo più efficace; ch' eccitano la compassione pel delinquente, e non l' orrore pel delitto; che danno gli esempj della ferocia in vece delle istruzioni benefiche della giustizia. Che si persuada, finalmente,

(2) Gli attentati indiretti sarebbero, un accusa calunniosa, o la testimonianza falsa di un delitto che porta seco la pena di morte. I venditori di veleno, i delitti de' giudici in materie capitali, sono anche compresi in questo numero,

che una esecuzione di questa natura non sarà mai accompagnata dall'approvazione pubblica; che un'esecuzione, non ratificata dal voto pubblico, è inutile; e che un'esecuzione inutile è sempre ingiusta, perchè l'oggetto della legge nel punire non è di vendicare la società dell'offesa ricevuta dal reo, ma di liberarla dai nuovi mali, a'quali la sua impunità potrebbe esporla (1). Ecco l'uso che la ragione, la giustizia e l'umanità ci permettono di fare della pena di morte.

CAPO XXXI.

Delle Pene d'Infamia.

Non sono le sole sensazioni dolorose gl'istrumenti della sanzion penale ne' *moderati governi*. Il solo dispotismo è quello che non ha altro che il bastone, il laccio, ed i tormenti per distogliere da'delitti i vili suoi schiavi. Dove regna un tiranno, i beni e i mali reali sono i soli che si apprezzano: quelli di opinione non si conoscono, perchè non vi è nè può esservi opinione stabilita in un paese, dove l'incostante maniera di pensare di un solo determina la maniera di pensare di tutti; dove chi comanda dispone degli spiriti come de'corpi; e chi ubbidisce non è che un sasso inerte che prende quella direzione che gli dà il braccio che lo spinge. Non avviene l'istesso ne'governi moderati. In questi una doppia sorgente di ostacoli si offre all'autorità sovrana, per reprimere l'affezione viziosa del cittadino.

---

(1) Veggasi il *capo dell' Oggetto delle pene*.

I due generi d'esistenza fisica e morale, che gli appartengono, formano questa doppia sorgente di ostacoli, de' quali, quelli che dipendono dall'esistenza morale, quando vengano bene adoprati, hanno altrettanta forza, e possono anche avere una forza maggiore di quelli che dipendono dall'esistenza fisica. Tra gli ostacoli dipendenti dall'esistenza morale, o sia da' morali rapporti del cittadino colla società, non si può dubitare che uno dei più forti sia il timore dell' infamia o sia la perdita del diritto alla pubblica opinione. Questa opinione, così cara all'uomo; questa opinione, per conservar la quale la giovane Indiana si getta volontariamente nel rogo, ove brucia il cadavere dell'estinto marito (1); questa opinione, per conservar la quale il guerriero corre innanzi all' ini-

---

(1) Questo costume degl'Indiani ci sembrerà altrettanto più strano, se si rifletta al loro dogma della metempsicosi. Essi credono che l'anima, dopo la dissoluzione del corpo, va ad animare un altro corpo, e che queste trasmigrazioni successive e continue non avranno mai fine. Io non so come con questo sistema abbia potuto stabilirsi, che la sposa debba mescolare le sue ceneri con quelle di uno sposo, dal quale dee rimaner per sempre separata. Ma, per un effetto della solita contraddizione dello spirito umano, una sposa che evitasse questo orribile suicidio, sarebbe per sempre infame nell' *Indostan.*, e i suoi figli verrebbero anche a partecipare della sua ignominia. Gli Europei non han dovuto stentar poco per diminuire il numero di questi spettacoli ne' paesi da essi soggiogati. Alcuni principi mori ne han fatto un oggetto di contribuzione, col permetterli mediante un considerabile pagamento. Chi 'l crederebbe? Vi sono delle donne indiane, che si son vedute occupate a' più penosi lavori, per guadagnare la somma ch' era destinata a comprare il permesso di questo strano suicidio. Se l'opinione può tanto contro la natura e la ragione, qual forza non avrebbe, quando fosse combinata coll'una e coll'altra? Nel *quarto libro di quest'opera* noi ci occuperemo di questo grande oggetto, che non osserviamo qui che dall'aspetto che interessa il codice penale.

mico, non della sua patria, non della sua famiglia, ma del suo re, che, forse, non conosce che pe' torti che gli ha recati; questa opinione, per conservar la quale l'uomo si rende, in alcuni casi, superiore a tutte le altre passioni; rompe tutti i freni; viola le umane e le divine leggi; ed offre intrepido il suo petto alla spada dell'inimico che l'ha chiamato ad un duello, l'esito del quale è o la morte sotto i colpi dell'inimico, o la perdita della vita sotto la mannaja del carnefice, o la perdita della patria, de' parenti, degli amici, delle fortune, di tutti gli oggetti della sua amicizia e del suo amore, quando la fuga lo libera dal rigore della legge che lo condanna alla morte; quest'opinione che l'uomo preferisce alla vita, perchè non muore con lui, perchè non rimane sepolta insieme colle sue ceneri nella tomba che le racchiude, perchè resta unita al suo nome, anche quando termina la sua esistenza; quest'opinione, io dico, offre alla diligente mano del legislatore gl'istrumenti più efficaci per allontanar gli uomini da' delitti.

L'Egitto fu il primo a conoscere l'efficacia di questa forza, e ad insegnare alle altre nazioni l'uso vantaggioso che potevano farne le leggi. Col più ingegnoso artifizio i savj legislatori di questo antico popolo cercarono d'intimorire il malvagio con una pena posteriore alla sua morte. L'uomo potente che violava le leggi, poteva sperare, finchè viveva, di rimanere impunito sotto l'ombra del suo potere; ma, terminando questo colla sua morte, egli scampar non poteva i terribili decreti di un rigoroso giudizio, che condannava ad un eterno obbrobrio il suo nome, e lasciava insepolte le abborrite sue ceneri.

Il cittadino, il magistrato, il sacerdote, il re, allorchè moriva, doveva esser giudicato prima di esser sepolto. Un tetro lago separava l'abitazione de' vi-

venti da quella de' morti. Sulle sponde di questo lago si fermava il cadavere, ed un araldo ad alta voce ne intimava il terribile giudizio: « Chiunque tu sei, gli « diceva, ora che il tuo potere è terminato colla tua « vita, ora che i titoli e le dignità ti abbandonano; « ora che l' invidia non nasconde i tuoi benefizj, il « timore non occulta i tuoi delitti, l' interesse non e- « sagera nè i tuoi vizj nè le tue virtù; ora è il tempo « di render conto alla patria delle tue azioni. Che « hai tu fatto nel tempo della tua vita? La legge t' in- « terroga; la patria ti ascolta; la verità ti dee giu- « dicare. „

Allora quaranta giudici sentivano le accuse che si producevano contro del defunto: si palesavano quei delitti ch' erano rimasti occulti durante la sua vita. Si esaminava col maggior rigore come aveva ubbidito alle leggi, se era cittadino; come aveva amministrata la giustizia, se era magistrato; come aveva esercitate le funzioni del suo sacro ministero, se era sacerdote; con qual moderazione aveva fatto uso del supremo potere, se era il re. Il cittadino, che aveva violate le leggi; il magistrato, cha ne aveva abusato; il sacerdote, che le aveva disprezzate sotto gli auspicj della superstizione; il re, che aveva versato il sangue del popolo in una guerra ingiusta; che aveva profuse le rendite pubbliche pe' suoi piaceri; che aveva commesse delle violenze contro de' privati, dell' estorsioni contro del pubblico, che aveva dettata o protetta una legge ingiusta; che, in poche parole, abusato aveva de' suoi diritti, ed oscurato lo splendore del trono, era come gli altri condannato all' infamia, e privato di sepoltura. Questa non si concedeva se non a colui che i giudici trovato avevano innocente, e quest' ultimo uffizio era preceduto da un elogio destinato ad incoraggire la posterità dell' illustre defunto

a praticare le sue virtù e ad imitarne l' esempio (1).

Ecco a che si riducevano quei famosi Giudizj de' morti degli Egizj, de' quali tutta l' antichità ha parlato con meraviglia e stupore, come quelli che, forse più di ogni altro influirono a' rapidi progressi che la virtù fece presso questa nazione, che poteva con ragione gloriarsi di esser l' istitutrice dell' umanità. Essa, come si è detto, fu la prima a conoscere la possibilità di sostituire i sentimenti alle sensazioni; le pene ideali alle pene reali; l' ignominia a' tormenti.

Dopo degli Egizj, Minos (2), Licurgo (3), Zaleuco (4), Caronda (5) e Solone (6), mostrarono in *Creta*,

---

(1) Veggasi Diodoro, lib. 1.

(2) V. Plut. *in Minoe*.

(3) V. Nicolai Gragii *de Republica Lacedaem*, Lib. III, *tabula* IV, *instit.* I, II et III. *Tabula* IV, *initint.* X; et *tab.* VIII, *instit.* X, *et tab.* VIII. *instit:* XI, *apud* Grenov. *in* Thesauro Antiquit., T. V.

(4) Polibio, dove parla della legislazione di Locri, rapporta, tra le altre, una legge di questo Legislatore, colla quale, per impedire il lusso delle donne, si stabiliva, che le sole prostitute portar potessero ornamenti di oro e vesti dipinte. Diodoro Siculo la rapporta più diffusamente *Che una donna*, diceva la legge, *di condizione libera, tuttavolta che non sia ubbriaca, non possa aver presso di sè più di una serva; che non esca di notte fuor di città, quando non lo faccia per andare a ritrovare il suo drudo; ch' ella non si carichi di giojelli nè di stoffe dipinte, purchè non professi il mestiere di cortigiana, che nessun uomo porti addosso abiti di drappo milesio, quando non lo faccia per prostituirsi ad un' infame dissolutezza.* Ved. Diodor. Sic. *Hist.*, *Lib.* XII. *cap.* 21 Una legge simile ebbe anche luogo in Isparta come si può vedere in Clemente Alessandrino; *Paedagog. Lib. II. cap.* 10, ed in Eliano *Var. hist. lib.* XIV, c. 7.

(5) Egli stabilì una pena infamante pe' calunniatori, ed un' altra per coloro che abbandonassero l' esercito o rifiutassero di prender le armi per la difesa della patria. I primi dovevano condursi per le pubbliche strade coronati di *tamarino*, per far conoscere al pubblico fin dove era giunta la loro malvagità; e gli ultimi dovevano rimaner tre giorni esposti nella pubblica piazza, vestiti con abiti da donna. Veggasi Diod. Sic. *ad Olimp.* 83, *ap.* 3. Queste

in *Isparta*; in *Locri*, in *Turio* ed in *Atene* i prodigiosi effetti dell'opinione pubblica ben maneggiata, e del timor dell'infamia, quando venga opportunamente adoperato dalle leggi.

Roma istessa, finchè fu libera e virtuosa; conobbe quanto contribuir potesse alla conservazione de' costumi la *correzione* del censore, il giudizio del quale, sebben seguito non fosse dalla perdita di alcuna civica prerogativa, spaventava, nulladimeno, il cittadino coll'ignominia che spargeva sulla sua persona (1) Io non parlo dell'infamia detta *di diritto*, che unita era alla perdita di una gran parte delle civiche prerogative (2). Questa conservò il suo vigore anche quando l'altra lo perdè colla decadenza de' costumi, della censura, e della libertà. Il Romano, degradato sotto gl'insulti della tirannide, non temeva forse, l'*infamia della legge*, come quella che lo privava dell'opinione pubblica; ma la temeva come una pena che l'escludeva da qualunque dignità civile (3) o

---

due leggi basterebbero per far meritare a questo celebre Legislatore le lodi che Aristotile giustamente gli dà nel II. Lib. *de Repub.*, *cap. ultim.*

(6) Veggasi *la Collezione delle leggi attiche* di Petito ne' vari titoli, e, più di ogni altro, nel Lib. IV, tit. 9 e nel Lib. VIII. tit. 3 e Pottero *Archaeologia Graeca*, Lib. I, cap. 25 dove parla delle tre specie di Ἀτίμια o sia di ignominia, che prescrivevano le leggi, e dove parla della pena detta Στήλη, che consisteva nello scrivere in una colonna il delitto ed il nome del delinquente. Demostene (*Orat in Naeeram*) rapporta una legge, colla quale era proibito al marito di ritenere la moglie adultera, ed a questa di assistere a' pubblici sacrifizj.

(1) *Censoris judicium nihil fere damnato affert, nisi ruborem. Itaque, quod omnis ea judicatio versatur tantummodo in nomine, animadversio ista ignominia dicta est.* Cicer., *Lib. IV, de Rep.* teste Nonio.

(2) V. Sigon, *de Judiciis*, Lib. II, c. 3.

(3) Leg. 2, C. de *Dignit.*

militare (1), e da qualunque ministero giudiziario (2); che lo privava di ogni potere e della speranza di ottenerlo (3); e che gli proibiva fino di far da accusatore (4) o da testimonio (5) ne' giudizj L'amor del potere venendo allora in soccorso dell' indebolito timor dell'infamia, dava all' infamante pena quel valore che, senza questa combinazione, perduto avrebbe tutta la sua antica efficacia. Ma il dispotismo non fu la sola causa che indebolito aveva l'assoluto valor dell'infamia presso questo popolo. La moltiplicità degl'infami, e l'abuso che si era fatto delle infamanti pene (6), prodotto avrebbe l istesso effetto anche in una forma più moderata di governo.

Regola generale: per dare alle pene d'infamia il massimo valore, e per ottenere che lo conservino, bisogna che la destinazione di queste pene segua l'opinione pubblica e non la contrasti: che il numero degl'infami non si moltiplichi troppo; che non si adoprino queste pene contro quella classe della società, che o poco o niente conosce l'onore. Lo sviluppo de' tre principj compresi in questa regola indicherà al legislatore l' uso che far si dee delle pene d'infamia. Io comincio dal primo.

L'infamia della legge è zero se non è unita all'infamia di opinione. Questa verità, comechè ignorata

(1) L. §. 4. *ad tempus. D. de re milit.*

(2) *L. ne quis* 38 *C. de decur L.* 1, *D. ad Leg. Jul. de vi priv. L. cum praetor* 12 §. *Lege D. de jud. L.* 1 *D. de offic. adsessorum.*

(3) L. *11.* §. *secundo*, *et* §. *ait praetor* 7 *D. de postul.*

(4) *L.* 4 *et L.* 8. *D. de accusat.*

(5) *L.* 3 *et L.* 21 D. *de testib.*

(6) Per persuadersi dell' abuso che si fece in Roma dell' infamia, basta leggere nel Digesto il titolo *de his qui notantur infamia*, e nel Codice il titolo *ex quibus caussis infamia irrogatur.*

da alcuni legislatori, non lascia d'essere evidente. L'infamia è una pena, e la pena non è che la perdita di un diritto. Or, qual è il diritto che si perde colla pena d'infamia? Se la legge non combina con l'infamia altre pene, il diritto che si perde coll'infamia, è il diritto all'opinione pubblica. Se l'opinione pubblica non considera, dunque, come infame colui cha la legge condanna all'infamia, la pena svanisce da sè stessa, perchè perde il suo effetto.

Ma si domanda: Può mai questo avvenire? La legge non può essa determinare, come vuole, l'opinione pubblica? Non può essa ottenere che questa consideri come infame chiunque essa ha punito con questa pena?

Due riflessioni, fondate sul fatto, basteranno per rispondere a queste due domande.

Supponiamo che un legislatore, per far pompa dell'onnipotenza delle sue leggi, dichiarar volesse onorevole la condizione del carnefice. Supponiamo che l'uomo, ch'esercita questo terribile ministero, venisse tutto ad un tratto decorato de' più luminosi titoli, e dell'*Ordine* più insigne dello stato; che la sua discendenza partecipar dovesse alla nobiltà che la legge ha conceduta al padre, e ch'esclusa non fosse da qualunque carica o dignità civile. Che ne avverrebbe? Il carnefice e i suoi figli, onorati dalla legge, rimarrebbero, come prima, infami nell'opinione pubblica. I titoli e l'Ordine, a lui conceduti, in vece di decorare la sua condizione, diverrebbero gli oggetti del rifiuto di coloro che prima ne erano ornati, e con un'istantanea rivoluzione d'idee si convertirebbero in segni d'infamia quelli che prima erano i segni della nobiltà e del merito.

Si dirà, forse, che in questo caso la natura è quella che determina l'opinione pubblica ad abborrire

colui ch'esercita questo sanguinoso ministero, e che l' inflessibilità non debbe in questo caso attribuirsi all'opinione, ma alla natura che la determina. La legge trionferebbe, dunque, dell'opinione, se l'opinione non fosse sostenuta ed ispirata dalla natura.

Per rispondere a questa obbiezione, io domando, sopra quali fondamenti può asserirsi che l' infamia del carnefice sia ispirata dalla natura? La natura non è ella, forse, costante nelle sue operazioni? Se essa determinasse l'opinione pubblica ad abborrire il carnefice, perchè non ispirerebbe essa l' istesso abborrimento pel guerriero, ch' esegue la sentenza di morte contro del suo compagno? Perchè il granatiere, che scarica un colpo di fucile sul petto del suo *camerata*, che non ha, forse, trasgredite che le sole leggi della disciplina, dovrebbe essere onorato, e dovrebbe poi essere infame il carnefice che fa spirare sopra il patibolo un mostro che ha commessi i più orrendi attentati? Se la natura determinasse l' opinione pubblica a dichiarare infame il carnefice, questo ministero non avrebbe dovuto, forse, avere l'istessa sorte presso tutti i popoli ed in tutti i tempi? Da che, dunque, deriva, che in Marocco il re è il carnefice, de' suoi sudditi? Perchè nelle antiche monarchie dell' Asia quest'impiego si esercitava da uno de' primi uffiziali della corte, da colui che decorato era del nome di *Gran sagrificatore?* Perchè presso gl' Israeliti la sentenza di morte si eseguiva o da tutto il popolo, o dagli accusatori, o da' parenti dell' omicida, e, qualche volta, da' giudici stessi, senza che le loro mani, bagnate dal sangue del reo, divenissero infami? Perchè presso i Romani i *Lettori* non erano infami? Perchè presso gli antichi Galli i loro venerandi *Druidi* non perdevano niente dell' opinione del popolo, trucidando insieme colle vittime, gli uomini che, per i

loro delitti, resi si eranó degni di morte? Perchè in altri tempi la sentenza di morte eseguita era in alcuni paesi della Germania dal più giovane della comunità, in *Stedien* dall' ultimo abitante che fissato avea il suo domicilio nel paese, in *Franconia* dall' ultimo ammogliato, ed in *Reutingue* dall' ultimo magistrato ammesso nel consiglio, senza che alcuno di questi onorati esecutori restasse infamato nella pubblica opinione? Aristotile, finalmente, avrebbe egli ardito di mettere nel numero de' magistrati il carnefice, se i Greci ne' suoi tempi avuto avessero per le funzioni di questo ministero quell' abbominio e quel disprezzo che oggi noi ne abbiamo (1)?

Questi fatti ci mostrano bastantemente, che la natura non può avere alcuna parte nell' infamia, della quale oggi è coperto il carnefice; poichè, se così fosse, o la natura avrebbe dovuto esser incostante nelle sue operazioni, o l' infamia del carnefice avrebbe dovuto esser comune a tutti i popoli e in tutti i tempi. L' obbiezione, dunque, proposta è fondata sopra una falsa supposizione. Passiamo alla seconda questione.

Si è dimandato, se basti che la legge dichiari uno infame, per ottenere che sia questi infame nell' opinione pubblica. Un fatto solo basta per risolvere questa seconda quistione. In una nazione dell' Europa, per reprimere la mania de' duelli, si ebbe ricorso ad un rimedio, che pareva atto a distruggere il male nella sorgente istessa che lo produceva. Si proibirono i duelli, e la sanzione della legge fu l' infamia. Si dichiarò infame, tanto colui che dava la disfida, quanto colui che l' accettava. Quali furono gli ef-

(1) Aristotile, *de Repub.* Lib. VI, cap. ult.

fetti di questa legge? I duelli seguitarono ed esser frequenti come prima. L' opinione pubblica non ratificó l' infamia della legge. Colui che sopportava l' oltraggio, colui che non accettava il duello, era infame nell' opinione pubblica, e colui che si batteva, era infame per diritto.

L' infame per legge seguitò ad esigere il rispetto de' suoi concittadini: egli non era dunque, infame che di nome. All' incontro, colui che aveva ubbidito alla legge, era l' oggetto del disprezzo pubblico; egli non era, dunque, infame di *diritto*, ma lo era di *fatto*. Si disprezzò, dunque, l' infamia della legge, e si temè quella dell' opinione: si disprezzò l' infamia di nome, e si temè quella di fatto.

Non è, dunque, la legge quella che può stabilire l' infamia: essa non può far altro che manifestarla. L' opinione pubblica, questa proprietà la più libera e la più cara dei popoli; l' opinione pubblica, che debb' essere rettificata da' lumi, corretta dall' istruzione, ma non mai violentata, non mai disprezzata dalle leggi; l' opinione pubblica, io dico, è quella che può solo determinare l' infame. Il legislatore non dee far altro che soccorrere le leggi di quest' istessa opinione ne' casi, ne' quali si combinano coll' interesse pubblico, palesando colle formalità del giudizio e colla pubblicità dell' infamante pena, l' infamia del reo che, senza questa pubblica esecuzione, sarebbe, forse, rimasta occulta, incerta, o almeno, a pochi nota.

Le pene d' infamia non debbono, dunque, essere adoperate che pe' delitti che sono di loro natura infamanti (1). Ecco il primo canone, col quale diriger si

(1) Mi piace di rapportare qui una legge dei Borgognoni, dove si trova osservato questo canone. Per un antico ed univer-

dee l'uso di queste pene. Io passo al secondo principio, che si è esposto nella regola generale che riguarda il numero degl'infami.

Non vi vuol molto a vedere che il valore dell'infamia dee dipendere molto dall'economia colla quale si adopra questa pena. L'infamia è una pena di opinione: or le impressioni, troppo frequenti sull'opinione indeboliscono l'opinione istessa. Questa verità comparirà più luminosa, se sarà illustrata da un esempio. Un grave pericolo sovrasta ad un popolo. Un cittadino ardito corre in mezzo a' maggiori rischi a salvare la patria. L'esito corrisponde alle sue speranze. Egli ritorna dalla sua gloriosa intrapresa coperto de' segni del suo patriottismo e del suo coraggio. La nazione benedice il suo eroe, e l'opinione pubblica l'uguaglia agli Dei. Questo pericolo si rinnova per ben mille volte. Mille cittadini, l'un dopo l'altro, corrono cogl' istessi rischi alla difesa della patria intimorita, e ciascheduno di essi glorioso ritorna dalla sua felice intrapresa. La salute della patria si dee tanto all'ultimo quanto al primo. I rischi a' quali si è esposto il primo, non sono maggiori di quelli a'quali si è esposto l'ultimo. Il popolo è persuaso dell'uguaglianza del beneficio ottenuto dall'uno e dall'altro, ed è persuaso dell'uguaglianza del merito. Ma l'eroismo dell'ultimo cittadino farà forse, nell'opinione pubblica quell'impressione che vi fece l'eroismo del primo? L'opinione pubblica, scossa per tante replicate

---

sale pregiudizio l' adulterio è un delitto infamante per la femmina, e non per l' uomo. La legge de' Borgognoni seguì l'opinione pubblica nel punire questo delitto. Essa punì con una pena pecuniaria l'uomo, e coll' infamia la donna. Veggasi nella *Collezione* di Lindenbrogio il *Codice de' Borgognoni c.* 44.

volte da impressioni dell' istesso genere ; sarà essa così energica nel corrispondere, come lo era nel principio? Quale sarà l'effetto di tutte queste ripetute impressioni? L'ultimo eroe non otterrà quella *quantità* di opinione che ottenne il primo; ma il primo perderà tutto quello che aveva di più sull'ultimo.

Applichiamo questo principio all' infamia, e noi troveremo che, siccome il numero degli eroi, troppo moltiplicato, indebolisce nell' opinione degli uomini il merito dell' eroismo, così il numero degl' infami, troppo moltiplicato, indebolirà nell' opinione degli uomini il valore dell' infamia: noi troveremo che, tanto nelle pene quanto ne' premj di opinione, il loro valore si diminuisce a misura che si moltiplica il numero de' puniti o de' premiati (1): noi troveremo, finalmente, che, si nelle une come negli altri, i due principj già sviluppati non bastano per dirigerne l' uso, ma che se ne richiede un terzo, e questo determinar dee la condizione delle persone per le quali debbono adoprarsi.

Se vi è una classe nella società, che poco o niente, conosce l' onore, poco o niente, apprezza l'opinione pubblica, per promuovere questa al bene, per distoglierla dal male, il legislatore non debbe adoprare nè i premj nè le pene di opinione. Gli onori e l' infamia saranno inutili per questa classe: i premj e le

(1) Solone vedendo che il numero degl'infami si era troppo moltiplicato in Atene, fece stabilire che si restituissero nel loro onore tutti quelli ch'erano stati condannati all' infamia prima della sua pretura, a riserva di alcuni, che nella legge vengono specificati: Α'τιμων ὅσοι ατί μοι ἤσαν ἢ Σολωνα ἄρξαι, ἐσιτίμȣ, ἐινᾶι, πλὴν ὅσοι. . . . . *infamia notati quotquot sunt ante Solonis praeturam, integrae famae restituuntur, praeter quam ii, etc. . . . : . Solonis lex ex* Plutarcho.

pene reali saranno i soli incoraggimenti e i soli freni opportuni per essa. Se vi è una classe nella società, che preferisce l'onore alla vita, la morte all'infamia, per questa classe i premj e le pene ideali saranno più efficaci che i premj e le pene reali. Queste verità sono così evidenti, che sarebbe inutile dimostrarle. Ma si domanda: Esistono, o no, queste due classi così diverse se nella più gran parte delle presenti società dell'Europa? Per una porzione del popolo, l'infamia non sarebbe, forse, un freno impotente? Se mai, se n'eccettuano i governi perfettamente democratici, in tutti gli altri l'ultima classe della plebe non dovrebbe forse essere esclusa da queste specie di pene? In quali circostanze potrebbero esse, dunque, essere indistintamente minacciate a tutte le classi dello stato?

Non è questo il luogo di risolvere tutte queste importantissime quistioni. Esse richiameranno da qui a poco la nostra riflessione, allorchè parleremo del rapporto delle pene co' diversi oggetti che compongono lo stato delle nazioni. Lasciamo, dunque, sospesa la curiosità del lettore, e conchiudiamo questo capo con una riflessione quanto vera, altrettanto ignorata da molti legislatori. Il campo delle pene, racchiuso ne' limiti dell' umanità, è molto ristretto, se si paragona con quello de' delitti. Che ne avverrà se l'economia, la vigilanza e l'arte del legislatore non supplisca a questo difetto? Che ne avverrà se il legislatore ne impiega inutilmente i prodotti? Egli dovrà uscire da' suoi confini, e cercare negli spazj interminabili della tirannide e della ferocia quei rimedj violenti, che riparano forse, per un momento il male, ma che lasciano per sempre spossato il corpo politico, e illanguiditi tutti i suoi muscoli. Ecco ciò ch'è avvenuto in una gran parte delle nazioni di Europa; ed ecco ciò che indur dovrebbe un savio legislatore ad-

eseguire, non solo le proposte regole, ma a dare anche alle infamanti pene tutti que' differenti gradi di severità, de' quali sarebbero suscettibili.

Il minore tra questi esser dovrebbe la semplice dichiarazione d'infamia. A questa dichiarazione aggiunger si potrebbero alcune circostanze più o meno ignominiose, proporzionate al maggiore o minor valore del delitto. In alcuni casi si potrebbe, per esempio, affigere in una piazza pubblica il nome del delinquente, il suo delitto, e l'infamia alla quale è stato condannato, come si faceva alcune volte in Atene. In altri casi, strascinar si potrebbe la sua effige per le pubbliche strade; in altri, si potrebbe esporre per alcuni giorni il delinquente in una piazza pubblica a tutti gl' insulti del popolo, ecc. Il legislatore dovrebbe in ciascheduna infamante sanzione indicare la circostanza che dovrebbe accompagnarla.

CAPO XXXII.

Delle Pene pecuniarie (1).

Si è creduto da alcuni, che le pene pecuniarie non dovrebbero aver luogo nel piano di una savia legi-

(1) Io non parlo in questo capo dell'uso che si è fatto da' popoli barbari di queste pene. Quest' oggetto interessante richiamerà da qui a poco le nostre cure. Esaminando il rapporto delle pene coi diversi oggetti che compongono lo stato d'una nazione noi esamineremo diffusamente i motivi, pei quali i popoli barbari non han, per così dire, conosciute altre pene che le pecuniarie, e mostreremo l' opportunità di questo sistema penale col sistems politico de' popoli, che sono ancora nello stato di barbarie.

slazione. Le ragioni che ne adducono, sembrano a primo aspetto molto vigorose. Quando si tratta di pene pecuniarie, essi dicono, il malvagio non dee far altro che proporzionare le sue fortune co' suoi pravi disegni: il freno politico, in questo caso, non è forte che pel povero e per l'avaro.

Il ricco, che cura poco il danaro, curerà poco le leggi. Colla borsa alla mano egli correrà al delitto senza il minimo spavento. Egli violerà la legge con una mano, e placherà coll'altra la giustizia, vile mercenaria de' suoi attentati.

A questa ragione se ne aggiugne un'altra. Come combinare l'imparzialità della legge colla pecuniaria sanzione? Nell'infanzia di un popolo, finchè la primiera ripartizione dei fondi sostiene, coll'uguaglianza delle proprietà, l'uguaglianza delle private ricchezze, le pene pecuniarie possono essergiuste, perchè ugualmente dolorose per tutti gl'individui della società; ma, questa primitiva uguaglianza distrutta, potrebbero esse senza ingiustizia esser adoprate? L'istessa multa sarà una pena troppo forte per uno, troppo mite per un altro. Il rigore della legge varierà colla diversità delle fortune de' suoi violatori. Un istesso delitto condurrà all'indigenza una famiglia, e lascerà l'altra nell'antico suo agio. L'istessa pena esaurirà tutta la proprietà di uno, e non segregherà dalla proprietà dell'altro che una infinitamente picciola frazione. Essa sarà tirannica e debole, feroce ed impotente nel tempo istesso.

Finalmente, all'alterazione necessaria, che la multa riceve dalla disuguaglianza delle fortune private, si unisce quella che le deriva dall'incostanza dell'opulenza pubblica. Lo stato delle ricchezze di un popolo varia col variare de' tempi. Le nazioni, come i loro individui, acquistano, perdono, rare volte con-

servano per lungo tempo le loro ricchezze. Con un periodo, quasi ordinario e regolare, esse passano dalla miseria alla mediocrità, dalla mediocrità all'opulenza, dalla opulenza alla mediocrità, e dalla mediocrità alla miseria. Il rigore delle pene pecuniarie varierà, dunque, di continuo, e sarà così incostante come lo è lo stato della ricchezza pubblica. Esse saranno ora troppo forti, ora troppo deboli, rare volte proporzionate allo stato della ricchezza nazionale (1).

Ecco tutto ciò che si può dire contro le pene pecuniare: ma queste ragioni svaniscono, subito che si determina il vero uso che si dee fare di queste pene.

I due principj generali, che debbono determinarlo, sono i seguenti:

1. Le pene pecuniarie non debbono adoprarsi che pe' soli delitti che dipendono dall'*avidità* del *danaro*.

2. Esse non debbono determinare la quantità della multa, ma la porzione che si dee sottrarre dalle fortune del reo. Colui, per esempio, che sarà convinto di aver commesso il tal delitto, sarà punito colla perdita della terza, quarta, o quinta parte de' suoi beni.

Ecco come dovrebbe esprimersi il valore della pena,

---

(1) Noi troviamo nel Codice de' Longobardi una prova di questa verità. I Longobardi, conquistata ch'ebbero l'Italia passarono istantaneamente dalla povertà alla ricchezza. L'antico valore delle pene pecuniarie divenne inefficace ad impedire i delitti. Rotario, loro re, conobbe donde veniva il male, fu costretto ad accrescere la quantità delle multe: egli le proporzionò alle nuove ricchezze della sua nazione (Veggasi il *Codice de' Longobardi*, Lib. 1, tit. 7, §. 15.) Caterina Imperatrice delle Russie vuole che 'l valore delle pene pecuniarie si muti in ogni 30 anni. *Cod. Russ.* Artic. XIX, §. 443; ma questo non giova che ad evitare l'ultimo dei tre inconvenienti che si son proposti.

ed ecco come svaniscono le ragioni che si adducono contro l'uso delle pene pecuniarie.

Il primo principio lo difende dalla prima obbiezione, ed il secondo dalle altre due che si sono prodotte. Si è detto che la pena pecuniaria non ispaventerà il ricco che non apprezza il danaro. Ma quando la pena pecuniaria non cade che su' delitti che dipendono dall'avidità del danaro, allora il ricco, che non lo apprezza, non ha bisogno del freno della pena per non commetterli. L'istessa ragione che gli fa disprezzare la pena, lo terrà lontano dal delitto. Se, al contrario, egli è ricco ed avido nel tempo istesso, quell'istessa passione che lo spinge a violare la legge, gli farà temere la pena (1).

Si è detto, in oltre, che le pene pecuniarie non sono combinabili coll' imparzialità della legge; che, supposta la necessaria disuguaglianza delle private ricchezze, per l' istesso delitto esse recano mali diversi; che sono, nel tempo istesso, troppo forti per gli uni, e troppo deboli per gli altri, che, finalmente, esse saranno rare volte proporzionate allo stato della ricchezza nazionale.

Ma io domando: queste riflessioni avranno esse più luogo, quando la pena pecuniaria non è determinata dalla quantità della multa, ma dalla porzione che si dee sottrarre dalle fortune del reo? Quando la legge dice: La pena dello stellionato, per esempio,

(1) Si avverta che io non intendo qui di dire che tutti i delitti che dipendono dall' avidità del danaro, debbono esser puniti con questa spezie di pena; giacchè tra questi ve ne sono alcuni che richieggono o una pena maggiore, o altre pene a questa combinate. Dico solo, che le pene pecuniarie non debbono esser adoperate che per que' delitti che dipendono dall'avidità del danaro: è questo il principio generale che io ho voluto stabilire.

sia la perdita della metà delle fortune del reo: questa pena non sarebbe essa uguale tanto pel reo più ricco, quanto pel meno ricco? Non sarebbe essa, forse, ugualmente opportuna nello stato della maggior ricchezza di una nazione ed in quello della sua maggior povertà?

Nel sistema giudiziario da noi proposto, questa maniera d'infligger le pene pecuniarie potrebbe esser molto facilmente eseguita. Gl'istessi giudici del fatto, che decider dovrebbero della verità dell' accusa, dovrebbero indicare lo stato delle fortune del reo. L'accusatore dovrebbe loro offrire i materiali onde venirne in cognizione; ed allora i *giudici del diritto* determinar dovrebbero la quantità della somma che 'l reo sborsar dovrebbe a tenore della porzione che si dovrebbe sottrarre dalle sue fortune, dalla legge indicate.

In Inghilterra i giurati sono quegli ch'esaminano fin dove debba estendersi il valore della multa. La legge stabilisce la natura della pena, e i giurati ne determinano la quantità. La *Gran carta* (1) fu quella che stabilì questo metodo, per ovviare a' disordini che nascevano dall'impossibilità di determinare il valore della multa. Essa prescrisse anche una regola generale, che limitar doveva in parte l'arbitrio de' giurati su quest' oggetto, ma che, per altro, non escludeva interamente. Si stabilì « che la pena pecu- « niaria non potesse esser superiore alle forze ed alle « circostanze, nelle quali si trovava il reo; che l'e- « menda non dovesse impedire l' affittatore di un « terreno di coltivarlo, nè il mercatante di conti-

(1) Cap. xiv.

« nuare il suo commercio; e ch'essa non dovesse mai
« estendersi fino a costringere l'agricoltore a vendere
« gl'istrumenti addetti alla coltura. «

Questa regola, che impedisce l'eccesso della pena, lascia però a' giurati l'arbitrio funesto di favorire più l'uno che l'altro, e di fissare la proporzione della pena, così col delitto come colle facoltà del delinquente. Col metodo da noi proposto si eviterebbe questo male. La legge, determinando il valore della pena col fissare la porzione che si dee sottrarre dalle fortune del reo, non lascerebbe a' *giudici del fatto* arbitrio alcuno, così nel proporzionare la quantità dell'emenda alla natura del delitto, come nel proporzionarla alle fortune del delinquente. Non dovendo essi far altro ch'esporre lo stato delle facoltà del reo a' *giudici del diritto*, non potrebbero impunemente tradire la verità, giacchè, trattandosi di un fatto, la loro malizia non potrebbe rimanere occulta. I *giudici del diritto* molto meno potrebbero arbitrare, poichè la legge indicherebbe loro la porzione che dovrebbero sottrarre dalle facoltà del reo già *costate*.

Due sole regole bisognerebbe che il legislatore stabilisse, per rendere questo nuovo metodo applicabile a tutti i casi. La prima sarebbe, che la pena pecuniaria fosse sostituita da una pena afflittiva di corpo in tutti que' casi ne' quali le facoltà del reo non ascendessero ad una data quantità, che la legge dovrebbe determinare. Senza questa regola potrebbe spesso avvenire che, col metodo proposto, la pena di un delitto si riducesse ad una perdita di pochi grani.

In tutti i delitti, dunque, pe' quali la legge minaccia la pena pecuniaria, si dovrebbe anche fissare la pena afflittiva a quella corrispondente, nel caso che le facoltà del delinquente non giugnessero al valore

già determinato (1). La seconda regola sarebbe, che, quando la pronta esazione della pena produr potrebbe la totale rovina del delinquente, i giudici dovrebbero, in questo caso, concedergli una dilazione proporzionata alle sue circostanze, ed il compenso della dilazione dovrebbe essere la sospensione dalle civiche prerogative, che il reo riacquistar non dovrebbe se non nel momento in cui la somma, alla quale verrebbe condannato, fosse stata da lui interamente pagata.

Io trovo nell' attica legislazione un esempio di questa savia determinazione. Colui ch'era condannato ad una multa, finchè non la pagava, era escluso dall' esercizio di qualunque carica (2); non poteva parlare al popolo (3); era considerato dalla legge come se fosse infame (4); s' egli moriva prima di soddi-

---

(1) La legge dovrebbe, per esempio, stabilire che, chi non ha il valore di 400 ducati, almeno, di beni disponibili, non possa soggiacere a pena pecuniaria, ma che, se egli incorrerà in delitti nei quali viene stabilita pena pecuniaria, questa debba permutarsi in una pena afflittiva di corpo, che la legge dovrebbe anche fissare. Un esempio potrebbe togliere al lettore ogni dubbio sul modo col quale la legge dovrebbe esprimersi. *La pena dello Stellionato;* dovrebbe essa dire, *sia la perdita della metà delle fortune del reo, e di anni tre di condanna a' lavori pubblici, se il valore delle sue facoltà non ascende a quello già stabilito* (cioè al valore di 400 ducati almeno).

(2) Τὸν ὀφειλόντα τῷ δημόσιῳ, μὴ πολιτευέσθαι *Ærarius rempublicam ne gerito* (Libanius *in Argumento Androtianae*).

(3) Τὸν ἐξελεγχθεντα, ὀφειλοντα τῷ δημῳ, λέγειν ἐν τῷ δημῳ παραδιδόσθαι τοῖς ἔνδεκα. *Ærarius, orationem ad populum habuisse convictus, ad undecemviros capitales adducitor* (Dinarchus *in Aristogitonem*).

(4) Τὸν ὀφειλόντα τῷ δημοσιῳ, μέχρις αν ἐκτίσῃ ἄτιμον εἶναι. *Ærarius, donec multam irrogatam solverit, ignominiosus esto* (Libanius *in Argumento Orat. in Aristogit.*).

sfare il suo debito, i suoi figli erano considerati della maniera istessa, finchè non pagavano la multa alla quale era stato condannato il padre (1).

Questi sono i principj generali co' quali diriger si dee l' uso delle pene pecuniarie. Noi applicheremo a suo luogo questi principj. Passiamo ad esporre gli altri, che determinar debbono l' uso della quarta classe delle pene.

CAPO XXXIII.

Delle pene privative o sospensive della libertà personale.

Se la giustizia, l' umanità, l' interesse pubblico richiedono ugualmente che l' uso delle pene di morte sia a pochissimi delitti ristretto; se le pene d' infamia non ptrebbero essere molto frequenti nè molto comuni, senza perdere il loro valore e la loro efficacia; se non debbono minacciarsi che a' delitti che sono di loro natura infamanti, ed a quelle classi del popolo, che conoscono e danno un peso all' onore; se le pene pecuniarie non debbono essere adoperate che per una porzione di que' delitti soltanto che dipendono dall' avidità del danaro, e contro quegl' individui della società, le fortune de' quali ascendano al valore dalla legge determinato; se, in poche parole, da ciò

(1) Ε'ι τίςὄφειλων, προ τῆς ἔκσισεως, σελευτήσει, σὺς πᾶιδας ἀποδιδδναι τό ὄφλημα, ἐι δὲ μή, καὶ αὐτυς ἀτίμυς ἐιναι, ἕως αν ἀποδῶσι. *Si quis aerarius, antequam mulctam solverit, obierit, liberi eam solvunto; secus si faxint, ignominiosi sunto, ponec solverint* (Argum. *Orat in Timocr.*)

che si è detto finora, e dimostrato, si vede che resta ancora una quantità considerabile di delitti da impedire con ostacoli non ancora indicati; bisogna, dunque, trovare nelle ultime due classi di pene, delle quali ci resta ancora a parlare, i materiali onde riempiere questo voto immenso, ed uguagliare la somma delle pene a quella de' delitti.

Le pene privative o sospensive della libertà personale, quando vengano ben maneggiate, possono da loro sole riempire una gran parte di questo considerabile voto. Se si considerano relativamente al prezzo, che tutti gli uomini danno al bene, del quale esse ci privano; se si considerano relativamente alla facilità che vi è di proporzionarle a' delitti, si per la diversità della loro durata, come per la varietà del modo e dell' intensità che si ritrova nelle diverse pene in questa classe comprese; se si considerano come istrumenti di sicurezza o come mezzi d' istruzione e di esempio; come pene de' delitti o come compenso de' mali recati alla società; da qualunque aspetto che si osservino, si troveranno opportune per tutte le classi, per tutti gli ordini dello stato; applicabili a' delitti di diversa natura, di diversa specie, di grado diverso, atte a correggere il delinquente coll' esperienza de' mali che porta seco il delitto; a garantire la società dagli ulteriori suoi attentati, col privarlo di quella libertà della quale ha abusato, o per un dato tempo, quando il delitto non mostra un cuore interamente corrotto, o per sempre, quando la natura de' suoi attentati l'ha reso degno della diffidenza perpetua del corpo civile. Si troveranno, finalmente, combinabili cogl' interessi economici stessi dello stato; giacchè, privando l'uomo della sua libertà personale, render lo possono istrumento di alcuni beni, di alcuni comodi, di alcune intraprese, neces-

sarie o utili alla conservazione ed all'acquisto delle ricchezze nazionali. Il carcere; la condanna a' lavori pubblici; la deportazione nell'isole o nelle colonie per un dato tempo o per sempre; l'esilio da un dato luogo, non dalla patria, formano le diverse specie di pene in questa classe comprese. Io non parlo qui dell'esilio dalla patria; poichè questa pena dee piuttosto annoverarsi nella classe delle pene privative o sospensive dette civiche prerogative.

Per vedere, dunque, l'uso che far si dee delle diverse pene che privano l'uomo, per un dato tempo o per sempre, della sua libertà personale, io comincio dal carcere.

Gli uomini ordinariamente non vanno a' grandi delitti che per gradi. È difficile che dall' innocenza si passi tutto ad un tratto alla malvagità. Il primo delitto di un uomo è rare volte unito alla depravazione del cuore. La frequenza de' leggieri delitti è quella che lo dispone a' più orrendi attentati.

L'arte del legislatore dee, dunque, essere di far retrocedere l'uomo fin da' primi passi che dà nella strada de' delitti. Una picciola pena, che siegue immediatamente ad un picciolo reato, mostra a colui che la soffre, il rigore e la vigilanza delle leggi; gli annunzia i mali a' quali anderebbe incontro seguitando a violarle; e restituisce alla società un cittadino che, senza questa opportuna correzione, l'avrebbe un giorno afflitta colle sue scelleraggini e colla sua perdita.

Premesse queste evidenti verità, veniamo all'uso che far si dovrebbe del carcere, considerato come pena.

Non tutti i delitti, come si è veduto nella prima parte di questo libro, meritano le solennità di un giudizio, per esser puniti; non tutte le pene debbono col

comune metodo giudiziario infliggersi. I leggieri reati, quelli che possono piuttosto chiamarsi trasgressioni, che delitti; le tenuissime pene che si possono piuttosto chiamare correzioni che supplicj, non esigono tutte quelle precauzioni che la legge richiede per giudicare e punire i delitti di una certa importanza. Quando si tratta di questi casi che avvengono al momento, la legge dee riposare sul giudizio di un magistrato che abbia continuamente gli occhi aperti su quella porzione di cittadini che sono alla sua vigilanza affidati. Un solo decreto, ancorchè ingiusto, raggirandosi su d'una pena di picciolissima importanza, è meno pernicioso dell'impunità che accompagnerebbe i piccioli delitti, quando questi dovessero essere solennemente giudicati. Il magistrato municipale di ciascheduna comunità che, sul modello de' *giudici di pace* degl'Inglesi, si è da noi proposto nel nuovo piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni (1), dovrebbe avere la cognizione di questi delitti, che andrebbero *sommariamente* giudicati e puniti.

---

(1) *Cap.* XIX, *articolo ultimo.* Che si osservi ciò che si è da noi detto su quest' oggetto, e si troverà, che questo *sommario* giudizio non lascerebbe d'avere de' freni bastantemente forti per impedire l'ingiustizia e l' errore. Tutto ciò ch' è arbitrario, è così alieno dal nostro piano, che noi ci vergogneremmo di tollerarlo, anche quando si trattasse di una pena così leggiera come quella che qui si propone. Io ho sempre innanzi agli occhi ciò che scrisse Cicerone sulla Censura; *Primum illud statuamus, utrum, quia censores subscripserint, ita sit; an, quia ita fuerit, illi subscripserint. Videte quid agatis, ne in unumquemque nostrum censoribus in posterum potestatem regiam permittatis, ne subscriptio censoria non minus calamitatis civibus quam illa acerbissima proscriptio possit afferre: ne censorium stylum, cujus mucronem multis remediis majores nostri retuderunt, aeque posthac, atque illum dictatorium gladium pertimescamus* (Cicer. *pro Cluent.* XLIV.).

Or, per questa specie di delitti, dovrebbero le leggi riserbare le pene di carcere. Venti, trenta, quaranta giorni di detenzione in un carcere, destinati dalla legge per pena di una leggiera rissa, per esempio, senza effusione di sangue, di un'ingiuria tra eguali, di una disubbidienza agli ordini di un magistrato, ecc., contribuirebbero moltissimo a serbar l'ordine dello stato; ad ispirare e ricordare il rispetto per le leggi; ed a prevenire i progressi che un cittadino potrebbe fare nella strada de' delitti, quando l'impunità accompagnasse i primi suoi passi. La pena, dunque, del carcere non dovrebbe dalle leggi adoperarsi che come una pena, per dir così, di correzione. Essa non dovrebbe, dunque, esser molto lunga, perchè, altrimenti, mancherebbe all'oggetto al quale dee destinarsi.

La sua maggior durata non dovrebbe mai oltrepassare la quarta parte di un anno. Il luogo dovrebbe esser distinto da quello delle carceri destinate per custodia de' rei, e non per pena (1).

Alcune morali istruzioni, atte a risvegliare l'orrore pe' delitti, ed a mostrarne le funeste appendici, oc-

---

(1) Gli Ateniesi, per quel che ci riferisce Platone (*de Legib. lib.* x), avevano un carcere destinato per pena, diverso da quello che era destinato per custodia de' rei. Essi avevano ancora varie specie di *vincoli* o di macchine, per punire gli abusi della personale libertà, simili a quelle che si usano presso di noi trai guerrieri, per punire i delitti contro la militare disciplina. Tal era il *ξὺλον πὲντεσύοιγγον* o sia il *ceppo a cinque buchi*, dove si serravano le mani, i piedi ed il collo del reo. Tal era il Χὸινιξ, o sia ceppo dove, si serravano le gambe, ch'è ancora in uso a' nostri giorni tra' soldati. Tal era il Σὰνις; tale la macchina detta Πὰυσικάπη, ed altre, che negli antichi scrittori trovansi riferite.

cupar dovrebbero una parte del giorno in queste carceri, e l'altra dovrebbe essere impiegata nella lettura del codice penale. Uomini, conosciuti per la probità del loro carattere, e per la dolcezza delle loro maniere, dovrebbero essere destinati a questo utile ministero. La presenza continua di uno di questi istruttori evitar dovrebbe i disordini che produr suole la necessità di convivere, ed il contatto delle diverse passioni. Finalmente, l'esperimento della pena, l'esempio della probità, le combinate istruzioni della morale e delle leggi, concorrendo tutte all'istesso oggetto, corrisponderebbero mirabilmente alla destinazione di questa specie di pena, ed all'effetto che il legislatore cercherebbe di conseguirne.

Io scorro rapidamente su questi oggetti, per non annojare colui, che legge, con più minuti dettagli.

Dall' uso delle pene di carcere passiamo a quello della condanna a'lavori pubblici. Questa è una spezie di pena che reca un doppio benefizio alla società. All' esempio che dà de' mali che porta seco il delitto, essa unisce i servigi che 'l delinquente presta alla società che ha offesa.

Nel mentre che il pallore del suo volto, che le catene che circondano il suo corpo, che tutti gli abbominevoli emblemi della schiavitù manifestano le sciagure del delinquente e le appendici del delitto; nel mentre che questo spettacolo terribile distoglie dal delitto una gran parte di coloro ch' erano disposti a commetterlo; nel tempo istesso le braccia vigorose del reo si occupano a costruire i porti, ad aprire dei canali, ad innalzare delle fortezze, a riparare i pubblici edifizj, a scavare nelle viscere della terra i tesori che la sua superficie ci nasconde, a gittare nel mare i navigli che debbon proteggere il commercio, a somministrare a'terreni aridi le acque, alle lagune

gli scoli, all'agricoltura, alle arti, al commercio i maggiori soccorsi, ed alla società intera i mezzi di sussistenza, di comodo, di lustro e di difesa, che compensano in parte i mali che recato le hanno i suoi delitti. Questi sono i vantaggi che vanno uniti a questa specie di pena. Ma quale ne dovrà esser l' uso?

Una pena, che può avere una maggiore o minor durata, che può esser perpetua o per un dato tempo, porta con sè la facilità di proporzionarla a' delitti di diverso grado. Ma se alla diversità della durata si unisce anche la varia intensità, della quale è suscettibile, allora questa facilità cresce molto di più, ed il legislatore può trovare in essa una quantità considerabile di pene diverse per diversi delitti. Io mi spiego. La condanna a' lavori pubblici può avere la durata, per esempio, di 3, 4, 5, 6, ecc. anni; può avere per oggetto un lavoro più o meno micidiale, più o meno penoso; lo scavo di una miniera, per esempio, o l'irrigazione di un prato. Chi non vede la gran differenza che passa tra la condanna di dieci anni allo scavo delle miniere, e di un anno all'irrigazione di un prato? Coll'istessa specie di pena si potrà; dunque, punire un delitto, molto grande, un delitto molto piccolo. Il legislatore potrebbe egli rinunziare a questo vantaggio?

Il gran principio, dunque, che dee regolare l' uso di questa specie di pena, è, che la legge determinar dee la durata e l' oggetto della pena. Nello stato presente delle cose, ordinariamente il giudice è quegli che fissa la prima; ed un *agozzino* il secondo. Due anni di più, due anni di meno di schiavitù; un lavoro più micidiale, più penoso; un lavoro meno micidiale, meno penoso, non sono oggetti così indifferenti, per la sanzion penale, da potersi lasciare all' arbitrio di un giudice o alla venalità di un custode. La libertà

civile richiede che nelle pene tutto sia determinato dalla legge; e che dalla sua espressa sanzione ne dipenda la durata e l'oggetto. Ecco come moltiplicar si possono i materali delle pene, e come facilitar si può la loro proporzione co' delitti.

L'esilio da un dato luogo, la deportazione nell'isole o nelle colonie, sono, come si è detto, le altre pene in questa quarta classe comprese.

Vi sono alcuni delitti che possono, per dir così, chiamarsi *locali*. Questi sono quelli che non dipendono dalla depravazione del cuore, ma dalla frequenza di alcune persone, dall'abitazione di alcuni luoghi. Per questi casi l'esilio dal luogo è, nel tempo istesso, una pena proporzionata al delitto, ed un mezzo da prevenire i nuovi delitti che la prossimità delle occasioni potrebbe far commettere al delinquente. Due passioni assolutamente opposte possono dare ugualmente luogo all'uso di questa pena: l'odio e l'amore; l'odio, che suppone l'abitudine di andare in cerca del suo inimico per insultarlo; l'amore, che suppone l'abitudine di andare in cerca della persona amata per sedurla. Queste due passioni opposte si accendono e si fomentano ugualmente dalla veduta del loro oggetto. Quando, dunque, è provato che la tranquillità e la sicurezza di un cittadino è esposta alle trame del suo inimico; quando questi ha manifestato co' fatti i suoi pravi disegni, e la disposizione in cui è d'insultarlo ulteriormente, e di recargli dei mali, allora l'offeso debbe avere il diritto di reclamare l'esilio dell'offensore dal luogo che egli abita; e la legge è quella che dee dargli questo diritto. L'istesso diritto dee darsi al marito contro il seduttore della moglie, ed al padre contro il seduttore della figlia. Questa specie di esilio, il cui uso e la cui durata dee dalla legge fissarsi, servirà in questi casi a punire

gli attentati del delinquente, ed a prevenire i progressi del male, che potrebbero condurlo a maggiori reati ed a pene maggiori. Il savio legislatore punisce con rigore i piccioli delitti, per evitare i più grandi; il tiranno li trascura, perchè vuole condurre l'uomo agli atroci reati, per punirlo con pene atroci. Il primo giova alla società ed al delinquente; il secondo nuoce all' una ed all'altro. Il primo è severo, perchè è umano, ed il secondo è umano, perchè è crudele. Il primo distrugge il germe della pianta parassita; ed il secondo la fa germogliare, per reciderla dopo che ha già rovinate quelle che la circondano. Quegli è il padre del popolo, e questi il tiranno.

Per la pena della *deportazione* nell' isole io non accennerò che due sole riflessioni, che ci mostreranno quanto ristretto dovrebbe esserne l'uso in una savia legislazione. Questa specie di pena, facendo fino dimenticare l'esistenza del delinquente, non può esser molto efficace a conservar viva negli uomini l'idea de' mali che porta seco il delitto. L'uomo che la soffre, in vece di compensare co' suoi lavori una parte de' mali che ha recati alla società, le si rende a carico, dovendo essere a sue spese nudrito. L' uso, dunque, di questa pena pare che debba restringersi a que' soli delitti, che non sono così atroci da meritare la pena di morte, ma che son tali, che l' ordine sociale richiede di segregare interamente dal consorzio degli altri cittadini colui che gli ha commessi. Non dee dirsi l'istesso della *deportazione* nelle colonie.

Le nazioni che hanno ne' loro dominj paesi desolati da popolare, per animare il loro commercio e per estendere e sostenere la loro industria; che hanno delle colonie, dove, o l'estensione del terreno o il genere delle sue produzioni han bisogno di molte braccia per coltivarlo o per ottenerne i prodotti; que-

ste nazioni, io dico, hanno un mezzo di più delle altre per punire alcuni delitti, e per convertire i perturbatori della società in istrumenti delle sue ricchezze. Quando l'esperienza di tutta l'antichità e gli esempj di molte colonie delle greche repubbliche, mostrato non ci avessero, che coloro che sono il rifiuto di un popolo, possono formare una società molto ordinata; quando l'istorie de' tempi a noi più vicini non ci avessero confermati in questa verità; la sola ragione bastar dovrebbe a persuaderci della possibilità che v'è di convertire un mostro in un eroe, allontanandolo dal luogo ch'è stato il teatro de' suoi delitti, della sua ignominia, e della sua condanna. Esaminando l'indole generale degli uomini, noi troveremo che, siccome la coscienza di esser riputato uomo dabbene solleva l'animo dell'uomo e lo dispone sempre più alla virtù, così la coscienza di esser riputato malvagio lo degrada e lo priva di uno de' più forti sproni, che potrebbero respingerlo nella strada dell'onestà. Circondato da' testimoni de' suoi delitti; temuto o aborrito da coloro co' quali dee convivere; persuaso della difficoltà di riacquistare la loro stima e la loro confidenza, egli, si vede privo, o, almeno, molto lontano da' più preziosi compensi dell'innocenza e della virtù. Un nuovo cielo, una nuova terra possono distruggere in lui questa funesta prevenzione. Da un paese, dov'egli era abborrito, spinto in un paese dov'è, forse, desiderato, o dove almeno può lusingarsi di esserlo, il suo cuore si riapre alla speranza di poter partecipare a' benefizj di un'opinione favorevole, trovando ivi gli ostacoli, dipendenti da'suoi anteriori delitti, indeboliti o distrutti dalla distanza del luogo o dall'ignoranza de' suoi nuovi compagni.

Il piccolo numero de' doveri, sempre meno molti-

plicati in una società nascente; un minor numero di bisogni, ed una maggior facilità di soddisfarli; la necessità di occuparsi, e i maggiori benefizj del lavoro, sono tante cause che concorrono a richiamare all' osservanza delle leggi colui che vien condannato a questa specie di pena.

Ecco il primo beneficio che offre la condanna alle colonie, quando viene opportunamente adoprata dalle leggi. Il secondo è l'utile che la società raccoglie da colui che vi vien condannato. Essa riacquista un cittadino laborioso, e partecipa a' beneficj della sua industria. Il terzo, finalmente, è l'opportunità di questa pena a varj delitti, e particolarmente ad una gran parte di quelli che non suppongono un cuore intieramente depravato ed incallito a' delitti. Io non posso indicarne con maggior precisione l'uso; poichè il valore di questa pena dipendente dal suolo, dal clima, dalla colonia, e da tante altre circostanze locali, che la rendono più o meno penosa, non è neppure suscettibile di generali principj. Contentiamoci di averne accennati i vantaggi, e rivolgiamo i nostri sguardi all' ultima classe delle pene che si raggirano nella sospensione o nella perdita delle civiche prerogative.

CAPO XXXIV.

Delle Pene privative o sospensive delle civiche prerogative.

Nuovi argomenti di pene e nuovi ostacoli a' delitti ci offrono le civiche prerogative. La perdita o la sospensione di una parte, o di tutte le prerogative che dalla cittadinanza dipendono, somministrano, dove

più e dove meno, alla diligente mano del legislatore una quantità di pene atte a reprimere una proporzionata quantità di delitti. I diritti alla vita, all' onore, alla proprietà reale, alla proprietà personale, sono comuni al cittadino ed allo straniero, e divenir possono gli oggetti della sanzion penale, così contro dell'uno come contro dell'altro. Ma le pene, delle quali noi parliamo in questo capo, non sono adoprabili che contro l'individuo della società, contro il delinquente cittadino.

In ogni stato, qualunque sia la sua costituzione, qualunque la natura del suo governo, purchè questo non sia il dispotismo, dove i diritti di tutti divengono i diritti di un solo, o una mostruosa oligarchia, dove i diritti di tutti divengono i diritti di pochi; in tutti gli altri, il cittadino acquista, nascendo, alcune prerogative delle quali non può essere spogliato se non pe' suoi delitti. Dove più e dove meno, egli ha, o può avere una certa influenza nel governo; egli partecipa o può partecipare ad una parte del potere; egli ha o può sperare di aver una certa autorità; egli può ascendere ad alcune cariche, ad alcune magistrature; egli può esercitare alcune funzioni ch' esigono la confidenza delle leggi; da per tutto, finalmente, egli gode del prezioso diritto di passare i suoi giorni nella sua patria: di vivere sotto quel cielo che l' ha veduto nascere; di ubbidire a quelle leggi, sotto la protezione delle quali è nato; di rimanere in quella società, della quale, nascendo, è divenuto una parte. Ecco l' aggregato delle civiche prerogative, ed ecco i materiali delle pene in questa classe comprese. Vediamone l'uso.

Per determinare con un principio generale l'uso di queste pene, il valore, così assoluto come relativo, delle quali varia all'infinito colla diversità delle poli-

tiche circostanze de' popoli, altro non si può dire, che, siccome una delle principali mire che il legislatore aver dee nel fissare le sanzion penale, è quella di fare che la natura della pena sia uniforme, quanto più è possibile, alla natura del delitto, e che la passione istessa, che indur potrebbe l'uomo a violar la legge, sia, sempre che si può, quella che debbe indurlo ad osservarla; così è chiaro che le pene privative o sospensive delle civiche prerogative, possono essere molto opportunamente adoprate contro que' delitti che dipendono dall'abuso di queste prerogative istesse. Che il cittadino, per esempio, convinto d'esser reo di *ambito*, sia punito colla esclusione perpetua da quella carica, per ottener la quale ha commesso questo delitto. Quanto maggiore sarebbe il potere della carica, tanto più sarebbe desiderabile, tanto più sarebbe pernicioso l'*ambito*, tanto più spaventevole ne sarebbe la pena.

Che il magistrato, che ha cercato di estendere i limiti della sua giurisdizione, sia *interdetto* per sempre da quella magistratura: che, colui che ne ha abusato, abbia l'istessa pena, unita a quella stabilita per la specie dell'abuso che ne ha fatto. L'amor del potere servirà di freno contro l'abuso del potere: l'ambizione sarà repressa dall'ambizione (1). Che il cittadino, convinto di aver venduto il suo voto nelle pubbliche deliberazioni, sia doppiamente punito, e colla pena pecuniaria, stabilita dalla legge per un delitto che dipende dall'avidità del danaro, e colla esclusione perpetua da' pubblici congressi, per avere abusato di questa prerogativa.

---

(1) La legge Acilia dichiarò in Roma l'ambizioso incapace di qualunque magistratura. Dion. Cass. Hist. lib. XXXVI.

Che colui, finalmente, ch' è stato punito con una pena d'infamia, sia considerato come civilmente morto; sia privato di tutte quelle prerogative che dar gli potrebbero un' influenza nel governo, o un impero, un' autorità su de' suoi cittadini; che sia escluso da tutte quelle civiche funzioni che richieggono la condizione di cittadino e la confidenza delle leggi. Ma che diremo noi dell' esilio dalla patria?

Questa pena, o è molto forte, per dover essere adoprata con molta economia, o è molto debole e, forse, perniciosa, per non dovere aver luogo nel codice penale di una nazione. In que' governi, ove il cittadino esercita una parte della sovranità, essa è una pena capitale, che non debbe adoprarsi che per gravi delitti. Così fu considerata, così fu adoprata in Roma, durante la libertà della repubblica. La legge non ardiva neppure di proferirla. Essa ricorreva ad una circollocuzione, che ne annunziava l'effetto, senza direttamente manifestarla. Si proibiva al delinquente l' uso dell'acqua e del fuoco. Si lasciava in questa maniera a lui la scelta della morte naturale o della morte civile; della perdita della vita o della patria; e si faceva ch'egli stesso scegliesse l'esilio, senza espressamente ordinarlo (1). Ma le conseguenze che portava seco l'esilio per un Romano ne' bei giorni della repubblica, non sono l'istesse di quelle che pro-

(1) *Exilium*, Dice Ciceron. (Orat. pro Coecina in fine), *non est supplicium, sed perfugium portusque supplicii; nam qui volunt poenam aliquam subterfugere aut calamitatem, eo solum verunt, hoc est, locum ac sedem mutant. Itaque nulla in lege nostra reperietur, ut apud ceteras civitates, maleficium ullum exilio esse mulctatum. Sed quum homines vincula, neces, ignominiasque vitant, quae sunt legibus constituta, confugiunt, quasi ad aram, in exilium; qui, si in civitate legis vim subire vellent, non prius civitatem, quam vitam amitterent.*

duce la perdita della patria ad un cittadino in un altro governo.

Il cittadino rappresentava in Roma una parte della sovranità; ed una parte della sovranità di Roma era una parte della sovranità della terra. Proscriverlo dalla sede del suo impero; cacciarlo dalle mura della sua reggia; spogliarlo de' titoli della sua sovranità, era l'istesso che detronizzare un re.

L'esistenza politica era così preziosa al Romano, quanto lo era l'esistenza fisica; e se egli preferiva la perdita della patria alla morte, allorchè, privato dell'uso dell'acqua e del fuoco, si esiliava da sè medesimo, questo non derivava dalla preferenza ch'egli dava alla vita, ma dalla dura necessità in cui era di preferire la perdita di un solo bene alla perdita di tutti e due (1). Roma, dunque, finchè fu libera, potè intimare al cittadino una pena orribile, senza adoprare i patiboli, e senza tingere i suoi *fasci* col sangue civile (2).

Ma potrebbe avvenir l'istesso in un'altra forma di governo, in quella di un solo? Avvenne l'istesso in Roma sotto l'impero de' Cesari, dopo la perdita della sua libertà (3)? Quando l'esercizio della sovranità

---

(1) Paulus I. C. *Sent.* XXVI, §. *et qui eum.*

(2) Da questo principio dipendeva anche in Atene la libertà che aveva il reo di fuggire dopo la prima orazione ch'egli faceva in sua difesa. La legge in quest' esilio volontario trovava una pena ugualmente forte di quella che subita avrebbe dopo il giudizio: L'esilio volontario veniva allora confermato dalla pubblica autorità, ed il delinquente non poteva più ritornare nella patria. Questo stabilimento aveva luogo pel cittadino e non per lo straniero; e questo conferma la nostra riflessione. Veggasi Demostene in *Aristocrat;* e Polluce, lib. VIII.

(3) Dopo la perdita della libertà la legge Porcia non fu, è vero, manifestamente abrogata, giacchè si voleva conservare l'ap-

è tra le mani di un solo; quando la cittadinanza è un titolo di dipendenza e non d'impero; quando il cittadino, proscritto dalla sua patria, non vien proscritto nè da' comizj, nè dalle concioni, nè dal senato; potrebbe questa pena incutere quello spavento che dava al Romano libero l'interdizione dell'acqua, e del fuoco? Potrebbe ella essere proporzionata a' gravi delitti, pe' quali era minacciata in Roma? Non dovrebbe, anzi, esser riserbata pe' più leggieri attentati? Ed in questo caso, non sarebbe meglio proscriverla interamente dal codice penale? Una pena, che priva lo stato di un uomo che può essergli utile, per un delitto di poca importanza, non è, forse, essa perniciosa? Non dovrebbe, forse, esser sostituita da un' altra, che producesse l' istesso effetto senza recare l'istesso male, senza soggiacere all'istessa perdita?

Queste riflessioni, appena accennate basteranno, io spero, a mostrare, che l'esilio dalla patria (1) non dovrebbe aver luogo nel codice penale di una monarchia. Questa pena non dovrebbe neppure esser ado-

---

parenza della perduta libertà; ma se n' eluse la forza per mezzo della servitù della pena. Con questa finzione di diritto, un cittadino romano che aveva commesso un delitto enorme, non si considerava più come cittadino, ma si riguardava come schiavo, e come tale si faceva morire. Paulo nella legge 6. D de *injust. rupt. irrit. fact. testam.*, dice: *Si quis fuerit capite damnatus, vel ad bestias, vel ad gladium, vel aliam poenam quae vitam adimit, testamentum ejus irritum fiet, non tunc cum consumptus est, sed quum sententiam passus est, nam servus poenae efficitur.* Vegegansi anche le L. 2, L. 12, L. 29, D. *de poenis*, dove si parla della servitù della pena.

(1) Si avverta, che quando io dico esilio dalla patria, non dico l' istesso che se dicessi l' esilio da un dato luogo. L' esilio dalla patria è l' esilio dallo stato; l' esilio da un dato luogo è l' esilio da un paese: L' uso, che di questo si può fare, è stato esposto nell'*antecedente capo*.

prata contro il popolo nelle aristocrazie. Essa dovrebbe essere in questo governo riserbata al corpo degli ottimati, e non dovrebbe aver luogo per tutti, che nelle sole democrazie. Ma non è questo il luogo da maggiormente inoltrarci in queste questioni. Noi ne dovremo più opportunamente parlare da qui a poco. Quel che se n'è detto per ora, basta per disporci all'esame del rapporto che aver debbono le pene coi diversi oggetti che compongono ciò che si dice lo *stato di una nazione*, e per vedere come i principj della *bontà relativa* delle leggi, da noi esposti nel primo libro di quest'opera, debbano essere applicati al codice penale. Questo sarà l'oggetto de' due seguenti capi.

CAPO XXXV.

Del Rapporto delle Pene co' diversi oggetti che compongono lo Stato di una nazione.

Preparati e disposti nel loro ordine i materiali delle pene; fissati e sviluppati alcuni generali principj che determinar ne possono l'uso, per rendere più universali le nostre idee, per facilitarne l'applicazione, per renderle adattabili alle nazioni ed a' popoli che meno tra loro si rassomigliano, è necessario di esaminare quale sia l'influenza che debbano avere sul sistema penale, le diverse circostanze politiche, fisiche, e morali de' popoli, e stabilire in questa maniera i principj della gran teoria del rapporto delle pene co' diversi oggetti che compongono lo *stato di una nazione*.

Per procedere con quell'ordine che conviene in una materia così ingrata, con quell'ordine, io dico,

senza del quale lo scrittore e chi legge, smarriscono la verità e perdono inutilmente il loro tempo, è necessario che io cominci questa teoria dall'esame de' principj che determinar debbono il sistema penale che conviene nell'infanzia de' popoli, nella fanciullezza delle società; che, regolando il corso delle mie idee con quello delle società istesse, si vegga come a misura che il corpo sociale si sviluppa ed acquista una certa forza, un certo vigore, sviluppar si debbe il sistema penale; che l'imperfezione della prima età de' popoli dee necessariamente esser unita all'imperfezione de' loro codici penali (1); che nella sola maturità del corpo politico, questo può acquistare quella perfezione che conviene; e che la sola ignoranza di questi rapporti ha potuto indurre alcuni politici a declamare contro il sistema de' codici penali delle barbare nazioni, i quali, malgrado le loro superficiali invettive, hanno ed avranno sempre, agli occhi dell'osservatore filosofo, quell'opportunità che infelicemente non si ritrova ne' nostri codici, e quella relativa bontà, dalla quale noi siamo ancora molto lontani. Dopo queste premesse, noi passeremo subito ad esaminare i principj dipendenti dal rapporto delle pene cogli altri oggetti che compongono lo stato delle nazioni già pervenute alla loro maturità; e verremo così a sviluppare l'intera teoria fondata sull'influenze, che le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli, aver debbono sul sistema penale.

La materia è vasta. Io cercherò di esser, quanto

---

(1) Si vegga ciò che si è detto nell'*ultimo capo del primo Libro* dove si sono esposti i principj generali del rapporto delle leggi coll'infanzia e colla maturità de' popoli. Al lettore non dispiacerà che io lo richiami spesso sull'unità delle mie idee, e del sistema di quest'Opera.

più mi sarà posssibile, breve. Le idee mi si affollano da tutte le parti: io rispingo le meno necessarie al mio argomento. I fatti e le prove per confermarle, mi si offrono dall'istoria di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutti i popoli. Io ne rapporterò alcuni: la maggior parte li sacrificherò alla difficile brevità, ed altri li getterò nelle note, per soddisfare un lettore più curioso, e per non annojare colui che lo è meno. Le vedute generali su i rapporti del sistema penale coll'infanzia e sviluppo delle società, saranno da alcuni condannate come molto ardite, da altri come estranee all'oggetto generale di quest' Opera; ma il lettore, che vede tutto il sistema delle mie idee e che si ricorda dell'*universalità* del mio argomento (1), le troverà molto opportune, o le tollererà, almeno, come il risultato di una profonda meditazione, e di una penosa lettura, che avrebbe potuto somministrare l'oggetto e i materiali ad un' opera molto vasta, e che io mi sforzo di restringere in poche carte.

Tutti i popoli *politi* sono stati selvaggi, e tutti i popoli selvaggi, abbandonati al loro naturale istinto, sono destinati a divenir politi (2). La famiglia è la prima società, e il primo governo è il governo patriarcale fondato sull'amore, l'obbedienza ed il ri-

---

(1) Io scrivo la Scienza della Legislazione per tutti i popoli e per tutti i tempi. Ricordiamoci della *proprietà* della scienza, stabilita da Aristotile: *Scientia debet esse de universalibus, et aeternis.*

(2) Veggasi *il primo capo del primo libro di quest' Opera*, dove si sono esposti i motivi della sociabilità, e dove io non ho potuto osservare che gli estremi, cioè, il passagio degli uomini dallo stato della naturale indipendenza a quello della dipendenza civile, senza indicare gli spazj intermedj che si sono dovuti percorrere per giugnervi. Questa ricerca, che sarebbe stata inutile all'oggetto che io mi proponeva in quel capo, è ora necessaria ed opportuna a quello che qui mi propongo.

spetto. La famiglia si estende, si moltiplica, e si divide. Molte famiglie vicine formano una tribù, un'*orda*, una società puramente naturale. I capi di esse vivono tra loro come le nazioni (1).

L'*Jus majorum gentium* o sia il *diritto* della *violenza privata* (2), è l'unico diritto che regna tra' capi di queste famiglie di questa primitiva società. La forza occupa i terreni; ne fissa i limiti; ne innalza i termini; ne difende il possesso. La *tutela* de' beni, della persona e de' naturali diritti è a questa affidata. La giurisprudenza *formolaria*, introdotta nelle società civili, non è che il simbolo, che l'immagine di ciò che in questo stato di cose si praticava, e si pratica da' popoli che si trovano ancora nelle medesime circostanze. Ciò che oggi sono nomi, sono formole, sono segni, erano allora atti reali (3). I capi di queste

---

(1) Questi erano i Ciclopi di *Omero*: questo era il suo Polifemo al riferir di *Platone*, il quale vede l'origine delle dinastie nel governo familiare (Plat *de Legib. lib.* XI) e questi erano i primi *Patriarchi*, o sian *Padri principi* della Sagra Storia. Sovrani indipendenti nella loro famiglia, essi esercitavano un impero monarchico, così sulle *persone* come sugli *acquisti* de' loro figli, i quali a tale oggetto vengono da Aristotile (*Polit lib.* I) chiamati *animata instrumenta parentum*, e nelle decemvirali Tavole col nome *REI SUAE*, come si osserva in quel frammento così noto *Uti paterfamilias super pecunia tutelave Rei suae legassit, ita jus esto. L'jus vitae et necis* su' figli, conservato dall'istesse Tavole a' padri di famiglia, e il diritto del peculio, che ha avuta una durata molto più estesa, sono conseguenze di questo originario potere.

(2) Veggasi l'*Appendice a questo Capo*, dove si svilupperà fino all'evidenza quest' idea, che non potrei qui illustrare senza distrarre il lettore.

(3) *Giustiniano*, forse, per questa ragione le chiamava *Juris antiqui fabulas*, ed in fatti, l' *Jus Quiritium* de' Romani, come lo dimostra il celebre *Vico*, non conteneva che i simboli di quello che si praticava nell'antico stato della naturale indipendenza,

famiglie colle armi alla mano disfinivano le loro controversie. La decisione era l'esito del combattimento.

---

nel quale, per servirmi delle sue parole „ homines exleges quidque
„ sua *manu rapiebant*, *usu capiebant*, vi tuebantur: suum *usum*
„ seu possessionem *rapiebant*, et sic vi sua recuperabant: unde
„ erant *mancipia* res vere manu captae, *nexi* debitores vere *obli-*
„ *gati*; vere *Mancipationes*, *Usucapiones*, *Vindicationes*; uti *Uxo-*
„ *res Usurariae*, quae in possessione erant, non potestate viro-
„ rum, *trinoctium usurpabant*, hoc est tres perpetuas noctes usum
„ sui rapiebant viris, ne in eorundem manum, seu potestatem,
„ anni usucapione transirent. Judicia *duella* erant, sive singularia
„ certamina inter duos aequales, quia *tertius* non erat judex su-
„ perior, qui controversias vi adempta dirimeret. *Vindicationes*
„ per veram manuum consertionem (*manus* enim *conserere* pugna-
„ re est) peragebantur; et *Vindiciae* erant res vere per vim ser-
„ vatae. Actiones autem personales erant verae *conditiones* .....
„ Per veras autem *conditiones* Creditores cum debitoribus, qui
„ aut inficiarentur debitum, aut cessarent, obtorto collo tractis,
„ suam *condibant*, seu *simul ibant*, domum, ut ibi operis sui *nervo*
„ *nexi* debita exsolverent, etc..... Hoc jus majorum gentium pri-
„ mi Rerumpublicarum fundatores in quasdam *imitationes vio-*
„ *lentiae* commutarunt; ut *mancipatio* qua omnes ferme *actus*
„ *legitimi* transiguntur, liberali nexus traditione (questo era il
„ *nodo finto*, colla consegna del quale si rappresentava la *tradizio-*
„ *ne civile*); *usucapio*, non corporis adhaesione perpetua, sed pos-
„ sessione principio quidem corpore quaesita, deinde solo animo
„ conservata; *usurpatio* non usus rapina quadam, sed modesta ap-
„ pellatione, quam vulgo nunc *citationem* dicunt; *obligatio* non ul-
„ tra corporum nexu, sed certo verborum ligamine; *vindicatio* per
„ simulatam manuum consertionem, et vim, quam *Gellius* appel-
„ lat festucariam (quest'era la *zolla* del podere, che si presentava
„ al giudice, colla formola della *revindicazione: Ajo Hunc Fun-*
„ *dum Meum Esse Ex Jure Quiritium*, che finchè durò l'*Jus*
„ *arcanum*, si espresse colle sole lettere iniziali); tandem, ut
„ alia omittam, *conditio*, sive actio personalis, non itione credi-
„ toris cum debitore, vel cum re debita, vel cum re alia, sed so-
„ la *denunciatione* perageretur (unde *condictiones* postea dictae
„ sunt *condictiones*, quia denunciare prisci dicebant *condicere*) „
Io mi son preso qui la libertà di mescolare varj luoghi molto tra
loro separati delle opere di questo profondo Scrittore, per rischia-

Giudicare e combattere erano allora sinonimi (1). Colle proprie mani difendevano i loro diritti, colle proprie mani vendicavano i loro torti.

Da quest'ordine di cose prende origine la *Clientela*. Non tutti hanno la forza o sia, ch'è l'istesso, la virtù (2) che si richiede per questa propria *tutela*. I più deboli cercano il patrocinio de' più forti; cedono a questi una parte della loro naturale indipendenza; e questi offrono loro in compenso la tutela de' loro diritti, e i mezzi della loro sussistenza. Ecco i *famuli* degli eroi di *Omero* (3); ecco i *clienti* de' tempi *eroici* de' Romani (4); ecco gli *ambacti* de' tempi *eroici* de'

---

rare una verità, che non mi pare molto conosciuta. Chi vorrà riscontrarli legga la sua Opera, che ha per titolo. *De uno universi Juris principio et fine uno, Liber unus, cap.* 100, *cap.* 124 *e capi* 135*;* l'altra che ha per titolo *de Constantia Iurisprudentis Par.* II *cap.* 3, *e*, finalmente, la sua *Scienza nuova*, *lib.* IV. *p.* 432, 439, 480, 483, *dellà terza edizione napoletana.*

(1) L'etimologia istessa della voce ce lo indica. Κρινεῖν presso i Greci significava combattere e giudicare. *Decernere* presso i Latini era l'istesso che *caede definire* onde si diceva *decernere armis.* Quest'istessa voce si applicò a' giudizi, perchè questi nel principio non erano che combattimenti.

(2) Vedi la *nota* 9, *del cap.* XI. *della prima parte di questo Libro*

(3) Egli li chiama δρηστῆρες *V. Odyss. lib.* XVI, *vers.* 248, ed in molti altri luoghi. I Greci si servivano della voce δοῦλος per esprimere i servi schiavi, ch' erano quelli che si fecero quindi colle conquiste. Δράστηρ, o δρήστηρ era il debole che cercava un asilo dal più forte, per fuggire i rischi del suo stato. In fatti δράω *significa fugio.*

(4) Vedi Vico, *Scienza nuova*, Lib. 1, p. 65, 66. *ibid.* e p. 95, 96, *Dignitd* LXX. e *Dignità* LXXXIX. e l'altra sua Opera *De universi juris principio uno et fine uno*, *cap.* 104. dove colla più vasta erudizione dimostra, questa esser l'origine della clientela de' Romani, che poi, in tanti altri luoghi delle sue opere conferma.

Galli(1); ed ecco gli *homines* o *vassalli rustici* de'tempi *eroici* a noi più vicini(2).

In questo stato di cose si conserva ancora in tutta la sua estensione la naturale indipendenza tra' capi delle famiglie: essi si considerano, e sono ancora, perfettamente uguali tra loro.

Il bisogno di difendersi da un'altra tribù vicina si manifesta, o l'ambizione di soggiogarla si eccita in uno de'capi di queste famiglie. Egli invita gli altri a seguirlo nella sua spedizione. Tutti, o una parte di essi, accettano il suo invito: ciaschedun di loro, seguito da'suoi clienti, segue il suo duce (3). Se l'esito della guerra è uguale per tutte due le parti, le cose rimangono nell'antico stato. Ma se l'una delle tribù soggioga l'altra, come debbe avvenire dopo qualche tempo, allora il vinto diviene lo schiavo del vincitore. I suoi beni, le sue terre, gl'individui della tribù si dividono tra' vincitori. La contrada è governata da un capo, da'suoi commilitoni, da' soldati che rappresentano la parte libera della nazione, nel mentre che tutto il resto vien sottoposto all' atrocità ed all'umiliazione della servitù. Il capo è il duce che

---

(1) V. Cesare, *Lib. vi. Camm. de Bello Gallico, cap.* 15.

(2) Noi traviamo presso i regni eroici della Grecia chiamarsi anche *uomini* i plebei, a differenza de' nobili, che si chiamavano *Dei* o figli degli Dei. Omero ce ne offre molti esempj. Questa è una delle infinite prove che ci dimostrano, come l'istesse circostanze ritornando, ritornano le medesime idee, e si osservano i medesimi fenomeni. Vico fa vedere, che questi *homines*, o sian servi rustici de' tempi eroici *ritornati*, non erano nella loro origine altro che i primi clienti de' Romani. Veggasi la sua *Scienza nuova, Lib. iv, pag.* 495 fino *a* 510, e l'altra citata Opera *De uno universi juris principio, etc., cap.* 129.

(3) Ecco ciò che l'istorie di tutte le nazioni ci dicono essere avvenuto nelle circostanze delle quali parliamo.

ha condotta la spedizione; i commilitoni sono i patrizj, o sieno i capi delle famiglie che l'han seguito; i soldati sono i loro clienti. Una parte del territorio e de' beni del vinto si assegna al duce; l'altra si divide ugualmente tra' commilitoni, e questi suddividono la loro tra' loro clienti.

Qui comincia lo *stato* di *barberie*, ch'è l' esordio della *società civile*, ma ch'è molto lontano dalla sua perfezione. La disuguaglianza de' beni tra le tre classi che compongono la parte libera della nazione, e l'abito della militare subordinazione, distruggono una picciola parte della naturale indipendenza, ma ne lasciano sussistere ancora l'altra in tutta la sua estensione.

Il duce, il re, comunque chiamar lo vogliamo, è più forte di ciascheduno de' patrizj; ma questi, uniti insieme, sono molto più forti di lui. Nella maniera istessa, ciaschedun patrizio è più forte di ciaschedun de' suoi clienti; ma, questi uniti, sono molto più forti di lui. Questa reciproca disuguaglianza di forza e di debolezza, conserva in questo stato quella gran parte di naturale indipendenza, della quale si è parlato. Senza osservarla che dall' aspetto che interessa il nostro oggetto, essa si manifesta, e dee manifestarsi, in tutta la sua estensione nel sistema penale.

Un debole e tumultuoso senato, composto da' patrizj e dal re, esercita una picciola e quasi invisibile parte del potere legislativo; ma l'esecutivo, e l' esercizio particolarmente del diritto di punire o sia della vendetta personale, debbe ancora restare per lungo tempo tra le mani degl' individui. Questo stato è troppo vicino a quello della naturale indipendenza per poter ottenere la cessione di un diritto così prezioso. Questa parte dell' *Jus majorum gentium* debbe ancora esistere, e non può essere che in-

sensibilmente distrutta. Bisogna cominciare, dunque, dal darle alcune modificazioni. Nel principio altro non si può fare che stabilire alcune formalità, colle quali debb' esser esercitata (1). Ma la vendetta dell'offesa seguita ad essere il solo motivo e il solo oggetto della pena. Il corpo sociale non prende parte alcuna negli attentati tra individui ed individui.

In questo stato di cose, dice Aristotile (2) *non vi*

---

(1) Con queste formalità si dee cercare di prevenire, quanto più si può, l'abuso nell'esercizio di questo diritto. Io lascio al lettore l'applicazione di questa teoria a' fatti che ci mostrano, che ciò che io qui dico che si dovrebbe fare, è appunto quel che si è fatto da' popoli situati in queste circostanze. Io credo che la voce *quiritare* de' Romani, applicata ne' tempi civili ad alcune giudiziarie azioni, fosse ne' primi tempi, quando essi erano in quel primo periodo di barbarie del quale qui si parla, credo, dico, che fosse nella sua origine destinata ad indicare una di queste formalità. L'offeso, prima di venire alla vendetta, doveva *quiritare*, cioè, chiamare ed annunziare a' patrizj, che fin d'allora chiamavansi, quiriti, l'offesa che aveva ricevuta, e la vendetta che far ne voleva.

Una simile formalità si trova rapportata da Omero presso gl' *Itacesi*, i quali secondo che egli ce li descrive, erano, per l'appunto, in quel grado di barbarie che qui si suppone. Telemaco, offeso da' furti che i proci, o sieno patrizj, facevano di continuo nelle sue greggie, li convoca, e dopo aver loro palesato le offese che aveva da essi ricevute, dopo aver interessati gli Dei nelle sue lagnanze, dice νηποῖνοι κέν ἔπειτα δομῶν ἐν οσθεο ὀλοισθε, *impune deinde iatra domum vos occidam. Odyss. II. vers.* 145.

(2) Arist, *De Repub. lib. III.* Dee passare lungo tempo, prima che il corpo sociale possa prender parte alle offese private. Il primo caso che ci offre la storia romana, della parte presa dal corpo sociale in un' offesa privata, fu sotto Tullo Ostilio per la morte di *Orazia*. Ne' tempi della guerra di Troja Omero ci fa vedere che l'omicida presso i Greci non era obbligato a restare fuori della sua patria se non finchè si fosse pacificato co' parenti del morto. Quando gli aveva placati, egli era esente da ogni rischio da ogni pena (V. Feith. *antiq. Hom.* Lib. II, c. 8, p. 187.) In que-

possono esser leggi penali per punire i torti, *e difendere i privati diritti*, e la deficienza di queste leggi ha fatto, che i poeti e gl' istorici, chiamarono questi tempi, *tempi d'innocenza*, *secoli d'oro*. Essi credettero che non vi fossero leggi penali, perchè non vi erano delitti. Ma le leggi penali sono allora le braccia, l'asta, la spada dell'offeso. Questi sono i vindici de' suoi torti, e i custodi de' suoi diritti. Il corpo sociale, come si è detto, non vi prende parte alcuna. Se l'offeso perdona l'offensore, non vi è per questi di che temere. I soli delitti, pe' quali si esercita l'*Jus minorum gentium*, o sia il *diritto della violenza pubblica* (1), sono delitti di *stato*; e i delitti di *stato*, in questa società, sono i delitti *religiosi* (2). La superstizione, che vien da' capi di questa società chiamata in soccorso della debolezza de' sociali vincoli, con-

---

sti tempi, dunque, il diritto di punire era, ancora presso i Greci, tra le mani ne' privati. Presso i Germani il diritto della vendetta personale si conservava ancora in tutta la sua estensione a' tempi di Tacito vale, a dire, due secoli e più dopo che Cesare ci aveva dipinti i loro costumi, e dopo che avevano avute molte occasioni da trattare e conoscere i Romani: *Suscipere tam inimicitias seu patris, seu propinqui, quam amicitias necesse est; nec implacabiles durant. Luitur enim etiam homicidium certo armentorum, ac pecorum numero, recipitque satisfationem universa domus, utiliter in publicum, quia periculosiores sunt inimicitiae justa libertatem.* Tacit. *de Morib.*, *German. cap.* XXI. Veggasi anche il *capo* VII, *ivi*.

(1) Veggasi l'*Appendice a questo Capo*, dove si troverà la distinzione dell'*Jus majorum gentium*, e dell'*jus minorum gentium*.

(2) *Ne quid inaugurato faciunto. Ne quis, nisi per portas urbem ingreditor, neve egreditor; moenia sancta sunto.* Ecco due leggi regie de Romani, che 'l tempo non ci ha involate. Aggiugniamo a questo la riflessione che 'l primo uso che troviamo fatto sotto i re in Roma, della pena del *Culeo*, è *adversus Deorum violatores*. V. Valer. Max., Lib. 1, cap. 1, num. 12, vel 13.

serva in qualche maniera l'ordine pubblico co' soccorsi imprestati dalla teocrazia. Tutto ciò ch'è pubblico o di pubblico diritto, è l'oggetto dell'ispezione o del patrocinio di una deità. Gli attentati contro il pubblico sono, dunque, delitti contro la divinità. Questa debb' esser placata. La pena è la preghiera pubblica (*supplicium*)(1), la vittima è il delinquente (*sacer esto*) (2); gli esecutori e i giudici sono i sa-

(1) Le pene si chiamarono quindi, *supplicia*, perchè non erano nella loro origine altro che preghiere dirette a'Numi: come tali erano considerate da' Germani, per quel che ne dice Tacito (*De Morib. German*), e da Galli, per quel che ne dice Cesare (*Comment. de Bel Gall.. Lib.* VI *cap.* 15),

(2) *Sei. Quis. Terminom. Exarsit. Ipsos. Boveis. Que. Sacrei. Sunto.* Questo è un frammento di una legge regia del codice Papiriano, rapportato da Fulvio Ursino nelle *note al libro de Legibus, et Senatus consultis* d' Antonio Augustino. Noi ne abbiamo anche altri simili frammenti, che per brevità non rapporto. *Le leggi delle* XII *Tavole* conservarono, quindi, quest'antica espressione nelle condanne di morte; anzi in alcuni casi esse esprimevano il nome della divinità alla quale s'immolava il delinquente. Noi troviamo in esse consegrato a *Giove* chi aveva violato un Tribuno della plebe, consagrato agli Dei de'padri il figliuolo empio; consagrato a *Cerere* chi aveva dato fuoco alle biade altrui. Queste non sono che conseguenze degli antichi e primitivi costumi, nati dal bisogno, e conservati, quindi, dall'uso. Non voglio tacere una riflessione. Io credo di trovare in questa istituzione la vera origine degli umani sacrifizj, così comuni appresso le barbare nazioni. La feroce superstizione d'immolare alla divinità un uomo, come le s'immolerebbe un irco o un bue, non ha potuto aver luogo che presso pochissimi popoli, e piuttosto nella loro depravazione, che nella loro infanzia. Gli umani sacrifizj, comuni alla più gran parte de'popoli nella loro infanzia, non dovettero essere altro che i sacrifizj de'malvagi, de' quali abbiamo noi qui parlato; ed in fatti i delinquenti che si facevano sotto questo religioso aspetto, morire, venivan prima *esecrati, scomunicati, consegnati alle Furie*; e questi erano li *Diris devoti* de' Latini e gli ἀναθήματα de' Greci. Questo costume, apparentemente superstizioso e fero-

cerdoti, a' quali l'opinione dà quella forza che manca al governo (1). La loro autorità non umilia la fierezza del barbaro, il quale, quanto abborrisce la dipendenza dagli uomini, altrettanto è disposto a pie-

---

ce, fu comune a diversi popoli, perchè comune ne fu il bisogno nelle politiche circostanze nelle quali noi l' abbiam fissato.

(1) Noi troviamo presso quasi tutte le barbare nazioni, in quell'epoca della loro barbarie, della quale noi qui parliamo, la giudicatura unita al sacerdozio ne' delitti che si riferivano alla divinità. Veggasi Dionisio d' Alicarn. *Lib.* II. Strab. *Lib.* IV Plat. *de* Legib. *Lib.* VI *e Lib.* VIII *init.* Giustino, *Lib.* XI, *cap.* 7. quell'aureo luogo di Tacito De *Morib. German*, *cap.* 7, dove dice: *Ceterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare quidem nisi sacerdotibus permissum non quasi in poenam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellantibus credunt.* Presso i Galli, i *Druidi* erano giudici e carnefici nel tempo istesso (V. Cesare, *Comm. De Bel. Gall.* VI, cap. 15). Forse da questo derivò che, in alcune monarchie dell' Asia, il boja seguitò ad essere una carica ragguardevole sotto il titolo di *gran Sacrificatore*, come si è altrove osservato; e questo è senza dubbio, il motivo pel quale in tutti i governi barbari il sacerdozio è stato sempre nel corpo de'patrizj, e'l capo, il re, è stato quasi sempre il supremo sacerdote. *Patres sacra magistratusque soli peraguntο ineuntoque Sacrorum omnium potestas sub aegibus esto: Sacra Patres custodiunto* (*Lex Regia*) *Vid.* Dion Halicar. Lib. II. Aristotile ne'suoi *libri di politica*, facendo la divisione delle repubbliche, novera tra questi i regni eroici, *dove i re*, dice egli, *in casa ministravan le leggi, fuori amministravan le guerre, ed eran Capi della Religione* (*Polit. Lib.* III, *edit. cum.* Petre Victor., p. 261 e 262) ed in fatti il primo re che nella Grecia separò lo scettro dal sacerdozio, fu *Eretteo;* (*V. Apollod.*, *Lib.* 3) ed i re di Roma furono tutti anche *re delle cose sacre* (*reges sacrorum*); onde poi discacciati i re, il Capo de'feciali fu chiamato coll' istesso nome. Noi ritroviamo, finalmente, gli avanzi dell'istesso spirito nella consacrazione de' re nella barbarie posteriore. Noi sappiamo, che Ugo Capeto; si faceva chiamare *Conte ed abate di Parigi;* e 'l parradino (*Annali di Borgogna*) rapporta antichissime scritture, nelle quali molti principi di Francia comunemente *Conti* ed *Abati*, *o Duchi* ed *Abati* s' intitolavano.

garsi sotto quella de' numi. Queste esecuzioni, insieme co' motivi che le hanno cagionate, si conservano nel corpo del sacerdozio per mezzo di una tradizione, che si nasconde al popolo. Ecco perchè le leggi penali furono chiamate *exempla*, e il diritto che le conteneva, si chiamava *jus arcanum* (1).

Ritorniamo a' delitti contro i privati. Noi abbiam lasciato l'esercizio del diritto di punire tra le mani dell'offeso, noi l'abbiamo semplicemente obbligato ad alcune formalità. Questo primo e picciolissimo passo, viene, e dee venire, dopo qualche tempo, seguito da un'altro. La vendetta ne' barbari, negli uomini non ancora inciviliti, agisce col massimo impeto. Nel primo istante essa non ha limiti. Obbligare ad una dilazione l' offeso nell' esercizio del diritto di punire è, dunque, l' istesso che indebolire la forza della sua passione, e prevenirne in gran parte gli eccessi. Ecco ciò che la facoltà legislativa dee prescrivere in questo stato di cose: ecco ciò che in realtà ha essa prescritto (2).

---

(1) Veggasi su di ciò il Vico *De uno universi Juris principio, et fine uno Lib. un., cap.* 167 *et* 168, e nella *Scienza nuova*, *Lib.* 1, *Dignità* 92.

(2) Senza ricorrere all' istoria de' tempi barbari a noi più vicini, che potrebbe molto illustrare questa verità, ma che io suppongo più universalmente nota a' miei lettori, io ne trovo nella *barbarie* più remota, ne' *tempi eroici* degli antichi popoli una prova, che mi pare di non doverla tacere. Noi troviamo presso tutti i popoli barbari l' istituzione degli asili anteriore all' istituzione delle leggi penali, vale a dire, ne' tempi ne' quali l'esercizio del diritto di punire era ancora interamente tra le mani degl' individui. Noi vediamo in Euripide *Andromaca* rifuggita nel tempio di Tetide (*Androm. act.* 1.) Noi vediamo nell' *Ecuba*, *Polissena* consigliata a rifuggire ne' templi e presso gli altari, per evitar la morte (. . . ἴθι πρὸς ναοὺς, ἴθι πρὸς

Questo stabilimento reca un altro vantaggio. Siccome in questo stato di cose il solo oggetto della pena è la vendetta dell' offeso; siccome nelle sue mani è riposto e il diritto di vendicarsi, e il diritto di perdonare, e quello di transigersi; così, quando vien egli obbligato a questa dilazione, è molto facile che il suo sdegno, raffreddato dal tempo, si plachi con una prestazione, che gli reca un vantaggio più reale.

βωμὸς . . . *abi ad templa*, *abi ad altaria*, *etc.* Eurip. *Ecuba*). Noi vediamo in Omero, Femio cercare nell' ara di Giove un asilo contro di Ulisse (Homer. *Odyss.* XXII) ; noi vediamo Priamo rifuggito all' ara di Giove Erceo dopo la presa di Troja (Pausania in *Corinthiacis*); noi vediamo nell' *Edipo Coloneo* di Sofocle, Edipo rifuggirsi nel *luco* dell' Eumenidi; e tanti altri esempj che, per brevità, trascuro. Riflettendo su questa universale istituzione de' tempi eroici, io ne cerco la cagione. Io veggo che questa non poteva avere altro oggetto, ne' tempi de' quali noi parliamo, se non di garantire l' offensore da' primi impeti della vendetta dell' offeso, di lasciargli uno spazio di tempo, nel quale procurar potesse i mezzi di placarlo coi doni, colle offerte, colle preghiere, ecc., o pure uno spazio di tempo atto, se non a distruggere, a raffreddare, almeno, l' impeto dello sdegno, ed a prevenire gli eccessi della vendetta. Il timore d' incorrere nella pena del *sacrilegio*, che in questo stato della società doveva essere, come poc' anzi osservammo, un delitto pubblico, perchè delitto contro gli Dei, doveva distogliere l' offeso da qualunque intrapresa contro il suo offensore, finchè questi reggeva nell' asilo, che doveva, per altro, essere uno stato molto penoso per un barbaro che, più di qualunque altra cosa, apprezza la sua personale libertà. Considerato, dunque, sotto questo aspetto l' asilo, altro non era che una dilazione tra l' offesa e la vendetta; era una tregua, durante la quale poteva o stipularsi la pace o evitarsi una parte de' mali della guerra. Io mi servo di questa espressione, perchè non è possibile supporre, che nello stato di barbarie un uomo si consecrasse a rimaner perpetuamente in un tempio per evitar la vendetta dell' offeso. Questo sforzo non poteva essere che *ad tempus*, ed ecco perchè io lo considero come una semplice dilazione.

Per dare a questo stabilimento l'appoggio della forza, si dà all'offensore un garante per difenderlo dallo sdegno dell'offeso, finchè dura il tempo della dilazione che passar dee tra il delitto e la pena, tra l'offesa e la vendetta. Il *patrizio*, il *signore*, è il garante del suo *cliente*, del suo *homo*, se questi è l'offensore; ed il re, il capo della nazione, è il garante del *patrizio*, del *signore*, se il *patrizio*, se il *signore* è il delinquente. Quando la *composizione* ha luogo, l'offensore, dopo di averne sborsato il prezzo all'offeso, dee pagare al suo garante le spese della custodia (1). Ecco l'origine del *Fredum* de' tempi barbari a noi più vicini (2).

Questo secondo passo apre, coll'andar del tempo, l'adito ad un terzo molto più efficace. Finora l'estensione della pena e la quantità della redenzione si è dovuta lasciare nell'arbitrio dell'offeso. Come si sarebbe potuto, in fatti, prescrivere all'uomo ubbriaco dallo sdegno un limite alla sua vendetta, quando questa seguir poteva immediatamente l'offesa? e co-

---

(1) Tacit. *De Morib. German.*

(2) Vedi Du-Fresne, *Glossar. voce fredum, et Faida*. Questa era la somma che andava all'offeso ed a' suoi parenti, e quello il prezzo della custodia, che si pagava al garante. Si conservò, quindi, quest'istesso diritto, anche quando l'oggetto n'era diverso, cioè, quando non era più necessaria la custodia dell'offensore, perchè si era già tolto dalle mani de' privati il diritto della vendetta, o sia l'esercizio del diritto di punire. Non si fece altro che stabilire i casi ne' quali si doveva pagare il *fredum*, e questo era quando vi era l'offesa. Il solo maleficio senza volontà non era soggetto al *fredum*. Veggasi il *Codice* de' *Ripuarj*, tit. 70 e tit. 46: quello de' *Longobardi*, *lib.* 1, *cap.* 31, §. 3: *la legge Salica*, tit. 28. §. 6. Vegganai in Marculfio *lib.* 1, *le formole* 2, 3, 4 e 17.

me limitar la redenzione, senza prima limitar la vendetta?

Bisognava, dunque, disporre il *barbaro* a questa doppia operazione, coll'obbligarlo a far passare un certo tempo prima di poter esercitare sull'offensore il suo diritto. Or questa dilazione, della quale si è parlato, evitando gli eccessi della vendetta, e favorendo il rimedio della *composizione*, dà alla facoltà legislativa l'adito di dare un terzo urto, molto più forte de' due primi, a questa parte della naturale indipendenza, col fissare l'estensione della pena, e la quantità della *redenzione*. Si stabilisce, dunque, il taglione, e sopra quello si regola il valore della multa.

Questa pena del taglione, contro la quale tanto si scagliano i nostri criminalisti, che non sanno fissare i loro sguardi che sopra quegli oggetti che li circondano, questa pena, che debb' esser proscritta da qualunque codice di una nazione già pervenuta alla sua maturità (1), è, nulladimeno, nello stato della società, di cui noi parliamo, l'istituzione più savia e più opportuna alle sue politiche circostanze.

Noi la troviamo, infatti, stabilita presso tutti i popoli che furono e che sono in questo stato (2); e, se

(1) Io parlo del taglione in *genere*, non del taglione adoprato dalla sanzione penale in alcuni casi. Quest' ultimo può convenire anche a' popoli pervenuti al massimo grado di maturità. Noi, in fatti, l' abbiamo, all' esempio di Roma, proposto per pena della calunnia; ma il primo non conviene che a' popoli situati in quel tal periodo di barbarie.

(2) Gli Europei, che han trovato alcuni popoli di America in quel grado appunto di barbarie, del quale noi parliamo, han trovato l' uso del taglione già stabilito in quella maniera che si è da noi esposta. Veggasi il *Viaggio di Coreal*, tom. 1, pag. 208: il *Viaggio di J. de Lery*, pag. 271; e *l' Istoria generale de' viaggi*, tom. IV, pag. 324 e 325.

Lock istesso propor dovesse un sistema penale per un popolo che si trovasse in quel grado di barbarie, nel quale noi lo supponiamo, stabilirebbe il taglione, come lo stabilì Pitagora (1), e come lo stabilirono i nostri barbari padri. Vediamone i vantaggi.

Fissato il taglione come misura di ogni pena, e stabilito contemporaneamente il valore della redenzione a quello ne' diversi casi, nei più frequenti almeno, corrispondente, si dà al popolo la prima, sebbene imperfetta, idea della proporzione della pena col delitto, e della *composizione* colla pena.

A questo primo vantaggio se ne aggiugne un altro molto maggiore. Colui che non può lasciare più alla sua vendetta il libero sfogo; colui che non può recare al suo offensore maggior male di quello ch' egli ne ha ricevuto, volentieri lascia ad altri la cura di punirlo, e di vendicare il torto che ne ha ricevuto, quando non sa determinarsi ad accettarne la pecuniaria commutazione. L'autorità legislativa può e dee profittare allora di questa disposizione, che insensibilmente si è nel popolo formata, per convertire la *violenza privata* in *violenza pubblica*; per istrappare dalle mani de' privati l'esercizio del diritto di punire, e conferirlo ad una magistratura analoga alle circostanze politiche, nelle quali si ritrova allora la nazione.

Il patrizio giudicherà e punirà allora, come magistrato, il suo cliente offensore; ed il re giudicherà e punirà, come magistrato, il patrizio delinquente.

---

(1) Aristotile nella sua *Etica* chiama il taglione il *Giusto Pitagorico*, perchè Pitagora lo stabilì nella Magna Grecia da lui trovata precisamente in quello stato di barbarie di cui qui si parla.

Ecco lo stato, nel quale Ulisse trovò i Feacesi (1). Ecco ciò che avvenne in Roma sotto gli ultimi re (2); ed ecco ciò che avvenne nelle barbare nazioni a noi

---

(1) Omero, quel grande istorico della barbarie, quel poeta che offre al filosofo i materiali per osservare i diversi stati, pe' quali i popoli debbono passare per giugnere allo stato civile, ci fa vedere i Feacesi in quest' ultimo periodo di barbarie, del quale noi parliamo, e ci dipinge in poche parole la loro forma di governo. Dodici re, o sien patrizj, governavan la plebe (δῆμοι) divisa in varj vichi o tribù, ed il decimoterzo re (Alcinoo) giudicava i dodici re inferiori o sian patrizj. Nella parlata ch' egli mette in bocca di Alcinoo, si serve di queste parole:

Δώδεχα γὰρ κατὰ δῆμον ἀριπρέπεες βασιληες
Α'ρχοι κραὶνυ'σι, τρὶσκαιδεκατος δ' ε' γώ αὐτὸς:

Duodecim enim in populo praeclari reges
Principes imperant, tertius decimus, autem, ego ipse.

Homer. *Odyss, Lib. VIII*, v. 390 e 391. Il lettore non ha che a leggere tutta la narrazione ch' egli fa a questo proposito, per confermarsi nel mio sistema.

(2) Con questo mezzo Tarquinio fece morire una gran parte de' patrizj. Un argomento fortissimo che il re, in quest' ultimo periodo del regno eroico di Roma, giudicasse i patrizj, si è che, discacciati i re, questa prerogativa passò a' consoli, ch' ereditarono una gran parte de' diritti de' re. Bruto ne fece uso per punire i partigiani de' Tarquinj e i suoi figli. Noi abbiamo altrove osservato, che la legge Valeria fu quella che dette il primo riparo a questa perniciosa prerogativa, che dalle leggi delle XII. Tavole fu quindi interamente abolita. È vero che in queste leggi si parla, in generale, di cittadino di Roma; ma noi dimostreremo da qui a poco, in una altra nota, che per cittadini non potevano allora intendersi, che i nobili. Il diritto, dunque, di giudicare della vita di un cittadino, che i consoli ereditaron da' re, era quello di giudicare di un patrizio. Che i patrizj poi giudicassero, come magistrati, i clienti che componevano la plebe, noi ne abbiamo varj argomenti. Il citato frammento della legge Regia n' è una prova; *Patres sacra, magistratusque soli peragunto ineuntoque*. N' è una prova anche l'altro frammento che minaccia una forte pena al patrizio che abuserà di questo diritto: *Si patronus clienti fraudem fecerit, sacer esto*. Questo frammento ci è

più vicine, quando si trovarono in quel grado di barbarie, ch'è il più vicino allo stato civile (1).

Qui comincia l'*jus scriptum*; e la legge scritta, in questo stato di cose, non è che la *tariffa* de' prezzi co' quali compor si debbono le diverse specie di offese (2). Nel determinare queste *somme* la legge non può allora trascurare la disuguaglianza delle condizioni tra' patrizj e i clienti, tra' clienti ed i servi. La quantità della composizione vien, dunque, determinata dalla condizione dell'offeso, da quella dell'offensore, dalla natura dell'offesa (3). Più:

---

stato conservato da Servio su quel verso del sesto libro dell'Eneide, che finisce: *aut fraus innexa clienti.* È molto verisimile anche che la ripartizione, fatta sotto gli ultimi re, della plebe in varie tribù, fosse diretta a distribuire la giurisdizione di ciaschedun patrizio sulla sua clientela, su gl'individui della quale egli esercitar dovesse il giudiziario potere ne' familiari giudizj. Gli argomenti che io avrei per provare questa congettura, sono molti, ma io li sacrifico alla brevità.

(1) Le giurisdizioni signorili in quest' ultimo periodo della posteriore barbarie sono così note, che ogni documento relativo a quest' oggetto sarebbe inutile, giacchè bisognerebbe interamente ignorare l'istoria, per dubitarne. Per quello poi, che riguarda il diritto del re nel giudicare i patrizj, o siano i *proceri* ed *ottimati*, per servirmi delle voci usate ne' codici di questi popoli, io non so come alcuni han potuto dubitare, che il re, assistito dal suo privato consiglio, avesse non solo avuto, ma esercitato questo diritto. Le leggi, le formule, gl' istorici di quei tempi, tutti ci assicurano di questa verità. Ved. Greg. Tur, *Lib. VI, cap.* 32 *e* 35; *e Lib.* X, *cap.* 18 e 19.

(2) Veggansi tutti i codici barbari nella *Collezione* di Lindenbrogio, e particolarmente il *Codice de' Longobardi*, lib. 1, tit. 6. §. 3, il *Codice dei Frigioni*, tit. 5 et seq.: il *Codice de' Borgognoni*, tit. 5, 10, 11, 12: il *Codice degli Alemanni*, tit. 58, §. 1 e 2: la *legge Salica*, tit. 19, 21, 31, 43, 61, e Gregorio Turonense, *Ist. lib. IV*, *c.* 28.

(3) Vedi i citati titoli del *Codice de' Borgognoni*, e, oltre a questi, i titoli 26, 30. 33, 48; e la *legge Salica* in parte de' citati

Le concause morali e politiche, che hanno avvicinato il popolo alla civiltà; la non contrastata privazione dell'esercizio del diritto di punire, e della naturale vendetta; la lenta, ma sensibile progressione de' costumi, e la diminuzione della ferocia, che l'abito di convivere, e la comunione de' sociali offici han dovuto necessariamente produrre, mettono la facoltà legislativa nello stato di potere stabilire, sotto un aspetto molto diverso dall'antico, questo sistema penale. Non si appartiene più all'offeso la scelta del taglione o della *composizione*. La pena pecuniaria è la pena ordinaria: la straordinaria è il taglione. Quando il delinquente, quando l'offensore non vuole o non ha come pagare il tassato prezzo della composizione, si condanna al taglione, ed è per così dire, nella persona dell' offensore la scelta della pena, e non dell' offeso (1). I vantaggi di questo metodo sono molti: due ne sono i principali. Si termina di distruggere l'antico diritto della vendetta personale; e si ripara ad una gran parte de' vizj inerenti al taglione, che,

---

titoli e ne' seguenti titoli 37, 41, 43, art. 6, 7, 8. A questo corrispondono anche gli altri codici.

(1) Gellio, parlando della legge Regia, inserita quindi nelle decemvirali Tavole (*si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto*), ci fa vedere che in quel tempo, che corrisponde a quel periodo di barbarie del quale noi parliamo, era nell' arbitrio dell' offensore e non dell' offeso, lo scegliere tra il taglione e la composizione. *Reum*, dice egli, *habuisse facultatem paciscendi, et non necesse habuisse pati talionem, nisi eum elegisset* (*V.* Gell. *Lib.* xi, *cap.* 1); e Sigon. *de Judiciis, Lib.* ii, *cap.* 3. Ne' Codici delle nazioni della barbarie posteriore si trova generalmente questo metodo stabilito. Il taglione s' infliggeva quando il reo non voleva o non aveva di che pagare il prezzo della composizione. Veggasi tra le altre la *legge Salica* nel tit. 61.

in questo stato di cose, non si può ancora abolire, ma che conviene modificare.

Se noi paragoniamo quest' ultimo periodo di barbarie col primo, quale immenso spazio si troverà essersi percorso! La vendetta personale più non esiste; la pena non è più indeterminata; la composizione non è più arbitraria; non è più nella scelta dell' offeso il taglione o la multa; esiste un giudice ed una legge; vi è un Codice scritto, ed un magistrato che le applica a' diversi casi.

Questo sistema di cose, molto imperfetto in sè stesso, ma il migliore possibile nelle circostanze, nelle quali supponiamo la nazione, dee, coll'andar del tempo, produrre necessariamente un gran male, e questo male dee, quindi, produrre un gran bene. L'autorità di giudicare e di punire, data al re su' patrizj, ed a' patrizj su' clienti, unita alle altre prerogative della loro politica condizione, è collocata in mani troppo forti per non dovere, col progresso del tempo, cagionare gravi disordini. O il re si servirà di questo istrumento per opprimere i patrizj, o i patrizj per opprimere i clienti. Nel primo caso, l' oppressione armerà i patrizj contro del re; nel secondo, armerà il corpo dei clienti, o sia la plebe, contro i patrizj. Nel primo caso, i patrizj si uniranno alla plebe per espellere il re, nel secondo, la plebe si unirà al re per opprimere i patrizj. Nel primo caso, si fonderà l' aristocrazia, come avvenne in Roma (1); e

(1) È un errore il credere che Bruto istituisse in Roma la democrazia. Se dopo l' espulsione dei Tarquinj il sistema antico della *clientela* decadde, non per questo gl' individui che questa formavano, e che componevano un solo corpo sotto il nome di Plebe, ebbero parte alcuna al governo. Essi seguitarono, per qualche tempo, a non conoscere altro dominio che 'l *bonitario*, istituito

nel secondo, la monarchia, come è avvenuto nelle nazioni dell'Europa.

Il governo democratico non può nascere che dalla corruzione d'una di queste due costituzioni. Se l'aristocrazia diviene violenta e tirannica; se la monarchia degenera in un dispotismo feroce; allora il popolo, stanco di soffrire, si desta dal suo letargo, innalza il suo capo, vede i suoi diritti, misura le sue forze, com-

---

nel censo di Servio Tullio, indizio di dipendenza e di servitù; e quando, colla seconda legge Agraria, che fu il soggetto della prima legge inserita nelle XII. *Tavole* essi ottennero il dominio Quiritario, questo era anche molto imperfetto nelle loro mani. Siccome la plebe non aveva ancora *nozze solenni*, così essa non ne aveva neppure gli effetti civili, quali sono *patria potestà*, *suità*, *agnazioni*, *gentilità*, *successioni legittime*. I plebei, finchè non ottennero *connubia patrum*, ch'è l'istesso che il diritto delle nozze solenni, e non già il diritto di apparentare co' patrizj, come la maggior parte crede, i plebei; io dico, finchè non ebbero da' *patrizj* comunicat a questa *ragion delle nozze* che *Modestino* definisce *omnis divini, et humani juris communicatio*, non potevano considerarsi come cittadini. Se essi non partecipavano agli effetti civili delle nozze, come avrebbero poi potuto partecipare agli effetti politici? Quando essi l'ottennero, dopo tanti clamori e tante minacce, allora furono cittadini; ma dopo tutto questo, dovette anche qualche tempo passare prima che la sovranità passasse al popolo, composto di nobili e di plebei; giacchè, prima di questo tempo, per popolo non s'intendeva che il corpo de' nobili, ch' erano i soli cittadini. La democrazia cominciò in Roma co' *gran comizj* composti; come si sa, di nobili e di plebei. Prima di questo tempo, quando si parla di popolo, non s'intende altro che 'l corpo de' nobili; una parte de' quali formava il senato, nel mentre che tutto l'ordine di essi nobili rappresentava il popolo. L'istoria romana di questi tempi sembra piena di contraddizioni, se non si legge con questa prevenzione. Io prego il lettore di riflettere su questa nota, che io non posso maggiormente estendere, e che mi costa una lunga meditazione sulla prima costituzione aristocratica istituita in Roma dopo l'espulsione de' Tarquinj, i quali come si è osservato, furono, più che per ogni altro motivo, cacciati per l'abuso che fatto avevano del diritto di punire i patrizj.

batte, espelle, o fuga i suoi tiranni; innalza i trofei della libertà nella sua patria, o lì va a stabilire altrove, nell' isole su gli scogli, su' monti, o fra le maremme, dove l'acqua o la terra combattono per lui, e difendono i suoi preziosi diritti.

Ecco come si formano i tre diversi *stati civili*, ed ecco l'epoca della maturità politica di un popolo; epoca, nella quale la legislazione, e il codice penale particolarmente, può acquistare quella perfezione che conviene, e può fondarsi su' principj che abbiamo antecedentemente sviluppati, e che andremo di mano a mano sviluppando in questo Libro (1).

Lasciando a colui che legge, l' applicazione dei fatti a queste verità, vediamo l'influenza che queste tre diverse specie di costituzioni debbono avere nel sistema penale; e, dopo che avremo esaminati i principj dipendenti da questo primo rapporto del sistema penale colla natura del governo, passiamo a quelli che dipendono da' rapporti cogli altri oggetti che compongono lo *stato della nazione*, la quale non consideriamo più nella sua infanzia e nella sua fanciullezza, ma nella sua politica maturità. Questo sarà l' oggetto del seguente capo, prima del quale è necessario che io illustri con una breve appendice un' idea, che non ho potuto qui sviluppare per non interrompere il corso del mio ragionamento.

---

(1) Io prego colui che legge di ricordarsi di ciò che si è detto nell' *ultimo capo del primo Libro di quest' Opera*, per vedere come i principj generali da me in quel libro premessi, vengono di mano a mano applicati nel corso dell' opera. Io non cerco che l' unità, e questa dee formare il difficile merito di ogni opera di sistema.

APPENDICE

L'idea che ho data dell'*jus majorum gentium e dell'jus minorum gentium*, ne suppone delle altre, che io non potrei trascurare d'accennare, senza essere accusabile di oscurità: questa dipende dalla vera nozione del *diritto*, e del *diritto delle genti*.

Io definisco l'*Jus*: *l'uguaglianza delle utilità*. Lascio al lettore l'esame del valore di questa definizione, la quale pare che non fosse ignota agli antichi, i quali unirono alla voce *Jus* l'aggiunto *aequum*.

Definisco l'*Jus gentium* in generale: il *diritto della violenza*, vale a dire, *l'uguaglianza delle utilità, procurata e sostenuta dalla forza*. Questa violenza è o *privata*, o *pubblica*; e di qui nasce la differenza tra l'*Jus gentium majorum*, e *l'Jus gentium minorum*.

Definisco l'*Jus gentium majorum*: il *diritto della violenza privata*, vale a dire, *l'uguaglianza delle utilità, sostenuta dalla violenza privata delle forze individue*; e questo aveva luogo tra gli uomini che vivevano nello stato *exlege*, cioè nello stato della naturale indipendenza, simile a quello nel quale sono le nazioni tra loro, in cui ciascheduno dee appoggiare il suo diritto colla propria forza.

Definisco, finalmente, l'*Jus gentium minorum*: il *diritto della violenza pubblica*, vale a dire, *l'uguaglianza delle utilità, appoggiata dalla forza pubblica*; e questo ha luogo nelle società civili, nelle quali tutto il corpo sociale ha la tutela de' diritti degl'individui che lo compongono. Quello, dunque, che comunemente si chiama *Diritto delle genti*, altro non è che l'*Jus majorum gentium*; e quello, che comunemente si chiama *Diritto pubblico*, *è* l'*Jus minorum gen-*

tium; ed ecco, forse, perchè gli antichi giureconsulti confusero il *Diritto pubblico col Diritto delle genti.*

Il lettore, riflettendo sopra queste idee, che non mi è qui permesso di maggiormente sviluppare, vedrà anche il motivo di quelle distinzioni, così frequenti presso gli antichi scrittori tra' *Majorum gentium Dii*, *Majorum gentium Patricii*, *e Minorum gentium Dii*, *minorum gentium Patricii. I majorum gentium Dii* erano gli Dei più antichi, anteriori alle origini delle città, come Saturno, Giove, Marte, Mercurio, ed altri, che la mitologia chiama con questo nome (1), I *minorum gentium Dii* erano quelli che furono venerati dopo la formazione delle città, come *Quirinus*. Della maniera istessa, i Romani chiamarono *Patricii majorum gentium* quelli che discendevano da' primi *padri* scelti da Romolo nella fondazione della città, vale a dire, ch' erano stati nella naturale indipendenza; e *Minorum gentium patricii* quelli che discendevano dai patrizij posteriormente creati. Per l'istesso motivo, si chiamavano *Gentes majores* le famiglie nobili antiche, quali erano quelle che discendevano da que' primi padri, de' quali Romolo compose il senato, e *Gentes minores*, le famiglie *nobili nuove*, che discendevano da' padri posteriormente creati, quali erano quelli, de' quali Giunio Bruto, cacciati i re, riempì il senato, quasi esausto per l' eccidio dei senatori fatti morire da Tarquinio il Superbo.

---

(1) Questi furono presso i Caldei fino al numero di dodici, per esprimere i quali, i Greci, come si sa, si servivano della sola parola δώδεκα, e questi erano Giove, Giunone, Diana, Apollo, Vulcano, Saturno, Vesta, Marte, Venere, Minerva, Mercurio, Nettuno.

CAPO XXXVI.

Proseguimento dell' istessa Teoria.

Eccoci pervenuti a quella parte di questa teoria, che più interessa lo stato presente delle nazioni dell'Europa. L'influenza che debbono avere nel sistema penale le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli già pervenuti alla loro maturità, sono l'oggetto di questo capo. Io comincio dalla Natura del governo.

Nell' aristocrazia vi è una classe che comanda ed un' altra che ubbidisce. La sovranità e il potere, è nell' ordine de' nobili, l' ubbidienza è nel resto del popolo.

Nella monarchia vi è un sovrano che dà la legge, un corpo di magistrati che la fa eseguire; un ordine di nobili che illustra il trono, e che ne viene illustrato: una gradazione di gerarchie, distinte per prerogative di onore e non d'impero; un' ultima classe, finalmente, che non conosce molto l'onore, e teme poco l'infamia.

Nella democrazia comanda il popolo, e ciaschedun cittadino rappresenta una parte della sovranità: nella *concione* egli vede una parte della *corona* poggiata ugualmente sul suo capo che sopra quello del cittadino più distinto. L'oscurità del suo nome, la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità. Se lo squallore delle domestiche mura gli annunzia la sua debolezza, egli non ha che a dare un passo fuori della soglia della sua casa, per trovare la sua reggia, per vedere il suo trono, per ricordarsi della sua sovranità. Se per la

strada egli incontra un cittadino molto più ricco di lui, seguito da molti servi, circondato da molti aderenti, ornato dalle insegne della più illustre magistratura, egli non ha che a ricordarsi dell'uguaglianza politica che passa tra lui ed il suo concittadino, per appropriarsi una parte della di lui grandezza, in vece di umiliarsi a fronte della di lui superiorità.

Ecco l'aspetto diverso col quale ci si presentano le tre semplici forme di moderati governi. Vediamone l'influenza sull'uso delle pene.

Nell'aristocrazia il nobile, proscritto dalla sua patria, è proscritto dalla sede del suo impero; l'uomo del popolo perde i suoi amici e i suoi parenti, ma la sua politica condizione non vien deteriorata dall'esilio: nella sua patria, o fuori di essa, questa è sempre l'istessa. Ubbidire alle leggi, senza mai aver parte alla loro formazione, costituisce il suo stato politico in qualunque nazione egli vada, presso qualunque popolo, così nella sua patria, come lungi da essa. Nell'aristocrazia, dunque, l'esilio dalla patria sarà una gran pena per un nobile, ed una pena molto piccola per un uomo del popolo, e, come tale, non debb'essere adoperata contro di lui, giacchè, come si è altrove provato (1), una pena molto picciola, che non potrebbe esser destinata che per un delitto molto leggiero, e che priva lo stato d'un uomo, è una pena perniciosa, che dee dal legislatore essere sostituita da un'altra che ottenga l'istesso effetto, senza recare l'istessa perdita.

L'uso, dunque, della pena dell'esilio non sarà opportuno nell'aristocrazia che per l'ordine de'nobili. Questa pena minacciata, per esempio, contro il per-

---

(1) *Cap. XXXIV.*

turbatore dell'ordine pubblico, distoglierà da simili attentati il nobile ambizioso, e difenderà, nel tempo istesso, la costituzione dalle nuove trame, che il perturbatore potrebbe ordire, quando la pena del suo delitto non lo allontanasse dalla sua patria.

Nella monarchia questa pena dovrebbe essere interamente proscritta dal codice penale. Niuna classe, niun ordine dello stato debbe avere in questo governo un potere *inerente* alla persona de' suoi individui. Niuno tra i privati partecipa, in questo governo, alla sovranità; niuno dee rappresentare una parte del potere legislativo; niuno dee nascere col diritto di esercitare una parte del potere esecutivo (1). Non vi è monarchia, o la monarchia è viziosa, sempre che uno di questi inconvenienti si osserva nella sua costituzione. Supponendosi, dunque, una monarchia regolare, noi troveremo che l'esilio dalla patria è una pena che non si debbe adoperare contro alcun ordine dello stato. Il nobile, che ha prerogative di onore, e non d'impero (purchè il suo delitto non fosse infamante, ciò che richiederebbe una pena molto più forte dell'esilio), il nobile, io dico, esiliato dalla patria conserverebbe tutto il lustro della sua condizione, senza perdere alcun potere reale. Egli consumerebbe fuori dello stato le sue rendite; egli lascerebbe nell'ozio molti cittadini occupati dal suo lusso; egli nuocerebbe alla società e col delitto e colla pena. Il magistrato, esiliato dalla sua patria, non piangerebbe che la perdita della sua carica, della quale potrebbe esser privato, senza esserne proscritto. L'umiliazione del suo stato sarebbe molto più

(1) Nella *prima parte di questo* III. *Libro* si è diffusamente dimostrata questa verità. Veggasi il *capo* XVIII.

sensibile per lui, e molto più istruttiva per gli altri, quando la sua persona degradata ricordasse di continuo colla sua presenza le conseguenze del delitto. Così per questi, finalmente, come per tutti gli altri ordini dello stato, la pena dell'esilio dovrebbe in questo governo esser considerata sotto l'istesso aspetto che si è considerata relativamente al popolo nelle aristocrazie, e dovrebbe, per conseguenza, esser proscritta dal codice penale di una monarchia, pel motivo istesso pel quale si è mostrato non doversi adoperare contro il popolo ne' governi aristocratici (1).

Non si può dir l'stesso riguardo alla democrazia. In questo governo, come si è detto, ogni cittadino rappresenta una parte della sovranità. Il popolo intero è, nella democrazia, quello ch'è l'ordine de' nobili nell'aristocrazia. L'istessa causa, dunque, che rende efficace ed opportuna la pena dell'esilio per l'ordine de' nobili nell'aristocrazia, la renderà efficace ed opportuna per tutto il popolo nella democrazia. In questo governo il cittadino, proscritto dalla sua patria, vien privato della sua politica condizione, decade dalla sua sovranità, perde il suo impero; e, dovunque egli vada, trova una dipendenza ch'è infinitamente più dura, quando non vien preparata dall'educazione, ingentilita dall'abito, e nascosta dall'igno-

---

(1) Una prova di questa verità ce l' offre l'istoria della romana legislazione. Prima di Cesare l' interdizione dell' acqua e del fuoco non era accoppiata alla confiscazione de' beni. La perdita della patria bastava a formare la più gran pena pel Romano libero. Perduta la libertà, la perdita della patria divenne una pena troppo picciola; e, siccome si trovava destinata a' più gravi delitti, Cesare, per non alterare interamente il sistema penale, vi accoppiò la confiscazione de' beni. Vedi Svet. *in vita Jul. Caesar.*, c. XLII., e *Dion.*, *Lib.* 1.

ranza de' piaceri che vanno uniti alla preziosa libertà. L'istessa pena, dunque (l'esilio) debb' esser diversamente considerata ne' diversi governi. Essa sarà adoprabile contro una sola classe in un governo (nell'aristocrazia); essa non sarà opportuna per alcun ordine, per alcuna classe in un altro (nella monarchia): essa sarà opportuna ed adoprabile contro tutti gl'individui della società in un altro (nella democrazia). Ecco l'influenza della natura del governo sull'uso della pena di esilio.

Dall'esilio passando all'infamia, noi vedremo anche l'influenza che debbe avere la natura del governo sull'uso di questa pena. Richiamando alla nostra memoria ciò che si è detto su questa specie di pena ne' principj generali poc'anzi sviluppati, noi ci ricorderemo di aver dimostrato, che le pene d'infamia non debbono cadere che su'delitti di loro natura infamanti, e non debbono essere adoperate che per quelle classi dello stato, che conoscono e danno un peso all'onore. Applicando, ora, questi generali principj a' particolari, che determinar debbono l'uso di questa pena ne' diversi governi, noi troveremo, che nella sola democrazia l'infamia può essere indistintamente adoperata contro tutti gl'individui della società; ma che nell'aristocrazia e nella monarchia l'uso di essa esser non dee così universale.

Nella democrazia, come si è detto, ogni cittadino è penetrato dall'idea della sua dignità. La sua mano, che gitta nell'urna il decreto della guerra o della pace, che soscrive il trattato di una confederazione, di una tregua, di un'alleanza, dalla quale dipende, forse, la tranquillità, la sicurezza, la sorte della sua patria e di molti popoli; la sua lingua, che propone, rifiuta o approva una nuova legge, che ne deroga un antica, che palesa le virtù o i vizj del candidato che

ambisce la più illustre magistratura; la sua casa che, per angusta e povera ch'ella sia, non lascia di essere frequentata dalle persone più distinte della repubblica, che vanno col rispetto che suggerisce l'ambizione; ad implorare da lui un suffragio, ed a disporlo in loro favore; la piazza pubblica, finalmente, dove, nel tempo delle concioni, e il magistrato che le convoca, e il senato che prepara gli affari su'quali si dee deliberare, e l'oratore che accusa, difende, oppone o sostiene, e i candidati che ambiscono le cariche; dove, in poche parole, tutti coloro che seggono più alto di lui, sono quelli che dipendono dalle sue deliberazioni; tutti questi oggetti, io dico, debbono in ogni istante ricordare al cittadino in questo governo il suo potere e la sua dignità. Or, questa coscienza, fomentata e sostenuta da tante concause; questa coscienza, comune a tutti gl' individui di questa società; questa coscienza, che ha tanta affinità col vero onore, che può dirsi esser la cosa istessa; questa coscienza, io dico, dee nella democrazia render generalmente prezioso l'onore, generalmente terribile l'infamia.

In questo governo, dunque, le pene d'infamia possono essere indistintamente adoperate contro tutti gl'individui del corpo sociale. Ma questa regola potrebbe essa aver luogo in una aristocrazia, in una monarchia? Qual prezzo può l'uomo della plebe dare all'onore in queste due specie di governo, qual peso può egli dare all'infamia? Privo di potere, di onori, di fortune, di lumi; sepolto nell' oscurità della sua condizione; ignoto a'suoi concittadini, e, per così dire, a sè stesso; egli non può mai dare all' opinione pubblica quel valore che si richiede, per renderne tanto spaventevole la perdita, quanto biso-

gnachè lo sia, per poter adoprare con vantaggio contro di lui le pene d'infamia.

La pena d'infamia, che altro non è che un segno del pubblico disprezzo, non può mai essere molto sensibile per un uomo che non è nè avvezzo, nè ha mezzi da esser rispettato. Voi vedrete l'uomo della plebe subire con intrepido volto quell'infamante pena, che il nobile permuterebbe volentieri con una morte la più dolorosa, purchè questa lo garantisse dall' infamia.

Così nell' aristocrazia, come nella monarchia, il legislatore non può, dunque, adoperare indistintamente contro tutti gl' individui della società le pene d'infamia, come potrebbe fare in una democrazia. Coloro che, nei due governi de' quali si parla, formano quella infima classe della società, che volgarmente chiamasi *plebe* (1), debbono con ogni altra pena esser distolti da' delitti, fuorchè con questa. Ma la giustizia, si dirà, è una divinità che uguaglia agli occhi suoi tutti coloro che hanno ardito di violarla. Il nobile ed il plebeo, sono ugualmente rei, ugualmente punibili, quando l' hanno ugualmente offesa. Io lo concedo. Ma il nobile, punito coll' infamia, sarà forse meno punito del plebeo condannato alla schiavitù perpetua? Il valore della pena non si dee, forse, misurare dalla sua intensità? e l'intensità non si dee forse, misurare dall' opinione che si ha del dolore che reca a colui che la soffre? Permutando nella persona

(1) Si avverta che nell' aristocrazia io non intendo per la cosa istessa popolo e plebe. Il popolo è la parte della società che ubbidisce, la plebe è l' infima classe del popolo, e contro quest' infima classe io dico che adoperar non si debbono le pene d' infamia.

del plebeo delinquente l'infamia in una schiavitù perpetua o *ad tempus*, la legge non si rende più severa contro di lui che contro il nobile, il quale, per l'istesso delitto, vien punito coll'infamia: essa non fa altro che uguagliare la pena del plebeo a quella del nobile. Punendo coll'infamia e l'uno e l'altro; essa sarebbe parziale pel plebeo, essa sarebbe troppo debole contro di lui: la sua sanzione sarebbe nel tempo istesso ingiusta ed inefficace. Se si trattasse di una pena che reca un dolore fisico, della mutilazione di un membro, per esempio, in questo caso io direi che, per l'istesso delitto, il nobile ed il plebeo vi dovrebbero essere egualmente esposti; ma non si può dir l'istesso, quando si tratta di pene d'opinione.

Il nobile preferirebbe qualunque altra pena all'infamia, ed il plebeo preferirebbe, forse, l'infamia a qualunque altra pena. Pel primo, dunque, il timor dell'infamia sarebbe un gran freno; e pel secondo, sarebbe un freno molto picciolo, molto debole. In tutti que' governi, dunque, ove è una classe di cittadini che, per una conseguenza della natura istessa della costituzione, non può dare un gran prezzo all'onore, e dee temer poco l'infamia, le infamanti pene non si debbono contro di essa adoprare, ma riserbar si debbono per le altre classi, per gli altri ordini dello stato. Ecco ciò che debbe avvenire nell'aristocrazia e nella monarchia; ecco ciò che non deve avvenire nella democrazia; ed ecco l'influenza che la natura del governo debbe avere sull'uso di questa pena.

Determinata l'influenza che la natura del governo debbe avere sul sistema penale, vediamo ora quella che vi debbono avere le circostanze morali, vale a dire, il genio e l'indole particolare de'popoli, e la loro religione.

Un popolo è egli avido o orgoglioso? Inclinato all' interesse o alla ferocia? Laborioso o amante dell'ozio e del riposo? I suoi costumi si sono essi molto ingentiliti? La sua religione promette essa delle pene e de' premj in una vita futura? Permette, forse, ciò che le leggi debbono proibire, o condanna ciò ch'esse debbono permettere; o pure, venendo in soccorso delle leggi, proibisce ciò ch'esse condannano, tollera ciò ch'esse permettono, e comanda ciò ch'esse prescrivono? Ammette essa la necessità delle azioni umane, e la dottrina del destino, o è essa fondata sul sistema della libertà? Accorda essa la remissione delle colpe ad alcuni mezzi che non interessano lo spirito, o fa, come la nostra, dipendere la giustificazione della miglioradone del cuore, dalla correzione del costume, e dall'intimo rammarico del delinquente? La dottrina assurda ed antica, della metempsicosi è ella ricevuta da un popolo come un dogma religioso? Il legislatore non dee trascurare alcuno di questi oggetti nella costruzione del codice penale.

Le pene pecuniarie, per esempio, potranno essere con maggior frequenza e con maggior efficacia adoprate contro un popolo avido; e le pene d' infamia produrranno più felici effetti presso un popolo orgoglioso. Solone fece maggior uso delle pene pecuniarie (1), e Licurgo delle pene d'infamia (2). Gli Ateniesi, industriosi e commercianti, amar dovevano il danaro, ch'era l'oggetto de' loro sudori. Gli Spartani, fieri ed orgogliosi, non apprezzavano le ricchezze, che non conoscevano e non cercavano, ma temevan molto l'ignominia.

---

(1) Plutarc. *in vita Solon.*
(2) L'istesso Autore *in vita Lycurgi.*

In un paese, dove l'interesse è la passione dominante di coloro che l'abitano, la maggior parte de'delitti dipendono dall'amor del danaro. In una nazione inclinata alla ferocia la maggior parte de' delitti sono cagionati dal risentimento, dalla vendetta, dalla *bravura*, dalla vanità di dar prove di ardire e di coraggio. Il legislatore dee frenare l'avidità coll'avidità istessa nella prima; debbe ad ogni delitto che, o direttamente o indirettamente, dipende da questo principio, combinare la pena pecuniaria con quella che va unita al delitto istesso. Nell' altra, al contrario, non dee ricorrere che rare volte alle pene pacuniarie, perchè i delitti dipendenti dall' avidità del danaro debbono esser molto rari. Egli non dee neppure sperare di ritrovar nella pena di morte un freno sempre opportuno contro que'delitti che dipendono appunto dal disprezzo della morte. La pena non farebbe altro che accrescere, in molti casi il merito dell'azione, e dare un nuovo pascolo alla vanità ed al fanatismo del delinquente.

Un popolo è egli laborioso, o amante dell' ozio e del riposo? Nel primo caso il sistema penale può esser molto raddolcito. Un popolo laborioso è, ordinariamente, un popolo virtuoso. L' occupazione è il maggiore ostacolo a' delitti, e la sanzione penale può presso questo popolo con pene più miti ottenere effetti più grandi. I Chinesi sono una prova di questa verità. In un popolo, al contrario, inclinato all'ozio ed al riposo, la corruzione è più facile ad introdursi; le pene debbono essere più rigorose; e le condanne a' lavori pubblici saranno le pene le più reprimenti e le più adattate all'indole ed al carattere nazionale. Questa regola potrebbe aver luogo presso molti popoli dell'India. Essi sono, come si sa, così inclinati all'ozio, che riguardano l'intera inazione come lo stato

più perfetto, e l'oggetto unico de' loro desiderj. Essi danno al Supremo Essere il soprannome d'*Immobile* (1); e i Siamesi credono che la felicità suprema consista nel non essere obbligato ad animare una macchina, ed a fare agire un corpo (2).

Un popolo, finalmente, ha egli fatti gran progressi nella coltura? I suoi costumi sono essi raddolciti? Umano e sensibile, abborrisce egli le atrocità? Il codice penale debbe anche raddolcirsi, debbe anche ingentilirsi. Quando le leggi sono in contraddizione coi costumi, o si corrompono i costumi o si elude il rigore delle leggi.

Popoli dell'Europa, sopra la maggior parte di voi cade questa spiacevole riflessione! Nell'osservare i vostri codici penali noi dobbiamo dire, o che i vostri costumi sono ancora quelli de' vostri barbari padri, o che le vostre leggi sono in contraddizione còi vostri costumi. Voi che non parlate che di *delicatezza* e di *sensibilità*; voi che accarezzate tutto ciò ch'è amabile, e gustate con tanto trasporto tutto ciò ch' è dolce; voi che non avete altro che fiori nelle mani, e canti nella bocca; voi che alla musica, al ballo, al teatro v' intenerite e piangete; voi, l'anima dei quali è compressibile da tutti i teneri sentimenti; voi avete ancora delle leggi, voi avete ancora delle pene atte a far fremere cuori di ferro. O corregete, dunque, le vostre leggi; o soffrite che ne sia deluso il rigore coll'impunità, e col giudiziario arbitrio; o ritornate nell'antica ferocia, alla quale le vostre leggi, quando avessero tutto il vigore che la legge debbe avere, non tarderebbero molto a ricondurvi.

---

(1) *Panamanack.* Veggasi Kircher.

(2) La Loubere, *Relation de Siam. p.* 446.

Ma che diremo noi della religione? Un popolo, la religione del quale ammette delle pene e de' premj in una vita futura, e minaccia queste pene a' delitti che le leggi puniscono, ed offre questi premj alle azioni che le leggi prescrivono; un popolo, io dico, dove una religione così cospirante al bene sociale è stabilita, è suscettibile di un codice penale molto più dolce e moderato, che non lo è un altro popolo che, essendo in tutte le altre circostanze a quello uguale, differisce nel sistema della sua religione, la quale, o non ammette pene e premj in una vita futura, o minaccia queste pene, e promette questi premj, ad alcune azioni che non interessano la società e le leggi; o proibisce ciò che le leggi debbono tollerare, e tollera ció che le leggi debbono proibire. La religione dominante de'Giapponesi, per esempio, non ammette nè paradiso nè inferno. Quella degli abitanti di Formosa ammette un luogo di tormenti posteriore alla vita, ma destinato per coloro che non sono andati nudi in alcune stagioni dell' anno; che si sono vestiti di tela e non di seta; che han pescate delle *ostriche*; che hanno intrapreso un affare senza consultare il canto degli uccelli (1). Quella de' Tartari di Gencis Kan (2) considerava come un peccato contro a'Numi il porre un coltello nel fuoco, il battere un cavallo colla sua briglia, il rompere un osso con un altro osso; ma considerava come azione indifferente il violar la fede delle promesse, il rapire la roba d'altri, il fare un ingiuria, l'uccidere anche un uomo.

---

(1) Veggasi la *Collezione de' viaggi*, *che han servito allo stabilimento della compagnia dell' Indie*, T. v. part. 1, p. 122.

(2) Veggasi la *Relazione di Frère Jean Duplan Carpin*, spedito in Tartaria dal Papa Innocenzo IV nell'anno 1246.

La religione de' *Peguesi*, al contrario, condanna severamente l'omicidio, il furto, l'impudicizia; proibisce di recare il menomo torto al suo prossimo, e ordina di fargli tutto il bene possibile. La possibilità di salvarsi in qualunque religione, purchè si adempiano questi doveri, è un articolo di fede per essi (1).

Non vi vuol molto a vedere che, supponendosi tutte le altre circostanze uguali, il codice penale de'Peguesi dovrebbe essere molto più dolce di quello dei Giapponesi, degli abitanti di Formosa, e de'Tartari di Gencis-Kan. Quello che mancherebbe al rigor delle pene nel primo di questi popoli, sarebbe supplito dalla religione, e quello che manca alla religione negli altri, sarebbe supplito dal maggor rigore delle pene.

Se la religione di un popolo stabilisce il dogma della necessità delle azioni umane; se la dottrina del fatalismo e del destino, questa dottrina, ch'è nata insieme col dispotismo, colla schiavitù e colla perdita della politica libertà, forma uno degli articoli della sua credenza, è chiaro che presso questo popolo le leggi debbano essere più severe, l'amministrazione più vigilante, e la sanzion penale più rigorosa che presso un popolo, dove la religione stabilisce l'opposto dogma della libertà. I motivi sensibili, per tener lontani gli uomini da'delitti, debbono essere più forti, a misura che i morali sono più deboli. Il supporre la necessità delle azioni umane, è l'istesso che distruggere ogni idea di merito e di demerito, di virtù e di vizio, di virtuoso e di malvagio. L'uomo, dunque persuaso di

---

(1) Veggasi la citata *Collezione de' viaggi, che han servito per lo stabilimento della compagnia dell' Indie*, T. III, parte 1, p. 63.

questo assurdo principio, non trova in sè freno alcuno alle sue passioni. Che ne sarà, se le leggi non suppliscono a questo difetto? Che ne sarà, se l' eccesso delle pene non compensa il difetto de' rimorsi?

L' istesso presso a poco debbe avvenire in un popolo, la religione del quale fa dipendere la giustificazione da acune cose che non hanno rapporto alcuno collo spirito. Alcuni popoli dell' India, per esempio, credono che le acque del Gange abbiano una forza così santficante, che, per empio che sia stato un uomo, le sue colpe sono espiate subito che si sono in esse immerse le ceneri del suo cadavere (1).

A che giova l' essere stato malvagio o onesto? Le acque del fiume uguagliano il primo al secondo. Esse conducono l' uno e l' altro all' istesso luogo di delizie e di piaceri.

Un popolo ove una così perniciosa credenza è stabilita, ha bisogno di un codice penale anche più rigoroso di quelo di un popolo, presso al quale (*ceteris paribus*) la religione non ammette nè pene ne premj in una vita futura. In questo l' uomo non ha nè che sperare nè che temere dopo la vita. Perderla, o menarla infelicemente, è il peggiore de' mali. Ma in quello egli non ha che temere, ma ha molto da sperare e da ottenere con sicurezza. Or, quando l' idea di un luogo di ricompensa non è unita all' idea di un luogo di tormenti; quando si spera senza temere; questa sicurezza di una felicità futura rende l' uomo meno sensibile all' infelicità presente. Bisogna dunque, scuoterlo con pene maggiori. Bisogna che l' illusione della opinione sia riparata dalla maggiore

---

(1) *Lettres edif. quinzième recueil.*

impressione su'sensi. Bisogna che la severità delle leggi sia maggiore, e l'apparato delle pene più terribile.

Io mi vergognerei di dimostrare più diffusamente queste verità, che sono da per loro stesse evidenti; ma, prima di terminarne l'esame, vediamo ciò che il dogma della *metempsicosi*, e quello dell'altra vita de' Cristiani, hanno di diverso tra loro, per quel che riguarda l'influenza che aver debbono sul codice penale. Servendomi della distinzione di Platone, io chiamo *metempsicosi*, il passaggio dell'anima in un corpo dell'istessa specie, a differenza della *metensomatosi*, ch'è il passaggio dell'anima in un corpo di specie diversa (2).

Sotto questo aspetto considerata la *metempsicosi*, non vi vuol molto a vedere che la morte debb'essere poco spaventevole a' popoli ove questa antica e diffusa credenza è in vigore. La sicurezza di animare un nuovo corpo dopo l'estinzione del primo; la speranza di ricomparire sulla terra in una più fortunata condizione; i lusinghieri presagi di una vita felice più della prima; la rimembranza di piaceri della fanciullezza e della gioventù, unita alla sicurezza di doverli di bel nuovo gustare; illusioni sono queste così consolanti per colui che si vede vicino a perire, che il momento della morte può da lui considerarsi come il termine delle sue sciagure, e l'esordio della sua felicità. Cesare attribuisce con ragione a questa causa il valore prodigioso de' Galli, ed il coraggio

---

(1) μετεμψύχωσις, μετενσωμάτωσις. Plat. lib. 10 *De legib.*

col quale si esponevano alla morte (1); e l'esperienza ci fa vedere che i suicidj sono molto frequenti nei paesi ove questa opinione si è introdotta (2). Il lettore mi ha già prevenuto nella conseguenza di queste premesse. Egli vede che la pena di morte non dovrebbe aver luogo nel codice penale di un popolo, ove il dogma della metempsicosi è ammesso.

Come giustificare, in fatti, l'uso di questa pena, quando con essa l'uomo perde la sua esistenza, lo stato perde un uomo, il pubblico un esempio, e la legge la sua efficacia?

Ma si dirà: questa regola non dovrebbe, forse, aver anche luogo in un popolo di Cristiani? La nostra religione non promette, forse, una felicità eterna al delinquente che muore riconciliato colla divinità? Quale spavento può recare ad un fedele il patibolo, che può essere il punto che separa una vita infelice da un'eterna felicità? Ma a queste dimande se ne possono opporre delle altre. Chi assicura il delinquente della sua giustificazione? Chi assicura e lui e gli spettatori, che il suo pentimento non sia un prestigio piuttosto della *grazia*, derivato dallo spavento della morte e della sicurezza di morire? Accanto alla misericordia di un Dio, sempre pronto a perdonare,

---

(1) *In primis hoc volunt persuadere, non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios, atque hoc maxime ad virtutem excitari putant, metu mortis neglecto.* Caes., *de bello Gallico*, *Lib. VI*, *cap.* 13.

(2) Si sa troppo dagl'Italiani il coraggio col quale pochi anni fa, cioè l'anno 1775, andò alla morte il celebre *Sala* in Milano, e la quantità dei suicidj che si commisero in Cremona, dopo che questo fanatico aveva diffusa ed insegnata la dottrina della metempsicosi.

la nostra religione non ci mostra, forse, la sua terribile giustizia? Alla speranza di un' eterna felicità non si unisce, forse, il terrore di un tormento eterno? Se un momento solo di rassegnazione può compensare una vita intera di delitti, un momento solo di disperazione non può, forse, distruggere un lungo corso di penitenze e di pentimenti? Questa incertezza non dee, forse, rendere tanto più spaventevole la morte, quanto ne sono, secondo la nostra credenza, più interessanti e più irreparabili le appendici? Il ministero istesso della religione non accresce, forse, tra noi gli orrori della tragedia, che il delinquente va a terminare sul patibolo?

Queste riflessioni spero che basteranno per mostrarci che la religione cristiana non toglie alla pena di morte parte alcuna di quella efficacia che si richiede per renderla adoprabile nel codice penale, purchè le altre circostanze del popolo non l'impediscano; e se a queste riflessioni noi uniremo quella che ci mostra la conformità de' suoi precetti con quelli delle leggi, noi vedremo che, in vigore di ciò che si è detto, il sistema penale di un popolo di Cristiani può supponendosi tutte le altre circostanze uguali, esser molto più moderato di quello di un' altro popolo, ove questa divina religione non è stabilita.

Dall'influenza, che le morali circostanze di un popolo aver debbono sul codice penale, passando a quella che vi debbono avere le circostanze fisiche, io comincio dal clima.

Senza mai allontanarci da' principj generali premessi nel primo libro di quest' Opera, noi non dobbiamo far altro che richiamare alla nostra memoria ciò che si è detto, relativamente al rapporto delle leggi col clima, per applicare queste generali vedute al sistema penale.

L' influenza del clima, si è detto (1), sul fisico e sul morale degli uomini, è quasi insensibile ne' climi temperati: essa non è decisiva, non è grande che ne' climi estremamente caldi o estremamente freddi. Ne' primi, agisce appena come una delle più deboli cause concorrenti; negli ultimi, agisce come causa *principale*. Nelle regioni, per esempio, dove l'astro del giorno comparisce appena sull' orizzonte; dove il corso dell' onde è sospeso per lo spazio di otto mesi dell' anno; dove le nevi ammucchiate coprono per altrettanto tempo un suolo ordinariamente sterile; dove i fenomeni più orribili lasciano di essere spaventevoli per la loro frequenza; dove il sonno, questa tregua che la natura offre alle sciagure de' mortali ed alle angosce degl' infelici, si converte spesso in causa, in esordio, o in annunzio di morte; dove le braccia, che il fanciullo tende alla madre, si gelano, e le lagrime, che grondano da' suoi occhi, si vetrificano sulle sue gote ammortite; dove, per due terze parti dell' anno, almeno, ogni comunicazione è interrotta, ogni società sospesa; e l' uomo isolato per tutto questo tempo colla sua famiglia, rimane sepolto nella sua casa, come nella sua tomba (2); dove finalmente, come si è da noi altrove provato (3), l' eccessivo freddo istupidisce i corpi e gli spiriti; distrugge

---

(1) Veggasi il *capo* XIV *del primo Libro*. Io prego il lettore di rileggere questo capo, se mai gli verranno delle difficoltà su quello che son per dire in questo. Mi pare di aver ivi esposto con bastante chiarezza il mio sistema, per non esser nell' obbligo di maggiormente dimostrarlo.

(2) Che si leggano le diverse *Relazioni de' diversi viaggi fatti nella Lapponia*, e si troverà che niente vi è di esagerato nelle mie espressioni.

(3) Nel citato *capo* XIV *del primo Libro*.

quasi interamente la sensibilità; priva l'anima della sua energia; e ritarda lo sviluppo delle facoltà morali dell' uomo: in un paese, io dico, di questa natura, il sistema del codice penale potrebbe egli esser l' istesso di quello di un paese situato in un clima dolce e temperato?

Si potrebbe, forse, sperare di recar l'istesso spavento, di ottenere l'istesse impressioni, coll' istesse pene? Si potrebbe, forse, senza ingiustizia, richiedere l' istesso numero di anni, l'istessa età, per supporre un uomo capace di delinquere, che si richiede in un paese, ove un clima più temperato non ritarda, non impedisce lo sviluppo delle facoltà morali dell' uomo? Se la legge richiede tra noi l' età di 18 anni per condannare un delinquente all' ordinaria pena, non dovrebbe, forse, richiedere quella di trenta, almeno, nella Lapponia o nella Groenlandia? E se le romane leggi dichiaravano incapace di dolo, e, per conseguenza, di delitto, l'impubere, (1) cioè l'uomo prima dell'età di 15 anni, e la femmina prima de' 13, le leggi di questi popoli non dovrebbero, forse estendere questo benefizio dell' impubertà, fino a' 20. anni almeno? Si potrebbe, forse, in un paese di questa natura, dove gli uomini son costretti a rimaner per tanto tempo isolati colle loro famiglie nelle mura delle loro case, si potrebbe, io dico, ottenere la conservazione de' costumi, e l'*onestà domestica*, senza aumentare il rigore di quelle pene, ed il numero di que' rimedj che son destinati a tener lontani gli uomini da que' delitti che la natura abborre, ma che l'abito e la necessità di convivere, fomentano

(1) L. 23, §. *excipitur etiam ille D. de aedil. ed L. impuberem* 22 *D. ad Leg. Corn. de fals. L.* 1, §. *impuberes C. de fal. mon.*

e facilitano? L'ubbriachezza, al contrario, così perniciosa altrove; e degna di tutto il rigore delle leggi, non dovrebbe, forse, meritar la loro indulgenza in un paese dove la freddezza eccessiva del clima esige l'uso delle bevande calorose, e dove l'abuso di esse non fa che istupidire l'uomo, ma non lo promuove mai agli eccessi, a' delitti? L'istessa causa per la quale Aristotile ci dice che Pittaco, vivendo in un clima molto temperato, stabilì che fosse maggiormente punito l'offensore ubbriaco che l'offensore non ubbriaco (1), non è, forse, quella che dovrebbe persuaderci in favore dell'indulgenza delle leggi su questo vizio ne' climi gelati? Anche nell'ipotesi, nella quale noi abbiam creduto opportuno l'uso dell'esilio, si potrebbe, forse, adoperare con vantaggio questa pena in un paese, ove il delinquente, appena uscito dalla sua patria, temerebbe di esservi richiamato, ed annunzierebbe a' suoi concittadini la felicità del suo stato, e l'infelicità del loro? La pena di morte non dovrebbe, forse, essere interamente proscritta dal codice penale di questo paese, ove alcuni lavori pubblici e necessarj alla conservazione della società, ma micidiali per coloro che vi sono impiega-

---

(1) Ε'γένετο δὲ καὶ Πιττ κος νομῶν δὴμιυργος..... νὸμος δ' ἲδιος ἀυαυ τὸ τυς μέϑυον ας αν τὺπτησῶσι, πλὲιω ψήμιαν ἀποτὶνειν τῶν νήφοντῶν: δία γὰρ τὸ πλὲιυς ὑβρίζειν μέθυοντας ἢ νηφοντας, ὂυ πρὸς τὴν σὺγγοῶμην ἀπιβλέψεῃ ὀτι δεῖ μὲϑυυσιν ἔχειν μάλλον, ἀλλὸ πρὸς τὸ σὺμφερον. *Fuit autem et Pittacus legum opifex.... Lex autem propria ipsius est, ut ebrii si aliquem pulsarint, majore poena afficiantur quam sobrii; quia enim plures ebrii quam sobrii contumeliosi sunt, non respexit ad veniam, quam decet temulentis magis dare, verum ad id quod conducit.* Aristot., *De Repub.*, *lib.* II. *in fine.*

ti, non potrebbero nè eseguirsi, nè esigersi se non da coloro che han perduto il diritto alla vita? Si potrebbero, finalmente, adoprare con tanto vantaggio le pene d'infamia presso un popolo istupidito dal clima, privo quasi d'immaginazione, ed incapace di dare all'opinione pubblica quel peso che la comunicazione sola può ispirare e sostenere?

Ecco l'influenza di un clima gelato sul codice penale: quella di un clima estremamente caldo non è nè meno forte, nè diversa ne' suoi effetti.

Nel citato capo del I. libro di quest'Opera noi mostrammo che, se lo sviluppo delle facoltà morali dell'uomo non è nè impedito nè ritardato ne' climi *moderati* (1), lo è però ugualmente ne' climi estremamente freddi, e ne' climi estremamente caldi. Tutte le conseguenze, dunque, che abbiam veduto dover produrre nel codice penale il ritardamento dello sviluppo di queste facoltà morali ne' climi estremamente freddi, debbono aver luogo nel codice penale di un paese situato in un clima estremamente caldo.

Noi dimostrammo, in oltre, che la poca sensibilità, l'eccessiva stupidezza, il difetto di energia dell'animo, erano ugualmente gli effetti di un clima estremamente caldo e di un clima estremamente freddo (2).

---

(1) Il lettore, che si ricorda ciò che si è detto in questo capo, si ricorderà anche ciò che io intendo per clima *moderato*.

(2) Questo è evidente. Siccome il naturale meccanismo dell'uomo è ugualmente alterato ne' climi brucianti che ne' climi gelati, è chiaro che queste due cause fisiche opposte debbano produrre gli stessi effetti morali. Se Montesquieu avesse riflettuto a questo, non avrebbe, senza alcuna distinzione, attribuito il coraggio agli abitanti de' climi freddi, e la viltà a que' de' climi caldi. Quando si tratta di climi, la temperatura de' quali differisce poco tra loro, le concause morali e politiche possono ren-

Le altre modificazioni, dunque, del sistema penale, dipendenti da questi effetti comuni, così dell'uno

---

dere più coraggioso l'abitante del clima più caldo, che l'abitante del clima freddo, e viceversa. L' istoria, che tanto distrugge il sistema di Montesquieu, e una costante prova di questa verità. Il difetto di coraggio, di energia, di sensibilità, ecc. prodotto dal clima io non lo trovo che o tra gli abitanti di un clima eccessivamente freddo o tra gli abitanti di un clima estremamente caldo, dove il naturale meccanismo dell' uomo è ugualmente alterato e deteriorato dal clima, e, per conseguenza, è ugualmente alterato e deteriorato il suo morale. In tutti gli altri, le concause morali e politiche producono questi effetti, ed il clima non vi ha che una infinitamente picciola parte. E' bizzarra la maniera colla quale Montesquieu, a questo proposito, cerca di liberasrsi da un contrasto di fatti. Gl' *Indiani* (che, secondo il mio sittema, vivono, almeno la maggior parte de' popoli che vanno so to questo nome, in un clima moderato, giacchè non è la sola posizione, riguardo al sole, che determinar dee l'estremo caldo o l' estremo freddo del clima, come si è da noi dimostrato nel citato capo), *gl' Indiani*, dice Montesquieu, *lib.* XIV, *cap.* 3, *sono naturalmente senza coraggio. I figli stessi degli Europei nati nell' Indie perdono quello del loro clima. Ma come combinare questo difetto di coraggio colle loro atroci azioni, co' loro costumi, colle loro barbarie penitenze? Gli uomini si sottomettono in questa regione a mali incredibili, e le femmine si braciano volontariamente dopo la morte de' loro sposi. Come combinare tanta forza con tanta debolezza?* L' enigma si scioglie facilmente dal nostro Autore. *Quell' istessa delicatezza di organi*, dice egli, *prodotta dal clima, e che fa loro temere la morte, fa loro temere molte altre cose più della morte istessa.* Questa soluzione basterebbe a mostrarci a quali stranezze può condur l' amor del sistema. Io vorrei che Montesquieu mi dicesse, se il coraggio consiste nel non temer la morte, o nel superare questo timore? Nel non amar la vita, o nell' amar, più della vita, qualche altra cosa? Il Romano era, forse così bravo nella guerra, perchè non temeva la morte, o perchè, più della morte, temeva l'ignominia, la schiavitù, la perdita della sua libertà? Sono i soli Indiani, forse, che temono la morte, ma che, in alcuni casi, non apprezzano la vita, perchè piu della morte temono tante altre cose? Il guerriero più coraggioso non è, forse, riguardo quest'oggetto, simile all' Indiano? Se egli fugge innanzi all' inimico,

come dell' altro clima, debbono aver luogo in un paese situato in un clima estremamente caldo, non altrimenti che si è detto dover aver luogo in quello situato in un clima estremamente freddo.

Finalmente, il lettore che riflette, senza che io sia nell'obbligo di dir tutto, vedrà che gl'istessi motivi, pe'quali si è mostrata la inopportunità delle pene di esilio, di morte o d'infamia pe'popoli che abitano un clima estremamente freddo, e che gl'istessi motivi, pe'quali si è detto doversi presso questi popoli aumentare il rigore di quelle pene ed il numero di quei rimedj che sono destinati a tener lontani gli uomini da que'delitti, che la necessità di segregarsi per una gran parte dell'anno dal sociale consorzio e di familiarmente convivere, fomenta e facilita, vedrà io dico, che que'motivi istessi debbono cagionare le stesse modificazioni nel sistema penale de'popoli che abitano in un clima estremamente caldo, giacchè in questi come in quelli, la perdità della patria è un acquisto di felicità per un uomo; giacchè in questi come in quelli, per un effetto del clima istesso, non mancano mai de'lavori pubblici da fare, necessarj alla conservazione della società, ma micidiali per coloro che vi sono impiegati, e che, per conseguenza, non si possono nè eseguire nè esigere se non da coloro che hanno co'loro capitali delitti perduto il diritto alla vità; giacchè, finalmente, così negli uni come negli altri, la sociale comunicazione è ugualmente inter-

---

questo non deriva, dunque, dal clima, ma dall'indifferenza che il dispotismo inspira per la patria; dalla bassezza che cagiona la servitù; dalla mollezza cagionata dal lusso e dall'abbondanza; dalla sicurezza di dover esser sempre ugualmente oppresso o dall'antico o dal nuovo tiranno, o vincitore o vinto.

rotta per una gran parte dell'anno, tanto dall'estremo calore, che obbliga gli uni a rimaner isolati e sepolti colle loro famiglie nelle viscere della terra, per difendersi dall'azione dei raggi del sole nelle stagioni più calde, quanto dall'estremo freddo, che obbliga ad una simile custodia gli altri (1).

Ecco tutto ciò che mi pare che si possa dire e determinare circa l'influenza del clima sul sistema penale. Da quel che si è detto si vede, dunque, chiaramente, che la differenza, che dee direttamente il clima produrre tra i codici penali di due diversi popoli, non può aver luogo se non tra due popoli, uno dei quali abiti un clima moderato, e l'altro un clima o estremamente caldo o estremamente freddo. Tra due popoli, situati in due climi tutti e due moderati, ma l'uno alquanto più freddo, o più caldo dell'altro, questa differenza non può aver luogo giacchè come si è tante volte detto, l'influenza diretta di un clima moderato sul fisico e sul morale degli uomini è così impercettibile, è così debole, è così oppressa dalle altre concause morali e politiche, che possiamo, senza esitare, dire che non debba produrre alcuna modificazione, alcuna diversità, riducibile a principj generali nel codice penale.

Si dovrà, forse, dir l'istesso delle altre fisiche circostanze di un popolo?

Io chiamo fisiche circostanze di un popolo, oltre del clima, del quale si è parlato, la natura del suo terreno e delle sue produzioni; la situazione e l'estensione del paese. Questi oggetti, come si è veduto nei

---

(1) Combinando le relazioni de' viaggiatori, che ci descrivono i costumi de' paesi eccessivamente caldi, con quelli che ci descrivono la maniera di vivere de' popoli più settentrionali, si troverà vera e l'una e l'altra asserzione.

primi due libri di quest'Opera, debbono avere una grande influenza diretta ed immediata sopra alcune parti della legislazione: ma ne dovranno esse avere una uguale sul codice penale?

Io parlo d'influenza *diretta* ed *immediata*, giacchè se si considerano come concause che possono contribuir molto al genio, all'indole, al carattere, alla religione, ed alla natura del governo di un popolo, sotto quest'aspetto considerate, esse possono anche avere una grande influenza *indiretta* sul sistema penale. Ma il nostro scopo non è qui di considerare questa influenza indiretta, giacchè, se queste fisiche concause contribuiscono, per esempio, a fare che una nazione abbia piuttosto un governo che un altro, questo non dee qui interassarci, poichè noi abbiamo già esaminati i principj che dipendono dal rapporto che debbono aver le pene colla natura del governo. Se influiscono sul genio, sull' indole, sul carattere di un popolo; se influiscono sulla sua religione istessa, questo neppur c'interessa; poichè, abbiamo già determinati i principj dipendenti dal rapporto che debbe avere il sistema penale con questi oggetti. Noi non dobbiamo, dunque, andare in cerca che della loro influenza diretta ed immediata; e se questa, come si è veduto, è grande nella parte politica ed economica della legislazione, non vi vuol molto a vedere, che debb'essere molto picciola, molto tenue in quella che contiene il codice penale: Vediamo a che può tutta ridursi.

Il terreno di una nazione, io domando, è, forse, molto sterile? Le braccia libere del popolo sono, forse, molto deboli o molto dispendiose per fecondarlo, senza il soccorso di coloro che, pe'loro delitti possono esser condannati ad una maggior fatica e ad un minore stipendio? In questo paese, dunque, il legisla-

tore dovrebbe far maggior uso di quelle pene che, privando il reo della sua personale libertà, l'obbligano a compensare co' lavori delle sue braccia i mali che ha recati alla società co' suoi delitti. In un paese, al contrario, ove l'ubertà del suolo rifiuta questi servili soccorsi, e dove gli oggetti de' pubblici lavori sono molto ristretti, il legislatore dovrebbe con molta economia far uso di questa specie di pena che, profusa più del bisogno, altro non farebbe che obbligare il popolo ad alimentare coloro che l'hanno offeso, ed aumentare colla pena istessa i mali che il delinquente ha col delitto già recati allo stato.

Un altro paese, un altro popolo ha egli sorgenti tali di ricchezze, che conservar non si possano senza il dispendio della vita d'una porzione di coloro che vi sono occupati? Che, in vece, dunque, di comprare l'innocente abitatore dell' Affrica, per condurlo ad una morte sicura; che, in vece di sostenere questo commercio infame, che degrada ugualmente, e l'uomo che vende e l'uomo che compra e l'uomo ch'è venduto; che in vece di soffrire che si commettano con intrepida mano, e sotto la protezione istessa delle leggi, tanti omicidj esecrabili, o, in vece di permettere al cittadino, che non ha violate le leggi, di esporre venali i suoi giorni, di mettere in commercio la sua esistenza, e di commettere un suicidio, che le leggi puniscono con una mano e comprano quindi coll'altra; che, in vece, io dico, di ricorrere a tutte queste ingiustizie, che niun principio di morale, niun sistema di religione, niun motivo d'interesse pubblico può giustificare, ma che la sola superstizione favorisce in molti paesi dell' Europa colle sue assurde ed abbominevoli massime; che il legislatore sostituisca in un paese di tal natura alle pene di morte le condanne a questa specie di lavori pubblici; che l'effige del de-

linquente vada al patibolo per indicare la pena che ha meritata, ma che la sua persona sia trasportata nel luogo, ove la sua morte ritardata sarà compensata dalle ricchezze che procura allo stato, dalla vita che risparmia a tanti innocenti, dalle contradizioni e dai rimorsi, da'quali libera le leggi e i loro autori.

Passiamo alla Situazione ed Estensione del paese. Per quel che riguarda la prima, dopo replicate riflessioni io non trovo quale possa essere la sua influenza diretta sul codice penale; e per quel che riguarda l'altra, veggo che questa non debb'esser messa a calcolo che in un solo caso, e che in questo caso dee produrre il più grande effetto.

Un immenso paese, sotto un istesso impero, viene abitato da molti popoli, diversi tra loro per genio, per indole, per carattere, per religione, per clima. Popoli avidi, orgogliosi, amanti della fatica, inclinati all'ozio, vivono sul suo suolo immenso. Climi estremamente freddi o estremamente caldi, e climi temperati sono compresi ne'suoi vasti confini. Deità diverse con diversi riti, con dogmi di religione diversi, formano i varj culti delle diverse parti dell'impero. Nell'ipotesi, che il governo di questa nazione possa essere un governo moderato, si cerca di sapere qual debbe essere il sistema del suo codice penale. La soluzione del problema è evidente. Questo paese non può avere un solo codice penale, come aver non può una sola legislazione. In esso l'universalità, non potendo esser unita all'opportunità delle leggi, bisogna che questa prevalga a quella.

Il lettore, combinando questa soluzione cogli antecedenti principj, ne vedrà le conseguenze. Egli vedrà anche, che nell'Europa esiste una nazione, quale io l'ho qui supposta. Io riposo sulla sua penetrazione, e gittando un'occhiata sullo stato della pro-

sperità di un popolo, passo ad esaminare quale sia l'influenza diretta che questa può avere sul codice penale, e quali i principj che ne dipendono.

Se la pena, come si è veduto (1), altro non è che la perdita di un diritto, e se i sociali diritti sono tanto più preziosi, quanto è maggiore la pubblica prosperità; un'istessa pena, dunque, sarà più dolorosa, a misura che si aumenta la prosperità del popolo.

Se la giustizia determina i limiti del rigor della pena, se non si può recare al delinquente maggior male di quello che si richiede per distogliere gli altri dall' imitare il suo esempio (2); quando i progressi della pubblica prosperità han fatto crescere, insieme col valore de' sociali diritti, il rigore delle pene già stabilite, è chiaro che in questo caso il codice penale debb'esser raddolcito.

Se bastava prima una pena come dieci, per tener lontani gli uomini da un delitto, ne basterà quindi una come otto, per ottenere l'istesso effetto. Coll' istessa pena, colla quale si puniva prima un delitto più leggiero, si potrà, quindi, punire un delitto più grande, diminuendosi proporzionatamente quella del più leggiero. A questa ragione se ne aggiugne un'altra. A misura che si aumenta in uno stato la pubblica prosperità, le cause promoventi i delitti si scemano e s'indeboliscono. La reazione, dunque, che si debbe opporre alla loro azione indebolita, può essere anche, senza rischio, indebolita e ingentilita.

Queste conseguenze sono così semplici, così evidenti, come lo sono i principj da' quali vengono de-

---

(1) Nel *primo capo di questa* II *Parte*, o sia nel *capo* XXV, *di questo Libro*.

(2) Veggasi il *capo* XXVII *di questo* III *Libro*.

dotte. Illustrarle maggiormente, sarebbe l'istesso che diffidare del talento di colui che legge. Io temo sempre di dir troppo, e rare volte mi pento di dir poco. Contentiamoci, dunque, di aver in questa maniera esposta e sviluppata la difficile teoria del rapporto delle pene co' diversi oggetti che compongono lo stato di una nazione, e di avere applicati al codice penale i generali principj della relativa bontà delle leggi, già stabiliti nel I. libro di quest'opera. Passiamo a' delitti; e dopo d'avere sviluppati i principj che determinar debbono l'opportunità delle pene nelle diverse circostanze de' popoli, cerchiamo ora di esaminare quelli che la determinano relativamente a' delitti. Per ottenere questo fine bisogna vedere che cosa sia delitto e quale ne sia la misura.

CAPO XXXVII.

Del Delitto in generale.

Non tutte le azioni contrarie alle leggi sono delitti: non tutti coloro che le commettono sono delinquenti. L'azione, disgiunta dalla volontà, non è imputabile; la volontà, disgiunta dall'azione, non è punibile. Il delitto consiste, dunque, nella violazione della legge, accompagnata dalla volontà di violarla.

La volontà è quella facoltà dell'anima che ci determina dopo le spinte dell'appetito, e dopo i calcoli della ragione. L'appetito ci sprona, l'intelletto esamina, la volontà ci determina. Per volere bisogna, dunque, appetire e conoscere.

Conoscere un'azione altro non è che conoscere il fine dove tende, e le circostanze che l'accompagnano. Questa è l'opera dell'intelletto, e questo è il ri-

sultato de' calcoli della ragione. L'azione volontaria sarà, dunque, quella che dipende dalla determinazione della volontà, preceduta dalle spinte dell' appetito e dalla cognizione del fine e delle circostanze dell'azione: e l'azione involontaria sarà quella che procede dalla violenza o dall' ignoranza (1).

La violenza è l'urto di una forza esterna che ci strascina, malgrado il dissenso della volontà, verso la sua direzione. L'ignoranza, relativamente all' azione, è lo stato dell'uomo, che non ne conosce il fine e le circostanze. Colui, dunque, che una forza esterna obbliga ad agire, o colui che, mosso dalle spinte dell'appetito, non conosce nè può conoscere il fine e le circostanze dell'azione, costui, io dico, non sarà delinquente, quantunque abbia violate le leggi.

Premessi questi principj, applichiamoli ora, e vediamo le disposizioni legislative che ne derivano.

Si è detto, che il delitto consiste nella violazione della legge, accompagnata dalla volontà di violarla. Coloro, dunque, che le leggi debbono supporre incapaci di volere, debbono considerarsi anche come incapaci di delinquere.

Si è detto, che la volontà è quella facoltà dell' animo, che ci determina dopo le spinte dell'appetito e dopo i calcoli della ragione. Coloro, dunque, che o per difetto di età o per un disordine del loro meccanismo, non hanno ancora, o han perduto l'uso della ragione, costoro, io dico, sono quelli che debbono considerarsi dalle leggi come incapaci di volere, e, per conseguenza di delinquere. I fanciulli, gli stupi-

---

(1) Δόκει δὲ ἄκυτια ἐιναι τὰ βία, ἢ δὶ ἀγνῶσιαν γιγομένα. *Videntur invita ea esse, quae aut vi, aut ignoratione efficiuntur.* Aristoteles, *Moral. ad Nicom.*, *lib.* III, *cap.* I.

di, i lunatici, i frenetici sono compresi in questo numero. La legge dee, dunque, fissare il periodo dell'infanzia, e della pubertà relativamente al clima, che, come si è altrove dimostrato, accelera o ritarda lo sviluppo delle facoltà intellettuali dell' uomo. Dee dichiarare incapace di volere, l'infante (1). Dee nel secondo periodo, o sia nell' età posteriore all'infanzia, lasciare a' giudici del fatto il decidere, se l'impubere accusato abbia, o no, l'uso della ragione (2). Dee, finalmente, sottoporre all' istesso giudizio l' esistenza della frenesia o della stupidezza in coloro che, colla privazione o colla perdita della ragione, possono giustificarsi della violazione delle leggi (3). Ecco le disposizioni legali che dipendono da questo principio.

Si è detto, inoltre, che per volere bisogna appetire e conoscere; che conoscere un'azione altro non e che conoscere il fine dove tende, e le circostanze che l'ac-

---

(1) Le romane leggi estendono anche all'età prossima all' infanzia questo beneficio. L'impubre, fino all'età di dieci anni e mezzo, vale a dire sino alla metà del secondo periodo, non può essere esposto a pena alcuna, perchè la legge lo dichiara incapace di dolo L. *infans*, 12. *D. ad* L. *Corn. de Sicar*. La legge de' Sassoni l'estendeva fino a' 12 anni. Le leggi presenti d'Inghilterra lo restringono nel solo primo periodo, che termina a' sett. anni; e Blackstone rapporta un giudizio, nel quale furono condannati a morte due ragazzi dell'età l'uno di nove, e l'altro di dieci anni. *Cod. Crim. d' Inghilt., cap.* II.

(2) I Giurati in Inghilterra sono quei che esaminano, se l'impubre accusato abbia, o no, l'uso della ragione. Prima de' sette anni non vi è bisogno di quest' esame, perchè la legge l' assolve: dopo i sette anni, se l'accusato impubre si trova dai giurati capace di dolo, vien condannato.

(3) Questo è un fatto, e per conseguenza l' esame di esso dee, secondo il nostro piano, dipendere dal giudizio e dall' esame dei giudici del fatto.

compagnano; e che per fare che un'azione si possa dir volontaria, bisogna supporre in colui che agisce, questa necessaria cognizione. Quali sono le conseguenze che dipendono da questo principio? La distinzione tra il *caso*, o la *colpa*.

Il *caso* suppone, in colui che agisce, l'ignoranza, assoluta della possibilità dell'effetto che l'azione ha prodotto(1). La *colpa* suppone un effetto diverso da quello che, colui che agisce, si era proposto di conseguire, ma che non ignorava che potesse avvenire, attesa la cognizione che aveva di tutte le circostanze dell'azione (2). Il caso non è, dunque, imputabile; ma è imputabile la colpa. Nel *caso* manca la volontà, perchè vi è ignoranza; nella *colpa* non manca interamente la volontà, perchè non manca interamente la cognizione. Nel *caso* non esiste nè la volontà di violare la legge, nè la volontà di esporsi al rischio di violarla; nella *colpa* non vi è la volontà di violare la legge, ma vi è quella di esporsi al rischio di violarla.

---

(1) Eccone un esempio. Nel mio terreno murato, le porte del quale son chiuse, e le chiavi in mio potere, io veggo una lepre: le tiro un colpo di fucile, e questo, in vece di ferir la lepre, uccide un uomo che si era ivi nascosto, e che io era sicuro che quivi non potesse trovarsi. Quest' omicidio si chiamerà omicidio per caso, e la legge non può a niuna pena condannarmi per questo.

(2) Se, tirando ad una lepre che fugge per una strada pubblica, io uccido un uomo, questa sarà una *colpa*: l'omicidio si chiamerà *colpabile*. Quantunque il fine, che io mi era proposto, fosse quello di uccider la lepre; nulladimeno, io non ignorava la possibilità che vi era che un uomo passasse per quel luogo in quel momento, e questo era una delle circostanze dell' azione chè doveva determinare la mia volontà a lasciar in pace la lepre, piuttosto che espormi al rischio di commettere un omicidio.

A misura che la cognizione di questa possibilità, di questo rischio, è maggiore, cresce, dunque, il valore della *colpa*; si avvicina più al dolo: a misura che è minore, si allontana più dal dolo, si avvicina più al *caso* (1).

Da queste premesse dipendono i seguenti Canoni legislativi:

Se il caso non è imputabile, le leggi non debbono, dunque, punirlo.

Se la colpa è imputabile, le leggi debbono, dunque, punirla.

Se la colpa è meno imputabile del dolo, perchè nel dolo vi è la volontà di violare la legge, e nella colpa non vi è che la volontà di esporsi al rischio di violarla; la pena della colpa non dovrà mai, dunque, nell' istessa azione uguagliare quella del dolo.

Se, a misura che la cognizione della possibilità dell' effetto, che l'azione ha prodotto, è maggiore, cresce il valore della colpa, e si avvicina più al dolo; e se, a misura che la cognizione di questa possibilità è minore, minore è anche il valore della colpa, e si avvicina più al caso; vi saranno dunque, varj gradi di colpa; e le leggi vi dovranno, dunque, destinare diversi gradi di pena.

Se non è possibile determinare tutti i varj gradi di colpa; e se, al contrario, è perniciosa ed ingiusta cosa di lasciare nell' arbitrio dei giudici la scelta e destinazione della pena; le leggi dovranno, dunque,

---

(1) E' diverso l' uccidere un uomo tirando ad una lepre che fugga in una strada di campagna poco frequentata, che uccidere un uomo tirando ad una lepre che fugge per la strada d' una città, ed in un' ora nella quale vi è in quella gran concorso di popolo. Chi non vede la gran diversità del valore di queste due colpe?

fissare tre diversi gradi di colpa, a' quali tutti gli altri possano riferirsi; la *massima*, la *media*, e l'*infima*: dovranno stabilire una regola, un canone generale, per indicare a'giudici a quale di questi tre gradi debba riferirsi la colpa.

Dovranno stabilire *che, quando le circostanze, che accompagnano l'azione, mostrano che nell'animo di colui che agisce, la possibilità dell' effetto alle leggi contrario, che l'azione ha prodotto, è uguale o maggiore alla possibilità dell' effetto che si era proposto di conseguire, la colpa sarà* massima; *quando è minore, ma non è molto rimota, la colpa sarà* media; *quando è rimotissima, la colpa sarà* infima: dovranno, finalmente, nel determinare la sanzion penale, distinguere in ciaschedun delitto (1), oltre la pena del *dolo*, quella della *massima*, quella della *media*, e quella dell' *infima* colpa (2).

Questi sono gli altri canoni legislativi che dipendono da' premessi principj. Ritorniamo ad essi, e proseguiamo questa interessante analisi.

Si è detto che le azioni involontarie son quelle che procedono dalla violenza o dall' ignoranza; che la violenza è l' urto di una forza esterna che ci strascina, malgrado il dissenso della nostra volontà, verso la sua direzione; che l' ignoranza, relativamente all' azione,

---

(1) S' intende de' delitti che si possono commettere per colpa; giacchè ve ne sono alcuni che non ne sono suscettibili: tale è l' assassinio, il furto, ecc.

(2) Secondo il nostro piano di criminale procedura i giudici del fatto, combinando le circostanze dell' azione con questo canone, indicar dovrebbero a qual grado di colpa dovrebbe essa riferirsi: e i giudici del diritto dovrebbero trovare nella legge la pena a quel grado di colpa fissato. Si osservi ciò che si e detto nella *prima parte di questo Libro*, *cap.* XIX, *art.* 7. e 12.

è lo stato di un uomo che non ne conosce il fine e le circostanze; e che per conseguenza, le azioni contrarie alle leggi, che procedono o da questa violenza o da questa ignoranza, essendo involontarie, non sono imputabili, e, non essendo imputabili, non sono punibili. L'applicazione di questo principio è, dunque, nel principio istesso. Il canone generale, che ne deriva, è interamente espresso nella conseguenza che se n'è dedotta. La sua evidenza è tale, che ogni illustrazione sembrerebbe inutile. Ma si potrebbe, forse, dir l'istesso delle due questioni, alle quali l'esposizione di questo incontrastabile principio ci conduce? Che dovremo noi dire delle azioni che, nel tempo istesso, procedono, in una certa maniera, dalla violenza e dalla volontà, dall'ignoranza e dalla cognizione? Cominciando dalle prime, che Aristotile chiama *miste* (1), noi non dobbiamo far altro che gittare un' occhiata su' varj accidenti della vita, per vedere, che l'uomo può qualche volta trovarsi nella dura necessità di non aver che a sceglier tra due o più mali. Il male, che in queste circostanze egli preferisce, dipende, è vero, dalla sua volontà, giacchè *non vi è nè ladro, nè tiranno della volontà*, dice un antico (2); ma la sua volontà l'avrebbe distolto da questo male, se la necessità di evitarne un altro non l'obbligasse a questa scelta. Il piloto, che vede il naufragio inevitabile se non diminuisce il peso del suo naviglio, gitta nel mare le merci. Quest' azione è volontaria (3): ma l'avrebbe egli fatta, se la neces-

---

(1) Arist. *Moral. ad Nicomach.*, *lib.* III, *cap.* 1.

(2) Λῃςης πρὸαιρεσεῶς ȣ γὶνεται, τυρὰννος ȣ γὶνεται. Questa Sentenza è del celebre Epitteto.

(3) Απιῶς μὲν γὰρ ȣδεὶς λὰμβανέται (τά ἐκβολλας).

sità di evitare il naufragio non glie lo avesse prescritto? Se il tiranno arma la mia mano di un pugnale, e da' suoi satelliti mi fa intimare la scelta o della perdita della vita o di un assassinio, qualunque de' due mali io scelga, l'avrei io voluto fuori di questa dura alternativa?

Lasciamo a' moralisti l'esame de' principj direttivi del foro interiore; e noi, memori della diversità infinita del nostro ministero, contentiamoci di esporre quale esser dovrebbe la determinazione delle leggi su questa specie di azioni.

Tre canoni generali basteranno al legislatore per dirigere la soluzione di tutti i casi possibili nella questione compresi. Io prego colui che legge, di ricordarsi che se le civili leggi debbono ispirare, non possono però esigere la perfezione nell' uomo. Esse possono dare all'eroismo de' martiri, come la Religione gli ha dati alla Fede; ma non possono, come quella, punire coloro che non hanno il coraggio che richiede un simile sforzo. Con questa prevenzione io lo prego di osservare i tre seguenti canoni, de' quali lascio a lui l'esame ed il giudizio.

1. Tra due o più mali uguali, non è mai punibile la scelta.

2. Tra due o più mali disuguali, la scelta del minore non è punibile, ma la scelta del maggiore lo è, quando non vi è interesse personale di mezzo.

ἑκῶν : ἐπι σωτήρια καὶ δε αὐτοῦ, καὶ τῶν λδιπῶν, ἁπάντες ὀι γὒν ἓχοντες Μίκται μεν ὒν ἐἰσιν ἀι τ ιαυτᾶι πράξεις, εοἱκασι δὲ μάλλον ἑνὒσιοῖς.

Nemo enim sponte absolute (in tempestatibus) sua projicit, sed ob salutem tum suam , tum aliorum , omnes , modo mentis compotes sint, facere id videntur. Mixtae igitur hujusmodi actiónes quam sint, spontaneis tamen magis sunt similes. Arist. *ibid.*

3. Tra due o più mali disuguali, il minore de'quali ferisce l'interesse dell'uomo che a scegliere vien costretto, la preferenza data al maggior male non può esser punibile che in un solo caso, cioè, quando il male personale che si evita, è molto picciolo, è molto soffribile, e quello che si elegge, è molto grave, molto pregiudizievole o a tutto il corpo sociale, o ad un altro uomo (1).

Che il lettore esamini questi canoni, e ne troverà la ragione e l'opportunità. Io passo all'altra questione, che riguarda le azioni che procedono, nel tempo istesso, dalla cognizione e dall'ignoranza. I delitti, commessi nell'ubbriachezza, sono l'oggetto di quest'esame.

L'uomo nell'ubbriachezza non conosce nè il fine nè le circostanze dell'azione; ma prima di inebbriarsi egli conosce il fine e le circostanze dell'eccesso nel bere: egli sa quali sogliono essere gli effetti dell'ebrietà (2). Colui che vuole la causa, non può negare di volere anche gli effetti. L'ignoranza, dunque, dell'ebbrio non esclude la volontà dalle sue azioni, per-

---

(1) Non è inutile l'avvertire che, secondo il nostro piano, l'esame dell'uguaglianza o della disuguaglianza de' mali, dovrebbe farsi da' giudici del fatto, e l'applicazione del canone legislativo da' giudici del diritto. Da essi si dovrebbe anche esaminare, se'l minor male, che si è evitato, feriva l'interesse personale di colui che a scegliere è stato costretto, e se questo è bastante a giustificare la sua scelta. *Il seguente capo* dissiperà tutte le difficoltà che potrebbero nascere su questa teoria; giacchè in questo noi distingueremo tre gradi di dolo, come si son distinti tre gradi di colpa.

(2) Io prego il lettore di paragonare queste idee con quello che nell'antecedente capo si è detto sull'ubbriachezza ne' climi estremamente freddi. Egli vedrà che ciò che qui si determina, non debbe aver luogo ne' paesi situati in questi climi.

chè la sua ignoranza è volontaria. Prima d'inebbriarsi egli conosceva il fine e le circostanze dell'intemperanza ch'era per commettere: egli conosceva dunque, anche il fine e le circostanze delle azioni che dall'ebrietà dipendono. Per servirmi de'termini delle scuole, io dirò che, se la violazione della legge, commessa nell'ubbriachezza, non dipende da una volontà *immediata*, è, nulladimeno, imputabile e punibile, perchè dipende da una volontà *mediata*. Ma, si domanda: lo sarà essa quanto al *dolo* o quanto alla *colpa?* Qual è mai la differenza che passa tra la violazione della legge, commessa per *colpa*, e quella commessa nel disordine della ragione prodotto dall' ebrietà? Nell'uno e nell'altro caso, l'effetto, che l'azione ha prodotto, non è, forse, diverso da quello che colui che agisce si era proposto di conseguire? Chi è mai quell'uomo che s'inebria per uccider un altro uomo? La volontà di esporsi al rischio di violare la legge non è, forse, la sola causa che dovrebbe rendere imputabile e l'una e l'altra azione? Come pretendere che una istessa causa produca effetti diversi? La maggior pena, dunque, che le leggi possono assegnare alle azioni commesse nell'ubbriachezza, non dovrebbe eccedere quella delle istesse azioni commesse per una *colpa* del *massimo grado* (1): essa non dovrebbe, dunque, mai uguagliare quella del *dolo*.

Questa conseguenza è erronea, perchè erroneo è il principio dal quale vien dedotta. Vi è una gran differenza tra la violazione della legge commessa per *colpa*, e quella commessa nell'ebrietà. Nella prima, l'azione, che ha prodotto l'effetto contrario alle leg-

---

(1) Questa è quella che noi abbiam chiamata *colpa massima*, e che i moralisti chiamano *lata*.

gi, è da per sè stessa indifferente; nell'altra, vi è un male nella causa, vi è un male nell'effetto. Il tirare ad una lepre che fugge, non è da per sè stesso un male, ma diviene tale, quando, per uccider la lepre, io mi metto nel rischio di uccidere un uomo. L'intemperanza, al contrario; nel bere, la volontaria perdita della ragione, è da per sè stessa un male. Diviene, quindi, un doppio male, quando nell' ubbriachezza io commetto un altro delitto. Nella violazione della legge, commessa per *colpa*, il legislatore non dee, dunque, punire che un solo male; e in quella commessa nell' ubbriachezza dee punirne due.

Più: nella violazione della legge, commessa per colpa, vi è il male della società, ma non ve n'è lo scandolo, in quella commessa nell'ebrietà, esiste l' uno e l'altro. Finalmente, se noi osserveremo l'inclinazione troppo frequente a questo vizio; il vantaggio che vi è nel tenerne lontani gli uomini quanto più sia possibile; la difficoltà che vi è nel provare la non esistenza dell'ebrietà, la facilità che vi sarebbe di eludere con questo mezzo il rigore delle leggi, quando l'ubbriachezza liberasse il delinquente da una parte della pena; se noi uniremo, io dico, queste alle antecedenti riflessioni, noi troveremo che, molto lungi dall'esser condannabili di soverchia severità, sono anzi, da seguirsi que'legislatori che han punito coll'istessa pena la violazione della legge, commessa nell'ubbriachezza, che quella dove esiste evidentemente il *dolo*. Altro non potrebbe fare la legge che stabilire, che la pena sia dell'*infimo grado* di dolo. Il lettore comprenderà quest' idea dopo che avrà letto il seguente capo.

Esposti tutti questi principj, determinati tutti questi canoni, sviluppate tutte queste regole relative all'esistenza ed al concorso della volontà, noi non dob-

biamo far altro che riflettere sull'idea che data abbiamo del delitto, per vedere che, quel che finora si è detto, non è ancora tutto quello che doveva dirsi. Se per formare il delitto vi è bisogno del concorso della volontà coll'atto, nella maniera istessa, dunque, che si è determinato tutto quello che riguarda la volontà, determinar si dee quello che ne riguarda la manifestazione.

È fuor di ogni dubbio, che la sola volontà di delinquere non può formare il delitto civile. Il giudizio de' cuori è riserbato alla Divinità, ispettrice de'nostri pensieri, la quale, nella maniera istessa che premia l'assenso della nostra volontà al bene, quantunque disgiunto dall'opera, punisce l'assenso di essa al male, che si è da noi voluto, ancorchè non si sia giammai commesso. Lasciamo, dunque, alla religione lo spaventare colle terribili sue minacce le ree ed occulte volontà degli uomini, e non cerchiamo dalle leggi, che non sono l'opere degli uomini, quel che ottener dobbiamo dalla religione, ch'è l'opera di Dio. La legge non può punire l'atto senza la volontà, nè la volontà senza l'atto. *Cogitationis poenam nemo patitur*. Questa era una regola del romano Diritto (1); regola ignota alla giurisprudenza de' tiranni; regola, che Dionisio violò a tal segno, che si fece lecito di punire il sogno, come indice de' pensieri (2).

Ma, si domanda, l'*atto* che la legge dee punire, è soltanto quello che contiene in sè la violazione della legge, o anche quello che manifesta la volontà di vio-

---

(1) *L.* 18. *D. De poenis.*

(2) Plutarco *nella vita di Dione* ci ha conservato il nome di questa vittima della giurisprudenza de' tiranni. Questi fu un certo Marsia, che aveva sognato di scannare il tiranno Dionisio.

larla? Il *conato*, il semplice e nudo tentativo al delitto, debb'egli esser punibile quanto il delitto stesso consumato e riuscito? Ecco le quistioni che han divisi i giureconsulti, gl'interpetri e i legislatori, e che noi risolveremo, chiamando in soccorso i principj eterni della giustizia e della ragione (1). Non ci allontaniamo da'premessi principj. Il delitto, si è detto consiste nella violazione della legge, acccompagnata dalla volontà di violarla. Quando, dunque, si manifesta la volontà di violare la legge, ma non si manifesta coll'azione dalla legge vietata, non esiste il delitto. Se io dico, per esempio, ad un altro uomo: Io ho determinato di uccidere il tale: voglio immergere nel suo seno questa spada, che non deporrò finchè con essa non gli abbia trapassato il cuore; andrò in traccia di lui, e non riposerò finchè non vegga disteso sotto i miei piedi il suo estinto cadavere: se questo discorso vien provato con tutte quelle solennità che stabilisce la legge, potrei io esser condannato come omicida? Dopo questo discorso non potrei io, forse, cambiar di volontà? Non potrei io divenir l'amico di colui che io odiava, ed il difensore di colui che io aveva determinato d'uccidere? La legge potrebbe, forse, punirmi di un delitto che non ho ancora commesso! (2).

---

(1) Veggansi le opinioni opposte di Binkershoek, e di Cujacio sulla *Leg.* 14. *D. ad L. Cornel. de Sicar.* dove si dice: *in maleficiis voluntas spectatur*, *non exitus.* Vedi Binkershoek *Observ., lib.* III. *cap.* 10; e Cujacio, *lib.* XIX. *Observat. cap.* 10.

(2) In questo caso la legge altro non dee fare che obbligare il magistrato, al quale è commessa la custodia della pace, di assicurarsi della mia persona, finchè non mi avrà interamente distolto dal delitto. Ma questo non sarebbe una pena, sarebbe soltanto un mezzo da impedire il delitto.

Se, al contrario, io dico o scrivo ad un sicario: Va, ed uccidi il mio inimico; il prezzo della tua opera sarà la tal somma; questa ti sarà pagata subitochè mi porterai una prova del felice esito della tua commissione: in questo caso ancorchè il sicario non riesca nella sua intrapresa: se vien provata la commissione, o se la lettera vien sorpresa, prima che l'attentato si esegua, non sono io, forse, condannabile all'istessa pena, alla quale sarei condannabile, se l'omicidio fosse avvenuto? Io lo sarei sicuramente, perchè l'atto, col quale ho manifestata la mia volontà, è da per sè stesso contrario alla legge. Subito che ho indotto il sicario a violarla, l'ho già io stesso violata. La causa al delitto è già data, il reato per la mia parte è già commesso, o che l'uomo muoja o che non muoja.

L'istesso dir si può riguardo alla congiura. Se io manifesto ad una o a più persone, la volontà che ho di tramare una congiura contro il governo, se questa manifestazione è dimostrata, il magistrato altro non potrebbe fare, che assicurarsi della mia persona finchè non sia accertato di aver io rinunziato a questo perfido disegno: ma potrei io esser condannabile al rigor delle leggi contro la congiura? Se, al contrario nel silenzio della notte, e nel ritiro delle domestiche mura, convoco i congiurati, do le disposizioni necessarie all'orrendo attentato; consegno loro le armi; ricevo da essi il giuramento terribile del silenzio e della fedeltà, fo girare intorno la coppa insanguinata, e fo loro bere, secondo l'antico rito, il sangue della vittima, simbolo di vendetta e di strage; se, terminato questo congresso, la congiura si scopre, son sorpresi i congiurati, prima che il momento, nel quale scoppiar doveva la congiura, fosse giunto: in questo caso, i miei complici ed io, non sarem forse condannabili all'istessa pena, che meritata avremmo se

si fosse eseguito l'orrendo attentato? Nel primo caso io non ho manifestata la mia volontà con alcun atto dalla legge vietato; nel secondo, i miei complici ed io, manifestata l'abbiamo colle azioni dalla legge istessa vietate. Nel primo caso esiste la volontà di violare la legge, ma non vi è la violazione della legge: nel secondo, vi è la violazione della legge, e la volontà di violarla: nel primo caso non vi è dunque il delitto; e nel secondo vi è.

Da queste premesse dedur possiamo il seguente canone generale, col quale il legislatore regolar potrebbe la soluzione di tutti i casi possibili nella questione compresi.

La volontà di violare la legge non costituisce il delitto, se non quando si manifesta coll' atto dalla legge istessa vietato; ed in questa sola ipotesi il conato *al delitto è punibile quanto il delitto istesso consumato e riuscito* (1).

Stabilito questo canone, io veggo già la schiera de' moderni giuspubblicisti scagliarsi contro di me. Secondo i vostri principj istessi, mi si dirà, il danno che si reca alla società, se non è la sola, è almeno la principal misura della gravezza del delitto (2). Come pretendere, dunque, che vi sieno de' casi, ne' quali il delitto tentato, e non riuscito, punir si debba ugualmente che il delitto tentato e riuscito? Il danno che riceve la società dal secondo, non è molto maggiore di quello che riceve dal primo?

Questa obbiezione non può sembrar vigorosa che al primo aspetto. Basta profondarsi in essa, per vederne la debolezza.

---

(1) Veggasi *il primo capo di questa II Parte.*

(2) Vaggansi *i principj generali premessi nel primo capo di questa* II *Parte.*

Qual è l'oggetto, io domando, che la legge si propone nel punire? E', forse, questo la vendetta del male recato alla società dal delinquente, o pure la sicurezza e l'istruzione? Noi l'abbiam detto e dimostrato. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti; e i miei oppositori sono i primi a confessare che, terminata la barbarie, quando lo stato civile di un popolo è già perfezionato, l'oggetto della pena altro non può essere che la sicurezza e l'istruzione. Se la pena, dunque, che siegue il delitto, non è destinata ad altro che a garantire la società dalla perfidia del delinquente, e distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio; nella volontà di violare la legge, manifestata coll'azione dalla legge istessa vietata, si trova l'uno e l'altro motivo della pena. Il delinquente ha mostrata la sua perfidia; la società ne ha ricevuto il funesto esempio. O che l'evento abbia, o no, corrisposto all'attentato, questi due motivi di punire esistono ugualmente. L'istessa causa dee, dunque, produrre l'istesso effetto, e quest'effetto è l'uguaglianza della pena.

Più: il delitto, come si è altrove detto (1), non è altro che la violazione d'un patto. A misura che il patto, che si viola, è più prezioso alla società, la pena debb'esser maggiore, sì perchè la società ha un maggior motivo da temere il delinquente, come anche perchè ha un maggior interesse di tenerne lontani gli altri. Ma, nella nostra ipotesi, il patto è violato, ancorchè l'effetto dell'azione non abbia corrisposto a'disegni del refrattario: la pena, dunque, debb'esser quell'istessa che meritata avrebbe se avesse conseguito il fine.

---

(1) Nel *capo I di questa II Parte.*

L' evidenza mi pare unita a questi principj. Svilupparli, dimostrarli maggiormente, sarebbe un difetto, dal quale io procuro di tenermi sempre lontano. Per racchiudere una materia così vasta in un solo Capo ed in pochi principj, io ho dovuto ricorrere alla precisione, della quale molti de' miei lettori rimarranno disgustati. Ma il mio oggetto è d' istruire, e non di piacere. Determinata la natura del delitto in generale, e fissati tutti i principj e tutti i canoni legislativi, che da questa dipendono, passiamo ora ad esaminare la misura de' delitti, per vedere, quindi, la proporzione colle pene.

CAPO XXXVIII.

Della Misura de' delitti.

Le azioni contrarie alle leggi sono, come si è detto (1), le violazioni de' sociali patti, de' quali le leggi sono le formole che gli esprimono. Interesse della società è, che ciaschedun patto sia religiosamente osservato; ma questo interesse non è, nè può essere, uguale relativamente a tutti i sociali patti. Egli è maggiore in quelli che hanno una maggiore influenza sull'ordine sociale; è minore in quelli che vi hanno un'influenza minore. La prima misura, dunque, del delitto, o sia dell' azione alla legge contraria, sarà l' influenza che ha il patto, che la legge esprime, e che dal delinquente si viola, sulla conservazione di quest' ordine. Questa ci mostrerà i gradi di maggiore o minore reità tra la violazione di una legge e la viola-

(1) Nel I *Capo di questa* II *Parte.*

zione di un'altra. Questa ci mostrerà la differenza tra l'assassinio, per esempio, ed il furto; tra il regicidio e l'omicidio; tra il peculato e l'espilazione di un'eredità. Ma ci mostrerà essa la differenza tra la violazione di un'istessa legge, accompagnata da circostanze diverse? Un uomo può uccider un altr'uomo nell'impeto dell'ira, può ucciderlo a sangue freddo, può ucciderlo con maggiore o minor sevizia, può mostrare maggiore o minor perfidia, maggiore o minor crudeltà. Il patto che ha egli violato è sempre l'istesso: nell' uno o nell' altro caso è sempre quello col quale si è obbligato a rispettare la vita de' suoi simili. Ma nell' uno o nell'altro caso può dirsi, forse, ugualmente reo, ugualmente punibile? Se la misura del delitto è destinata a regolare la quantità della pena; e se lo scopo della legge nel punire è di distogliere colui, che non ha ancora violata la legge, dall' imitare l' esempio di colui che l' ha violata, e di garantire la società dagli ulteriori mali, che il delinquente recar le potrebbe, se non fosse o corretto dalla pena o da essa messo nell' impotenza di più offenderla: essendo, io dico, questi due soli gli oggetti delle pene, il secondo di essi non esige, forse, che colui che, violando una legge, ha mostrata una maggior malvagità di cuore, una maggior disposizione a violarne altre, sia maggiormente punito di colui che, violando l'istessa legge, l' istesso patto, non ha mostrata l' istessa perversità di cuore, non si è reso ugualmente spaventevole alla società? Le circostanze, dunque, che accompagnano un istesso delitto, possono renderlo più o meno grave, più o meno punibile. Ma come ridurle ad una generale misura? Ecco lo scoglio che convien superare. Se per circostanze di un delitto noi intender volessimo tutto ciò che, nel sistema erroneo della presente legislazione, sotto questo nome si comprende,

noi perderemmo in vano il nostro tempo nel cercare di ridurle ad una general misura. I nostri legislatori, non avendo saputo distinguere i delitti pe' loro oggetti, han dovuto distinguerli per le loro circostanze. Essi han chiamato circostanza di un delitto, non solo quel fatto che ne accresce o diminuisce il valore, ma anche quello che, secondo il nostro piano di ripartizione che da qui a poco sarà esposto, altera la *qualità* del delitto, e lo rende di una specie diversa. Essi hanno, per esempio, considerato come circostanza dell' omicidio la condizione politica dell' ucciso. Ma, secondo il nostro piano di ripartizione, l' uccidere un magistrato è l' uccidere un privato cittadino, sono due delitti tra loro diversi, sono due delitti di qualità e di specie diversa. Questi contengono la violazione di due diversi patti, e non di un istesso patto con circostanze diverse. Il patto, che si viola col primo, ha una maggiore influenza sull' ordine sociale, che non vi ha il patto che si viola col secondo. La prima misura, dunque, da noi stabilita, regolerà la destinazione della pena dell' uno e dell' altro delitto.

Anche il luogo, secondo la nostra giurisprudenza, è una circostanza del delitto. Ma l' uccidere un uomo in un tempio, e ucciderlo in un postribolo, sono, secondo il nostro piano, due delitti di diversa specie. Col primo, si violano due patti: col secondo, non se ne viola che uno. Col primo, si viola il patto col quale ci siamo obbligati a risparmiare la vita de' nostri simili, e quello col quale ci siamo obbligati a rispettare il patrio culto: col secondo delitto, non si viola che il primo di questi patti. L' autore del primo delitto sarà omicida, e sacrilego nel tempo istesso; e l' autore del secondo non sarà che omicida.

Non confondiamo, dunque, le idee delle cose; non chiamiamo circostanze di un delitto quelle che ne

cambiano la *qualità* e le *specie;* diamo semplicemente questo nome a quelle che, senza alterare la *qualità* del delitto, lo rendono più o meno grave, più o meno punibile. Sotto questo aspetto considerate, non è impossibile il ridurle ad una general misura.

Della maniera istessa che noi distinti abbiamo tre diversi gradi di colpa, e che a questi abbiam tutti gli altri riferiti, distinguer potremo tre diversi gradi di dolo in ciaschedun delitto; e della maniera istessa che il legislatore dovrebbe, come si è detto, in ciascun delitto, suscettibile di colpa, fissare per ciascheduno de' tre diversi gradi una diversa pena, così una divesa pena fissar dovrebbe per ciaschedun grado di dolo. Ecco il canone generale, col quale la legge indicar dovrebbe l'esistenza dell'infimo, del medio e del massimo grado di dolo, e ridurre ad una general misura tutte le varie circostanze *aggravanti* di un delitto. *Quando la causa impellente è forte, o l'azione si è commessa nell' impeto della passione, il grado del dolo sarà l'* infimo : *quando la causa impellente è debole, o l' azione si è commessa a sangue freddo e con matura riflessione, il grado del dolo sarà il* medio; *quando si è commessa, o senza causa* (1) *o con causa, ma con perfidia o con atroce sevizia, il grado del dolo sarà il* massimo.

Secondo il nostro piano di criminale procedura, i *giudici del fatto*, combinando le circostanze del fatto colle caratteristiche in questo canone stabilite, decider dovrebbero con qual grado di dolo si è commesso il delitto dall'accusato, siccome si è detto ap-

(1) Un uomo, per provare il valore della sua polvere, non ha gran tempo, tirò un colpo di fucile ad un infelice, che neppur conosceva. Ecco un omicidio senza causa.

partenersi ad essi il determinare a qual grado di colpa debba riferirsi, quando mancasse il dolo.

I *giudici del diritto* cercherebbero, quindi, nella legge la pena stabilita da essi per quel delitto e per quel grado di dolo, come abbiam detto che far dovrebbero, quando si trattasse di *colpa* (1).

Con questo metodo, finalmente, che distingue la *qualità del grado* ne' delitti, il legislatore troverà il modo da risolvere tutte le infinite questioni, che riguardano i socj e complici di qualunque delitto. Tutti coloro che hanno avuta parte diretta o indiretta nella violazione della legge, saran rei di quel delitto col quale quella legge si viola; ma non tutti lo saranno nell' istesso *grado*. La *qualità* sarà comune, ma il *grado* sarà diverso. Tutti han contribuito alla violazione della legge, ma, forse, tutti non han mostrato l'istessa malvagità nella parte che vi han presa. I giudici del fatto giudicheranno, dunque, colle regole stabilite ne' proposti canoni, del *grado* del quale ciascheduno di essi si è mostrato reo; e i giudici del diritto, su questo loro giudizio, decreteranno la pena che a ciaschedun complice si appartiene. Ecco come la scoperta di una nuova strada ci garantisce da tutti gl' insuperabili ostacoli dell' antica: ecco come la metafisica di una scienza qualunque rende facile ciò che sembrerà sempre un impossibile al casista, che non ha l'occhio per iscoprire que' primi anelli, dai

(1) Ne' delitti, dunque, suscettibili di colpa, giacchè, come si è osservato nelle *note dell' antecedente capo*, non tutti lo sono, in questi delitti, io dico, il legislatore dee nella sanzion penale stabilire sei gradi di pena, cioè, per l' infima, per la media, e per la massima colpa, e per l' infimo, il medio ed il massimo dolo; ed in quelli, che non sono suscettibili di colpa, tre gradi, cioè, per l' infimo, il medio, ed il massimo grado di dolo.

quali procede l'immensa e complicata catena; ed ecco finalmente, ridotte ad una general misura le circostanze, che aumentar possono, o diminuire, il valore di un istesso delitto. Con questo metodo noi avremo, dunque, due misure; l'una, per distinguere il valore relativo de' delitti diversi, l'altra, per distinguere quello di un istesso delitto accompagnato da circostanze diverse. La maggiore o minore influenza che ha il patto, che si viola; sull'ordine sociale, sarà la prima; il grado del dolo, sarà la seconda.

Che il lettore esamini profondamente queste idee; che le combini con quelle nell'antecedente capo, esposte e sviluppate: i suoi dubbi svaniranno; le folte tenebre, che gli nascondevano la strada per la quale si dee giugnere alla perfezione del sistema penale, cominceranno a dissiparsi: egli comincerà, finalmente, a vedere, che un codice penale, dove l'arbitrario nome di *pena straordinaria* sta interamente proscritto, e nel quale la legge non permetta mai a' giudici di far da legislatori non è, come si è finora creduto, un impossibile politico. Egli si confermerà in questa consolante opinione, quando vedrà come ottenere si possa la proporzione tra i delitti e le pene.

CAPO XXXIX.

Della Proporzione tra' Delitti e le Pene.

La disuguaglianza de' delitti c' indica la disuguaglianza delle pene; e ciò, che si è detto, ci mostra bastantemente la necessità di serbare questa giusta proporzione. Ma come ottenerla?

Ognuno vede che la violazione di un patto debb' essere seguita dalla perdita di un diritto; che la vio-

lazione di un patto più prezioso debb' esser seguita dalla perdita di un diritto più prezioso; che la violazione di un patto meno prezioso dee portare la perdita di un diritto meno prezioso; che la violazione di un patto, accompagnata dalle circostanze, che mostrano la disposizione che ha il delinquente di violare altri patti, debb' esser maggiormente punita dalla violazione dell' istesso patto accompagnata da circostanze diverse. Ognuno vede, finalmente, che colui che con un solo delitto viola più patti, dee perdere più diritti; e che colui che con un solo delitto viola tutti i patti, dee perdere tutti i diritti. Se egli esamina i principj eterni della giustizia, se egli consulta le imprescrittibili regole della ragione, se fissa la sua riflessione su' gl' interessi sociali, egli troverà che la giustizia, la ragione e l'interesse pubblico ricercano ugualmente questa desiderata proporzione tra i delitti e le pene. Da che, dunque, deriva che noi non troviamo neppure un solo codice penale, ove questa proporzione si trovi serbata? Dovremo noi attribuire questo male all'impossibilità dell'intrapresa, o all'ignoranza della strada, per la quale vi si dee pervenire? Indichiamo la strada, e lasciamo a colui che legge il giudizio della possibilità di giugnere al desiderato scopo.

Una similitudine può molto preparare l'intelligenza delle mie idee. Un edifizio si debbe innalzare. Si conducono nella piazza vicina, e si gittano senza ordine i materiali che debbono comporlo. Lo spazio che questi occupano è, per lo meno, venti volte maggiore di quello che occupar dee l'edifizo. Se da'materiali, se dallo spazio da essi occupato, giudicar si dovesse della grandezza dell'edifizio, quelli del tugurio di un miserabile annunzierebbero l'abitazione di un grande, e quelli della casa di un ricco annun-

zierebbero la reggia di un principe. Quando questi sono ancora in disordine, l' architetto sente i giudizj dell'idiota, e sorride.

Mutiamo i nomi, e noi troveremo l'istesso fenomeno nell'edifizio politico della criminale legislazione.

Quando si presenta alla nostra immaginazione, come in un caos senza ordine e senza ripartizione, la confusa serie de'delitti; quando si richiama la nostra riflessione su questo mucchio informe, la massa ci pare così grande, il numero ci pare così immenso, che, o sembra impossibile il riuscire nell' intrapresa di formare un codice penale, ove ciaschedun delitto aver potesse la sua pena proporzionata e dalla legge fissata, o ci pare che questo codice dovrebbe essere di un' estensione cosi grande da non potersene adattare l' uso alla pratica, e da moltiplicare ed accrescere la confusione e i disordini, in vece di diminuirli.

Ma ordiniamo questo caos informe; riduciamo questa confusa serie ad alcune classi; distinguiamo queste classi secondo i principali oggetti a'quali si rapportano i sociali doveri: ed in ciascheduna classe distinguiamo i delitti secondo la loro *qualità*, secondo i loro *gradi*; ed allora il prestigio dell'ineseguibilità del lavoro, o l'illusione sull'immensità dell' edifizio si vedranno contemporaneamente svanire, e si conoscerà questa grande e nuova verità, che, così in fisica come in morale, l'ordine è quello che fa sparire l'apparente immensità delle masse, o le restringe in ispazj più angusti.

La *qualità* del delitto è il patto che si viola; il *grado* è il grado di colpa o di dolo, col quale si commette l' azione. Bisogna, dunque, proporzionare la pena alla *qualità* ed al *grado*.

Tutte le differenze prodotte dal *grado* sono state già determinate con due canoni generali ne' due an-

tecedenti capi (1). Queste non ci debbono, dunque, imbarazzare nella ripartizione de' delitti. Basta che il legislatore fissi, come si è detto, questi due canoni l'uno de'quali è destinato ad indicare il grado della *colpa*, e l'altro ad indicare il grado del *dolo*, e basta che a ciascheduna specie di delitto, suscettibile di colpa, fissi sei gradi di pena proporzionati a'tre gradi di colpa e a'tre gradi di dolo, ed in quelli, ove non può esser colpa, fissi tre gradi di pena proporzionati a'tre gradi di dolo; basta, io dico, far questa semplicissima e facile operazione, per aver superato il più grande scoglio che si oppone alla perfezione del codice penale, quale è quello che dipende dal proporzionare la pena a' diversi gradi di malvagità, co' quali un istesso delitto puó esser commesso. È vero che questa proporzione non potrà in molti casi aver un' esattezza geometrica; ma ne avrà sempre una tale, da poter ottenere il morale ed il politico effetto che si desidera, vale a dire, di non punire ugualmente due rei che, violando l'istesso patto, hanno mostrata una notabile disuguaglianza di malvagità nel violarlo, e di non lasciare nell'arbitrio del giudice il destinare la quantità e la natura della pena.

Con quest' operazione noi avremo, dunque, la proporzione tra la pena ed il grado. Ma la pena debb'esser proporzionata alla *qualità* ed al *grado*. Bisogna, dunque, vedere, come combinar si debba la proporzione coll'una e coll'altro.

La *qualità* del delitto, si è detto, è il patto che si viola: la misura del valore di due delitti diversi, è, come si

---

(1) Vedi *i due canoni relativi alla colpa e al dolo; il primo a p.* 327, *ed il secondo a p.* 334.

è osservato nell'antecedente capo, l'influenza che ha sull'ordine sociale il patto che si viola, coll' uno, e quella che vi ha il patto che si viola coll' altro. La proporzione, dunque, tra la pena e la *qualità* del delitto, dipender dee da questa influenza, che ha il patto, che si viola, sull'ordine sociale. Il delitto, col quale si viola un patto, che ha maggiore influenza sull' ordine sociale, dee, dunque, avere una pena maggiore di quello, col quale si viola un patto che vi ha un'influenza minore. Questa differenza di pena, proporzionata alla *qualità* di questi due delitti, si combini con quella che nascer dee dal grado, e si avrà la totale proporzione. Io mi spiego. Supponiamo che tutti e due questi delitti sieno suscettibili di colpa, vale a dire, che per ciascheduno di essi il legislatore fissar debba sei gradi di pena, relativa a'tre gradi di colpa e a'tre gradi di dolo. Per serbare la perfetta proporzione tra la pena del primo delitto e quella del secondo, bisogna che la pena del primo delitto superi sempre quella del secondo, nell'istesso grado. Se, per esempio, la pena del primo delitto, nel massimo grado di dolo, è come dieci, quella del secondo delitto, nel massimo grado di dolo, debb'esser, al più, come nove; e se quella del primo delitto, nel medio grado di dolo, è come nove, quella del secondo, nel medio grado di dolo, debb'essere, al più, come otto; e se quella del primo delitto, nell'infimo grado di colpa, è come cinque, quella del secondo delitto, nell' infimo grado di colpa, debb'esser, al più, come quattro, e così per gli altri gradi intermedj. Che si rifletta a questa progressione, e si troverà che, senza alterarsi la proporzione che si è stabilita, la pena del minor delitto in un *grado* può esser maggiore della pena del maggior delitto in un altro *grado*. L'omicidio, per esempio, è, senza dubbio, un delitto maggiore del

furto. Col primo si viola un patto molto più prezioso, che col secondo. La pena dell'omicidio nell'istesso grado dee, dunque, esser maggiore della pena del furto nell'istesso grado. Ecco ciò che richiede la stabilita proporzione; ma questa proporzione non vien alterata, se la pena del furto, commesso col massimo grado di dolo, è maggiore della pena dall'omicidio commesso, o con uno de' tre gradi di colpa, o coll'infimo grado di dolo, perchè la pena come si è detto, dee proporzionarsi alla *qualità* combinata col *grado*. Premesse queste idee, non è difficile il vedere, come ottener si possa la proporzione tra le pene e i delitti nell'intero codice penale. Che il legislatore valuti la quantità relativa dell'influenza che hanno sull'ordine sociale i varj patti che si violano co' diversi delitti, che adoperi, prima di tutto, la massima pena, qual è la perdita di tutti i diritti, contro quel delitto col quale si violano tutti i patti, e si violano col massimo grado di dolo; e passi, quindi, a quello col quale non si violano tutti i patti, ma si violano quelli che hanno la maggiore influenza sull'ordine sociale. Stabilita la più esatta proporzione che si può, tra la pena di ciaschedun grado del primo delitto colla pena di ciaschedun grado del secondo, passi quindi a quel delitto, col quale si violano uno o più patti, che hanno anche una considerabile influenza sull'ordine sociale, ma minore di quella che vi hanno i patti che si violano col secondo delitto, e serbi l'istessa proporzione tra la pena del secondo delitto con quella del terzo, che ha serbata tra la pena del primo delitto con quella del secondo, in maniera che la pena di ciaschedun grado del terzo delitto sia minore della pena del corrispondente grado del secondo, e così vada gradatamente discendendo fino all'ultimo delitto, ch' è quello col quale si viola un

patto che ha la minore influenza di tutti sull'ordine sociale.

Ecco la strada che io ho promesso d'indicare. Questa comparirà molto più facile, allorchè si vedrà la ripartizione de' delitti: ma, prima di venire a questo grande oggetto, è necessario di prevenire alcuni dubbj, e di premettere un'eccezione alla regola. Questa sarà la materia de' due seguenti capi, dopo de' quali, si verrà alla ripartizione de' delitti.

CAPO XL.

Appendice all' antecedente capo

I materiali delle pene, de' quali si è parlato, basteranno essi per corrispondere a questa lunga e numerosa progressione di delitti? Potrà sempre ridursi a calcolo il loro relativo valore? Basteranno essi a conseguire la desiderata proporzione?

A tre oggetti può ridursi l'intera quistione: al numero, alla qualità, alla quantità. Al numero, per vedere se i materiali delle pene possano essere così ripartibili, come lo sono i delitti; alla qualità, per vedere, come serbar si possa la progressione delle pene in quelle che sono tra loro eterogenee; alla quantità, per vedere se ne massimi delitti conseguir si possa la desiderata proporzione senza uscir dagli spazj da noi prefissi e ne' confini della moderazione compresi. Si cominci dal numero. Siamo di buona fede con noi medesimi. Non nascondiamo a chi legge gli ostacoli che si presentano a' nostri sistemi. Cerchiamo di superarli, e non facciamo, come pur troppo si fa da una gran parte de' moderni scrittori, che, con un dispotismo più irritante di quello ch' essi con-

dannano, comandano, piuttosto, che ragionino, e, tradendo il loro ministero, sostituiscono all'evidenza delle ragioni ed alla profondità dell'esame, l' artificioso suono di un'equivoca e brillante espressione, che fa tacere l'ignorante che vi crede nascosto l' arcano, e fa ridere il savio, che ne conosce il motivo e ne vede il voto.

Per cominciare, dunque, dal numero, io credo che, se si pon mente all'ordine col quale, secondo il piano nell' antecedente capo proposto, proceder si dee per ottenere la proporzione tra le pene e i delitti nell'intero codice penale; se si richiamerà alla nostra memoria ciò che si è detto e dimostrato in que' capi di questa seconda parte, dove una distinta analisi si è fatta delle cinque classi di pene, che dipendono dalle cinque classi di diritti, de'quali un individuo della società può essere dalle leggi privato pe' suoi delitti; se si riflètte, finalmente, al prodigioso aumento che può ricevere il numero delle pene dalla loro combinazione, o sia dall' unione di più pene per un solo delitto, quando con un solo delitto più patti si violano; si vedrà, che i materiali delle pene sono bastantemente copiosi per corrispondere al vasto piano che ci siamo proposti. In questo piano noi non abbiam preteso che ogni azione alle leggi contraria debba esser diversamente punita di qualunque altra azione da quella dissimile, ed anche alle leggi contraria. In questo caso converrei ancor io nel credere troppo ristretti i materiali delle pene, per corsispondere a tutta questa immensità di oggetti. Ma io ho bastantemente sviluppate le mie idee, per non temere che un così strano disegno mi si possa attribuire. Il mio sistema è tanto da questo lontano, che, secondo il piano di progressione da noi esposto, la pena del massimo delitto, commesso coll' infimo grado

di colpa, può essere uguale alla pena di un delitto molto inferiore, commesso col massimo grado di dolo. L' uguaglianza della pena allora distrugge, secondo il nostro piano, la proporzione, quando cade sull' istesso grado in delitti di qualità diversa. Se, per esempio, si punisse coll' istessa pena l' omicidio commesso col massimo grado di dolo, ed il furto commesso anche col massimo grado di dolo, allora l'uguaglianza della pena distruggerebbe la desiderata proporzione. Ma, se la pena dell' omicidio, commesso coll' infimo grado di dolo, è uguale alla pena del furto commesso col massimo grado di dolo, la proporzione non è per questo alterata, secondo il nostro sistema, perchè il valore del delitto e la pròporzione della pena dipendere dalla qualità combinata col grado. Un' istessa pena può, dunque, essere adoprata per più delitti in gradi diversi. Può, per esempio, essere adoprata in un delitto per l' infimo grado di colpa; può, in un altro delitto, di *qualita* inferiore al primo, essere adoprata pel medio grado di colpa; può in un altro, inferiore al secondo, essere adoperata pel massimo grado di colpa; può in un altro, inferiore al terzo, essere adoprata per l' infimo grado di dolo; può in un' altro, inferiore al quarto, essere adoperata nel medio grado di dolo; può, finalmente, in un altro delitto, inferiore al quinto, essere adoprata nel massimo grado di dolo, senza che la desiderata proporzione possa dirsi distrutta da questo ripetuto uso dell' istessa pena. La sola pena che, secondo il nostro sistema, non può adoprarsi che in un solo delitto e per un solo grado, è, dunque, quella colla quale punir si debbe il massimo delitto, commesso col massimo grado di dolo. La progressione delle pene dee da questo primo anello cominciare, come da quel primo anello cominciar dee la progressione dei

delitti. Questa debb'esser come la base del cono, il diametro della quale debb'esser maggiore di qualunque altro diametro di qualunque altro cerchio nella superficie del cono descritto.

Premessa questa illustrazione nel nostro sistema, se, alle riflessioni, che ci han fatto vedere meno difficile di quel che si credeva, il conseguimento dell'effetto che si desidera, noi uniamo quelle che ci mostreranno più copioso il numero de' mezzi che abbiamo per conseguirlo, il primo de' proposti dubbj svanirà da sè medesimo, e chi legge rimarrà, io spero interamente convinto.

Mio dovere non è di ripetere quel che ho detto, e di richiamare alla memoria del lettore le idee che ho diffusamente sviluppate in que'capi di questa seconda parte, dove esposte si sono tutte le diverse specie di pene, delle quali l'autorità legislativa può far uso, senza uscire dagli spazj ne'confini della moderazione compresi. S'egli non ha presenti queste idee, non ha che a rileggere quella parte di questo Libro, che si estende dal capo xxx. fino al capo xxxv, per persuadersi, che il numero delle pene, separatamente considerate, è da per sè stesso molto più copioso di quello che a primo aspetto appare.

Ma questo numero istesso può anche venire molto accresciuto dalle combinazioni delle pene. Ecco ciò che debbo qui aggiugnere a quel che ivi si è detto.

I nostri legislatori hanno unite le pene, quando bisognava separarle, e l'han separate, quando bisognava unirle. Con questa operazione erronea essi hanno doppiamente impoveriti i materiali delle pene. Si è, per esempio, unita l'infamia ad una gran parte delle pene. Si è, presso alcuni popoli, unita all'esilio, così dalla patria come da un dato luogo, alla deportazione, alle galee, ad ogni specie di condanna a' lavori

pubblici, alla morte civile o naturale, alle pecuniarie pene. O che il delitto sia o non sia infamante, o che sia molto grave o molto leggiero, basta incorrere in una di queste pene, per incorrere anche nell'infamia di diritto.

Non vi vuol molto a vedere, che questo metodo, non solo ha resa inutile la combinazione delle due pene, ma ha indebolito anche il valore dell'infamia. Ha resa inutile l'unione delle due pene, perchè l'infamia così adoperata, non è più una conseguenza del delitto, ma è un effetto della pena. Ha indebolito il vigore dell'infamia, perchè, come si è da noi dimostrato (1), quando questa pena non si riserba pe' soli delitti, che sono di loro natura infamanti; quando si moltiplica troppo il numero degl'infami; quando si adopera contro quelle classi della società che conoscono poco l'onore, il suo valore s'indobolisce tanto, che diviene quasi interamente inutile.

Ho detto, che i legislatori, non solo hanno unite le pene quando bisognava separarle, ma che le han separate quando bisognava unirle. La seconda parte di questa proposizione non è meno vera della prima.

Qual è il motivo, io dimando, pel quale si trovano in alcuni codici penali dell'Europa alcune pene degne della sevizia de' tiranni più fieri? Qual è il motivo, pel quale nelle pene di morte, secondo la diversità de' delitti, si tormenta più o meno l'infelice vittima, prima d'immolarla alla pubblica tranquillità? Questo deriva, si dirà, dalla necessità di porre una differenza tra le pene di due delitti, ch'entrambi meritano la morte, ma de' quali l'uno è meno, l'altro è più pernicioso, e più funesto per la società. Ma io

(1) Nel *capo XXXI di questa seconda parte*.

dimando di nuovo: senza ricorrere alla ferocia, senza inasprire contro la legge l'animo dello spettatore, che voi volete istruire e non corrompere, ispirargli l'amore per le leggi e non l'odio contro di esse, ma che corrompete ed inasprite, quando punite con sevizia e crudeltà, senza uscire dagl' inviolabili limiti della moderazione, non potreste voi ottenere l'istesso effetto coll'unione di più pene, ma tutte in quei limiti comprese? Non si potrebbe, forse, dare al reo del minor delitto la morte sola; ed all'altro la morte unita ed altre pene con quella combinabili? Perchè separare in questi casi le pene quando conveniva unirle?

Più: si è separata l'*inustione* dalla perdita perpetua della personale libertà. Si è permesso che l' infame, che porta sul suo corpo il segno della sua ignominia e del suo delitto, rientrasse nel civile consorzio. Si restituisce alla società un uomo che debb'esserne abborrito, e che non troverà mai da impiegare le sue braccia che per offenderla di nuovo. Non vi vuol molto a vedere che, o bisognava proscrivere dal codice penale questa pena, o bisognava adoprarla per que' delitti soltanto, nei quali l'*inustione* combinar si potesse o colla morte o colla perdita perpetua della personale libertà. Il servo della pena, riacquistando la libertà dopo avere espiato il suo delitto; può divenire uomo da bene. Egli può lusingarsi che il tempo scancelli la memoria della sua espiata malvagità, e che un nuovo tenor di vita gli apra l'adito alla fortuna ed alla gloria. Ma queste speranze potrebbero esse allignare nel cuore dell'infelice che l'*inustione* ha degradato per sempre? Portando sul suo corpo l'impressione indelebile del suo delitto e della sua infamia; temendo in ogni istante la scoperta della sua ignominia; fremendo alla sola idea dell' orrore che questa scoperta debbe ispirare, come potrebbe egli

innalzarsi da questo abisso di obbrobrio fino al coraggio della virtù? Chiuse per lui, e dalla diffidenza degli altri, e dalla coscienza della sua ignominia, tutte le porte della sussistenza, dell'industria, della fortuna e dell' onore, qual altro partito gli resta a prendere, fuorchè quello di dichiarar la guerra alla società, dalla quale non ha più che sperare, e di cercare nel delitto istesso una sussistenza ed una celebrità che la virtù gli negherebbe? Restituire la libertà ad un uomo di questa natura non è, forse, l' istesso che scatenare una tigre fiera ed indomabile? O bisognava, dunque, abolire questa pena, o combinarla colla schiavitù perpetua, o colla morte (1).

Ma lasciamo l' esame di ciò che si è fatto, e vediamo quel che si dovrebbe fare.

L'unione delle pene debbe avere due oggetti; moltiplicare i materiali delle pene, e facilitare la proporzione tra esse e i delitti. Per ottenere questo doppio fine, il legislatore non dee, dunque, mai unire inutilmente due o più pene. Se la pena di morte è, per esempio, bastante a punire l' omicidio commesso col massimo grado di dolo, perchè unire, in questo caso, la morte all' infamia? L' omicidio commesso col massimo grado di dolo è sempre inferiore all' omicidio commesso coll' istesso grado di dolo, ma unito al furto; e se all' omicidio ed al furto si unisce anche la concussione coll' istesso grado di dolo, noi avremo un terzo delitto maggiore degli altri due. Che si

(1) Il lettore mi troverà qui in contradizione con quel che ho detto ne *cap.* XXIII *del* II *Libro* Sulla pena da stabilirsi pe' fallimenti fraudolenti. Ma questa non è una contradizione; è piuttosto la correzione di una idea erronea, che sarà riparata nel proseguimento di questo terzo Libro.

adoperi, dunque, la morte non infamante pel primo; che si unisca alla morte l' infamante *inustione* pel secondo; ed alla morte ed all'infamia si unisca una pecuniaria pena pel terzo. Ecco come vanno unite le pene. Senza questa economia, o bisognerà ricorrere ad una specie di morte feroce e tirannica, o bisognerà trascurare la proporzione tra le pene e i delitti. Quel che si è detto della pena di morte, si puó anche dire delle pene che sono tra loro combinabili. Perchè unire inutilmente la perdita della libertà coll' infamia? Perchè non distinguere i casi, cioè, i delitti, pe' quali si debbe aggiungere la seconda pena alla prima, da quelli, pe'quali può soltanto la prima bastare? Non basterà, forse, al legislatore il mutare i nomi delle pene, e l'alterarne in piccola parte le forme, per correggere le prevenzioni dell'opinione, e separare l'infamia da quelle pene alle quali oggi è unita, e unirvela in que' casi soltanto, ne' quali egli crede di doverla unire? Non potrà egli, forse, combinare colla perdita della libertà la pecunaria pena in que' casi, ne' quali l'unione coll infamia non sarebbe opportuna, e la semplice perdita della libertà sarebbe troppo debole (1)?

---

(1) Che non mi si opponga il sistema di una gran parte delle antiche legislazioni, di non unire la pecuniaria pena alla pena afflittiva di corpo. *Moderata populi judicia*, dice Cicerone, *sunt a majoribus constituta primum ut poena capitis cum pecunia non coniugatur* (Cic. *pro domo sua*). Demostene ci ha conservato una legge antica degli Ateniesi a questa simile: Μηδὴν τιμὴμα ὒπαρχεῖν ἐπὶ κρὶσει πγὲον, ἢ ὲν ὀπότερον αν το δίκαςὴριον πάʒειν ἢ ἀποτίσαι ἀμφοτερα δὲμή ὲζεσω. *Poenae plures ne inrogantor: quamcumque inflixerint judices luendam, sive in corpore, sive in aere, utramque simul ne inrogan o.* Anche le leggi barbare, che si sono tante volte citate, convengono tutte relativamente a que-

Queste pecuniarie pene non potrebbero, forse essere unite alla perdita o alla sospensione delle civiche prerogative, alla esclusione delle cariche, ed a qualunque altra specie di pena, in tutti quei casi ne' quali l'avidità ha dato causa al delitto, e la sola pecuniaria pena non può bastare per punirlo?

Non vi vuol molto a vedere, che i materiali delle pene, in questa maniera combinati, quadruplicherebbero, almeno, il loro numero. O che si rifletta, dunque, all'ordine col quale proceder si debbe alla progressione delle pene, per serbare la proporzione tra esse e i delitti, o che si osservino i materiali delle pene, o che se ne veggano le combinazioni, si vedrà sempre svanire il primo de' tre dubbj nella quistione compresi. Con maggior facilità si dileguerà il secondo. Questo riguarda la *qualità*.

Come serbare, si è detto, la progressione fra quelle pene che sono tra loro eterogenee? Come ridurre a calcolo il relativo valore delle pene pecuniarie e delle pene afflittive di corpo, dell'infamia e della morte?

---

st'oggetto. Quando le pene pecuniarie non si adoperano come pene, ma come transazioni delle pene afflittive di corpo, è chiaro che non debbono con quelle concorrere. Ma nel nostro piano le pene pecuniarie si adoperano come pene e non come transazione di altre pene. Il *laut in corpore, aut in aere* non debbe aver luogo nel nostro sistema Manca, dunque, il motivo pel quale queste pene non potevano alle altre unirsi. In Roma istessa, quando col progresso della civiltà disparvero gli avanzi del sistema barbaro delle pecuniarie transazioni, noi troviamo i giudici corrotti condannati dalle leggi alla perdita della carica, all'ignominia, ed al quadruplo di quanto avevano preso (*L.* 1. *C. ad Leg. Jul. repetund. e L.* 3 *C. eod.*). Noi troviamo anche l'*ambito* punito colla confiscazione di tutti i beni, e colla deportazione, dagl'imperadori Arcadio ed Onorio (*C. Theod. de ambito*): e troviamo anche combinate queste due pene pel ratto di qualche vergine a Dio consegrata (*L.* 2. *C. Theod. de rapt. vel matr.*).

Nell'istessa classe di pene la progressione è facile ad ottenersi, perchè il paragone si raggira tra *quantità* omogenee. La semplice privazione, per esempio, della personale libertà è sicuramente inferiore alla condanna a'lavori pubblici; e la condanna a'lavori pubblici per un anno, è evidentemente inferiore a quella per due anni. Ma come serbare questa progressione, quando si passa da una classe di pena ad un'altra? Ecco a che si raggira il secondo de' proposti dubbj.

La pena, si è detto, è la perdita di un diritto. Non tutti i diritti sono ugualmente preziosi, nè un istesso diritto ha un ugual prezzo presso tutti i popoli. Noi abbiamo evidentemente dimostrata questa verità. Se la pena, dunque, è la perdita di un diritto, se i diritti non sono ugualmente preziosi, e se un istesso diritto può avere un prezzo diverso per due diversi popoli, il legislatore non dee, dunque, far altro che indagare il prezzo relativo che il suo popolo dà a'varj diritti, per determinare il relativo valore delle pene, e la scienza della legislazione non può determinare questo relativo valore, che varia, come si è veduto, col variare delle politiche, fisiche e morali circostanze de' popoli: ma altro non puó fare che stabilire i principj generali che guidar debbono il legislatore in questa operazione. Ecco ciò che mi pare di aver eseguito con bastante chiarezza ne' precedenti capi, per non esser nell'obbligo di rischiarar maggiormente le mie idee su questo soggetto (1) In un'Opera di questa natura, dove l'autore e chi legge, sono, per così dire, oppressi dall'immensità degli oggetti,

---

(1) Veggasi il *Capo del rapporto delle pene co'diversi oggetti che compongono lo stato di una nazione.*

che ne sarebbe se ci permettessimo le inutili ripetizioni?

Passiamo al terzo dubbio. Questo riguarda la *quantità* delle pene, e si raggira nel vedere, come ne' massimi delitti conseguir si possa la desiderata proporzione, senza uscire dagli spazj da noi prefissi, e nei confini della moderazione compresi.

Per ricredersi da questo dubbio, basta ricordarsi di una verità, che si è altrove accennata, ma che conviene qui illustrare. In ogni pena, si è detto, vi è un valore assoluto ed un valore di posizione. Il primo dipende dal prezzo, che gl' individui di una società danno al diritto che con quella pena si perde, ed il secondo, dall' uso che se ne fa o sia dal delitto contro il quale si minaccia. Da questi due fonti combinati procede la forza ed il vigore delle pene. Si rischiari questa idea, e si scelga l' esilio per esempio.

In un governo libero, l' esilio dalla patria, come si è osservato, è una gran pena. Il prezzo che il cittadino dà nella democrazia al diritto che con questa pena si perde, è grande. Questo uguaglia il valore della sovranità.

L' esilio potrà, dunque, in questo governo essere una pena proporzionata a' gravi delitti; ma in qual caso? Quando non si adoperi che pei gravi delitti. Ma se la legge punirà con questa pena istessa i più leggieri misfatti, essa non la troverà più efficace; non potrà più adoprarla contro i più grandi; essa dovrà cercare una nuova pena, essa vedrà il valore assoluto dell' esilio, indebolito dal valore di posizione che gli si è dato. Il cittadino, avvezzo a vederlo adoperato contro i più leggieri delitti, si abituerà anche a crederlo meno doloroso, giacchè tale è la natura dell' uomo, ch' egli, a vicenda, ora giudica del valore della causa da quello degli effetti, ed ora del valore

degli effetti da quello della causa. Basta conoscere l'indole degli animali della nostra specie per persuadersi di questa verità.

Premessa questa riflessione, non ci dee recar meraviglia il vedere, che la più gran parte de' legislatori han trovato troppo angusti gli spazj delle pene nei limiti della moderazione compresi, in maniera che essi han dovuto percorrere quelli della tirannide e della ferocia per punire i più gravi delitti, vale a dire, quelli contro i quali han voluto ispirare maggior terrore. Se essi conosciuto avessero l'arte di combinare il valore assoluto col valore di posizione in ciascheduna pena, essi ottenuta anche avrebbero la desiderata proporzione tra' delitti e le pene, senza dare un passo fuori degl'inviolabili confini della moderazione. Qual meraviglia ci dee, per esempio, recare il sentire che nel paese più culto dell'Europa, in quello, ove lo spirito di umanità ha fatti i maggiori progressi, e dove tutto è *sensibilità*, *delicatezza*, *forza di sentimento*, ecc qual meraviglia, io dico, ci dee recare il vedere che ne' fasti de' Tiberj, de' Neroni, e degli altri mostri che atterrirono l'impero, non si trovi un supplizio più atroce di quello che si fece soffrire in questa nazione all'assassino dell'ultimo re? Se il semplice furto di pochi soldi commesso o in una strada pubblica con violenza, o senza violenza nelle mura dimestiche, è in questo paese punito colla morte; se in questo istesso paese una giovane donzella, custode infelice del deposito che la disonora, debbe espiare sopra un infame patibolo il delitto dell'onore e dell'amore (1): se l'introduttore armato di qualche derrata

(1) In Francia è ancora in vigore l'assurda legge di Arrigo II, che condanna alla morte la donzella, il parto della quale pe-

proibita, dee pagare sopra una ruota il picciolo lucro che ha sottratto agli uomini più opulenti dello stato: se questo è l'abuso che si è fatto, e si fa tuttavia, in questo paese della più grave delle pene, qual meraviglia poi, che le più terribili e le più studiate invenzioni della ferocia sieno state tutte esaurite nel punire il più orrendo, il più pernicioso degli attentati? Il primo male, il primo errore, dee necessariamente produrre il secondo.

Quando il sangue si è esaurito pei minori delitti, non ne rimane, per così dire, più per punire i più grandi. Quando si adopera la morte contro i delitti che pajono scusati dalla natura o dall'onore, quali supplicj bisognrà serbare per quelli che offendono e l'una e l'altro? Come si punirà un assassinio atroce, un parricidio esecrabile, un regicidio col quale tutti i patti si violano? La ferocia, la crudeltà dovranno venire in soccorso dell' abuso che si è fatto delle pene e della viziosa loro destinazione. Che si corregga, dunque questo vizio, che si diminuiscano le pene de'delitti minori, che si distrugga, in una parola, la causa del male, ed allora sparirà anche l'effetto. Allora, io dico, senza uscire dagli spazj da noi prefissi, si troveranno le pene proporzionate a'più gravi delitti: allora la progressione delle pene seguir potrà la progressione de'delitti, senza macchiare la sanzion penale colle sevizie della tirannide; allora, finalmente, la perdita di tutti i diritti basterà a punire la violazione di tutti i patti, e sarà la più gran pena proporzionata al più gran delitto.

---

risce, quando, trattenuta da un sentimento di onore, essa non ha avuto il coraggio di palesare la sua gravidanza al magistrato.

Dissipati e prevenuti i dubbj che insorger potevano contro il nostro sistema, io passo ad esporre colla maggior brevità l'eccezione, che ho promesso d'indicare, prima di venire alla ripartizione de'delitti.

CAPO XLI.

Eccezione.

Un' eccezione non distrugge mai una regola. Questo principio ricevuto in tutte le scienze, debbe aver luogo anche in quella della legislazione, ch'è di tutte le altre la più complicata.

Si è detto, che il valore del delitto dipende dalla *qualità* combinata col *grado*; si è detto, che la *qualità* del delitto è il patto che si viola; si è detto, che la misura di questa *qualità* è l' influenza che ha il patto che si viola, sulla conservazione dell'ordine sociale; si è detto, finalmente, che la pena, dovendo esser proporzionata al valore del delitto, e questo, dipendendo dalla qualità combinata col grado, ne deriva che tra due delitti di ugual grado, ma di *qualità* disuguale, la pena di quello, col quale un patto si viola che ha maggiore influenza nell'ordine sociale, debb' esser maggiore della pena dell' altro delitto, col quale si viola un patto che vi ha un' influenza minore. Ecco la regola generale: vediamone l'eccezione.

Se si riflette sulla numerosa serie de' delitti, se ne troveranno alcuni che sono di loro natura più degli altri occultabili, più difficili a scoprirsi, e molto più difficili anche a provarsi. La speranza dell'impunità dovendo, dunque, esser maggiore in questi delitti, che negli altri, l'efficacia della pena sarà re-

lativamente minore. Che dee, dunque, fare il legislatore per metterla a suo livello? Richiedere minori prove per questi delitti che per gli altri, sarebbe è vero, correggere la causa del male, ma sarebbe, l'istesso che correggerla con un male molto maggiore. L'innocenza esposta, la civile libertà lesa, la calunnia fomentata, sarebbero le conseguenze di questo pernicioso ed assurdo rimedio. Quello che io propongo, non produrrebbe alcuno di questi mali. Alterare alquanto la proporzione tra la pena ed il delitto; interrompere il corso della progressione; dare al delitto più occultabile di *qualità* minore la pena che sarebbe proporzionata al delitto meno occultabile di *qualità* maggiore; accrescere il rigore della pena tanto quanto basti a compensare la maggiore speranza dell'impunità, che vi è unita, ecco il rimedio più semplice, che il savio legislatore adoprar dovrebbe, per dare alla sanzion penale di questi delitti quell'equilibrio che, senza aumentare il rigor della pena, sarebbe distrutto dalla facilità di occultarli. Questa è un'eccezione alla regola, che non la distrugge, ma non fa altro che sospenderla, per que' delitti che di loro natura sono più degli altri occultabili. Nella ripartizione che faremo de' delitti, noi indicheremo quelli che sono di questa natura, senza farne una classe distinta: faremo anche vedere fin dove debba estendersi l'uso di questa eccezione. Colui che legge non dee far altro che ricordarsi di ciò che si è detto sull' oggetto generale delle pene, per vedere su quali principj è fondata la giustizia della qui proposta eccezione. E' ormai tempo di passare alla ripartizione de' delitti. Questa sarà l'oggetto de' seguenti capi. La prima distinzione tra' delitti pubblici e privati, non servirà ad altro che a regolar l'ordine della procedura.

CAPO XLII.

De' Delitti pubblici e de' Delitti privati.

Il piano di procedura criminale, che ho proposto, mi obbliga ad esporre preliminarmente la distinzione di queste due classi di delitti. Richiamata l'antica libertà dell'accusa, richiamar si dovrebbe l'antica distinzione tra' delitti pubblici e i delitti privati. Noi sappiamo, che presso i Greci e presso i Romani, si distinguevano con questi due nomi i delitti, de' quali a ciaschedun cittadino era permesso di divenir accusatore, da quelli, l' accusa de' quali era esclusivamente riserbata alla parte offesa o a' suoi stretti parenti (1).

Quantunque ogni delitto sia pubblico, perchè ogni delitto suppone la violazione di un patto, del quale l' intera società è garante; nulladimeno, non si può negare che, nella serie delle obbligazioni che ogni cittadino contrae colla società e co' suoi individui, ve ne sono alcune, nell' adempimento delle quali l' interesse che ha la società, è massimo, ed altre, nelle quali è minimo. In queste, se la parte offesa vuol perdonare al delinquente, la società può tollerarne l' impunità; ma nelle altre, questa tolleranza sarebbe perniciosa. Essa dee punire, ancorche l'offeso

---

(1) Per quel che riguarda gli Ateniesi veggasi Plutar. *in Solon* Isocrates *contra Lochitam* Pollux, *lib.* VIII. Sigonius *de Republica Atheniensium*, *lib.* III. *c.* I. Potter. *Archaeologiae Graecae*, *lib.* I, *cap.* 20, *et* 24; e, per quel che riguarda i Romani, veggasi Domat *Jus Pub. lib.* III, introd. e Mattei *Prolegomena ad Comment. etc. cap.* 4, §. 8. *Institutionum*, *lib.* IV, *tit.* 18, §. 1.

perdoni. La guerra pubblica dee subentrare alla guerra privata. Ogni individuo, indirettamente interessato nella punizione di quel delitto, debbe aver il diritto d' impugnare le armi della legge contro colui che l'ha violata; e, se la parte offesa si tace, se niun privato cittadino ardisce di chiamarne in giudizio il reo, allora, secondo il piano che si è proposto, il magistrato accusatore dee comparire in iscena, per evitare quell'impunità che il silenzio dell'offeso, e degli altri concittadini, avrebbero procurata al reo. Ecco il principio dal quale dee dipendere la distinzione de' delitti *pubblici* e de' delitti *privati*. Ne' primi, ogni cittadino che, secondo il nostro piano (1), non fosse dalla legge privato della libertà di accusare, dovrebbe avere il diritto di esserne l' accusatore; e negli ultimi, questo diritto non dovrebbe appartenersi che alla parte offesa o a'suoi stretti parenti. Ma quali sono i delitti che dovrebbero esser compresi nella prima classe, e quali quelli dovrebbero annoverarsi nella seconda? Noi non possiamo su quest' oggetto seguire le disposizioni delle antiche legislazioni. La diversità della natura de' governi, della religione, de'costumi e delle politiche circostanze de' popoli ce lo impedisce. Molti delitti, che allora dovevano richiamare la massima vigilanza delle leggi, oggi più non esistono; e molti delitti, ignoti agli antichi, sono subentrati a quelli. Ma, senza fare un lungo catalogo de'delitti, che io credo che annoverar si dovrebbero in ciascheduna di queste classi, io colloco nella classe de'delitti pubblici tutti que' delitti che, secondo la pratica quasi comune dell' Europa, la parte pubblica, o sia il magistrato che rappre-

(1) Vedi *i capi* II. III. e IV *di questo Libro.*

senta il fisco, può a sua istanza perseguitare in giudizio; e colloco nella classe de'delitti privati quei delitti che, senza la *querela* della parte offesa, la parte pubblica non può perseguitare, come le *picciole ingiurie*, le *vie di fatto leggiere*, ed altri piccioli delitti, nella punizione de' quali l' interesse, che ha la società, è minimo.

Ecco la prima divisione de'delitti, che ad altro non serve se non che a regolare l' ordine della procedura. Passiamo ora a quella che serve a regolare la distribuzione delle pene.

CAPO XLIII.

Divisione generale de' Delitti

Io debbo annojare colui che legge con queste minute divisioni de'delitti, senza delle quali, il mio sistema rimarrebbe imperfetto, nè il mio lavoro potrebbe mai sperare di divenire utile. La sua tolleranza sarà compensata dalla chiarezza che spero di portare in questa oscurissima parte della legislazione; e se, col soccorso di queste distinzioni, io giugnerò a mostrare la possibilità di formare un codice penale, nel quale ciaschedun delitto aver potesse la sua pena proporzionata ed assegnata dalla legge, io potrò gloriarmi di aver ottenuto quello che gli altri non han fatto che desiderare, e che hanno appena ardito di proporre.

La divisione generale de' delitti, ch' è l' oggetto di questo Capo, non consiste che nel ridurre ad alcune classi i delitti relativamente a' loro *oggetti*.

La divinità, il sovrano, l' ordine pubblico, la fede pubblica, il diritto delle genti, il buon ordine delle famiglie, la vita, la dignità, l' onore, la proprietà

privata di tutti gl' individui della società, formano gli oggetti de' nostri sociali doveri e de' nostri sociali delitti.

Classi diverse di Delitti.

I. Oltre i doveri che ogni cittadino ha verso la divinità come uomo, ne ha alcuni come cittadino. Le leggi civili non debbono ingerirsi nei primi, ma debbono prescrivere gli ultimi. Rispettare la patria religione e il pubblico culto, è l'aggregato di tutti i doveri che un cittadino debbe alla divinità, come cittadino. Tutte le azioni, dunque, che si oppongono a questa venerazione, debbono esser comprese nella prima classe de' delitti. Noi distingueremo questa classe col nome di *Delitti contro la Divinità*.

II. Ogni società civile suppone l'esistenza di una costituzione, e di una persona morale che rappresenti la sovranità. Qualunque sia questa costituzione, qualunque sia questo rappresentante della sovranità, ogni cittadino, nascendo, contrae il dovere di conservar illesa la costituzione del governo e di difendere quella persona morale che ne rappresenta la sovranità. Tutti gli attentati, dunque *diretti* (1), o contro la costituzione del governo o contro il rappresentante della sovranità, saranno compresi nella seconda classe, che noi chiameremo de' *Delitti contro il Sovrano*.

---

(1) Dico *diretti* perchè, altrimenti, ogni abuso di autorità nella persona di un magistrato, ogni disubbidienza agli ordini del sovrano nella persona di un cittadino, potrebbero esser compresi in questa classe. Ma questo sarebbe l'istesso che annoverare tutti i delitti nella classe de' delitti, che comunemente si dicono di *maestà*. Ecco perchè ho detto i *soli attentati diretti*.

III. Fra la serie delle obbligazioni, che ogni cittadino contrae colla intera società, oltre quelle delle quali si è parlato, ve ne sono delle altre che non hanno direttamente per oggetto nè il sovrano, ne la costituzione del governo, ma che indirettamente interessano tutto il corpo sociale, collettivamente considerato: queste sono quelle che dipendono dalle leggi destinate a conservare, *l'Ordine Pubblico*. Noi collocheremo, dunque, in questa classe tutti quei delitti che turbano l'ordine pubblico e la pubblica economia. Tali sono tutti i delitti contro la *giustizia pubblica*, contro la *tranquillità* e *sicurezza pubblica*; contro la *salute pubblica*; contro il *commercio pubblico*; contro l'*erario pubblico*; contro la continenza pubblica; contro la *polizia pubblica* e contro *l'ordine politico*.

IV. Oltre le obbligazioni, che ogni individuo della società implicitamente contrae, nascendo, colla sua patria come cittadino, ve ne sono altre che non si contraggono da lui che in quel momento nel quale affidata gli viene una parte della pubblica confidenza. Tutti i delitti contrarj a queste obbligazioni; tutti gli abusi che si possono fare di questa confidenza, saranno compresi nella quarta classe, che noi chiameremo *De' Delitti contro la fede pubblica*.

V. E' chiaro che le obbligazioni contratte da una nazione verso di un'altra, sono nel tempo istesso, contratte da tutti i suoi individui. O che queste dipendono dal *diritto universale delle genti*, o da' particolari trattati di una nazione con un'altra, ogni privato cittadino vi è obbligato come la nazione intera: egli non può violarle, senza esporre a' maggiori rischi la pubblica tranquillità. Tutte le violazioni, dunque, di queste nazionali obbligazioni, saranno comprese in questa quinta classe che si chiamerà *De' Delitti contro il diritto delle genti*.

VI. Tra la città e il cittadino vi è una società intermedia, e questa è la famiglia. Capo di questa è il padre; e la moglie e i figli ne sono gl'individui. La natura ha dettate le prime leggi di questa società: essa ha stabiliti i diritti e le obbligazioni reciproche dei suoi componenti. Le civili leggi non debbono far altro che combinare questi diritti e queste obbligazioni coll'ordine della società generale, e dare alle naturali leggi il suggello della loro sanzione. In questa classe, dunque, che noi distingueremo col nome *De' Delitti contro l'ordine delle famiglie*, si comprenderanno tutte le violazioni di quelle familiari obbligazioni, nelle quali le leggi debbono interessarsi, e vi uniremo anche gli attentati degli estranei contro questi preziosi diritti. Il parricidio, l'infanticidio, il lenocinio, ne parenti, l'adulterio, l'incesto, il ratto, ed altri delitti di questa natura, saranno compresi in questa classe.

VII. Da'delitti, che più direttamente interessano tutto il corpo sociale o i suoi principali elementi, che sono le famiglie, passando a quelli che più direttamente offendono i privati individui, noi collocheremo nella settima classe tutti gli attentati contro la vita e la persona del cittadino.

VIII. Nell'ottava, tutti gl'insulti recati alla sua civile e naturale dignità.

IX. Nella nona, tutte le insidie tramate contro il suo onore.

X. Nella decima, finalmente, tutti gli attentati contro la sua proprietà.

Ecco la general divisione de'delitti, dalla quale dipender dee la loro particolare ripartizione, o sia l'analisi de'delitti che in ciascheduna di queste classi debbono collocarsi. Si cominci, dunque, da quelli che annoverar si debbono nella prima.

CAPO XLIV.

PRIMA CLASSE.

De' Delitti contro la Divinità.

Platone, facendo l'analisi de'delitti che offendono la divinità, mette nel primo luogo i seguenti. E'un empio, dice egli, colui che nega l'esistenza di un Dio; e un empio colui che dice esservi un Dio, ma che non cura ciò che gli uomini fanno sulla terra; è un empio colui che crede che la divinità si plachi coi doni (1). Questa idea è sublime: noi non dobbiamo far altro che applicarla a'principj antecedentemente esposti, per dedurne i delitti che, tra quelli in questa prima classe compresi, richiamar debbono il maggior rigore delle leggi.

Si è detto, che ogni individuo della società ha alcuni doveri verso la divinità come uomo, e ne ha altri come cittadino: si è detto che le leggi, lasciando alla divinità il punire la violazione dei primi, debbono riserbare la loro sanzione pei secondi. Ogni trasgressione, dunque, di uno di questi doveri è una violazione di un patto; e se, a misura che il patto, che si viola, ha una maggiore influenza sull'ordine sociale, cresce il valore del delitto col quale si viola: a misura, dunque, che il dovere verso la divinità, che si prescrive al cittadino, ha un'influenza maggiore

---

(1) Veggasi *il Dialogo* X *De Legibus* di questo divino filosofo. Io prego i miei lettori a non trascurare la lettura di questo profondo libro.

sull'ordine sociale, il peso della trasgressione diviene maggiore, cresce il valore del reato, e crescer debbe il rigore della pena.

Ritorniamo all'idea di Platone. Un uomo che, nel segreto del suo cuore nega l'esistenza della prima causa; un uomo, che ne ammette l'esistenza, ma crede che la Divinità non curi ciò che gli uomini fanno sulla terra; un uomo, che sostituisce all'idea delle perfezioni del supremo Nume, quella di un Essere avido, che espone venali le sue grazie, vende la sua giustizia, e non si placa che co' doni e le offerte; un uomo, io dico, che, sedotto da uno di questi errori, non cerca di sedurre gli altri, sarà un empio come uomo, ma non sarà un empio come cittadino. Se, malgrado queste idee, egli rispetta la patria religione ed il pubblico culto, ancorchè l'autorità pubblica sappia il suo errore, sarebbe essa in diritto di punirlo? Qual è il patto ch' egli viola; qual è mai il sociale dovere che conculca; qual è la legge che trasgredisce?

Se essa lo strascina innanzi all'altare; se innalza nell'atrio del tempio un rogo; se, al cospetto di un popolo credente, essa immola alla divinità quest' essere che la nega o non la conosce; qual è il bene che può nascere da questo male; giacchè è sempre un male, ed un gran male, la perdita di un uomo? Se si trattasse di vendicare la divinità, io la vendico, potrebbe dire la legge. Ma la divinità ha essa bisogno di noi per vendicare i suoi torti? Supporre in lei questa impotenza o questo bisogno, non sarebbe, forse, lo stesso che offenderla nel tempo istesso che si cerca di placarla o di vendicarla? Se tra gli spettatori vi è un uomo che pensa come l' infelice che si tormenta, si correggerà egli dal suo errore? Le grida di quest' infelice, in vece di palesare alla sua ragione

il suo errore, non inaspriranno, forse, il suo cuore contro la legge, che confonde le opinioni colle azioni, gli errori co'delitti? L'empio istesso, che muore, non mescolerà, forse, co'suoi gemiti, le più esecrabili bestemmie? Non manifesterà, forse, le sue opinioni nel momento istesso che non ha più alcun interesse nell'occultarle? Non diverrà, forse, reo anche come cittadino, quando non lo era che come uomo? I suoi tormenti non daranno, forse, alla divinità istessa molti inimici, in vece di darle un adoratore di più.

Terribile, e funesta Inquisizione, tu sei presente alla mia immaginazione in questo momento. La religione divina, in mezzo alla quale sei nata, avrebbe, forse, avuto tanti detrattori e tanti inimici, se i tuoi roghi avessero bruciati i tuoi ministri, in vece di bruciare le tue vittime? Questa religione, che colla sua morale e co' suoi dogmi, perfeziona l'uomo, forma il cittadino, ed atterrisce il tiranno, non vedrebbe, forse, sotto i suoi vessilli combattuto l'errore da que' filosofi istessi, che tu hai armati contro di lei? Se tu non avessi dati tanti martiri all' errore, quanti proseliti di più avrebbe avuti la verità!

Mostro, una volta terribile, ma oggi fuggitivo ed impotente, io inveirei maggiormente contro di te, se il mio re non avesse in questi ultimi tempi incenerito il tuo simulacro istesso ne' suoi dominj, e se i lumi del secolo, proscrivendoti da tutto il resto dell' Europa, non ti riducessero a tenere un solo e vacillante piede nella parte più estrema di essa, nella quale ogni piccolo urto basterà, io spero, o per gittarti negli abissi del mare, o per respingerti ne' deserti dell' Affrica, dove il dispotismo, la ferocia e l' ignoranza ti daranno forse, un più degno, ma meno scandaloso asilo. Che mi si perdoni questa digres-

sione: l'occupazione di colui che scrive, sarebbe troppo penosa, se non gli fosse mai permesso di cedere agli urti del sentimento che l'opprime.

Riprendiamo l'ordine delle nostre idee. Le leggi, si è detto, non debbono punire l'empietà nell'uomo, ma debbono punirla nel cittadino. I delitti contro la divinità non debbono soggiacere alla sanzione delle leggi, se non quando divengono delitti civili. Finchè l'ateo rispetta il patrio culto, e non cerca de' proseliti al suo errore, l'ateo non viola alcun patto; e per conseguenza, non dee perdere alcun diritto; ma se, dimentico de' doveri che ha contratti colla società, egli cerca di comunicare agli altri il suo errore, egli cerca di trovar de' compagni alla sua empietà: se egli diviene l'apostolo dell'ateismo o il conculcatore del pubblico culto, in questo caso la legge dee dichiararlo reo, e sottoporlo alla pena che avrà riserbata per questo delitto. Questa pena, si è detto, dovrà esser determinata dall'influenza che ha il patto che si viola, sull'ordine sociale. Or, sotto questo aspetto, considerate le violazioni di tutti quei patti che han per oggetto i doveri civili verso la divinità, le maggiori, a mio credere, sono quelle che si raggirano alle tre empietà da Platone enunciate.

Le due prime, distruggendo l'una ogni idea della divinità col negarne l'esistenza, e l'altra, distruggendo quel principio, senza del quale l'opinione dell'esistenza di un Dio è interamente inutile, distruggono il fondamento istesso di ogni religione: la terza, ne fa un istrumento di delitti. La dottrina dell'espiazione male intesa ha in tutti i tempi rovinata la morale e corrotti i costumi de' popoli. Questa ha fatto più male dell'ateismo istesso. Chi sa l'istoria non condannerà questa proposizione. Nella classe, dunque, de' delitti contro la divinità noi metteremo nel primo

luogo le tre empietà di Platone, ma con ordine inverso tra loro. Noi metteremo nel primo luogo la terza, nel secondo la seconda, e nel terzo la prima. Noi metteremo l'empietà dell'ateo seduttore nell'ultimo luogo, perchè l'ateismo è molto più difficile a trovar dei seguaci, che non lo sono gli altri due errori; e tra questi due, il sistema di Epicuro è meno espansibile di quello dell'espiazione male intesa. A questa ragione se ne aggiunge un'altra, per la quale noi crediamo che la terza specie di empietà di Platone debba mettersi nel primo luogo, e debba esser punita con maggior rigore delle altre due. Questa è l'interesse che si può trovare nel promuover la dottrina di questa erronea espiazione; interesse, che non si trova nell'apostolato degli altri due errori. L'istoria è una costante prova di queste verità.

Da questi primi delitti contro la divinità, io passo agli altri d'inferior valore. Il primo, tra questi, è il disprezzo ingiurioso del pubblico cultò, e della patria credenza. Bisogna distinguere il non conformista dal derisore o seduttore. Il primo, viola doveri religiosi, il secondo, viola doveri religiosi e civili. Il primo, non dee, dunque, soggiacere che alla sanzione delle leggi ecclesiastiche, ed il secondo, a quella dell'ecclesiastiche e delle civili (1).

---

(1) Una legge degli Ateniesi condannava a pena capitale colui che sgravava il suo ventre nel tempio di Apollo : Τον ἅλοντα θακέυοντα ἐν τῷ τεμένει τȣ Α'πολλῶνος ἕαυτον ἅιτιασάσθαι, καὶ θνήσκεῖν. *Qui inaede Apollinis ventrem exoneraverit, se impium in judico deferto, eique capital esto.* La pena di questo delitto si risente della tirannide dell'autore della legge, che fu Pisistrato, ma, non per questo, il delitto non meritava una pena. Il legislatore doveva, per altro, distinguere il caso, nel quale

Cicerone nel II Libro del suo celebre trattato delle leggi ci fa bastantemente vedere che questa verità non isfuggì a' suoi luminosi sguardi. Mescolando egli alcuni frammenti delle antiche leggi della romana repubblica con alcune istituzioni attinte dalla greca filosofia, ci dà una raccolta di leggi religiose molto analoghe a questo gran principio. Osservando queste leggi noi ne troviamo alcune prive di sanzion penale, ed altre accompagnate dalla minaccia delle pene pe' trasgressori. La prima di queste leggi, regolando il culto, non istabilisce pena alcuna, ma lascia agli Dei la cura di punirne la violazione (1). Noi ne troviamo molte altre dirette all' istesso oggetto, prive affatto di sanzione. La proibizione di adorare privatamente deità nuove o straniere, dal pubblico non ricevute (2); quella d' innalzare altari al vizio (3); quella di ammetter le donne ai sacrificj notturni, e d' iniziarle a' misteri (4); la legge che prescrive la stabilità del culto privato nelle famiglie (5); quella che

---

l'azione si commetteva per disprezzo, da quello nel quale si commetteva per ignoranza o bisogno Potter. *Archaeologiae Graecae, lib. 1, cap. 26, tit. 1, L. 7.*

(1) *Ad Divos adeunto caste; pietatem adhibento; opes amovento, Qui secus faxit, Deus ipse vindex erit.* Su questo principio si fondava, io credo, la massima proferita da Tiberio nel senato: *Deorum iniuriae Diis curae.* Tacit *Ann.*

(2) *Separatim nemo habessit Deos, neve novos; sed ne advenas, nisi publice adscitos privatim colunto.*

(3) *Divos et eos, qui caelestes semper habiti, colunto, et ollos, quos in coelum merita vocaverunt Herculem, Liberum, AEsculapium, Castorem, Pollucem, Quirinum, ast olla, propter quae datur homini adscensus in coelum, Mentem, Virtutem, Pietatem, earumque laudum delubra sunto; nec ulla vitiorum sacra solemnia obeunto.*

(4) *Nocturna mulierum sacrificia ne sunto, praeter olla, quae pro populo rite fiant. Neve initianto, nisi, ut assolent, Cereri, Graeco sacro.*

(5) *Sacra privata perpetua manento* (et alibi) . . . . *Constructa*

regola la religiosa osservanza delle feste, e la maniera di solennizzarle (1); la legge, finalmente, che proibisce all'empio di placare la divinità co'doni (2), sono tutte prive di sanzion penale. Noi ne troviamo, al contrario, delle altre, dove la pena è indicata. Il ladro sacrilego è condannato come parricida (3): lo spergiuro è punito coll' ignominia (4); l'incesto sacrilego coll'estremo supplicio (5); il disprezzo alle determinazioni degli auguri con una pena capitale (6). Senza difendere l'eccessivo rigore di alcune di queste pene, io ammiro la distinzione fatta tra le leggi, che andavan prive di sanzione penale, e quelle, ove la pena andava indicata. Le prime, riguardavano doveri puramente religiosi; le seconde, riguardavano do-

---

a patribus delubra habento. Lucos in agris habento, et larum sedes: ritus familiae, patrumque servanto.

(1) *Feriis jurgia amovento, easque in famulis, operibus patratis, habento: itaque, ut ita cadat in annuis amfractibus, descriptum esto; certasque fruges, certasque baccas sacerdotes publice libanto; hoc certis sacrificiis, ac diebus: itemque, alios ad dies, ubertatem lactis, foetusque servanto; idque ne committi possit, ad eam rem et rationem, cursus annuos Sacerdotes finiunto.*

(2) *Impius ne audeto placare donis iram Deorum.* Questo stabilimento è una conseguenza di ciò che scrisse Platone sulle tre prime specie di empietà.

(3) *Sacrum, sacrove commendatum, qui clepserit, rapseritque, parricida esto.* Questa ha tutti i caratteri di *legge decemvirale*. La pena è eccedente; ma il mio fine non è qui di esaminare l' opportunità della pena, ma il vedere in quali casi Cicerone credeva che si dovesse minacciar la pena ed in quali lasciava alla divinità il punire il trasgressore.

(4) *Perjurii poena divina, exitium; humana, dedecus.*

(5) *Incestum Pontifices supremo supplico sanciunto.*

(6) *Interpretes autem Jovis optimi maximi, publici augures, signis, et auspiciis postera vidento, disciplinam tenento... quaeque augur injusta, nefasta, vitiosa, dira defixerit, irrita, infectaque sunto; quique non paruerit, capital esto.*

veri religiosi, e civili. Dove non vi era delitto civile, non vi era pena. Dove vi era il delitto religioso unito al delitto civile, ivi era la pena. Se da tutti i legislatori si fosse sempre fatta questa distinzione, quanti orrori di meno ci offrirebbero i nostri codici! Nella Sassonia, nella Fiandra, nella Franca Contea non si sarebbe condannato a morte colui che rompeva il digiuno nella quaresima. Noi non troveremmo uno dei più terribili monumenti della superstizione nell' archivio di un piccolo paese della Borgogna (1), dove si conserva ancora il processo di un infelice, che fu condannato a morte per essersi sottratto dalla fame colla coscia di un cavallo in un giorno di sabbato; le ordinanze di Francesco I e di Arrigo II, non riempirebbero ancora di orrore la Francia; ed alcune leggi, inserite ne' due titoli del Codice, *De summa Trinitate*, *e de Haereticis*, *et Manichaeis*, non ci mostrerebbero le funeste conseguenze della superstizione nell'impero, e la condizione infelice de' tempi ne' quali furono dettate.

Se il disprezzo ingiurioso del pubblico culto e della patria credenza, occupar debbe il quarto luogo nella classe de' delitti contro la divinità, la promulgazione del fanatismo debbe occuparne il quinto.

Colui, che accende l'immaginazione dei credenti, e fa loro vedere de' doveri e delle colpe che non esistono; colui, che insegna delle pratiche che sono contrarie alla morale o perniciose allo stato; colui, che dà alla forma quel che toglie alla materia; colui, che formando delle coscienze erronee, fa loro confondere i consigli coi precetti, il fanatismo colla pietà; costui, io dico, oltraggia la religione, e turba lo stato;

---

(1) Questo paese si chiama S. Clodio, e questa orribile esecuzione porta la data del 28 Luglio 1629.

la rende ridicola pel savio, e pericolosa pel volgo. Le leggi non potrebbero mai essere soverchiamente vigilanti contro i delitti di questa specie. Esse dovrebbero distinguere quelli che procedono da uno spirito persecutore, da quelli che, senza estendersi fino a questo eccesso, si riducono ad ispirare alcune erronee idee sul sistema della religione. Il grado distinguerà il valore di questi delitti, e la pena si proporzionerà alla qualità ed al grado.

Io passo a' sacrilegj, che occuperanno il sesto luogo in questa classe.

Il sacrilegio è un abuso, una profanazione delle cose sante, un delitto commesso contro le persone e le cose al pubblico culto consegrate. Le pene più orribili sono dalle leggi di una gran parte de' popoli di Europa minacciate a questa specie di delitti.

Noi troviamo maggiormente punito il violatore di un vaso sacro, che il parricida; il ladro sacrilego più del ladro assassino; colui che ruba i sacri arredi più del sicario che, per una vil mercede, toglie la vita ad un uomo, ed un cittadino allo stato.

Effetti funesti della superstizione e dell' ignoranza, e fino a quando seguiterete voi a deturpare i nostri codici e ad oltraggiare la divinità, rendendola la causa di questi orrori? Dovremo noi credere che la divinità sia maggiormente offesa dalla perdita di un vaso sacro, che da quella di un uomo? Se, per impedire che un infelice perisse dalla fame, bisognasse spogliare tutti i tempj dell' universo, la santità della nostra morale non ci obbligherebbe, forse, a quest' operazione? Nel tribunale della ragione, ch' è anche quello della divinità, colui che ruba ad un infelice quello ch' era necessario per la sussistenza della sua famiglia, non è, forse, più reo di colui che ruba un sacro arredo? Quando il solo ornamento de' tempj

era la divinità che l' abitava; quando si sacrificava nel legno o nella creta; quando le mani de' sacerdoti erano più pure e i sacri vasi meno risplendenti; quando il trono del Pontefice era di pietra, e le sue tuniche eran di ruvida lana; quando, io dico, l'oro e l'argento non era ancora penetrato ne' templi, la divinità era, forse, meno onorata? Con un candelabro di più, con un candelabro di meno, il culto del supremo Essere sarà, forse, alterato?

Queste riflessioni, che ci debbono indurre a condannare l'eccessivo rigore delle leggi contro questa specie di delitti, non ci debbono, però, ugualmente indurre a crederne inopportuna una più moderata sanzione. Ma, siccome vi sono varie specie di sacrilegj, così è ragionevole che si distinguano quelli che sono più gravi, da quelli che lo sono meno. La progressione delle pene, in quest' istessa specie di delitti, sarà con questo mezzo indicata al legislatore.

Ne' sacrilegj, la profanazione delle cose al pubblico culto consegrate, è o il fine dell'azione, o n'è l'effetto. Quando la profanazione n'è il fine, il delitto è maggiore, quando n'è l'effetto, il delitto è minore.

Se il sacrilego entra in un tempio, sale sull' ara, gitta a terra, calpesta, conculca le statue e le immagini, che fanno l'oggetto del pubblico culto, costui è più reo del sacrilego che ruba un vaso sacro per venderlo. Nel primo caso, la profanazione è il fine dell' azione; nel secondo, n'è l' effetto. Nel primo caso, il disprezzo pel pubblico culto è maggiore che non lo è nel secondo.

Nel primo caso, dovrà, dunque, esser maggiore la pena, che nel secondo. Questa conseguenza è semplicissima; ma qual è la differenza, si domanda, che passar dee fra la pena del ladro sacrilego, per esempio, e quella del semplice ladro?

L' unione della pena ecclesiastica colla pena civile, la privazione di tutti o di una parte dei vantaggi che dà la religione, l'espulsione da'tempj ; la privazione del consorzio dei fedeli per sempre o per un dato tempo ; l'esecrazione, ed altre simili pene, formano gli oggetti della ecclesiastica sanzione. Tutte o una parte di queste pene, unite alla pena civile del furto formeranno la differenza tra la pena del ladro sacrilego e quella del semplice ladro.

Quello che si è detto del furto sacrilego, si debbe applicare anche all'omicidio sacrilego, all'incesto sacrilego, e a tutti que' delitti che più gravi divengono per la qualità sacra, o dell'oggetto sul quale cadono, o del luogo nel quale si commettono. Ecco ció che la ragione ci detta sulla direzione della sanzione penale di questa specie di delitti.

Da' sacrilegj io passo allo Spergiuro, che occuperà il settimo luogo nella classe de' delitti contro la divinità.

Le presenti leggi dell'Europa distruggono con una mano ciò che cercano di sostenere coll'altra. Esse abusano de' giuramenti, e puniscono, quindi, ferocemente lo spergiuro: esse promuovono un delitto, che puniscono, quindi, con soverchio rigore: esse sono ingiuste, feroci, ed inutili nel tempo istesso. Ne'tempi liberi di Roma, l'infamia censoria (1) era la sola pena dello spergiuro(2). In niun paese, in niun tempo,

---

(1) Noi abbiamo in un'altra occasione detto ciò che s' intendeva sotto questo nome. Vi era gran differenza tra l' infamia censoria e quella per l' editto del pretore. Quella era molto a questa inferiore.

(2) Aul. Gell. *Noct. Attic., lib.* VII, *cap.* 18, Valer. Max., *lib.* II *cap.* 4. *Cic. de Offic. lib.* III. *c.* 31.

presso verun popolo, il giuramento ebbe maggior forza, lo spergiuro fu più raro. L'economia, colla quale se ne faceva uso, conservava il vigore di questo sacro vincolo, così indebolito presso di noi dall'abuso che se n'è fatto. Che si restringa, dunque, l'uso de' giuramenti, e che si diminuisca la pena dello spergiuro. La *semplice infamia* farà, in questo caso, più che tutte le pene che oggi vi sono minacciate. Seguiamo anche riguardo a questo oggetto, i consigli del divino Platone; e ricordiamoci che ogni pena, minacciata contro un delitto, è sempre ingiusta, finchè non si sono adoperati tutti i mezzi per prevenirlo.

« Io lodo Radamanto, *dice egli*, che riposava con « tanta fiducia su' giuramenti de' litiganti, e che con « tanta facilità e sollecitudine metteva termine con « questo mezzo a' litigj. Ne' suoi tempi tutti credevano « agli Dei, e molti se ne credevano i discendenti.

« Ma oggi che le opinioni degli uomini, relative « agli Dei, si sono mutate; oggi che vi sono molti « che negano la loro esistenza, altri che credono che « essi non curino ciò che gli uomini fanno sulla terra, « ed altri che credono che il loro sdegno si plachi « co' doni; oggi questo cangiamento nell' opinione « dee produrne uno nelle leggi. Lasciamo a' giudici « il giurare; esigiamo il giuramento d'imparzialità « dagli elettori de' magistrati; da' giudici della mu- « sica e del canto; da' distributori de' premj ne' giuo- « chi gimnici ed equestri; sottomettiamo a questo « sacro vincolo coloro che non hanno, o aver non « dovrebbero interesse di mentire; ma guardiamoci « dal moltiplicare il numero degli spergiuri, coll' e- « sigere il giuramento da coloro che noi possiam pre- « sumere interessati ad abusarne (1). »

(1) Plat. *De Legib.*, *Dialog.* XII.

Io non mi distendo più sopra quest' oggetto, per non ripetere ciò che ho detto nella prima Parte di questo libro (1).

Passiamo alla Bestemmia, che occuperà l' ultimo luogo di questa classe. Io comprendo sotto questo nome le imprecazioni contro la divinità o contro gli altri oggetti del pubblico culto. La totale impunità mostrerebbe l'indifferenza del legislatore su questa specie di delitti; il soverchio rigore ne mostrerebbe l'ignoranza, la ferocia, la superstizione. Una moderata pena, di quelle che noi chiamate abbiamo correttive piuttosto che afflittive; una pena, che non richiedesse la solennità di un ordinario giudizio, ma che si desse dal magistrato incaricato, secondo il nostro piano (2), alla conservazione della pace, o del buon ordine nel suo distretto; una pena, io dico, che non eccedesse questi confini, sarebbe giusta ed opportuna.

Giustiniano, che credeva di espiare i delitti del trono cogli eccessi della superstizione; Giustiniano, che immolava tesori a Teodora e umane vittime alla divinità; Giustiniano, del quale lo storico parlerà sempre con disprezzo, ed il filosofo con orrore; Giustiniano, io dico, spinse tanto oltre la sua superstiziosa severità contro questa specie di delitti, che vi destinò la pena di morte. Egli minacciò della sua disgrazia i magistrati che avessero trascurato di far eseguire una legge così feroce (3).

---

(1) Nel *capo* xv *nella nota al Canone xii*, dove si è parlato dell' Uso de' giuramenti ne' giudizi criminali.

(2) Veggasi *il capo* xix *all' articolo* xv *nella prima parte di questo* iii *Libro.*

(3) *Praecipimus . . . permanentes in praedictis illicitis, et impiis actibus (blasphemiarum) post hanc admonitionem nostram*

Una legge simile venne promulgata in Francia sotto il gaverno di Filippo Augusto. Questo principe, che cominciò il suo regno colla proscrizione degli Ebrei e de' commedianti, volle manifestare anche il suo zelo religioso col condannare ad un' ammenda di pochi soldi i nobili, e ad essere annegati gl'ignobili che proferite avessero alcune imprecazioni, fin d'allora frequenti nella bocca de' Francesi (1). Questa legge, che ci fa nel tempo istesso vedere l'indipendenza de' grandi, la depressione del popolo, e la superstizione di quei tempi, rimase, fortunatamente, priva di esecuzione; ma non ebbe l'istessa sorte quella di s. Luigi, colla quale si prescriveva che si forasse la lingua, o il superior labbro, a colui che veniva convinto dell'istesso delitto. Vi volle tutta l'autorità di un Papa (2) per indurre questo principe a moderare una pena così obbrobriosa; e vi vogliono più secoli di lumi, per espiare questi erroi dell'ignoranza.

Io non parlo delle pene che si trovano minacciate contro la magia ed il sortilegio. Il comune diritto ci offre su quest' oggetto leggi di sangue e di fuoco. Le leggi municipali della maggior parte delle nazioni europee non hanno di che invidiare, riguardo a que-

comprehendere, et ultimis subdere suppliciis, ut non ex contemptu talium inveniatur et civitas, et respublica perhos impios actus laedi. Si enim, et post hanc nostram suasionem quidam tales invenientes hos subtercelaverint, similiter a Domino Deo condemnabuntur. Ipse etenim gloriosissimus praefectus, si invenerit quosdam tale aliquid delinquentes, et vindictam in eos non intulerit secundum nostras leges; primum quidem obligatus erit dei iudicio; post haec autem, et nostram indignationem substinebit. Nov. 77.

(1) *Tètebleu, ventrebleu, corbleu, sangbleu.* Questa legge fu del 1181.

(2) Innocenzo IV.

sto punto, la ferocia di quelle del moribondo impero. Io non voglio maggiormente inorridire chi legge con nuovi orrori. Mi riserbo di parlarne nel capo, che avrà per oggetto l' Analisi dei delitti che il legislatore non dee punire. Sospendiamo, dunque, la curiosità del lettore, e rivolgiamo i nostri sguardi alla seconda classe de' delitti, quelli contro del sovrano (1).

---

(3) In questa classe de' delitti contro la divinità io non ho parlato contro i delitti, che particolarmente dipendono dall' abuso del ministero ecclesiastico, vale a dire, di quelli che si commettono dai ministri della religione sotto gli auspicj di quella confidenza pubblica che loro dà il ministero che esercitano, come sarebbe tra noi il delitto di *sollicitazione*, e quello di *rivelazione*, allorchè si tratta di *confessione*, ed altri di questa natura. Siccome tutto quello che riguarda il corpo del sacerdozio, sarà da me trattato nel v. *libro di quest' Opera*, così mi astengo dal permettermi qui alcun esame, relativamente a questi oggetti.

CAPO XLV.

SECONDA CLASSE.

DELITTI CONTRO IL SOVRANO, E, PRIMA DI OGNI ALTRO,

Esposizione dell' antica e moderna Legislazione riguardo a quest' oggetto.

Il funesto cambiamento della condizione del popolo e della sorte di Roma; la degenerazione del governo, e le vicende dell'impero; gl'interessi opposti dell'ambizione e della libertà; la combinazione mostruosa delle antiche massime della repubblica co' posteriori principj del dispotismo; la violenza della tirannia, e gli spaventi, i sospetti, e gli odj de' tiranni; il contrasto continuo tra l' amor del potere, che dettava le leggi, e l' odio della dipendenza, ch' era sempre da presumersi che si conservasse vigoroso in una parte dei concittadini di Bruto; il passaggio rapido dell' impero in tante mani diverse, per lo più feroci, spesso usurpatrici, molte volte deboli, e qualche volta virtuose; il concorso, io dico, di tutte queste cause, ha prodotto in quella parte della romana legislazione, che riguarda i delitti di Maestà, quelle contraddizioni, quegli orrori, quelle ingiustizie, che infelicemente o sono state adottate, o aumentate in una gran parte de' codici criminali dell' Europa.

Finchè su fondamenti della politica libertà si sostenne la civile sicurezza, la classe de' delitti di Maestà fu nella romana legislazione così ristretta come dovrebbe esserlo. Il *Proditore*, che la legge di Ro-

molo immolava alle furie infernali, e del quale ciascheduno poteva essere impunemente l' omicida era il vero traditore della patria, il vero reo di Maestà (1).

Alcuni frammenti delle decemvirali tavole, la legge *Gabinia*, l' *Apuleja*, e la *Varia* ci mostrano quali erano i delitti, che fino alla dittatura di Silla furono in questa classe compresi. Suscitare inimici alla repubblica, o dare in mano degl' inimici un cittadino (2); turbare la sicurezza pubblica colle assemblee notturne (3) o colle clandestine unioni (4); eccitare delle sedizioni tra' figli della patria (5), o determinare gli alleati ad armarsi contro di essa (6); ecco a

---

(1) Questa legge è rapportata da Dionisio di Alicarnasso, *lib.* II.

(2) *Legem* XII *Tabularum jussisse* (dice il giureconsulto Marciano, L. 3. *D. ad Leg. Jul. majest*, *eum qui hostem concitasset quique civem hosti tradidisset, capite puniri*.

(3) Porcio Latro ci ha conservata quest' altra determinazione delle decemvirali tavole: *Primum* XII *Tabulis cautum esse cognoscimus, ne quis in urbe coetus nocturnos agitaret, etc. In declamat. adv. Catilin.*, *c.* XIX. Fulvio Ursino *ne' Commentarj al libro* di Antonio Augustino. *De legibus et senatusconsultis*, ci ha rapportato il testo di questa decemvirale legge: *Quei. calim. endo. urbe. nox. coit. coiverit. Kapital. estod.*

(4) L' istesso Latro ci riferisce la disposizione della Legge Gabinia. *Deinde lege Gabinia promulgatum, qui coitiones ullas clandestinas in urbe conflavisset, more majorum capitali supplicio mulctaretur.* Idem, ibid,

(5) Questa legge porta il nome d' Apuleio tribuno della plebe nell' anno 651 *ab. U. C*, e se ne fa menzione da Cicerone *de Orat. lib.* II, *c.* 49. Sigonio crede che in questa legge si stabilisse la *questione perpetua* dei delitti di Maestà. V. Sigon. *de Judiciis*, *lib.* II, *cap.* 29.

(6) Anche questa legge porta il nome di un tribunale della plebe, cioè di Vario, nel tribunato del quale fu emanata. Veggasi Valer. Mass. *l*, III, *cap.* 7, *n.* 8; *et lib.* VIII, *c.* 6. *n.* 4; e Ascon. in *Orat. pro Scauro.*

che si riducevano i delitti di Maestà fino a' tempi di Silla.

Questo mostro, che non potè mettere sul suo capo la corona, ma che distrusse la libertà; che gittò i fondamenti del dispotismo, senza poterne perfezionare l'edifizio; che sparse i semi della tirannia, senza partecipare de' suoi frutti; che combattè due volte contro i suoi concittadini, conquistò due volte la sua patria e abdicò, finalmente, la dittatura, Silla, io dico, fu il primo a violare i giusti confini, ne' quali la classe de' delitti di Maestà si era fino al suo tempo ristretta. La celebre legge di Maestà, che porta il suo nome (1) fu l'urto più forte, che fino a quel tempo dato si fosse alla civile libertà. Tra i delitti ch' egli aggiunse a questa classe, ce ne sono alcuni che mostrerebbero bastantemente l'insidioso oggetto della legge se l'impunità da essa conceduta ai calunniatori in questa specie di accuse, non ce lo manifestasse evidentemente. Disubbidire agli ordini di un magistrato, o essergli d'impedimento nell'esercizio delle sue funzioni; condurre senza ordine del senato un'armata fuori de' limiti della sua provincia, o intraprendere una guerra di sua propria autorità; sedurre l'esercito; perdonare a' capi degl' inimici presi nella guerra, o restituir loro per danaro la libertà; rimandare impunito un capo di ladri dopo averlo avuto nelle mani; coltivare l'amicizia di un re straniero, essendo cittadino di Roma; non aver fatto rispettare l'autorità del popolo romano nell'esercizio di qualche carica; ecco i nuovi delitti di Maestà in questa legge compresi (2).

---

(1) *Cornelia.*

(2) *Praetor, qui ex hac lege quaeret, de coquaerito qui intercessionem sustulerit, aut magistratui, quo minus munere suo fungatur, impendimento fuerit; qui exercitum e provincia eduxerit,*

Basta riflettere all'estensione arbitraria, che dar si peteva al primo ed all'ultimo di questi articoli, per vedere, che una gran parte de'delitti, non solo de'più piccoli, ma anche una negligenza, una disgrazia, poteva divenire un delitto di Maestà. Che si aggiunga a questo l'impunità concessa a'calunniatori, e la pena stabilita pe'delinquenti (1), e si vedrà, che l'oggetto della legge altro non era che di favorire colle sue sanzioni le proscrizioni del tiranno.

Il dispotismo, che non si forma tutto ad un tratto ma ch'è molto rapido nei suoi progressi, non si fermò a questi primi passi, ch'erano, per altro, bastantemente estesi. La legge di Silla fu confermata da Cesare, estesa da Augusto, e portata fino all'eccesso da Tiberio. Il primo de'Cesari non fece altro che togliere l'appellazione al popolo da'decreti del pretore al quale la *questione di Maestà* era affidata (2). Que-

---

aut sua sponte bellum gesserit; qui exercitum sollicitaverit; qui ducibus hostium captis ignoverit, aut pecunia liberarit; qui ducibus praedonum captis ignoverit; qui potestatem suam in administrando non defenderit; qui civis Romanus apud regem externum versatus fuerit. Mulieris testimonium accipiatur. Calumniatoribus nulla poena sit. His damnatis poena aquae, et ignis interdictio sit. Questi capi della legge Cornelia si trovano sparsi nelle opere degli antichi scrittori, e, tra gli altri, nelle Orazioni di Cicerone *in Pisonem et pro Cluentio*; nella *terza Verrina* di Asconio, nella *vita di Claudio* di Svetonio, ed in altri, da quali il dotto Sigonio gli ha estretti. Veg. Sigon. *de Judiciis, lib.* II. *cap.* 29.

(1) Questa, come si è veduto nel rapportato testo, era l'interdizione dell'acqua e del fuoco.

(2) Cicerone facendo menzione della legge Giulia, così detta dal nome di Giulio Cesare, che ne fu l'autore nella sua dittatura, ci fa vedere, ch' egli tolse quest'appellazione al popolo, quanto a' rei *de vi*, *et de majestate damnatis*. Il luogo di Cicerone può farci credere anche, che questa novità fosse stata fatta da Antonio Console dopo la morte di Cesare. Veggasi Cic., *Philip.* 1, *c.* 9.

sto fu un nuovo urto, che Silla non potè dare alla civile libertà, ma di cui si contentò di preparare i materiali. Augusto fece molto più. Egli rinnovò tutte le leggi che si erano fatte contro i delitti di Maestà, nè accrebbe la severità delle pene, e vi aggiunse nuovi altri delitti. I giureconsulti Ulpiano (1). Marciano (2), Scevola (3), Venulejo (4), Modestino (5), Papiniano (6), Ermogeniano (7) ci han conservati i diversi capi di questa celebre Legge, che, per brevità, io non rapporto. Basta sapere, che il vendere o bruciare una statua dell'imperatore, già consacrata, e il menomo insulto recato alle sue immagini, divennero delitti di Maestà. I *libelli famosi* furono anche compresi in questa classe (8), e la penna del satirico ardito fu confusa colla spada del parricida e del ribelle. Silla si era contentato di concedere l'impunità legale a'calunniatori. Augusto, non contento di confermare questa scandalosa eccezione, ve ne aggiunse un'altra colla quale esteso veniva il diritto d'accusare, all'infame, al servo contro il proprio padrone, ed al liberto contro colui che data gli aveva la libertà (9). Egli volle di

---

(1) *L.* 1, 2 *et* 11. D. *ad Leg. Jul. Majest.*
(2) *L.* 3, *et* 5 *D. eod.*
(3) L. 4, D. *eod.*
(4) L. 6, D. *eod.*
(5) L. 7, D. *eod.*
(6) L. 8, D. *eod.*
(7) L. 9, *et* 10 D, *eod.*
(8) *Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis de majestate tractavit.* Tacit. *Ann. lib.* I. c. 14. Da'libelli si passò subito a tutti quegli scritti, ne'quali lo scrittore si era alquanto abbandonato alla ingenuità de' suoi sentimenti. Cordo fu accusato come reo di Maestà per aver n'suoi Annali chiamato Cassio l'ultimo de' Romani. Idem, *Annal. lib.* IV, c. 5.
(9) *Cit. L.* 7, *D. ad L. Jul. Maejestatis.*

più; che i servi di coloro, che accusati venivano di Maestà, fossero al pubblico venduti, e venissero ammessi a deporre contro i detti accusati. Egli si servì di questo mezzo, per eludere l'antica legge, che proibiva a'servi di far da testimonj ne'delitti de'loro padroni; legge che favoriva, nel tempo istesso, l'ordine delle famiglie e la civile libertà (1). I rispettosi riguardi di Augusto verso una libera costituzione, che aveva egli stesso rovesciata, erano dettati dal timore, ed erano dall'istessa passione sovente distrutti. La funesta rimembranza della morte di Cesare, e la venerazione, nella quale era in Roma la memoria di Bruto, non gli permettevano nè di violare manifestamente, nè di rispettare riguardo a questi oggetti, le antiche massime della repubblica. Tiberio fu più ardito nel disprezzarle, perchè trovati aveva i Romani più avvezzi al giogo, che Silla, Cesare ed Augusto avevano loro imposto, e che l'abito di più anni reso aveva meno pesante. Senza abolire la legge di Augusto, senza far una nuova legge di Maestà egli non ebbe a far altro, che dare a'diversi capi della legge Giulia quella estensione della quale erano suscettibili, per portare la cosa a quell'eccesso al quale egli la condusse. Egli, in fatti, estese con questo mezzo alle parole, a'segni, alle imprecazioni, alle azioni istesse più indifferenti, il delitto di Maestà. Molti cittadini si trovarono rei di questo delitto, per aver battuto uno schiavo innanzi alla statua di Augusto; per essersi spogliati e rivestiti innanzi all'istesso si-

(1) L'imperatore Tacito abolì questa feroce istituzione di Augusto; ma è da presumersi, che la sua legge avesse poca durata, perchè noi non la troviamo neppure accennata nella Giustinianea collezione. Veggasi Flavio Vopisco *in vita Taciti*, c. 9.

mulacro; per aver portato una moneta o un giojello colle sua effigie in qualche luogo destinato a soddisfare a' bisogni della vita o a'piaceri della voluttà (1) Un magistrato di una colonia espiò col maggior rigore della pena, a questi delitti minacciata, la piccola vanità di permettere, che decretati gli fossero alcuni onori nell'istesso giorno, nel quale il senato gli aveva alquanti anni prima concessi ad Augusto (2).

Un discorso proferito nella confidenza della amicizia, un sospiro, una lagrima gittata sulla sorte di Roma, erano tanti delitti di Maestà, che si espiavano coll'esilio o colla deportazione (3). E' terribile la dipintura che Tacito ci ha lasciata di questi orrori; e la sua robusta penna ci ha in poche parole mostrata l'impossibilità, nella quale era anche l'uomo più avveduto, di garantirsi da queste accuse (4).

Questa breve, ma funesta esposizione delle leggi di Maestà, che furono successivamente fatte da Silla e da'primi Cesari in Roma, basterà, io spero, per

---

(1) *Hoc genus calumniae eo processit, ut haec quoque capitalia essent, circa Augusti simulacrum servum caecidisse, vestem mutasse, nummo, vel annulo effigiem impressam, latrinae aut lupanari intulisse.* Veggasi Svetonio in *Tib. cap.* 58.

(2) Sveton. *ibid.*

(3) Svet. *ibid. et sequent. capitib.* Tacit. *Annal.* lib. 1. c. 14.

(4) Parlando egli dell'accusa fatta da Ispone a Marcello nel tribunale di Maestà, per aver tenuti de' discorsi ingiuriosi sulla persona di Tiberio, soggiunge: *inevitabile crimen, cum ex moribus Principis foedissima quaeque deligeret accusator, objectaretque reo; nam, quia vera erant, etiam dicta credebantur.* Tacit. *ibid* Trajano fu molto lontano dal lasciarsi trasportare da questo timido furore. Egli non permise mai che si facessero delle inquisizioni contro i detrattori del suo nome, del suo onore: *quasi contentus esset magnitudine sua, qua nulli magis caruerut, quam qui sibi majestatem vindicarunt.* V. Plinio *nel Panegirico di Trajano.*

mostrarci quanto impuro sia il fonte, dal quale la più gran parte delle nazioni dell'Europa attinte hanno le loro leggi su questa specie di delitti.

Ma chi lo crederebbe? Queste acque, che una sorgente così immonda ci ha tramandate, in vece di purificarsi nel loro corso, si sono maggiormente imbrattate, a misura che si sono sparse pe' vasti spazj che contengono le moderne monarchie dell' Europa. Una costituzione, creduta la più libera, ma della quale noi abbiamo altrove (1) bastantemente mostrati i vizj, ed indicati i rimedj, ha in questa parte della sua giurisprudenza leggi molto piu barbare ed ingiuste di quelle che la nascente tirannia avesse mai prodotto in Roma.

Senza parlare di ciò che avvenne in Inghilterra sotto il regno infelice di Riccardo II, lo statuto del quale dichiarava delitto di alto tradimento la semplice intenzione di uccidere o di deporre il re, quantunque alcun' azione non esistesse, che indicar potesse questo detestabile disegno; senza parlare, io dico, delle leggi di Maestà fatte sotto il governo di questo principe, che sperimentò egli stesso quanto son deboli le leggi troppo forti per prevenire i delitti (2); senza neppur ricorrere agli statuti fatti su quest'oggetto in quel funesto periodo del governo britannico, che si raggira dopo il governo di Arrigo IV fino al regno di Maria; e, più d'ogni altro, di ciò che avvenne sotto il sanguinario regno di Arrigo VIII, il quale, non altrimenti che Augusto e Tiberio, rendendo il parlamento complice de' suoi attentati, e ministro della sua ferocia, moltiplicò tanto il numero de' delitti di

(1) *Lib.* I, *cap.* XI.

(2) Egli fu deposto, e quindi ucciso dopo 20 anni di regno.

alto tradimento, che il furto di un bestiame nel paese di Galles; un discorso privatamente tenuto sulla legittimità del matrimonio del re con Anna di Cleves, o contro la sua *supremazia*; il profetare sulla morte del re; il silenzio dettato dal pudore di una fanciulla, che, avendo perduta la sua integrità, accettata avesse la mano del re, senza avvertirlo della sua disgrazia, furono, insieme con molti altri casi a questi simili, compresi sotto il terribile nome d'alto tradimento (1); senza, io dico ricorrere alle leggi di questi tempi di turbolenze e di tirannide, e senza richiamare la riflessione di colui che legge su questi periodi infelici dell'istoria di questo popolo, noi abbiamo di che provare la nostra proposizione con quel che oggi è ancora in vigore, malgrado i progressi che la Gran Brettagna ha fatti nella sua libertà, e le correzioni che si son portate nella sua legislazione.

Chi crederebbe nel secolo decim' ottavo, e nel paese dell' Europa, nel quale il popolo è visibilmente penetrato dall' idea della sua libertà, debbano ancora essere in vigore le leggi, che dichiarano delitto di *alto tradimento* il sostenere la giurisdizione del Papa (2); il dimorare per tre giorni in Inghilterra, senza uniformarsi al culto della chiesa anglicana, essendo suddito della Gran Brettagna, e prete papista (3), il lasciare di riconoscere la *supremazia* del re, e riconciliarsi colla Sede apostolica, o avere indotto un altro a questo cangiamento (4); spargere o costruire delle false monete, o contraffare il sug-

(1) Blackstone, *Cod. criminale*, *cap.* VI.
(2) *Statuto* 5, *cap.* 1 di Elisabetta.
(3) *Statuto* 27, *cap.* 2 dell' istessa Elisabetta.
(4) *Statuto* 3, *cap.* 4 di Giacomo I.

gello o la firma del re (1); costruire, vendere, comprare, o custodire gl' istrumenti atti alla monetazione, o estrarli dal luogo ove sono dalla pubblica autorità adoprati (2); alterare il valore delle monete, o limandole (3), o dando a quelle di argento il color d'oro, ed a quelle di rame il color d'argento (4); sostenere con qualche scritto pubblico, che il re in Inghilterra, anche d'accordo col parlamento, non abbia il diritto di disporre della successione al trono (5); rendere qualche servizio al Pretendente o ad alcuno de' suoi figli, anche senza l'intenzione di richiamare questa famiglia al trono, dal quale fu cacciata (6); chi crederebbe, io dico, che in questo secolo, e nella Gran Brettagna, questi delitti sieno ancora dalle leggi chiamati col nome di *alto tradimento*, e confusi col parricidio, coll'assassinio del re, colla vera ribellione? Chi crederebbe, che in questo secolo, e nella Gran Brettagna, l'augusto Corpo, che fa le leggi e rappresenta la sovranità, lasci ancora in vigore l'assurda ed abbominevol legge, che ne' casi, così moltiplicati nella britannica legislazione, che si chiamano di *picciolo tradimento*, dà al principe il più assurdo ed il più abominevole de' diritti? I rei saranno condannati a morte, dice la legge, ed il re avrà

---

(1) *Statuto* 2, *cap.* 6 di Maria.

(2) *Statuti* 8 e 9, *cap.* 26 di Guglielmo III. confermati dallo *Statuto* 7, *cap.* 25 della regina Anna.

(3) *Statuto* 5, cap. 11 di Elisabetta.

(4) *Statuti* 15 e 16, *cap.* 28 di Giorgio II. Tutte queste leggi che dichiarano alto tradimento i delitti concernenti la monetazione, sono state attinte dall' assurda legge di *Costantino*.

(5) *Statuto* 13, *cap.* 1 di Elisabetta. Blackstone per altro dice, che dopo la morte di questa regina questo delitto fu tassato *d'alta incondotta*, punibile colla confiscazione de' beni.

(6) *Statuti* 13, e 14, *cap.* 3 di Guglielmo III.

i loro beni per un anno ed un giorno, e può commettervi tutti i danni, ch'egli crede di potervi fare, il che si chiama l'*Anno*, *e il giorno*, *ed il guasto del Re*.

Chi crederebbe, io dico, che in questo secolo, e nel paese ove si detronizzano i re, e si fanno così spesso impallidire i ministri, vi sian poi in questa parte della sua legislazione tanti sintomi del dispotismo e della tirannia? Quale dovrà essere su quest'oggetto lo stato della legislazione degli altri popoli, se quello della Gran Brettagna è così deplorabile? Ahi! Squarciamo per un momento il velo che copre questa parte della legislazione europea, e confermiamoci nell'opinione, tanto vera, quanto spiacevole, che tra noi la tirannia esiste nelle leggi, se non si manifesta su' troni.

Qual è la legge di Silla, di Augusto o di Tiberio, che paragonar si possa con quelle che han vigore in una gran parte dell'Europa? Chi di questi tiranni ha mai permesso, che nei delitti di Maestà il figlio accusi il padre ed il padre il figlio? Augusto concesse, è vero, questo diritto all'infame, al servo contro il proprio padrone, ed al liberto contro colui che gli aveva data la libertà (1); ma egli non ardì di estenderlo fino a' figli contro i padri, ed a' padri contro i figli. Egli disprezzò l'ordine civile e l'ordine domestico; ma non conculcò le leggi del sangue e quelle della natura. Il buon Trajano fece anche mettere in disuso la determinazione di Augusto (2); e noi non solo l'ab-

---

(1) Cit. *L. 7. D. ad Jul. majest.*

(1) *Reddita est* (dice Plinio *nel Panegirico di Trajano*) *amicis fides, liberis pietas, obsequium servis. Verentur, et parent, et dominos habent. Non enim jam servi, Principis nostri, amici, sed nos sumus; nec pater patriae alienis se mancipiis cariorem, quam*

biamo adottata, ma l'abbiamo così vergognosamente estesa! Quale, in oltre, è la legge di Silla, di Augusto o di Tiberio, che stabilisca come una regola generale, che ne' giudizj di Maestà receder si possa da tutte le regole del diritto (1)? Sotto l'imperio di Tiberio, sotto quello del feroce Domiziano istesso, allorchè furono i più clamorosi giudizj di Maestà, non si ardì di stabilire una regola così assurda e dispotica (2). Giudici iniqui e corrotti, sotto il pretesto di vendicare la maestà del popolo romano, violata nella persona del suo primo magistrato, immolavano, è vero, una quantità prodigiosa di vittime a' sospetti ed agli odj del tiranno; per favorire le sue mire, si era, è vero, trasferita dal popolo al senato la cognizione di questi delitti, che, sino al tempo di Tiberio, giudicati si erano ne *gran Comizj*; ma, malgrado tutto questo, quando, non col pugnale del sicario, ma colla spada della legge si voleva trucidare un infelice, l'esterna forma dei giudizj era rispettata; l'accusato era difeso; le solennità giudiziare, che proteggevano la sua innocenza, erano ancora in vigore; e, quando

---

civibus suis credit. Omnes accusatore domestico liberasti, unoque salutis publicae signo, illud, ut sic dixerim, servile bellum sustulisti, in quo, non minus servis quam dominis praestitisti: hos enim securos, illos bonos fecisti. Non vis interea laudari; nec fortasse laudanda sint; grata sunt tamen recordantibus Principem illum in capita dominorum servos subornantem, monstrantemque crimina, quae, tanquam delata, puniret; magnum, et inevitabile, ac toties cuique experiendum malum, quoties quisque similes Principi servos haberet.

(1) *Constit. ad reprimendum, in extrav tit. Quomodo in laesae maj. crim. proced.* Questa costituzione è dell'imperatore Arrigo VII. e dalla Germania si è infelicemente estesa anche in molti altri tribunali dell'Europa.

(2) *V.* Tacit., *Ann, lib.* III. Sveton. *in Domitian.*, et Plin. *in Panegyr.*

egli succumbeva, malgrado i loro soccorsi, il vizio era negli uomini e non nelle leggi.

Noi non troviamo neppure nelle leggi di questi mostri quella che in Francia ordina a' magistrati di sentire, ne' giudizj di Maestà, anche i testimonj che sono *notoriamente* inimici dichiarati dell' accusato. Silla, come si è veduto, ammise in questi giudizj le testimonianze delle donne (1); Augusto quella de' servi contro i padroni, i quali, per eludere l'antica legge, egli ordinò che fossero prima di deporre, al pubblico venduti (2); ma nè l'uno, nè l'altro, nè alcuno de' loro successori, estese questa eccezione fino agl' inimici dell' accusato.

Niuno di essi ebbe neppur la feroce impudenza di stabilire ciò che forma uno degli articoli della giurisprudenza gallicana, e che infelicemente è stato più di una volta messo in esecuzione. Ne' casi di Maestà, dice la legge, la semplice volontà di commettere il delitto, disgiunta da qualunque atto, e manifestata anche dopo che questa volontà istessa più non esiste, sarà punita; come punito sarebbe il delitto consumato e riuscito (3). Augusto trovò, come

---

(1) Vedi l'antipenultimo articolo della *legge Cornelia di Maestà*, qui sopra rapportato nella *nota* a pag. 7.

(2) Veggasi ciò che qui sopra a questo proposito si è detto.

(3) Veggasi Domat, *Supplemento al diritto pubblico, lib.* III. *tit.* 2, art. 5. Noi abbiamo nell' istoria di Francia due casi; ne' quali si trova eseguita questa barbara legge. 1. Un nobile, vicino a morire, si confessò di aver avuto in un certo tempo di sua vita il pensiere di uccidere il re Arrigo III. Il confessore ne dette l'avviso al procuratore generale. L' infelice moribondo, essendosi ristabilito dal suo male, fu, sopra questa confessione, condannato a morte ad Halles, e la sentenza fu eseguita. 2. Un vicario di s. Nicola de' Campi a Parigi fu appiccato in esecuzione di un decreto degli 11 di gennajo del 1590, per aver detto, che si sareb-

si è detto de' delitti di Maestà negli scritti. Tiberio nelle parole e ne' segni; ma era riserbato alla moderna giurisprudenza di un popolo, che si crede il più umano di tutti, di trovarli ne' pensieri e ne' desiderj. Dionisio, il tiranno di Siracusa, punendo il sogno come indice de' pensieri, avrebbe egli mai preveduto di trovare nella più tarda posterità così umani imitatori? Facendo egli troncare il capo all'infelice Marsia, per aver sognato di ucciderlo (1), avrebbe mai creduto che, in una gran monarchia, e dopo il corso di molti secoli, su questo suo attentato si sarebbe foggiata una legge? Ma non finiscono qui gli orrori della moderna legislazione. Il Codice Vittoriano (2); l' Ordinanza di Luigi XII, inserita nel Codice di di Arrigo III (3), le nuove Costituzioni del senato di Milano (4), e le leggi di un'altra gran parte dell'Europa (5), considerando come reo dell' istesso delitto

---

be trovato anche qualche altro uomo da bene, come Giacomo Clemente, per uccidere il re Arrigo IV, e che, in mancanza di ogni altro, vi sarebbe stato egli stesso. Veggasi Bonchel nella *Biblioteca del diritto francese*, all'articolo: *Lesa Maestà*. I giureconsulti francesi pretendono di difendere questa legge con quella del romano Diritto, che dice: *eàdem severitate voluntatem sceleris, qua effectum, in reos laesae majestatis jura punire voluerunt*. Questa è la *L.* 5., C, *ad Leg. Jul. Majest.* Ma essi sono nell' errore, poichè, per *voluntatem sceleris*, qui non s'intende il semplice pensiero, ma l' intenzione accompagnata dall'atto, sebbene non riuscita. Un' altra legge espressamente ci dice: *cogitationis poenam nemo patitur*: e questa antinomia era troppo visibile per non saltare agli occhi di Triboniano stesso.

(1) Veggasi Plutarco *nella vita di Dione*.

(2) Il *Codice Vittoriano*, *lib.* IV, *cap.* 7. *art.* 5.

(3) *Ordinanza* del 22 dicembre del 1477.

(4) *Constitutiones novae Senatus Mediolanensis*, *lib.* IV, *tit. De Crimine laesae Majestatis*.

(5) Veggasi Farinaccio, *tomo* 1, *opp.* 1., *quaest.* 1., *n.* 66 *e* 72. Giulio Claro, *lib.* V. *Sententiar.* §. *laesae Majestatis crimen*,

tanto colui che, avendo cognizione di una congiura che si trama, non ne dà avviso al governo, quanto colui che n'è l'autore o il complice. Tutti gli sforzi possibili, fatti per prevenirla o per distoglierla, non bastano per garantirlo dalla pienezza del reato; e l'uomo che non ha saputo disprezzare i vincoli dell'amicizia o le leggi del segreto, colui che non ha avuto il coraggio d'immolare alla patria l'amico o il parente; colui, che ha rispettate le leggi dell'opinione, che lo condannerebbero ad un eterna infamia, quest'uomo, io dico, colla migliore anima, col cuore il più retto, colla coscienza della propria innocenza, vien confuso nella pena e nel reato, coll'autore del più orrendo e del più esecrabile de' delitti.

Questa legge, ch'è stata modificata nel codice britannico (1), conserva tuttavia il suo vigore nel resto dell'Europa. E' troppo nota la funesta tragedia avvenuta nella persona di uno de' primi magistrati della Francia, e figlio di uno de' migliori istorici che abbia avuto l'Europa. Francesco Augusto Tuano terminò i suoi giorni sul patibolo, per non aver rivelata la cospirazione che si tramava dal duca di Bouillon fratello unico del moribondo Luigi XIII, e dal grande scudiero Arrigo d'Effiat, marchese di Cinq Mars. L'oggetto della congiura non era di dare alla Francia un

---

ed altri. Anche *Godofredo* ci dice, che l'opinione della maggior parte de' dottori è questa; e questa opinione ha infelicemente avuto vigor di legge, dove questa mancava. *Qui nudam factionis notitiam habet citra participatae factionis crimen (de quo aliae sunt leges), certe in proprio perduellionis crimine, capitali et hunc conscium poena puniri frequentior schola recte sciscit. V.* Jacob. Gothof. *ad L. quisquis, C. ad Leg. Jul. Majest.*

(1) *Gli Statuti* 1 e 2, *cap.* 10 di Filippo e Maria, dichiarano il delitto di *non rivelazione*, semplice *Fallo-mépris*.

re straniero, o di abbreviare i giorni del regnante. Tra il duca di Bouillon, ed il trono, non vi era che un fratello moribondo, e due figli nelle fasce. Egli era l'erede presuntivo del trono, o, almeno, di una lunga amministrazione. La congiura, se può chiamarsi con questo nome, era diretta a prevenire i colpi dell' ambiziosa politica del cardinale di Richelieu. Tuano aveva cercati tutti i mezzi per distogliere il suo amico Cinq-Mars da questa impresa. Egli non volle mai prendervi parte alcuna. Fu costata la sua innocenza, riguardo a quest' oggetto, ma il non avere scoperta la congiura il non aver tradito l'amico, il non aver abusato della sua confidenza, bastò per render reo di Maestà Tuano, e per far perire sotto la mano del carnefice un uomo, che tutta la nazione credeva innocente (1).

Platone voleva che il legislatore invitasse i cittadini a scoprire le congiure che si tramavano contro la libertà della Patria, ma non consigliava che ne fosse punito il silenzio (2); e noi puniamo come reo di

(1) Veggasi l' istoria di questo processo alla fine del XV volume della *traduzione dell' Istoria generale di Tuano*. Sotto il regno di Arrigo IV vi fu anche un altro esempio di questa natura nella persona di un cuoco del re, al quale un gentiluomo del Delfinato aveva offerta una somma di danaro perchè avvelenasse il suo padrone. Il cuoco rifiutò l'offerta, ma non dinunziò il delitto del gentiluomo; e fu condannato e punito come reo di Maestà. Veggasi Bonchel nella *Biblioteca del diritto francese* all' articolo *Lesa Maestà*. In Firenze Bernardo del Nero, gonfaloniere, fu condannato a morte per non aver rivelata una congiura contro il governo. Guicciardino, *istoria delle guerre di Italia* sotto l'anno 1497,

(2) *Quare unusquisque vir, qui modo alicujus precii civis fore studet, haec Judicibus referat, eumque in judicium trahat, qui patriae insidiatus, vi ad iniquam gubernationem vertere illam conatur.* Plato, *de legib., dialog. IX.*

Maestà colui, che non è accusabile di altro che, o di una negligenza o di una rispettosa delicatezza. Nelle leggi di Silla, di Augusto e di Tiberio, noi non troviamo simili eccessi, simili abusi fatti del terribile nome di Maestà.

Rivolgendo, finalmente, il nostro esame sulle pene per questi delitti adoperate, noi troveremo ancora la comparazione svantaggiosa per la moderna legislazione. Io non voglio fare l'apologista dell'antichità, nè il detrattore de' moderni, ma io non trovo nelle leggi di Silla, di Augusto e di Tiberio, minacciata altra pena, che la privazione *dell'acqua e del fuoco* (1). Questa moderazione fu, è vero, cagionata più dalle dispotiche mire di Silla e de' primi Cesari, che dalla loro umanità. L'interesse, che vi era, di confondere sotto l'istesso nome e sotto l'istessa pena, delitti di qualità e di grado molto diversi, e il timore di mostrare al popolo il disprezzo che si aveva per le antiche leggi, per quelle ch'erano a lui più care (2), dettarono, è vero, la sanzione di queste prime leggi; ma quando questo motivo istesso più non esisteva, quan-

---

(1) Il giureconsulto Paolo ce lo fa vedere manifestamente. Veggasi Paul. in *Sententiis*, *lib. v. tit.* 29. Si rileva anche da un luogo del 1 *libro degli Annali* di Tacito, e dalla poc' anzi citata 1 *Filippica* di Cicerone, *cap.* 5. *e* 9. Ottomanno, sopra debolissime congetture, ha diversamente opinato. Veggasi Hottoman *in comment. de verb. jur.*, *verbo Perduellis.* Non dee recar meraviglia, se l'istoria ci mostra apparentemente il contrario. Quando si faceva dal tiranno morire un cittadino, questo non si faceva colle armi della legge, ma co' sicarj, cogl'assassini. Silla, Tiberio ed Augusto istesso, fecero fare molte di queste esecuzioni, ma la legge non veniva alterata, e la pena seguitava ad esser la stessa.

(2) La *legge Porcia e Sempronia*. Veggasi ciò che dice su quest' oggetto il dotto sig. Cremani nella sua rinomata Opera *De Jure Criminali, lib.* 1, *part.* 2, *cap.* 4. §. 106, *nota* 7.

in tre, quando non è suscettibile che di dolo. Questa particolare suddivisione, è stata già stabilita con alcuni canoni generali, ed il lettore può esser contento de' nuovi lumi, e della chiarezza che si è sparsa su quest' oggetto.

Ristrette, dunque, le nostre cure alla generale ripartizione, noi non dobbiamo occuparci che della *qualità*. Questa come si è detto, è determinata dal patto che si viola; e dall' influenza maggiore o minore che hanno i varj patti sull' ordine sociale, vien determinato il maggiore o minor valore de' delitti, coi quali si violano. Richiamate alla memoria di chi legge queste premesse, io vengo all'esposizione delle mie idee.

Allorche io parlo di sovrano, io intendo di parlare di quella persona morale ch' esercita il potere supremo; ed il potere supremo è il potere legislativo. Se il re, per esempio in Inghilterra, non avesse parte alcuna nel parlamento, egli non avrebbe parte alcuna della sovranità. Nelle altre monarchie dell' Europa il re è sovrano, perchè è legislatore; e sotto questo aspetto soltanto noi possiamo, senza degradarci, chiamare i nostri re nostri padroni.

L' espressione della pubblica volontà non è che nella *facoltà legislativa*. L'esistenza della persona o del corpo che l'esercita, forma l' essenza della società, Fuori di essa, non vi è chi abbia il diritto di comandare; senza di essa, non vi è chi abbia il dovere di ubbidire. Quando questa perisce, la società civile si discioglie, l'anarchia ritorna, la naturale indipendenza si riacquista, e con essa si riacquista, il diritto di difenderla.

Data quest' idea della sovranità, non vi vuol molto a vedere, che il primo dovere del cittadino, il patto più prezioso, quello che ha la maggiore influenza,

o, per meglio dire, che non si può violare senza distruggere la società, è appunto quello che l'obbliga a non attentare contro la sovranità. La violazione, dunque, di questo patto è il maggiore de' delitti. « Colui che cerca di rovesciare questo potere, dice « Platone; colui che cerca di sostituire al vigore del- « le leggi l'arbitrio dell' uomo; colui che tenta di « soggiogare la patria colle fazioni, e che, opponen- « do la forza alle leggi, riempie la città di sediziosi « e di rubelli, costui è di tutta la società l'inimico « maggiore (1). »

Ecco il vero delitto di Maestà in primo capo. Ma determiniamo meglio quest' idea.

Ho detto, che il primo dovere del cittadino, il patto più prezioso è quello che l'obbliga a non attentare contro la sovranità. Ho detto *Sovranità* e non *Sovrano*, perchè colui che si scagliasse contro l'uomo o contro i membri del corpo, ch'esercita e rappresenta questa sovranità, senza cercar d'usurpare questa sovranità, è meno reo di colui che facesse l'istesso male con questo peggiore disegno.

In una monarchia ereditaria, per esempio, dove il potere legislativo è stato affidato alla famiglia regnante, colui che attenta sulla vita del re, senza cercar di usurpare la sua corona, è meno reo di colui che, commettendo l'istesso eccesso, cercasse d'impadronirsi della sovranità e del trono. La ragione n'è semplicissima: essa dipende dagli antecedenti principj. Nel primo caso, l'autorità legislativa non vien distrutta, la società non è disciolta; il nodo sociale non vien rotto. Una convulsione orribile ha sofferta il corpo civile, ma non è morto, perchè lo spirito che lo ani-

(1) Plato, *De Legib.*, *Dial.* IX.

ma non si è estinto. L'erede legittimo del trono ha l'istesso potere che aveva il suo predecessore: egli ha gl'istessi diritti sugl'individui della società, e questi hanno gl'istessi doveri verso di lui. Ma se il regicida sale sul trono, se unisce l'usurpazione al parricidio, allora la società è disciolta, il nodo è rotto, l'autorità legislativa è distrutta, è estinta; perchè colui che l'esercita, non ha il diritto di esercitarla. Non vi è più sovrano, non vi son leggi, non vi è potere, non vi è sovranità. L'anarchia, in questo caso, è fondata sopra un delitto, il potere sulla forza, l'autorità sulla violenza. Nella classe, dunque, de' delitti contro il sovrano, il primo di tutti è l'attentato contro la sovranità, il secondo è il regicidio o sia l'attentato contro la vita del re o del capo della repubblica.

I sacri titoli, che mettono la corona sul capo dei re, il muto decreto dell' urna, che crea il dittatore o il console, la libera scelta di un senato, che elegge il capo di una repubblica, sono gli oggetti che richiamar debbono la maggior venerazione del popolo, e gli atti più solenni della civile società. La vita più preziosa per uno stato è quella del rappresentante della sovranità del popolo, o del suo primo magistrato. Quando un cittadino ardisce d'imbrattarsi le mani con un sangue così prezioso, la famiglia civile perde il suo padre, ed un suo individuo ne diviene il parricida. La pace pubblica turbata, l'ordine pubblico alterato o distrutto, la fedeltà de' giuramenti violata, la maestà del trono o della repubblica, vilipesa, lo scandolo del popolo, ed il timore che s'inspira a chi dee governarlo, sono le funeste appendici di questo orribile attentato. Noi lo collochiamo, dunque, con ragione nel secondo luogo (1), come collochiamo nel terzo la *Prodizione*.

(1) Nella monarchia ereditaria l'attentato contro la vita della

Il Proditore è colui che dà o cerca di dare, la patria o l'esercito in mano degl'inimici. Ne' governi i più liberi questo delitto ha richiamato sempre il maggior rigore delle leggi. Questo è direttamente contro il sovrano, perchè o cerca di privarlo della sovranità o d' indebolirne la forza che la garantisce e la conserva. Il lettore istruito vedrà i varj delitti che, senza dare luogo alcuno all'arbitrio, sarebbero sotto questo nome compresi.

La *resistenza violenta* ed armata, contro gli ordini del sovrano, occuperà il quarto luogo in questa classe. In ogni governo è necessario che vi sia un' autorità assoluta, la quale escluda dalla parte de' sudditi, non il diritto di laguarsi, di rappresentare, d'illuminare; non la facoltà di reclamare e di avvertire, per così dire, il sovrano della reazione che vi è intorno a lui, ma che escluda il potere di superare, e il diritto di resistere violentemente. O che la sovranità risegga sul capo di un sol uomo, o che appartenga alla moltitudine, o che sia affidata ad un picciol numero, qualunque sieno le mani nelle quali è stata depositata, essa è sempre della medesima natura: essa non è mai altro che quel potere assoluto, che può costringere ed obbligare ad ubbidire, e puó trionfare di tutti gli ostacoli.

Nella democrazia, quando il popolo ha parlato, quando la concione ha deliberato, non vi è potere, fuori del suo istesso, che possa impedire l'esecuzione de' suoi ordini. Nell'aristocrazia dee dirsi l'istesso

---

moglie del re o dell' erede del trono, è giusto che sia nella maniera istessa punito. La prima associata alla sovranità, ed il secondo, destinato a succedervi, debbono avere gl' istessi riguardi che la legge esige per colui ch'è sopra il trono.

riguardo al senato, e nella monarchia riguardo al monarca. Senza questo potere, non vi è governo; e siccome non vi è costituzione, ove l'uomo possa esser sottomesso alle volontà arbitrarie, così non ve n'è neppure alcuna, dove egli non debba esser soggiogato dalla legge, e dove non vi sia cosa alcuna così imperiosa, così autorevole, come essa. Quando, dunque, una porzione de' sudditi ricorre alla forza, per impedire l'esecuzione degli ordini del sovrano; quando, in vece di reclamare, illuminare, esporre delle ragioni, per indurlo a rivocare la legge, si ricorre alla violenza, si prendono le armi, si dichiara una guerra aperta al suo potere, allora la sovranità è lesa, e i refrattarj sono veri rubelli (1).

Il sovrano non esige solo da' sudditi conservazione, difesa ed ubbidienza, ma esige anche venerazione ed ossequio. Questo è un altro patto, un altro dovere, che, nascendo, il cittadino contrae colla società. La violazione di questo patto, i veri e manifesti insulti recati al sovrano, occuperanno, dunque, il quinto luogo in questa classe. Ma che mai dee comprendersi sotto il nome d'insulto recato al sovrano? La legge dee definirlo, se non vuol lasciare l'adito all'arbitrio il più funesto. Io chiamo insulto recato al sovrano ogni azione manifestamente ingiuriosa, e nella quale il rispetto, che si debbe alla sovranità, vien manifestamente violato. Un libello famoso, per

---

(1) In Inghilterra, in vigore del contratto fatto con Guglielmo III, contratto che ha il vigore di legge fondamentale, la nazione può legittimamente sollevarsi, per mantenerne l'osservanza, ma si avverta, che in questo caso la nazione non si solleva contro il sovrano, ma contro il suo primo magistrato: si può dire che, in questo caso, il sovrano si arma contro del re.

esempio, pubblicato contro il sovrano, potrebbe esser compreso in questo numero. Io non chiamo insulto lo scritto libero di un filosofo, che rileva i mali della sua patria, per accelerarne le correzioni. Io non chiamo insulto una parola, un imprecazione, una maledizione proferita nello sdegno. Io non chiamo neppure con questo nome un discorso libero privatamente tenuto sulla condotta del capo della nazione. Se noi vogliam fare delle parole un delitto, la società si troverà piena di delatori e di rei. Il delitto di Maestà diverrà come disse Plinio, *il solo delitto di colui, al quale non si può alcun delitto imputare* (1). La confidenza, la buona fedè, l'amicizia spariranno per dar luogo alla diffidenza ed alla tristezza. La nazione perderà il suo originario carattere; l'ignoranza o subentrerà a' lumi, o vedrà perpetuate le sue tenebre, i suoi errori, i suoi pregiudizj; i costumi si corromperanno, ed il trono sarà più esposto. Anche negli stati dispotici bisogna lasciare al popolo, che si opprime, la libertà di lagnarsi, che lo solleva. La scontentezza che si svapora, non è quella che dee temersi. Le ribellioni nascono, da quella che, racchiusa, si esalterà colla fermentazione interna, e si sviluppa con effetti improvvisi e terribili. Il trono non è mai tanto esposto, se non quando crescono le vessazioni e cessano le lagnanze.

Non vi è, forse, nazione in Europa, nella quale le rivoluzioni sieno state così frequenti, quanto nella Russia; e non vi è nazione, forse, nella quale si sia fatto conto delle parole, quanto in questa. Un viaggiatore rinomato ci assicura, che il giorno dopo la mor-

---

(1) *Majestatis singulare, et unicum crimen eorum, qui crimine vacant.* Plin. *Panegyr.*

te dell' imperatrice Elisabetta, non vi era persona in Russia, che ardisse d' informarsi della sua salute. Ella era morta: tutti lo sapevano; ma niuno ardiva di parlarne (1) Era un delitto il domandarne se il principe Ivan fosse vivo o morto (2). Basta che un Russo proferisca a voce alta queste due parole *Slovvo Dielo*, (io vi dichiaro reo di Maestà in parole e in azioni) per obbligare tutti gli astanti ad arrestare l'infelice, contro del quale le ha proferite. Il padre arrestá il figlio, il figlio il padre, e la natura geme nel silenzio. L' accusatore e l' acusato, vengono all' istante condotti nelle carceri, e, se il primo si contenta di soggiacere alla prova del *Knout*, l' altro si suppone convinto, e vien condannato a morte, ancorchè il suo delitto non sia provato (3). Nel nuovo codice, che si prepara, questi orrori saranno sicuramente aboliti, e *Caterina* ha bastantemente manifestate le sue idee su quest' oggetto (4). Essa darà alle parole quella libertà che ha cercato di dare alle persone; e nel mentre che quelle esprimeranno le lodi delle sue virtù, queste la sosterranno sopra un trono intriso tante volte di sangue.

---

(1) *Viaggio in Siberia* dell' abate Chappe d'Auteroche, T. 1., p. 192 dell' ediz. di Amsterdam del 1769. Il *Manifesto* della fu Czarina del 1740, fatto contro la famiglia Olgaurouki, ci conferma ciò che dice il citato viaggiatore. Uno di questi principi fu condannato a morte, per aver proferite alcune parole indecenti, che avevano rapporto alla persona dell' imperatrice; ed un'altro, per aver malignamente interpetrate le sue disposizioni per l'impero, ed offesa la sua persona con parole poco rispettose.

(2) *Viaggio in Siberia* ibid.

(3) Ibid.

(4) Vegganzi le *Istruzioni di Caterina* alla Commissione stabilita per la formazione del nuovo Codice. *Articolo* xx, §. 460.

Dagl'insulti recati alla sovranità io passo a delitti che si commettono nella reggia, o nel luogo, ove il Corpo che rappresenta la sovranità esercita le sue funzioni. In tutti i paesi, anche ne più liberi, si è sempre venerata la sede del supremo potere; ma non in tutti i paesi si è inasprita la pena de'delitti in questo luogo commessi. Quando nel delitto vi fosse un diretto insulto al sovrano, allora la legge dee stabilire che alla pena del primo delitto si unisca anche quella del secondo. Ma se questo diretto insulto, non esiste, perchè aggravare la pena? Tutti gli spazj della monarchia o della repubblica, non sono forse la sede della sovranità? Il suo potere, simile a quello della divinità, non si dee, forse, ugualmente sentire in tutti i luoghi? In qualunque luogo che si commetta il delitto, la sovranità non nè, forse, ugualmente offesa? Il ladro, che nella reggia ruba un giojello ad un ricco cortigiano, è forse, più reo di colui che ruba l' istrumento della sua sussistenza al colono nella sua capanna? Il patto, ch' egli viola, è, forse, più prezioso per lo stato? La sua influenza sull' ordine pubblico è, forse maggiore? Il bue, e la zappa del colono, non sono forse, più preziosi pel sovrano, che l'anello del ricco ozioso? La capanna del pastore non dee, forse, essere maggiormente custodita dalle leggi che la reggia, che lo è bastantemente dalle soldatesche e dalle guardie?

Quando si consulta la ragione, quante leggi si trovano assurde! Chiamando in soccorso i suoi principj, noi troveremo anche come giustificare le nostre invettive contro le leggi, che in quasi tutta l' Europa dichiarano reo di alto tradimento colui che, avendo cognizione di una congiura che si tramava, non ne ha dato l' avviso al governo, ancorchè tutti i mezzi possibili abbia tentato per impedirla. Il primo prin-

cipio, che stabilisce la ragione, è che la legge non debb' essere mai direttamente in opposizione coll' opinione pubblica. Se questa è erronea, il legislatore dee cercare di correggerla, ma non debbe urtarla. Il secondo principio, ugualmente certo è, che se la legge può trovare fuori di sè un ostacolo al male, non dee distruggerlo. Il terzo principio, finalmente, è, che non bisogna mai preferire un rimedio, che preverrà in un solo caso il male, a quello che lo preverrà in molti. Applichiamo ora questi principj. Se un amico viene ad avvisarmi di una congiura che ha tramata; se, dopo che tutti i mezzi possibili per distoglierlo dalla sua intrapresa, sono stati da me adoperati; se dopo aver io costantemente rifiutato di aderire a' suoi pravi disegni, la congiura, o per altro mezzo si scopre, o scoppia secondo il disegno del suo autore, in questo caso se, convinto di aver avuta cognizione della congiura e di non averla rivelata, io sono condannato alla morte, come lo fu il presidente Tuano, l'opinione pubblica non vedrà, forse, in me una vittima dell' onore, e gli spettatori, applaudendo alla mia virtù, non malediranno, forse, la legge che la punisce? Qual vantaggio ricoglierà la società da questa pena? Essa la priverà di un cittadino, che ha preferito l'onore alla vita, e la renderà odiosa la forza che glielo toglie.

Più: Quando la legge punisce in questo caso il silenzio, il ribelle che sa l' interesse, che ha l'amico, di tradirlo, ardirà egli mai di manifestargli il suo disegno? Non si nasconderà, forse, a lui, come a suo delatore? Tutti i consigli, tutte le ragioni, che l' amico avrebbe potuto dargli per distoglierlo dal suo attentato, non saranno, forse, impediti da questa ragionevole diffidenza? Un solo esempio di un segreto, tradito pel timore della pena, o di una fedeltà pu-

nita colla morte, non basterebbe, forse, per distruggere una confidenza, nella quale la legge avrebbe in cento altri casi trovato un ostacolo al male? Una sola congiura, prevenuta con questo mezzo, non ne farebbe, forse, riuscire cento altre, che sarebbero, forse, state distolte, se la legge non l'avesse mai adoperato? Se la legge può trovare fuori di sè un ostacolo al male, perchè distruggerlo? Se quest' ostacolo può prevenire in cento casi il male, perchè preferirgliene un altro, che non lo preverrà che in un solo? Se, finalmente, la legge non dee mai direttamente opporsi all'opinione pubblica, perchè punire, quando questa assolve, ed assolvere, quando questa condanna?

Ecco le ragioni, per le quali io credo che la legge non dovrebbe mai punire in questo caso il silenzio.

Ma che diremo noi delle pene che minacciar si dovrebbero alle diverse specie di delitti in questa classe compresi? Chi ha presenti le mie idee, relative al sistema penale, vedrà il motivo, pel quale, in questa ripartizione e distinzione di delitti, io non vengo mai a fissare la pena che sarebbe a ciaschedun di loro proporzionata. Io non iscrivo per una sola nazione nè per un solo popolo: io scrivo per l'umanità intera; e, dopo avere sviluppati i generali principj che determinano il relativo valore delle pene presso i diversi popoli, e, dopo aver mostrata l'alterazione, che diverse circostanze politiche, fisiche e morali delle nazioni produr debbono nel loro sistema penale, io mancherei all'universalità del mio argomento, ed all' uniformità de' miei principj, se, per ciaschedun delitto, indicar ne volessi la pena. Questa sarebbe, forse, proporzionata al delitto presso un dato popolo; ma potrebbe mai esserlo in tutti i popoli, presso tutte le nazioni?

Ma se io indicar non posso la pena, il lettore potrà trovare ne' miei principj istessi quel termine che non si dee mai oltrepassare nel fissare la sanzion penale. Or questo termine è stato infelicemente oltrepassato presso tutte le nazioni di Europa nelle pene di questi delitti. Io l' ho già detto altre volte: l' aver ecceduto nella pena di delitti meno gravi, ha costretti i legislatori ad oltrepassare questo termine nei più gravi. Se si fa morire sopra una ruota un monetario falso, che si farà soffrire al regicida ed al ribelle? Quando, dunque, la correzione si portasse sopra tutto il sistema penale, allora anche questa parte potrebbe esser corretta, ed il legislatore, senza uscire dagli spazj, ne' limiti della moderazione compresi, ritrovar potrebbe la pena proporzionata al massimo de' delitti, qual è quello, che in questa classe occupa il primo luogo. Siccome con questo delitto si violano tutti i patti, così perder si dovrebbero tutti i diritti. La vita, l'onore, la proprietà, dovrebbero esser sostituiti dalla morte, dall' infamia, dalla confiscazione. Le più terribili cerimonie, le più infamanti, accompagnar dovrebbero la morte di questo mostro; ma i tormenti non dovrebbero precederla, non dovrebbero accompagnarla. L' esecuzione richiamar non dovrebbe le lagrime degli spettatori, nè la loro compassione, ma l'orrore pel delitto, l' odio pel delinquente, e gli applausi per la pena. Per mettere una differenza tra la pena del primo delitto e quella del secondo, ch'è anche sommo, cioè, tra 'l regicidio, accompagnato dal disegno di usurpare la sovranità, e 'l regicidio disgiunto da questo pravo disegno, il legislatore potrebbe regolare la confiscazione. Nel primo delitto, la confiscazione cader potrebbe sopra tutti i beni; nel secondo, sulla più gran parte. Finalmente, il le-

gislatore non dovrebbe far altro che applicare i principj antecedentemente sviluppati, per determinar la pena degli altri delitti in questa classe compresi.

Io porrei termine a questo Capo, se la *confiscazione*, che ho proposta, non mi obbligasse a manifestare i principj, su'quali è fondata. L'uso di questa pena, che riguarda piuttosto i figli e gli eredi del delinquente, che il delinquente stesso, pare, a primo aspetto, che non dovrebbe entrare nel piano di una legislazione, dettata dalla giustizia e dall'umanità. Se la perdita di un diritto non è mai giusta, se non quando è preceduta dalla violazione di un patto, qual è il patto che han violato i figli che la legge priva in questo caso della paterna eredità? Prima di Silla non si conobbe la confiscazione in Roma (1); e sotto il triumvirato stesso si lasciò la decima a' figli, e la ventesima alle figlie de' proscritti (2). Platone vuole che la pena pecuniaria non obblighi mai il delinquente a vendere il suo fondo (3); egli non vuole che la pena del delitto del padre venga a cadere su' figli (4). Si può finalmente, addurre contro la confiscazione l' abborrimento

(1) *Tam moderata judicia populi sunt a majoribus constituta ut ne poena capitis cum pecunia conjungatur* (Cicero, *pro domo sua*). La legge Cornelia *de proscrip.*, dichiarò i figli de' proscritti incapaci di godere di alcuna dignità, e de' beni de' padri, confiscati.

(2) Matthaei, *Comm. ad lib.* XLVIII. *Dig.*, *tit.* 2, *cap.* 5, §. 7. Cesare, finalmente, fu quegli che unì la confiscazione de' beni all' esilio in tutti i delitti che prima erano con quest' ultima pena punti. *V.* Svet. *in Caesar.*

(3) *Sed quando quis ea patravit, quae pecuniarum mulcta luenda, sunt, quod supra sortem possidetur, id impendatur; sors integra maneat.* Plato, *Dial.* IX, *de Legib.*

(4) *Et ut breviter dicam, peccata patris non luant filii, etc.* Plato *ibid.*

che ne hanno avuto i buoni principi. Trajano, Antonino il pio, Marco Aurelio, Adriano, Valentiniano, e Teodosio il grande, la rilasciarono o in tutto, o in parte. Ecco ciò che può dirsi contro la confiscazione.

Ma queste riflessioni, questi esempj, queste autorità non mi distolgono dal credere in alcuni casi giusta ed opportuna questa specie di pena. Se prima di Silla non si conobbe la confiscazione in Roma, un popolo, ugualmente libero l'aveva adoperata. L'esilio perpetuo era in Atene accompagnato dalla confiscazione de' beni (1). Il proditore era punito colla morte e colla confiscazione (2). Se i buoni principi l'aborrirono o ne dispensarono, questo derivava dall'abuso che sen' era fatto in Roma, e non dalla sevizia della pena. Finalmente, l'autorità dello scrittore, che io venero più che ogni altro, non mi dà alcun peso, perchè da ciò che siegue, si vede chiaramente che l'oggetto di Platone non era di rispiarmare i figli, ma di non alterare il censo. Le sue leggi, dopo avere stabilita l'egual ripartizione dei fondi, cercavano di conservarla; e su questo piano regolando le successioni, egli regolar doveva anche le pene: questo si deduce manifestamente anche da ciò che siegue al secondo luogo da noi rapportato. Dopo

---

(1) Quest' esilio si chiamava φυγὴ, a differenza di quello che si chiamava ὀστρακίσμος, che non durava più di dieci anni. Potteri, *Archaeologia greca, libro 1. cap.* 25.

(2) Ἐὰν τῆς ἢ πόλιν πρόδιδῶ, ἢ τὰ ἱερα κλέπτη, κριθέντα ἐν δικαυήριῳ, αν κάταγνῶθη, μὴ τάφηναι ἐν τῇ Ἀττικῇ, τὰ δὲ χρήματα αυτῦ δήμοσια εἶναι.

Si quis in judicio proditionis, aut sacrilegii damnatus fuerit, intra Atticam ne sepellitor: bona ejus publicantor. Questa legge è rapportata da Senofonte nel *lib.* 1, ἑλληνικῶν.

aver egli detto, che i figli non debbono pagare la pena de' delitti del padre, soggiugne: fuorchè in un solo caso, cioè, quando il padre, l'avo ed il bisavo, fossero stati rei di morte. In questo caso la repubblica gli espellerà dalle sue mura; li rimandarà all'antica patria; lascerà loro i beni mobili, ma il loro fondo, la porzione di terreno, che nella censoria ripartizione pervenuto era nella loro famiglia, si torrà loro, e si darà a quel cittadino, che la legge indica e destina (1).

Vi era, dunque, un caso, nel quale Platone credeva che spogliar si potessero i figli non delinquenti della paterna eredità. Ma, ancorchè questo profondo filosofo avesse altrimenti pensato, io potrei sempre sostenere la mia opinione nel tribunale della ragione. Che la perdita di un diritto debba essere preceduta dalla violazione di un patto, è un principio che io stesso ho stabilito; ma qual è il diritto che perdono i figli colla confiscazione de' beni del padre delinquente? Il diritto di succedere non dipende, forse, dal diritto di disporre? Se la legge priva il padre del diritto di disporre, dov'è più il diritto di succedere nei figli? Se il padre avesse dissipati i suoi beni, potrebbero mai i figli, che non ebbero parte ne' suoi disordini, pretendere alla successione degli alienati beni? Essi non sarebbero, anche in questo caso, privati

---

(1) *Peccata patris non luant filii, nisi pater, avus, ac proavus deinceps, capitis rei sint: hos autem cum bonis suis*, SORTE SEMPER EXCEPTA, *in antiquam civitas patriam mittat. Et de filiis civium, quibus plures quam unus sunt, non pauciores quam decem annos nati, eos sorte deligant, quos patres aut avi paterni, maternive nominaverint, nominaque ipsorum* Delphos *mittant, et qui oraculo Apollinis approbabitur, huic feliciore fortuna* SORES *et domus destituta reddatur.* Plato, *de Legib*, *Dial* IX.

senza lor delitto della paterna eredità? Se il diritto, dunque, di succedere non esiste, quando non esiste il diritto di disporre; e se la perdita di questo diritto è una giusta pena pel parricida e pel ribelle, qual è in questo caso l'ingiustizia della *confiscazione*? Questa non priva i figli di un diritto che più non esiste, subito che il padre, tra gli altri diritti che ha perduti colla violazione de' patti, ha perduto anche quello di disporre. In un sol caso la confiscazione sarebbe ingiusta, cioè, quando cadesse su' beni, i quali il padre non aveva il diritto di alienare, nè di disporne, e pe' quali il diritto di succedere ne' figli supponeva un diritto di disporre in un'altra persona, e non in quella del padre delinquente. Per prevenire questo caso, la legge stabilir dovrebbe, che la confiscazione cadesse sempre su' beni disponibili del delinquente.

Ecco il principio, sul quale è fondata la giustizia della confiscazione. Per quello poi che riguarda la sua opportunità, questa dipende dall'ostacolo che il paterno amore può mettere ad attentati così funesti. La certezza, o il timore, di lasciare i figli nell'indigenza può, in alcuni casi, aver più forza che il rischio stesso della propria esistenza. La speranza dell' impunità, che potrebbe incoraggiare la sua mano parricida, l'abbandona subito, allorchè rivolge i suoi sguardi sopra i suoi figli. Se egli potrà garantirsi dalla pena colla fuga, egli non potrà con questa liberare i suoi figli dall'indigenza. Ma questa pena, giusta ed utile, sempre che viene colla maggiore economia adoperata, diviene ingiusta e perniciosa subito che se ne abusa. L'istoria di Roma ce ne offre luminose prove. Per evitare i mali, che produsse nell'impero, io credo che se ne dovrebbe restringere l'uso a' soli delitti che occupano i primi tre luoghi tra quelli in que-

sta classe compresi. Tra questi limiti ristretta la confiscazione, entrar potrebbe anche nel piano di una savia legislazione. Ma i principj istessi, co' quali no difeso abbiamo l'uso di questa pena, non ci annunziano essi l'ingiustizia di quelle leggi che distendono su' figli le pene de' delitti del padre?

Che diremo noi della legge che, con pari sevizia e con uguale assurdità, condannava alla morte i figli de' perduelli in Persia (1), in Macedonia (2) ed in Cartagine (3)? Che diremo noi di quell' articolo della legge di Arcadio, il quale, parlando de' figli de' rei di questi delitti, vuole che vengano esclusi da qualunque eredità; che l' indigenza tormenti i loro giorni, che l' infamia copra il loro capo; che si renda così infelice la loro condizione, che la vita sia per essi un supplicio, e la morte un sollievo (4)? Che diremo finalmente, della legge che condanna in Francia all' infamia ed al perpetuo esilio il padre, la madre, e i figli del parricida (5)?

---

(1) Ammian. Marcell: *lib.* XXIII, *cap.* 6. Erodoto, lib. III. Giustino, *lib.* X, *cap*, 2.

(2) Q. Curzio, *lib.* VI, *cap.* 2, e *lib.* VIII, *cap.* 6.

(3) Giustino, *lib:* XXI, *cap.* 4.

(4) *Filii vero ejus, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus, (paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est, hereditarii criminis exempla metuuntur) a materna, vel avita, omnium etiam proximorum hereditate, ac successione habeantur alieni; testamenti extraneorum nihil capiant; sint perpetuo egentes, et pauperes; infamia eos paterna semper comitetur; ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant; sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus, sit et mors solatium, et vita supplicium.* L. 5, §, 1. C. *ad leg. Jul. Majest,*

(5) Domat *Supplimento al Diritto pubblico*, *lib.* III. *tit.* II, §. 6.

Io lascio a colui che legge, il giudicarne. Non voglio indebolire la forza dell'evidenza coll'impegnarmi inopportunamente ad accrescerla. Io mi affretto di passare alla terza classe de' delitti, nella quale noi collocheremo una gran parte di quelli, che dalla seconda abbiamo esclusi, ed a' quali abusivamente si è dato, e si dà tuttavia, il terribile nome di Maestà. Questa terza classe comprenderà tutti i delitti, che direttamente si commettono contro l'ordine pubblico, come abbiam compresi nella seconda quelli, che direttamente si commettono contro il sovrano.

CAPO XLVII.

TERZA CLASSE DI DELITTI.

Di quelli che si commettono contro l' Ordine pubblico.

Tutti i patti sociali concorrono alla conservazione dell' ordine pubblico, ma non tutti i patti sociali hanno immediatamente per iscopo quest' ordine. Tutti i delitti turbano l'ordine pubblico; ma non tutti i delitti riguardano immediatamente quest' oggetto. Tutti i patti sociali, che ci obbligano a rispettare l' onore, la propietà, la vita di ogni privato cittadino, hanno tutti un influenza sull' ordine pubblico; ma questa influenza non è così immediata, così diretta, come quella de' patti che ci obbligano a non turbare ò violare la *giustizia pubblica*; *la tranquillità pubblica*; *il commercio pubblico*, *l' erario pubblico*; *la salute pubblica*; *la continenza pubblica*; *la polizia pubblica*; *il diritto politico*, o sia le fondamentali leggi che regolano la costituzione del governo. Nella violazione de primi, l' ordine pubblico è turbato, perchè si turba l'ordine privato; nella violazione degli altri, l' ordine privato è turbato, perchè si turba l'ordine pubblico. Questo, direm così, è un male di conseguenza negli uni, ed è un male di principio negli altri. In questa classe noi non collocheremo, dunque, che i delitti che immediatamente turbano o violano l' ordine pubblico. La moltiplicità di questi ci obbliga ad una suddivisione, che noi enunceremo co' seguenti titoli.

TITOLO I.

De' Delitti contro la Giustizia pubblica.

Dopo il sovrano, autore delle leggi, vengono i magistrati, che ne sono i depositarj. I primi omaggi si debbono al re, al senato, alla concione; i secondi, agli amministratori della giustizia. Il loro augusto carattere richiamar dee la pubblica venerazione, come gli abusi della loro autorità richiamar debbono il rigore delle leggi. Il cittadino, nascendo, contrae il dovere di rispettarli, di ubbidire a' loro ordini, di non opporsi al corso della giustizia, protettrice della civile libertà. Attentare sulla vita di un magistrato, insultarlo, oltraggiarlo, nel mentre ch' esercita le sue auguste funzioni (1); resistere a mano armata agli esecutori de' suoi ordini; strappare dalle loro mani il reo ch' essi conducono ne' legami della giustizia; favorire la fuga di un delinquente, ch' è stato condannato o che i giudici chiamano in giudizio per condannarlo; aprire le carceri, dove sono i depositi della vendetta pubblica, per rimetterli impuniti nella società che hanno offesa; dare asilo agli esuli ch' essi hanno proscritti (2), o dar ricetto, e garantire dal ri-

(1) Veggasi su quest' oggetto il titolo del Digesto: *Si qui jus dicenti non obtemperaverit.*

(2) In Atene questo delitto era punito coll' esilio Μὴ ὑποδέχεσθαι τῶν φευγόντων οὐδένα: ἢ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι ὑποδεχόμενον τοὺς φεύγοντας. *Exulum: nullum recipito: qui secus faxit in exilium mittitor.* Demosthenes *in Polyclem.* Veggasi anche Platone nel luogo qui appresso citato.

gore delle leggi, i mostri che le hanno conculcate (1); favorire i furti con custodire o comprare le cose rubate (2); disprezzare gli ordini del magistrato, che ci chiama in giudizio, o impedire, col dolo o colla forza, ad un altro di presentarsi, allorchè è *citato* (3); rubare, sopprimere, mutilare, alterare, e foggiare un registro, una scrittura pubblica, per favorire la propria causa o quella di un altro (4); impedire il corso

---

(1) *Qui exulem, seu quemvis hujuscemodi fugientem susceperit, moriatur; quippe quem civitas amicum sibi vel hostem decreverit, eundem sibi quisque similiter existimare debet.* Plato, *De Legib.*, *Dial.* XII. Veggasi anche la legge 1. *Cod. de his qui latron, vel alios crimin. reos, etc. e L.* 1. *D. de recept.* I parenti dovrebbero essere esclusi da questa pena. Le romane leggi, malgrado il rigore eccessivo, col quale punivano questo delitto, volevano che si diminuisse la pena ne' cognati ed in quelli che avevano qualche affinità col delinquente. *V. L.* 2. *D. de receptator*. La moglie, il padre, la madre, il figlio, i fratelli, dovevano, dunque, essere interamente esclusi.

(2) *Si quis rem furto sublatam, sciens, receperit, in eadem culpa sit, qua ille qui furatus est.* Plato, *ibid.*

(3) Chi volesse vedere le disposizioni del Diritto romano riguardo a quest' oggetto, potrà leggere Noodt. *Commentar. ad Pand.*, *lib.* II, *tit.* 5 *et tit.* 7. ed i due titoli del Digesto. *Ne quis eum, qui in jus vocabitur, vi eximat*, e l' altro: *De eo, per quem factum erit, quominus quis in judicio sistat.* Per quel che riguarda la contumacia negli affari criminali, io ho bastantemente enunciate le mie idee su quest' oggetto nella prima parte di questo terzo Libro al *cap.* VIII.

(4) Leggansi le disposizioni del romano Diritto su questi delitti nelle *Pandette* sotto il titolo *de Lege Cornelia de falsis*, *et de SC. Liboniano.* La legge Cornelia non riguardava, propriamente, che 'l *falso testamentario e nummario*, ma i Senatusconsulti, e le Costituzioni de' Principi l' estesero alle falsificazioni degl' *istrumenti*, *lettere*, *nomi*, *testimonianze*, *accuse*, *obbligazioni*, *misure*, *e pesi.* Da ciò nacque la distinzione tra' delitti di *falso* e di *quasi falso.* I primi erano quelli, de' quali parlava la legge Cornelia; i secondi, quelli che nascevano da' Senatusconsulti, e dalle Costituzioni de' Principi. *V. L.* 1, §. *ult.*, *e L.* 16, *D. h, tit.*

di un processo in una causa criminale; impedire a un testimonio di deporre, o indurlo con minacce o con danaro, a tradire la verità; corrompere, o cercar di corrompere, un giudice, e privare la giustizia de' mezzi, ch'ella debbe adoperare per difendere l'innocenza (1); servirsi della libertà dell'accusa per calunniare un innocente (2), o per contrattare e vendere ad un delinquente il proprio silenzio (3), o per rendersi reo di *prevaricazione*, di *collusione*, o di *tergiversazione* (4); tradire la verità collo spergiuro ne' giudizj, essendo accusatore o testimonio (5); ricever danaro, o altro premio, per non far testimonianza in un

---

(1) La legge di Atene, che riguardava queste ultime due spezie di delitti, era la seguente: Ε'ὰν τις Α"θηναιῶν λαμβάνη παρὰ τινος ἤ αὐτος διδω ἑτερῷ ἠ διαφθέιρη τινας ἐπαγγελλομενον ἐπὶ βλὰβυτȣ δημȣ, καὶ τινος τῶν πολιτῶν, τρόπω ἢ μηχάνη ἥτινιȣν ἀτιμος ἐστω καὶ πάιδες καὶ τά ἐκειςȣ. *Si quis Atheniensium ab alio munera accipiat, aut ipse det alteri, aut pollicitationibus corrumpat alios in perniciem Populi, aut alicujus civis, aut quocumque alio modo, et arte, ignominiosus esto cum liberis, et bonis suis.* Demosthenes, *in Midiana.*

(2) Veggasi il II e III Capo della prima parte di questo III Libro, dove si è detto come è stato e come andrebbe punito questo delitto,

(3) Questo è l' istesso che convertire un diritto prezioso, che dà la legge, in un' arme infame di estorsione. Contro questo delitto competeva in Roma il giudizio pubblico della legge Cornelia *de falsis*. V. *L.* 2. *D. de concuss. L.* 8. *D. De calumniat. L. ult. D. de L. Cornel. De falsis, etc.*

(4) Io mi servo di quest'adottata nomenclatura. Senza dilungarmi nel definire questi delitti, io mando il lettore alla legge 212. *D. de verbor. significat.* ed al titolo del Digesto *ad Senatusconsultum Turpillianum*, ed al *Cod., eod. tit.*

(5) Veggasi il *Capo*, dove si è parlato dell' uso de' giuramenti ne' giudizj criminali, nella *prima parte di questo* III *Libro.*

giudizio (1); favorire la parte contraria, essendo avvocato dell'altra (2); ecco i delitti de' privati contro la giustizia pubblica. Passiamo ora a quelli de' magistrati e degli altri ministri della giustizia.

Servirsi del deposito delle leggi per violarle; opprimere colle loro armi l'innocente, che dovrebbe esserne difeso; alterare il corso de' giudizj, o negare quei rimedj che la legge offre per assicurare la civile libertà; servirsi di un'autorita conservatrice dell' ordine pubblico per turbarlo; trascurare i doveri del proprio ministero; opprimere i cittadini con esazioni, o superiori a quelle che la legge prescrive, o diverse da quelle ch'essa permette; ricever del danaro per assolvere o condannare, per affrettare o ritardare il giudizio, per favorire o nuocere all'una delle parti; permettere a' subalterni ministri della giustizia di vessare, rubare, ed abusare del loro ministero (3); render-

---

(1) Mi piace qui rapportare un frammento delle decemvirali tavole, relativo a questo delitto. *Qui se sirit. testarier. Libripens. ve. fuerit. ni. testimonium. fariatur. improbus. intestabilis. que estod.* Aulo Gellio., lib, 15, cap. 13, così riportato in una *Nota al cap.* 15 *del lib.* II, *de* Judic., del Sigonio. Quell' espressione *Libripens. ve fuerit* c' indica che ancorchè colui che chiamato in testimonio, rifiutava di deporre, fosse una persona pubblica, la sua condizione non lo escludeva dal comun dovere, e, per conseguenza, dalla pena.

(2) Questa è un'altra specie di prevaricazione. Le romane leggi le danno l'istesso nome. *L.* 3, §. *quod si Advocat. D. de prevaricat. L.* 1. *C. de advocat* Cujat. *in observat.*, *lib.* IX, *cap.* 40.

(3) Leggansi le disposizioni della legge *Calpurnia* (chiamata anche *Cecilia*, forse dal nome dell' altro tribuno della plebe, che fu collega di Lucio *Calpurnio Pisone*, autore di questa legge), della legge *Giunia*, della legge *Servilia*, della legge *Acilia* della legge *Cornelia*, e della legge *Giulia De pecuniis repetundis.* Sigonio ha raccolti tutti i monumenti degli antichi scrittori, relativamente a queste leggi, nel *cap.* 27 *del lib.* II *de Judiciis.* Che

si, in poche parole, reo di negligenza, di parzialità, di venalità, di estorsione o di concussione; questi sono i delitti de' magistrati e de' giudici contro la giustizia pubblica.

A misura che la libertà civile è stata più rispettata da' legislatori, la venalità ne' magistrati e ne' giudici è stata maggiormente punita. Platone vuole che il magistrato che accetta un dono, ancorchè sia per operar il bene, sia condannato a morte (1); e la legge in Atene, sebben meno severa, non richiedeva l'ingiustizia per punirlo (2). In Roma la pena di questo delitto variava secondo le circostanze, ma poteva anche giugnere fino alla morte (3). Ma il miglior metodo di

---

il lettore legga anche il titolo del Digesto e del Codice *Ad Legem Juliam Repetundarum*, dove troverà i delitti qui sopra accennati.

(1) *Qui patriae in aliqua re ministrant, nullo modò munera recipiant; nec ulla occasione, aut ratione nobis persuadeamus, in rebus quidem bonis suscipienda esse munera, in aliis minime. Nam nec cognoscere facile est, neque, quum cognoveris, continere. Idcirco, tutius est legibus obtemperare dicentibus, nullo pro patriae ministerio munera esse suscipienda. Si quis vero minus obtemperasse damnatus fuerit, moriatur* Plato De *Legib.*, *Dialog.* XII.

(2) Τȣς δωροδοκȣντας ἢ θανατῷ ζημιȣσθᾶι ἢ δέκαπλȣν τȣ ἐξ ἀρχῆς λήμματος ἐκτινειν. *Si quis eorum, qui Rempublicam gerunt, dona acceperit, capite luito, aut ejus, quod accepit, muneris decuplum pendito.* Dinarch. *in Demosthenem.*

(3) *L.* 7, §. *hodie* D. *ad Leg. Jul. repetundarum.* Questo era un avanzo della disposizione delle leggi delle XII Tavole, relativa a quest' oggetto. Il frammento indicato da Cecilio in Aulo-Gellio *L. XX, cap.* 1. è il seguente: *Sei. judex. arbiter. ve. jure datus. ob. rem. dicendam pecuniam accepsit. capital estod.* Una conseguenza dello spirito di queste antiche leggi era anche il giuramento, che i magistrati e tutti coloro che avevano qualche ufficio pubblico, dovevano prestare di non ricevere doni nè durante nè dopo il corso della loro incombenza, per qualche oggetto che potesse quella riguardare. *Leg. ult. Cod. ad Leg. Jul. repetund.*

punirlo, il più opportuno, il più giusto, quello che convenir potrebbe a tutti i governi ed in tutte le diverse circostanze de' popoli, pare, che sarebbe quello che distinguesse i tre diversi casi: quando il dono si accetta dal magistrato o dal giudice, ma dopo l'esercizio della sua autorità, o dopo il giudizio; quando si è ricevuto o accettato prima, ma la giustizia non è stata violata; quando si è ricevuto o contrattato per violarla. Nel primo caso, basterebbe una pena pecuniaria; nel secondo, alla pena pecuniaria unir si dovrebbe la perdita della carica e l'infamia; nel terzo, finalmente, alla pena pecuniaria, alla privazione della carica, ed all'infamia; unir si dovrebbe la pena del taglione. Nei civili giudizj il taglione dovrebbe cadere sulle facoltà del magistrato, ne' criminali sulla sua persona. Ecco come andrebbe punita la venalità de' magistrati e dei giudici ne' suoi tre diversi gradi di dolo.

Finalmente, oltre i magistrati e i giudici, la giustizia pubblica ha bisogno di alcune mani subalterne per eseguire gli ordini di questi magistrati istessi e di questi giudici; per intimare, assicurarsi o custodire le persone ch'essi chiamano in giudizio; per eseguire i decreti ch'essi hanno proferiti. La negligenza, la venalità, le sevizie in questi subalterni ministri, sono tanto più da prevenirsi, quanto meno onorevole è la condizione delle persone alle quali queste funzioni vengono affidate.

Favorire la fuga di un delinquente, che condur dovrebbero in giudizio, o che viene alla loro custodia affidato, usare delle sevizie sulla sua persona per indurlo a comprare i loro venali favori; convertire i luoghi, ove la giustizia pubblica è costretta a custodire il cittadino che gli è divenuto sospetto, ma che non ha ancora giudicato, in tanti patiboli, ove l'umanità geme sotto quelle mani istesse che dovrebbero

soccorrerla; inasprire o raddolcire la pena che gli viene da' giudici decretata; ecco a che si ridurrebbero i delitti contro la giustizia pubblica di questi subalterni ministri, in un piano di procedura, come quello che si è da noi proposto pe' giudizj criminali, e quello che si proporrà pe' giudizj civili, ove ogni influenza nella ricerca della verità fosse ad essi tolta.

TITOLO II.

De' delitti contro la Tranquillità e la Sicurezza pubblica.

Premio del sacrifizio della naturale indipendenza è la civile tranquillità. Colui che la turba, priva gli esseri socievoli del maggior bene che la società ci offre. E' un male, allorchè si turba la tranquillità o la sicurezza privata; è un maggior male, allorchè si turba la pubblica. Le azioni, che producono direttamente quest'effetto, vengono comprese sotto questo titolo.

L'unioni tumultuose di più uomini attruppati, o per conseguire un oggetto illegale o per riuscire in una legittima pretensione, ma colla violenza e col disordine, sono delitti contro la tranquillità pubblica. La legge, che dee cercare di prevenire piuttosto i delitti che di punirli, dee concedere la sua indulgenza a coloro che, dopo un ordine di qualche magistrato o altro subalterno ministro della giustizia, si sono ritirati; debbe anche fissare il numero delle persone che si richiede, per dichiarare tumultuosa un'unione: dee porre una differenza tra la pena de' capi e quella degli accessori; dee, finalmente, distinguere, nel determinar la pena, l'unione tumultuosa destinata al conseguimento di un oggetto illegale, da

quella, nella quale l'oggetto è legittimo, ma il mezzo solo è ingiusto e violento.

Gli altri delitti, contro la tranquillità e la sicurezza pubblica, sono le aggressioni nelle strade pubbliche, o per rubare o per uccidere, o per abusare violentemente delle donne o degli uomini, che per quelle passano. È perniciosa ed assurda cosa il confondere sotto l'istessa pena delitti così diversi. Noi abbiamo altrove combattuto quest' errore ancora esistente in molti paesi dell' Europa. Noi abbiam fatto vedere, che non bisogna togliere al ladro ed al rapitore l' interesse di non essere assassino; che punirlo nell'uno, e nell' altro caso, colla morte era l'istesso che indurlo a commettere due delitti in vece di un solo; che, finalmente, la giustizia e l' interesse pubblico erano ugualmente contrarj a questa erronea sanzione. Le romane leggi distinsero le pene di queste tre diverse specie di delitti (1).

Un altro delitto, contro la tranquillità e la sicurezza pubblica, è la guerra privata. Quando una porzione de' cittadini si arma contro dell' altra; quando due potenti inimici, seguiti da' loro aderenti, vengono alle armi; quando il civil sangue si sparge dalle due opposte fazioni; allora l'ordine pubblico è turbato, e tutto il corpo sociale è in disordine.

Nel principio, tutte le fazioni sono picciole e deboli. I loro progressi crescono, e si estendono con esse. Nate da interessi privati e da particolari discordie, esse finiscono col dividere la nazione intera. Perniciose per tutti gli aspetti, pe' quali vengono osservate, esse si oppongono direttamente all' oggetto delle società

(1) Veggasi la *L*, 1, D. *De effractor*, L. 28, §, 8 e 12 D. *de poen.* L. 16. D. *eod.*

civili, formate per profittare de' mutui soccorsi. Quando il tempo le ha fortificate, una parte della società vien privata dell'appoggio dell'altra; la discordia e la confusione si manifestano nello stato; il nodo sociale s'indebolisce o si rompe; e le mani de' cittadini si bagnano col sangue civile. La fazione Verde e la Blù, sotto l'impero di Giustiniano; i Guelfi e i Ghibellini in Italia; i Whigs e Torris in Inghilterra; le discordie tra la casa di Guisa e di Montmorancy in Francia, saranno sempre memorande nell'istoria delle sciagure de' popoli, e saranno tante terribili istruzioni a coloro che governano, su' mali, a' quali è esposto uno stato, ove si è lasciato ad una fazione il tempo di fortificarsi e di estendersi.

Nelle monarchie questo disordine è più raro, o, almeno, è più facile a pervenirsi; ma nelle repubbliche è più frequente, e più difficile ad impedirsi. Nelle prime, l'autorità del monarca è bastantemente forte per estinguere nel loro nascere quelle scintille che, circondate da materie combustibili, producono, quindi, sì grandi incendj. Una fazione allignata in una monarchia è un sintoma della massima oscitanza del governo. La vigilanza dell'amministrazione ha infiniti mezzi per prevenirle e per estinguerle nel loro nascere senza il minimo dispendio. Ma non si può dir l'istesso delle repubbliche. In queste il potere si trova nelle stesse mani de' componenti delle fazioni. La custodia delle leggi puó trovarsi affidata a' loro capi stessi. I primi magistrati della repubblica possono essere i primi faziosi.

Il sovrano stesso, sia questo il senato o il popolo, è anche diviso negli opposti partiti. La legge, molto diversa dall'amministrazione, è impotente per prevenirle. La sua sanzione non può riconciliar gli animi di due inimici potenti. Essa può minacciar loro

delle pene, allorchè si offendono, ma non allorchè si odiano. Essa può punire i faziosi, allorchè vengono alle mani; può punire la guerra privata, ma non la fazione. Il suo impero non può farsi sentire, che quando il male è giunto all'estremo, ed allora il rimedio è sovente inutile. Questo è, dunque, un inconveniente necessario delle costituzioni repubblicane, ed il rimedio ideato da Solone n'è anche una convincente prova. Egli condannò all'infamia quel cittadino, che nell'interne fazioni non si determinasse per l'uno de' due partiti (1). La neutralità era un delitto. Egli vide che 'l miglior rimedio per indebolire l'irruenza di queste acque, era di espanderle; che bisognava rendere universale il male, per mitigarne gli effetti; che conveniva mescolar nelle fazioni i cittadini più virtuosi, per renderle meno funeste; ch'era necessario di creare, fuori del governo e nel disordine istesso, una forza che potesse richiamar l'ordine, la tranquillità e la pace. Questa legge è ammirabile; questa è la migliore che poteva idearsi: ma la saviezza e la violenza istessa del rimedio c'indica l'esistenza del vizio del governo. Che mi si perdoni questa breve digressione in un esame, nel quale, per non annojare chi legge, io corro con tanta rapidità.

Un altro delitto contro la tranquillità e la sicurezza pubblica, sono i collegi illeciti e le clandestine unioni. L'ordine pubblico e la pubblica tranquillità richiede che si prevengano i gravi mali e i funesti disordini nelle loro cause istesse. La legge, promovendo il cittadino al bene della patria, dee toglier-

---

(1) Α''τιμοσ ἔστω ὃ ἐν στατει μηδέτερας μεειδος γενομένος. *Si quis in factione non alterius utrius partis fuerit, ignominiosus esto* (Lex Solonis *ex Plutarcho*).

gli, quanto può, i mezzi di nuocerle. L'unione di più uomini, per un oggetto comune radunati, è sempre sospetta allo stato, quando non è o dalla legge diretta o dalla legge approvata. Ne'paesi istessi della libertà quest'oggetto ha richiamata la vigilanza ed il rigore delle leggi. In Roma, dove era unione di molti uomini, vi doveva essere il magistrato che aveva il diritto di convocarla e di presedervi (1); e fin da'primi tempi della repubblica, le assemblee notturne, e le clandestine unioni, erano severamente proibite (2). Ne'tempi posteriori i misterj di Bacco giustificarono bastantemente la vigilanza e la severità di queste antiche leggi. L'impenetrabilità del velo che li copriva era destinata a nascondere quanto di più osceno e di più orribile sia capace di commettere l'umana malvagità (3). Ma, se la legge dee punire le clandestine e pericolose unioni, debb'essa proibire ogni specie di unione? La soverchia oscitanza e l'eccessiva diffidenza, riguardo a questo, non sono, forse, ugualmente viziose? Se la prima espone lo stato a'pericoli dell'a-

---

(1) *Majores vestri* (dice Livio, lib. XXXIX, cap. 15) *ne vos quidem, nisi cum, aut vexillo in arce posito comitiorum gratia, exercitus edictus esset, aut plebi concilium tribuni edixissent, aut aliquis ex magistratibus ad concionem vocasset, forte temere coire voluerunt; et, ubicumque maltitudo esset, ibi et legitimum multitudinis rectorem censebant debere esse.*

(2) Noi abbiam rapportato poc'anzi nel *Capo* 45 *di questa seconda parte* il luogo di Porcio Latro, che ci ha conservate le disposizioni delle leggi delle XII Tavole, e della legge Gabinia su questi oggetti.

(3) E' terribile la dipintura che ne fa Livio, lib. XXXIX, cap. 13. *Primo, sacrarium id feminarum fuisse . . . et interdiu Bacchis initiatas . . . post permistos feminis viros, et licentiam noctis accepisse; nihil ibi facinoris, nihil flagitii praetermissum, plura virorum inter sese, quam feminarum esse stupra; si qui minus patientes dedecoris, et pigriores ad facinus sint, pro victimis immolari.*

narchia, l'altra non gli fa, forse, sentire tutto il peso del dispotismo o della servitù? Quando il governo ha come assicurarsi dell'innocenza d'un'unione, ancorchè il segreto sia uno de'doveri de'suoi componenti, non sarebbe, forse, una tirannia il proibirla? Gl'innocenti piaceri, che incontra l'uomo in un'unione, nella quale alcuni più stretti rapporti l'uniscono ad altri uomini, dovranno, forse richiamare lo spavento del governo ed il rigore delle leggi? L'Egitto, la Persia e la Grecia, non rispettarono, forse, il segreto de'suoi Iniziati? L'arcano, che nascondeva i misterj d'Iside, di Mitre e di Cerere, gli rese mai sospetti a'legislatori di questi popoli? La legge, in Atene, molto lontana dal vietarli, non puniva essa colla maggior severità colui che avesse ardito di svelarli (1)? Il carattere delle persone che compongono una società, non basta, forse, al governo per indagarne lo spirito e l'oggetto? Il voler tutto permettere, ed il voler tutto proibire, l'ignorar tutto, ed il voler tutto sapere, indicano ugualmente la debolezza ed il vizio del governo. Non si può dare un passo fuori degli spazj della civile libertà senza entrare in quelli della tirannia.

Finalmente, per non trascurare alcuno de' delitti che vanno sotto questo titolo compresi, noi vi uniamo i seguenti. Cercar danaro per via di lettere o per altro mezzo, colla minaccia di uccidere o incendiare nel caso di rifiuto; spargere de'falsi vaticinj o funesti presagi, per ispaventare e sedurre il credulo volgo; turbare la pubblica tranquillità e sicurezza col

---

(1) Τὸν ἐξειπωντα τὰ Μυςηρια τέθναναι. *Qui mysteria vulgarit, ei capital esto.* Samuel Petit *nel Trattato delle leggi Attiche, tit.* 1. *L.* 15.

venire alle mani, o impugnar le armi in luogo ed in tempo destinato a' pubblici affari o a' pubblici piaceri (1); preferire alla via pacifica ed ordinaria della giustizia e delle leggi, quella della violenza e della forza, per mettersi in possesso di un bene, per ricuperarlo o per ritenerlo (2); incutere spavento e terrore col portare armi dalle leggi proibite (3); ecco gli altri delitti contro la pubblica tranquillità e sicurezza.

---

(1) In Atene, colui che turbava il buon ordine del teatro, ne veniva espulso da' ministri dell' arconte che vi presedeva, e, non volendo ubbidire, era con una pena pecuniaria punito. Bastava un' altercazione di parole, bastava un contrasto di competenza di luogo, per soggiacere al rigore della legge. Veggansi nella *collezione delle leggi Attiche di Petito al tit.* 1, *le Leggi* 35, 36 e 38.

(2) Le disposizioni del romano Diritto su quest' oggetto si troveranno nelle seguenti leggi. *L. qui coetu* 5. *D. ad L. Jul. de vi pubblica. L. si quis* 5. *D. ad. L. Jul. de vi privata. L. si creditor alt. D. eod. L. jubemus* 1. *C. de privatis careeribus inhibend.*

(3) Che che ne dica l' autore del *libro de' delitti e delle pene*, io trovo che il portar armi nelle città è stato proibito ne' paesi ove la civile libertà e sicurezza è stata più rispettata. La legge di Atene era la seguente: Ὅσ τις ἐν ἄστει σιδηροφοροῃ, μηδὲν δέον ἢ ὅπλα ἐξενεγκοι εἰς το δήμοσιον τιμασθῶ. *Si quis intra urbem, nulla necessitate cogente, ferro accinctus, armisque instructus prodierit, mulctator. Solonis Lex, ex* Luciani *Anacharside.* L' istessa proibizione vi era in Roma ne' tempi liberi della repubblica, e fu quindi estesa sotto gl' imperatori molto anche di più. Veggasi Sigonio *de Judiciis, lib.* II, *cap.* 33. Antonio Mattei *Comm. ad lib.* XLVIII. *Dig. tit.* 4 *cap.* 1, *n.* 4, e l' accuratissima opera del sig. Cremani, *de Jure Crim., lib.* 1, *par.* 3, *cap.* 4 *de vi pubblica et privata.* Quello che sarebbe da permettersi, è il portar armi allorchè si viaggia. Non bisogna privare il viaggiatore di un mezzo di difesa, ed il ladro pubblico di un timore di più. Nelle città il cittadino è bastantemente custodito dal governo, per non aver bisogno del loro soccorso. La legge di Solone non proibiva le armi che nella città.

TITOLO III.

De' Delitti contro la Salute pubblica.

Da' delitti contro la tranquillità pubblica io passo a quelli contro la salute pubblica. Malgrado la velocità, colla quale io corro in questa enumerazione, mi par sempre di fermarmi troppo sugli oggetti nei quali m' incontro. Io accelero il mio corso a misura che la stanchezza si fa maggiormente sentire in me, e che la noja, che questo esame mi cagiona, accresce la mia naturale impazienza. E' difficile non annojar gli altri, quando chi scrive annoja sè stesso; ma nelle opere di sistema, e tanto più in quelle che riguardano la pubblica utilità, questo male debb'essere con pazienza tollerato e da chi scrive e da chi legge. Cerchiamo, dunque, di renderlo meno penoso col renderlo meno durevole.

Tra' delitti contro la salute pubblica, il più funesto è il contagio della peste. Tutte le nazioni hanno delle leggi per prevenire questo male; e queste leggi sono relative alla loro locale posizione, ed alle altre particolari circostanze della loro industria e del loro commercio. Le violazioni di queste leggi formano tanti delitti contro la salute pubblica, il più grave de'quali è quello col quale si viola quella legge che ha una relazione più prossima col male che cerca d'impedire. Io non posso esprimermi qui che con termini generali, giacchè come si è detto, le disposizioni delle leggi, relative a quest' oggetto, dipendono quasi interamente dalla situazione locale del paese, e dalle altre sue politiche ed economiche circostanze. Quel che ne ho detto basterà per indicare la

differenza che vi debb'essere nella loro penale sanzione; ed è inutile aggiugnervi la distinzione che in ciascheduna di esse trovar si dovrebbe, sulle pene de' rispettivi gradi di colpa e di dolo.

Manifatturare e vendere de'veleni, è l'altro delitto contro la salute pubblica. Colui che ne fa uso, per toglier la vita ad un altr'uomo, è un omicida; ed il suo delitto non ha luogo in questa classe. Questo è l'inimico di un privato; ma colui che ne fa un oggetto di commercio, è l'inimico pubblico (1).

Non molto diverso è il delitto di coloro che preparano o vendono le bevande destinate a cagionare gli aborti, delle quali i disordini delle donne rendono anche più frequente l'uso. Questo delitto è anche maggiore, perchè è destinato a cagionare un parricidio, e l'autore della bevanda non può ignorare che la conseguenza della sua opera debb'essere il più orrendo de' delitti (1).

L'incendio, direttamente o indirettamente procurato, è un altro delitto contro la salute pubblica. Questo delitto riguarda le persone e le cose, la vita e le proprietà. L'incendio, che si cagiona in un luogo pubblico, è un delitto maggiore che l'incendio che si cagiona in una casa privata; l'incendio di una casa

---

(1) Le Decemvirali tavole chiamavano ugualmente parricida colui che manifatturava il veleno, e colui che lo dava. *Cui malum. venenum. faxit dait. ve. parricida. estod.* Veggasi il passo di Festo nel fine della lettera P., supplito, per le lagune che vi si trovano da Scaligero. Co' proposti canoni, che determinar debbono i diversi gradi di ciaschedun delitto, noi non avremo bisogno di discendere a tutti que' dettagli che si ritrovano nella legge Cornelia *de Veneficiis*, e ne' Senatusconsulti che l'interpetrarono.

(1) In questo titolo io non parlo che de' venditori di veleno, o delle bevande destinate a procurare l' aborto. Il delitto di coloro che ne fanno uso debb' essere in un'altra classe allogato.

in una città, in un paese, è più grave dell'incendio di una casa in campagna; l'incendio che si cagiona in una vigna, in un bosco, ecc., insolato, è minore dell'incendio che si cagiona in un luogo, dove questo male può dilatarsi ed estendersi. La legge dee, dunque, distinguere l'incendio che non può recar male che a colui contro del quale si commette, da quello che può recar male ad una comunità intera, o a molti de' suoi individui. Nel primo caso, il delitto è minore, nel secondo, è maggiore; perchè nel primo caso, il patto che si viola ha un'influenza minore sull'ordine sociale, che nel secondo.

L'ultimo delitto, finalmente, che io comprendo sotto questo titolo, è la vendita de'cibi guasti e malsani. Malattie epidemiche e desolatrici, hanno più di una volta avuto origine da questa causa. Alla vigilanza dell'amministrazione unir si dee la sanzione delle leggi, per allontanare l'avarizia de' venditori da questo pernicioso delitto. Le leggi d'Inghilterra non han trascurato quest'importante oggetto (1).

TITOLO IV.

De' Delitti contro il Commercio pubblico.

Molti delitti relativi a quest' oggetto non riconoscono la loro esistenza che dal difetto e dal vizio delle leggi. La parte economica di una nuova legislazione, fondata su' principj da noi esposti e sviluppati nel II. Libro di quest' Opera, farebbe sparire una gran parte

(1) Veggasi *lo Statuto* 11 *cap.* 6, di Arrigo III, *e lo Statuto* XII, *cap.* 25. di Carlo II.

di questa specie di delitti, che oggi vengono puniti da quelle stesse leggi che li producono. Tolti gli ostacoli, che trattengono il corso del commercio interno ed esterno di una nazione, ci sarebbe, forse, bisogno di punire il *monopolio* per evitarlo? Lasciando, al contrario, questi ostacoli, si eviterà, forse, il monopolio, punendolo? Lasciata la massima libertà all' immissione, ed all' estrazione de' generi e delle derrate, vi sarebbe, forse, bisogo di una legge per punire coloro che nascondono o lascian perire una porzione delle loro derrate, per vendere a più caro prezzo l'altra (1)? L' interesse privato non farebbe, forse, allora le veci della legge, senza aprir l' adito alle sue vessazioni? Corretto il sistema delle imposizioni e de dazj; concessa la maggior libertà all' immissione ed all' estrazione de' generi e delle manifatture; adottato il gran sistema del dazio diretto, vi sarebbero, forse, più contrabbandi da punire, e frodi da evitare col più assurdo rigor delle leggi (2)? La mano protettrice del governo senza spaventare colla morte o colla servitù il cittadino industrioso, e lo specolatore ardito; senza creare o sostenere quella giurisprudenza iniqua delle dogane, autorizzate a pronunziare le più terribili pene contro l' avidità che le disprezza, nel tempo che sottopongono ad una rigorosa schiavitù, ed alle più amare umiliazioni la probità mede-

---

(1) Questa legge esiste nel Diritto comune. Veggansi *le Pandette* sotto il titolo *ad* Leg. *Jul. de Annona*.

(2) Quando le imposizioni si riduccssero ad una tassa fissa su' fondi, basterebbe condannare al doppio del pagamento il fraudatore, per punire questo delitto. Allorchè ho parlato del dazio diretto, io ho bastantemente mostrata la semplicità della percezione, e la maniera di evitar le frodi. Il lettore non ha che a vedere il *cap.* 30 *del* II. *Libro*.

sima che le rispetta; senza, io dico riempiere lo stato di delinquenti e di vittime, di violazioni e di pene; di attentati e di supplizj, non potrebbe essa provvedere alla sussistenza del popolo, ed alla percezione delle pubbliche contribuzioni, concedendo la massima libertà al commercio, ed introducendo la maggior semplicità ne' tributi?

Se la proprietà fosse così rispettata dalle leggi, come dovrebbe esserlo, si potrebbe, forse, condannare come delinquente il proprietario che non vuol vendere ad un moderato prezzo i prodotti del suo suolo o della sua industria? Lo stabilimento del romano Dritto su quest' oggetto (1) non apparirebbe, forse, il più assurdo agli occhi del legislatore filosofo?

Se i diritti della proprietà personale fossero ugualmente rispettati dalla nuova legislazione; se la conservazione e la perfezione delle arti fosse interamente affidata alla libertà di esercitarle, ed all' emulazione della concorrenza; se le corporazioni delle arti e mestieri fossero abolite, come si è da noi proposto, quanti delitti sparirebbero dal codice criminale (2)? Di niuno di questi delitti noi parleremo, dunque, in questo titolo, perchè niuno di questi delitti esisterebbe più in una lagislazione regolata su' principj da noi esposti. Noi non parleremo neppure de' fallimenti fraudolenti rimettendo questo esame alla quarta classe, dove si parlerà de' delitti, contro la fede pubblica. Noi non parleremo che del guasto delle strade; dell' alterazione e falsificazione delle monete; della fal-

---

(1) Veggasi *la L. 2. D. ad Leg. Jul. de Annnona, e L. annonam* 6 *de Extr. crim.*

(2) *La Novella* CXXII. di Giustiniano contiene le lesioni più enormi della proprietà personale.

sificazione delle lettere di credito mercantili; e dell' uso de' fraudolenti pesi e misure, che sono i soli delitti contro il commercio pubblico, che rimaner dovrebbero compresi sotto questo titolo nella nuova legislazione. Il primo di questi delitti turba l'ordine pubblico ed il pubblico commercio, o interrompendo o rendendo difficile la comuicazione, che le pubbliche strade son destinate a mantenere ed accelerare. Il secondo, produce gl'istessi effetti, alterando o falsificando i mezzi rappresentativi del valor delle cose, senza dei quali il commercio sarebbe ristretto negli angusti limiti delle permute, e gli uomini civili verrebbero ricondotti alla condizione dei loro barbari padri. Niuno ignora i gravi mali che può produrre al commercio interno ed esterno, la falsificazione e l'alterazione delle monete; ma niuno ignora la poca distinzione, che si è fatta dalle leggi, de' delitti relativi a quest' oggetto, e l'eccessiva severità colla quale sono stati puniti. Colui che diminuisce il peso delle monete che sono dalla pubblica autorità coniate; colui che le falsifica; colui che le smaltisce; colui che ne diminuisce il valore coniandole; e colui che le conia senza alterarne il valore, purchè sieno d'oro o d'argento, sono considerati rei dell' istesso delitto. La legge Cornelia, che Cicerone (1) chiamò *testamentaria e nummaria*, fu la prima a confondere delitti così diversi (2).

---

(1) Cic. *in Verrem*, *Orat.* III.

(2) Questa legge di Silla riguarda i varj delitti *de falso*: L'articolo, che riguardava la falsificazione delle monete, è il seguente: *Praetor, qui ex hac lege (idest de falso) quaeret, de ejus capite quaerito, qui nummos aureos partim raserit, partim rinxerit, vel finxerit, qui in aurum vi ii quid indiderit; qui argenteos nummos adulterinos flaverit; qui, cum prohibere tale quid*

Ma Silla, incorrendo in questo primo vizio, non incorse anche nel secondo. Egli si contentò di condannare all' interdizione dell' acqua e del fuoco i rei di questi delitti (1). Non fu che ne' tempi posteriori, che le condanne alle fiere, alla forca ed al fuoco, furono adoperate per questi delitti (2).

Ne' codici della più gran parte dell' Europa l' errore di Silla, e la ferocia de' posteriori legislatori di Roma, si sono entrambi seguiti. La legge non ha messa distinzione alcuna nella pena de' delitti qui sopra accennati, e gli ha tutti puniti colla morte (3). I nostri legislatori non han veduto, che chi conia una falsa moneta, dandole l' istesso valore della vera, non viola che un solo patto; e colui che la conia dandole un valore minore, ne viola due. Essi non han veduto che nel primo caso non si reca che un picciol danno agl' interessi del fisco, privandolo del lucro del conio; e nel secondo, a questo male si unisce il maggiore, qual è la frode pubblica ed il disturbo del commercio. Essi non han veduto, che chi altera il valore delle monete dalla pubblica autorità coniate è meno reo di colui che le conia senza dar loro il giusto valore. La giustizia e l' interesse pubblico, richiedevano

---

posset, non prohibuit; qui nummos stanneos, plumbeos emerit vendiderit dolo malo; eique damnato aqua et igni interdicito Sigonio, *ut infra.*

(1) Sigonius *de Judiciis, lib.* II. *cap:* 32.

(2) *L. quicumque* 8. *D. ad Leg. Corneliam de falsis L.* 9. *D. eod. L. si quis* 2 *C. de falsa moneta.*

(3) Nelle *Costituzioni Napolitane* noi troviamo per altro qualche differenza nella pena di questi delitti. *La legge* di Ruggiero condanna il falsificatore delle monete alla morte ed alla perdita de' beni, ed il *rasore* delle vere alla pubblicazione de' beni e della persona. Veggansi nella *Collezione delle leggi barbare* di Lindembrogio *le Costituzioni Sicule lib.* III. *tit.* 40. §. 1 e 3.

ugualmente una differenza nella sanzion penale. La progressione più giusta, e regolata da' principj da noi stabiliti, sarebbe la seguente: Coniare una falsa moneta, e darle un minor valore della vera, sarebbe il maggiore di questi delitti. Alterare il valore delle vere o limandole o tagliandole, o con altro mezzo sarebbe il secondo. Coniarle, senza commettere aluna frode nel loro intrinseco valore, sarebbe il terzo. Finalmente; colui, che d'accordo coll' artefice, esitasse le monete ch' egli ha o coniate o alterate, soggiacer dovrebbe all'istessa sua pena, vale a dire, a quella o del primo, o del secondo, o del terzo caso, cioè alla pena relativa al valore del delitto, del quale egli si renderebbe complice. Per le monete d'inferior condizione la pena dovrebbe anche esser più mite; sì perchè il guadagno, che si può sperare falsificandole o alterandole, essendo molto minore, avrebbe bisogno di un minor ostacolo per essere prevenuto, come anche, perchè il danno, che ne riceve la società, è molto minore.

La falsificazione delle lettere di credito mercantile, indebolendo i legami del commercio, e diminuendo quella buona fede che ne accelera il corso, debbe anch' essa richiamare la maggior vigilanza delle leggi. In Inghilterra questo delitto è punito colla morte; e non vi è caso, che il delinquente si sottragga dal rigor della legge, mediante la grazia del re. Se i vantaggi del commercio richieggono l'inflessibilità del governo, non possono però giustificare il soverchio rigore della pana. Una pena più moderata potrebbe ottenere l' istesso fine, senza eccedere gl' inviolabili confini della moderazione, e senza trascurare i principj della proporzione tra la pena ed il delitto.

L' ultimo delitto contro il commercio pubblico è, come si è detto, l'uso de' fraudolenti pesi e misure.

La relegazione e la prestazione del doppio, è la pena che il comune diritto stabilisce per questo delitto (1). Una pena interamente pecuniaria pare che sarebbe più analoga alla sua natura. Questa discenderebbe anche da principj da noi antecedentemente stabiliti sull' uso di queste pene. L' uniformità dei pesi e delle misure in uno stato, potrebbe contribuire, più della pena istessa, a prevenire questo delitto.

TITOLO V.

De' Delitti contro l' Erario pubblico.

Se, addottandosi il sistema economico, del quale si è parlato, i delitti contro il commercio pubblico si restringerebbero a quattro, quelli contro l'erario pubblico si ridurrebbero a due: il *Peculato e* la *Frode*. Il *peculato* è un furto pubblico *positivo*; la *frode* è un furto pubblico *negativo*. Se il peculato si commette dagli amministratori o depositarj delle pubbliche rendite, divine un delitto di *qualità* diversa da quello del quale io qui parlo. Il depositario, l'amministratore, unisce al furto l'abuso della pubblica confidenza; e questa è la ragione per la quale noi collocheremo questo delitto nella classe di quelli contro la fede pubblica. Il peculato, dunque, del quale qui si parla è quello che si commette da colui che non è nè depositario nè amministratore, nè esattore delle pubbliche rendite. Le romane leggi distinguono ancor esse queste due specie diverse di delitto, dando all' uno il

(1) L. *hodie* 32. *D. ad.* L. *Cornel. de fals.*

general nome di *peculato*, ed all' altro quello *de residuis* (1). Passiamo alla *frode*.

Adottandosi il gran sistema del dazio diretto da noi proposto, la frode si restringerebbe all' occultazione del valore, o dell' estensione de fondi, per defraudare l' erario pubblico di una parte di quella contribuzione che gli sarebbe dovuta. Imitandosi uno stabilimento ammirabile dell' attica legislazione noi troveremmo il modo da prevenire e da punire, nel tempo istesso, questo delitto. Questo era la permutazione delle facoltà. In ogni tribù si ripartivano i pesi pubblici, e bisognava che cadessero su' più ricchi di ciascheduna tribù. Se la giustizia era lesa nella ripartizione, se si risparmiava il più ricco e si aggravava il più povero, questi aveva il diritto di reclamare e d' indicare la maggior ricchezza dell' altro. Se il più ricco, ch' era rimasto immune nella ripartizione, confessava la superiorità delle sue ricchezze, il peso del più povero passava a lui, e tutto era finito; ma se negava di esser più ricco, l' accusatore permutava con lui le sue facoltà, ed egli non poteva rifiutarsi a questa permuta (2). Per adattare questa istituzione

---

(1) L. 9, §. 2; *et* L. 4, §. 3, 4, 5. *D. ad* Leg. *Jul. peculat.* Vedi Cujac. *ad Cod. lib.* IX. *tit.* 28. Duaren. *in commentar. ad Pandect tit. ad* Leg. *Jul. pecul.*, *cap.* I *et cap.* IV. Altro non vi era, forse, di comune tra questi due delitti, se non che la questione del peculato e quella *de residuis* erano all' istesso pretore affidate. Veggasi il luogo di Asconio *nella Corneliana* presso Sigonio *de Judiciis*, *lib.* II, *cap.* 28.

(2) Καθ' ἑκαστον ἔτος ποιειν τας ἀντιδόσεις. Τὸν εἰς λειτȣργιαν τινα χειροτονȣμένον ὑπεξελθεῖν εκ τȣ τȣ τὰγματος, ἐι τινα ἑ αυτȣ πλȣσιὼτερον σχὸλαξοντα επεδεικνυε. Εἰ μὲν ὀ πρὸβληθεῖς ὡμολὸγει πλȣσιὼτερος ἐιναι, ἐις τȣς τριακὸσιȣς ἀντικαθισταto. Ε'ι ῥὲηρνειτο,

al nostro piano, bisognerebbe modificarla. Siccome la tassa su fondi dovrebbe essere fissa e permanente, il legislatore dovrebbe lasciare a ciascheduno pel corso intero di un anno, dopo formata la ripartizione, la libertà di accusare il proprietario che ha occultata una parte dell' estensione de' suoi fondi, o che ne ha fraudolentemente occultato l'effettivo valore: e, trovandosi vera l'accusa, dovrebbe cederli all' accusatore per quell' estensione e per quel valore ch'egli stesso dato loro aveva. Questa pena sarebbe la più giusta: essa discenderebbe dalla natura istessa del delitto, e sarebbe la più efficace a prevenirlo Il proprietario istesso sarebbe il più rigido estimatore dei suoi fondi, quando la frode l'esporrebbe alla sicurezza di perderli. Egli sarebbe sicuro che non mancherebbe un accusatore al suo delitto, quando vi fosse tanto vantaggio nel manifestarlo.

[library stamp]

TITOLO VI.

De' Delitti contro la Continenza pubblica.

Se le leggi penali formar non possono i costumi di un popolo, possono però contribuir molto a conservar-

---

ϰσιαν ἀντεδιδοσαν. *Quotannis ad facultatum permutationes provocanto. Sepositus ad obeunda munera classe sua excedito, si quem se locupletiorem vacantem ostenderit. Si is, qui designatus est, locupletiorem se esse fassus sit, in trecentos alterius loco refertor; si neget, facultates inter se permutanto.* Demosthen, *in Leptin. et Phaenipp.* La casa dell' accusato veniva subito suggellata dall' accusatore, per impedire che se ne traessero le ricchezze che ivi si contenevano. Παρασημαινειν τὸ οἰκήματα τȣ πρόβληθέντος. *Ejus qui ad facultatum permutationem provocatus est, aedes obsignantor.*

li nella loro purezza. La corruzione degl' individui non si diffonde mai in tutto il corpo sociale, se non quando la privata depravazione elude il rigor delle leggi, o vien da esse tollerata. Senza la censura la virtù sarebbe comparsa in Roma, ma vi sarebbe, forse, rimasta per minor tempo. L'oggetto di questa magistratura non era di far nascere gli eroi, ma d'impedire che gli eroi si corrompessero. Ecco anche la parte che le leggi penali prender debbono nel costume pubblico. Esse, come si è detto, non debbono formarlo, ma conservarlo. Per ottenere questo fine, esse punir debbono i delitti contro la continenza pubblica o particolare, vale a dire, contro la polizia stabilita nello stato sulla maniera, colla quale è permesso di godere de' piaceri dipendenti dall' uso de' sensi e dall'unione de' corpi.

I clandestini matrimonj; gl'incestuosi conjugj con frode contratti; la poligamia e la poliandria, dove queste son proibite; il concubinato; il lenocinio negli estranei; la prostituzione; la pederastia, e gli altri delitti a quest'ultimo simili, che si chiamano col generale nome di delitti contro natura, vengono sotto questo titolo compresi. Io non parlerò qui dell'adulterio, del ratto, dell'incesto e dello stupro, nè del lenocinio ne' parenti, perchè questi delitti saranno in un'altra classe collocati (1).

Le leggi, che prescrivono le solennità delle nozze, per render certa la condizione degli sposi e quella dei figli, e prevenire le funeste conseguenze dell'inganno e della frode; quelle, che per l'ordine interno delle famiglie, per la moltiplicazione de' sociali vincoli che le nozze producono, e per altre cause deter-

(1) Nella VI classe.

minano i gradi di parentela, ne'quali non è permesso di contrarle, le leggi che, stabilendo la monogamia, favoriscono i princìpj della patria religione e quelli dell'interesse pubblico; le leggi, che veggono nel lenone il promotore dell'incontinenza pubblica, nel concubinato l'offesa de'costumi, la diminuzione dei matrimonj e dell' utile popolazione, che non può che da questi procedere; e quelle che veggono nella prostituzione un male che non si può estirpare, che non si può proscrivere, ma che si dee render penoso per le donne che l'esercitano, coll'infamia e colla perdita di una parte considerabile delle civili prerogative; le leggi, finalmente, che cercano di prevenire l'introduzione o i progressi di un vizio, che degrada l'umanità, sconvolge l'ordine della natura, e minaccia la rovina della popolazione; queste leggi, io dico, che hanno la più grande influenza sull'ordine pubblico, perchè dirette a conservare il pubblico costume, sono quelle che vengono violate da'delitti sotto questo titolo compresi (1). In Roma, in Isparta, in Atene, in tutti i paesi, ne'quali i legislatori han conosciuta l'influenza che ha la conservazione de'costumi sulla civile libertà, questi delitti han richiamata la maggior vigilanza delle leggi. È un errore il credere, che le leggi in Creta permettessero il delitto contro natura: è un maggior errore il credere,

(1) La mannaja, la forca ed il fuoco non debbono, sicuramente, esser gl' istrumenti della sanzion penale in questi delitti. L' infamia, la perdita o la sospensione delle civiche prerogative, la privazione della personale libertà, l' esecrazione, ecc, sono le opportune pene per delitti di questa natura. I nostri codici sono molto lontani da questo metodo di punire; ed il loro ingiusto ed inopportuno rigore, cagiona l'impunità ed i progressi de' vizj, che una più moderata sanzione basterebbe a reprimere.

che questo delitto si commettesse impunemente nelle altre repubbliche della Grecia. Uno scrittore celebre (1) ha fatto vedere che cosa era presso questi popoli l'amor de'fanciulli, ed ha vigorosamente difesa l'antichità da quest'obbrobrio. Non era la bellezza del corpo, dice Strabone (2), che determinava il Cretese all'amore di un fanciullo, ma le doti dell'animo, la verecondia, la candidezza de'costumi, e il vigore dello spirito e del corpo, gl'ispiravano questa virtuosa passione. Era un ignominia per un fanciullo il non avere un amante: questo era un indizio del suo cattivo carattere, e della corruzione de'suoi costumi (3).

In Isparta, dove la legge, non solo non proibiva, ma prescriveva l'amor de'fanciulli, ogni menomo attentato contro la più austera pudicizia era severamente punito coll'infamia e colla perdita delle civiche prerogative (4). Un fanciullo istesso, dice anche Plutarco (5), poteva avere più amatori, senza che la gelosia si mescolasse tra loro. L'oggetto degli amanti era di educare il fanciullo, e di avvezzare il suo cuore ed il suo spirito all'amore ed all'esercizio della virtù. I suoi delitti, le sue mancanze venivano attribuite all'amatore, ridondavano in sua vergogna, ed erano in lui punite. Un fatto, conservato da Eliano, ce lo conferma (6). Quest'amore non si estingueva col crescere degli anni; ed il fanciullo amato, giunto alla virilità, non lasciava di dipendere da'consigli e

(1) Maximus Tyrius, *Dissert. x.*
(2) Strab. *lib.* x.
(3) Potteri, *Archaeolog. graecae, lib.* IV, *cap.* 9.
(4) Xenophon. *de Repub. Lacedem. et* Plutarco *Instit. Lucon*,
(5) Plut, *in Lycurgo.*
(6) AElian. *Var. Hist., lib.* XIII, *cap.* 5.

dalle istruzioni del suo amatore (1). Finalmente, basta gittare un'occhiata sull'attica legislazione, per vedere quanto l'amor de' fanciulli diverso fosse dal delitto, del quale si parla. Eschine, e Demostene ci han conservate le varie disposizioni delle attiche leggi, ralative a quest'oggetto.

Una legge di Solone proibiva l'amor dei fanciulli ingenui a' servi (2). Chi non è libero non può formare un uomo per la libertà. La legge, che vedeva nell'amante un educatore, non voleva che il cittadino fosse nella sua infanzia allevato ne' sentimenti della servitù.

Non altrimenti, che in Creta ed in Isparta, l'amor de' fanciulli era permesso in Atene (3). ma l'abuso di quest'amore era severamente punito. Il ratto violento di un fanciullo era punito colla morte (4). L'accusa d'impudicizia era istituita contro il padre, il fratello, o il tutore, che prostituiva il fanciullo ch'era sotto la sua potestà, o contro colui che condotto l'avesse a quest'atto infame (5). Non era necessario che il

---

(1) Plutarc. *in vita Cleomenis.*

(2) Δȣλον ἐλευθερȣ πὰιδος μὴ ἐραν, μὴτ ἐπακόλȣθεῖν, ἤ τυπτἐσθαι τη δημὸσι μαστίγιπεντὴκοντα πλήγας. *Servus ingenuum puerum ne amato, neve assectator: qui secus faxit, publice quinquaginta plagarum ictus illi infliguntor.* AEschines *in Timarchum.*

(3) Solone istesso conobbe questo virtuoso amore, come ce l'attesta Plutarco *in vita Solonis.*

(4) E' αν τις ἐλεὺθερον παῖδα ἤ γὺναεικα πρὸαγωγευση, τον πρὸαγώγον γοαφεσθαι κὰι ἁλω θὰνατῶ ζήμιȣσθᾶι *Si quis ingenuum puerum, aut feminam abduxerit, dica ei scribitor: convictus morte multactor.* AEschines *in Timarchum.*

(5) E'αν τινα ἔκμισθῶση ἔταιρείν, πατήρ, ἤ ἄδελφος, θέιος ἤ ἔπιτρὸπος ἤ ὁλως τῶν κύριῶν τις; κατ' ὰυ τȣ μὲν

fanciullo, che sì prostituiva o si violava, fosse cittadino o libero: ancorchè fosse servo, s'incorreva in tutto il rigore della pena (1). La legge vedeva in questo delitto più l'oltraggio che si recava alla natura, che quello che si recava all'uomo. Finalmente, la pena di colui che veniva condannato d'impudicizia, era l'esclusione da tutte le cariche, dignità, onori; magistrature, e prerogative della cittadinanza. Il delinquente non poteva più entrare ne' pubblici tempj, nè esser sacerdote o giudice; e, violando la legge, era punito colla morte (2).

τȣ πᾶιδος γρ̂αφήν ἑταιρησεων ȣκ ειναι; κατα δὲ ȣ μὶσθωςάντος, και τȣ μὶσθωμενȣ, τȣ μὲν οτι ἐξεμίσθω ε, τȣ δὲ οτι ἐμισθώσατο. και ἴσα τὰ ἐπιτίμια ἴκατερῶ ειναι. *Si quis alium prostituerit, sive pater is sit, sive frater, sive patruus, sive tutor, sive quis alius, in cujus potestate sit; adversus puerum impudicitiae actio ne esto, sed adversus illum, qui prostituerit, et qui conduxerit; et utreque eamdem poenam incurrunto.* Idem, *ibid,*

(1) Ε'αν τις ὕβριζη τινα ἤ πᾶιδα, ἤ γὺναικα ἤ ανδρα, τῶν ἐλευθεμῶν, ἤ τῶν δȣλῶυ, ἤ παρὰνομου τι ποιησῃ ἐις τȣτῶν τινα γραφεσθω προς Θεσμόθετας ὁ βȣλομένος Α' θηναιῶν οις ἐξεστιν. *Si quis puerum, aut feminam, aut hominem, sive ingenuum, sive servum, corruperit, aut opprobrium contra leges fecerit, dicam ei Atheniensium quivis, cui fas est, scribito, etc.* Idem *ibid.* Demosthenes *in Midiana.*

(2) Α' ν τις Α''θηναιῶν ἑβαιρησῆ, μη ἐξέστω ἀυτῶ τῶν ἔννεα Α' ρχοντῶν γενέσθαι, μὴδ' ἱερωσύςην ἰερὰσασθᾶι; μηδε σὺνδικησᾶι πῶ δημῶ; μὴδε ἄρχην ἄργετω μηδὲ μιαη, μὴτε ἐνδημου, μὴτε ὑπερὸριον μητε ηληρω ην, μὴτε χειροτοήτην, μηδ' ἐπι κηρύκειαν ἄποστελλὸσθω, μὴδε γνωμην λεγετω, μὴδ ἐις τὸδὴμοτέλη ιερα εισιτᾶ; μὴδ' ἐν ταῖς κοινᾶις στήφανηφοριαῖς στεφανȣσθω, μὴδ' ἐντος τῶν τῆς ἄγορας περὶρραντηριῶν πὸρεῦέσθω. Ε ἀν δὲ τις ταυτα πδιη καταγνωσθέντος ἀτυᾶ ἑταιρέιν, θάνατω

Questi fatti, queste leggi, queste testimonianze basteranno, io spero, per distruggere un pregiudizio che ha avuti ed ha tuttavia tanti seguaci. Una congettura si unisce a questi argomenti per dar loro maggior forza. Se l'amor de' fanciulli fosse stato nella Grecia unito al vizio, contro del quale le leggi di queste repubbliche furono così rigorose, Socrate, il divino Socrate, avrebbe egli alimentata senza alcun mistero

---

ζημιούσθω. *Si quis Atheniensium corpus prostituerit, inter novem Archontas ne sorte capitor; sacerdotium ne gerito; syndicum creari fas non esto; magistratum nullum, sive intra, sive extra fines Atticae, gerito, vel sorte captus, vel suffragiis creatus: proeco nullum in locum mittitor: sententiam ne dicito: in templa publica ne intrato; neque cum ceteris in pompis coronator; neque intra fori cancellos ingreditor. Si quis autem inpudicitia damnatus legem hanc praeterhabuerit, capite luito* (AEschines *in Timarchum*).

Io credo che l' amor de' fanciulli presso i Greci fosse simile al nostro comparatico. I doveri del patrino pajono simili a quelli dell' amatore presso i Greci. Egli doveva educare il fanciullo, come il patrino è dall' ecclesiastiche leggi obbligato ad educare il suo figlioccio, ed a far le veci del padre. Non voglio qui trascurare di paragonare l' opportunità dell'attica sanzione colla feroce pena del fuoco stabilita pei pederasti dagl' imperatori Costanzio, Costante, e Valentiniano (Vid. Jacob. Gothofr. *ad* Leg. Jul. *de adult.*; *et Cod. Theod.*, *tit. ad* Leg. Jul. *de adult.*). Io fremo nel vedere leggi così feroci adottate così universalmente: io fremo, allorchè veggo, che tutta la correzione fatta in Inghilterra all'antica legge, si sia ristretta a permutare il fuoco colla forca (V. *lo stat. xxv, cap.* 6 d' Arrigo VIII). Io fremo, più che d' altro, nel sentire che Giustiniano, avendo pubblicata una legge contro questo delitto, si contentò della deposizione di un sol testimonio, qualche volta di quella d'un fanciullo, e qualche volta di quella d' uno schiavo, per condannare l' accusato a tutto il rigore della pena (Ved. Procopio *Istoria Segreta*). Pare che alcuni legislatori si sian serviti delle leggi non per prevenire i delitti, ma per trovare dei delinquenti. In fatti, l'istesso Procopio dice, che i ricchi e quei della fazione Verde, erano le più frequenti vittime di questa legge.

questa passione? Avrebbe egli palesato tanto poco riguardo per quelle leggi ch'egli rispettava tanto? Il suo amico, il suo discepolo, il suo panegirista Platone, avrebbe egli condannato con tanto orrore questo vizio, avrebbe egli chiamati omicidi del genere umano coloro che vi si danno in preda, se il suo eroe ne fosse stato intinto (1)? Callia, Trasimaco, Aristofane, Anito, Melito, e tutti gli altri nimici di quest'eroe, accusandolo di tanti supposti delitti, si sarebbero, forse, taciuti sul vero? Il silenzio di tutti questi nimici di Socrate non ci dee, forse, prevenire in favore dell'innocenza del suo amore (2)?

Io mi son disteso troppo in questa digressione, ma l'amor della verità me lo ha prescritto.

TITOLO VII.

De' Delitti contro la Polizia pubblica.

Ogni nazione ha alcune leggi di polizia, che hanno un'influenza immediata e diretta sull'ordine pubblico. Le violazioni di queste formano i delitti sotto questo titolo compresi. Tali sono le leggi che proibiscono alcune specie di azioni che non sono da per loro stesse nocive alla società, ma che possono divenir tali per le loro conseguenze; tali, quelle che proi-

---

(1) Mi piace di rapportare qui un luogo di Platone, che concorre a garantire questo nume dell'antichità da questa falsa imputazione. *Abstinendum igitur a maribus jubeo; nam qui istis utuntur genus hominum dedita opera interficiunt, in lapidem seminantes, ubi radices agere quod seritur nunquam poterit.* Plato *de* Leg., *dial.* VIII.

(2) Vid. cit Maxim. Tyr., *dissert.* VIII. IX, X, XI.

biscono alcuni oggetti di fasto o di lusso; tali, quelle che hanno in mira il comodo pubblico e la decenza pubblica nelle strade, negli edifizj, e nelle pubbliche piazze; tali; quelle che proibiscono le private case di dissolutezza e di postribolo; tali, finalmente, quelle che condannano l'ozio e l'inazione in quella classe di persone che, non avendo nè proprietà nè rendite, sono sempre pericolose per la società, e sospette alle leggi, allorchè non esercitano alcun'arte o mestiere per provvedere alla loro sussistenza. L'areopago in Atene, per punir l'ozio, aveva il diritto d'interrogare ogni cittadino sulla maniera colla quale egli provvedeva alla sua sussistenza (1). Una simile funzione esercitar si dovrebbe da quel magistrato d'ordine e di pace, che noi abbiam proposto nella prima parte di questo libro (2). La mendicità e l'ozio negli uomini, che non hanno altro matrimonio che quello delle loro braccia, dovrebbe esser punito dalla legge: essa dovrebbe punire quell'uomo che perde nell'inazione la sua vigorosa gioventù, e che stende con bassezza e viltà al ricco quella mano, che potrebbe essere utile allo stato. Ma, prima di punir l'ozio e la mendicità, essa dovrebbe estinguerne la sorgente.

Essa dovrebbe togliere all'agricoltura, alle arti, al commercio quegli ostacoli che ne producono il languore: essa dovrebbe dare a ciaschedun cittadino i mezzi da provvedere alla propria sussistenza con un

(1) Diodoro, *lib.* 1, ed Erodoto, *lib.* 2, dove parlano dell' Egitto, si fan vedere la legge contra gli oziosi venuta dall' Egitto nella Grecia. Una gran parte de' popoli dell'antichità l'ha anche adottata. Veggasi Perizon, *ad AElian., var. hist. lib.* IV, c. 1.

(2) *Capo* XIX, *Articolo* 15.

discreto lavoro; essa dovrebbe far passare nelle campagne una parte delle ricchezze, e degli uomini, che marciscono nelle città; essa dovrebbe garantire il debole ed il povero dalle oppressioni del ricco e del potente; essa dovrebbe diffondere le proprietà, e moltiplicare i proprietarj; essa dovrebbe correggere il sistema delle imposizioni e de' dazj; essa dovrebbe, in poche parole, eseguire il gran sistema economico che si è da noi proposto senza del quale, vi saranno sempre nello stato gli oziosi e mendici, e sarà sempre un'ingiustizia il punire l'ozio e la mendicità. Questi non son vizi naturali all'uomo. Egli dee superare un grande ostacolo, quello dell'umiliazione e della vergogna per darvisi in preda. Se, distrutte le cause che ve lo conducono, vi è chi, per un abborrimento al travaglio e per una degenerazione di carattere, preferisce l'umiliazione della mendicità a' sudori della fatica, allora costui debbe incorrere nel rigor della legge; allora la sanzione di essa è giusta; allora la pena è meritata.

TITOLO VIII.

De' Delitti contro l'Ordine politico.

L'ordine politico d'uno stato è determinato dalle fondamentali leggi che regolano la ripartizione delle diverse parti del potere: i confini di ciascheduna autorità; le prerogative delle diverse classi che compongono il corpo sociale: i diritti e i doveri che da quest'ordine procedono. Lo straniero, che in una repubblica s'intrude nella concione del popolo, o si fa

fraudolentemente ascrivere nel censo civile (1), il servo, il liberto, l'infame, o colui che, non avendo diritto al suffragio, si mescola ne' comizj, stende la mano, e gitta nell'urna quella frazione di un decreto che puó decidere del destino del popolo; il candidato che, senza avere i personali requisti dalla legge prescritti, ambisce una magistratura, e cerca di sorprendere il popolo; il candidato che lo corrompe co' doni, colle seduzioni o colle promesse; l'oratore o il magistrato che viola le leggi della concione; il cittadino che, senza giusta causa, non v'interviene; il magistrato, che eccede i limiti del suo potere, ch'estende la sua autorità, che oltrepassa i confini della sua giurisdizione; colui che disprezza o si arro-

---

(1) Alcune leggi attiche ci faran vedere quanto alcuni di questi delitti richiamar debbono la vigilanza del legislatore nelle repubbliche. L'accusa di *peregrinità* era terribile in Atene. Demostene (*Orat. in Neaeram*) ci ha conservata la legge che permetteva a ciaschedun cittadino di accusare lo straniero, che aveva illegalmente ottenuto o si era arrogato il diritto di cittadinanza. L' istesso Demostene ci ha in altro luogo conservata la legge ch'escludeva l'accusato dal diritto di non esser prima del giudizio condotto nelle carceri (prerogativa, che l'Ateniese godeva in altre accuse), e la pena che veniva minacciata a questo delitto: Τȣς της ξένιας γραφθέκτας ἐν τῷ οικηματι πρό τής κρὶσεως μενειο και μὴ ἐξειναι ἐγγυήτας καταστησᾶι; καν μὲν ἀλωσι και παρὰ ῷ δὶκαστηριῷ πὲπραστᾶι. *Peregrinitatis accusati in vincula, ante quam judicium reddatur, conjiciuntor. Fidejussores dare iis jus non esto. Convicti apud judices, venduntur.* Demosth. *in Timocratem.* Ipperide ci ha indicata un'altra legge, che stabiliva un' eccezione per i giudizj di questo delitto. Se l'accusato era assoluto, poteva esser accusato di nuovo di aver corrotti i giudici co' doni: Τȣς αποφύγοντας ξὲνιας τῶ βȣλομενω παλιν γραψασθᾶι δωροξὲνιας: *absolutum judicio peregrinitatis jus esto cujcumque libuerit accusare corrupti muneribus judicii.* Hyperides *in Aristagoram.*

ga (1) i privilegi dalla legge concessi ad alcuni individui o a' diversi ordini dello stato (2); il cittadino,

---

(1) Uno de' gravi delitti, che Cicerone rimprovera a Verre, è di aver fatto perire sulla croce Gavio, che, come cittadino romano, non poteva soggiacere a questa specie di pena. » Tu hai violati i diritti della patria, dice egli, disprezzando i privilegi de' suoi individui. » Veggasi *la settima Verrina*, dove, con uno de' più brillanti tratti di eloquenza, quest' immortale Oratore espone il valore di questo attentato.

(2) Le disposizioni delle leggi attiche su quest' oggetto eran molte ed ammirabili: per conoscerle il lettore potrà rivolgersi alla Collezione di queste leggi fatta da Petito, *lib. I, tit.* I, *de legibus; tit.* II; *de Senatusconsultis et Plebiscitis; tit.* III, de *Civibus aboriginibus et adscititiis; tit.* IV, *de Liberis legitimis, nothis, etc. lib* III *tit.* I, *de Senatu Quingentorum, et Concione; tit.* II, *de Magistratibus; tit.* III, *de Oratorib.* Il lettore potrà anche osservare le varie leggi in diversi tempi emanate in Roma contro l' *Ambito*. La prima fu quella che proibiva a' candidati l' uso della toga molto bianca, per richiamare gli sguardi del popolo. *Ne cui album in vestimentum addere petitionis caussa liceret.* Questa è rapportata da Livio, lib. IV, c. 25, e fu emanata nell' anno ab. U. C. 322. La natura istessa della proibizione indica l' innocenza de' tempi. La legge *Petelia*, rapportata dall' istesso Livio, lib. VII, c. 15, e considerata da lui come la prima legge contro l' *Ambito*, mostrava l' introduzione del male. La *Bebia Emilia; la Cornelia Fulvia,* quelle rapportate da Cicerone nel lib. III, *de Legibus*, il nome delle quali si è perduto, la legge *Maria;* la legge *Fabia;* la legge *Acilia Calpurnia;* la legge *Tullia;* la legge *Aufidia*, pubblicata due anni dopo; la legge *Licinia*; la legge *Pompea;* la legge *Giulia* di *Cesare* e la legge *Giulia* di *Augusto*, che, per così dire, si succedevano quasi senza interruzione l' una all' altra, ci mostrano i progressi del male, la corruzione della repubblica, e la rovina della libertà. Infelice quella repubblica ch' è costretta a moltiplicare e rinnovare di continuo le leggi contro questo delitto! In questa repubblica si avvererà la predizione di Giugurta: O *urbem venalem et cito perituram, si emptorem invenerit!* Vegganse; Livio, oltre a' citati luoghi, anche nel *lib.* XL, c. 19. Id Epit. 47: Dion Cass., lib. XXXV. *Ascon. in Cornel. et in Milon.* Cic, *pro. Sext. cap.* 36. *in Vatin.* c. 15. Dion Cass. lib. XXXIX. et lib. L. Svet. *in August. cap*, XXXIV. Veggasi anche Sigonio *de judiciis*, lib. II, cap. 30.

che rifiuta di servire la patria o difenderla; il guerriero che fugge all'aspetto dell'inimico, che cerca nelle schiere nimiche un vile asilo, che si rende reo di diserzione; colui che, senza il consenso della pubblica autorità, milita sotto un principe straniero, o che, ricoverandosi presso i nimici della patria, rivolge contro di essa quelle armi che gli erano state date per difenderla; costoro, io dico, violano l'ordine politico, e si rendono rei de' varj delitti sotto questo titolo compresi.

Alcuni di questi delitti non han luogo che in una specie di governo: altri han luogo in tutte. Alcuni di essi sono più perniciosi nelle repubbliche, e meno nelle monarchie. Alcuni turbano maggiormente l'ordine pubblico in un governo; ed altri in un altro. Alcuni sono più spaventevoli in un tempo, ed altri lo sono ugualmente in tutti i tempi. Si appartiene al legislatore di osservare queste differenze, di combinarle collo stato della sua nazione, e di dedurne la misura del rigore delle sue sanzioni. Io non posso esprimermi con maggior distinzione; ma potrei io tacermi sopra un di quegli orrori della moderna legislazione, contro del quale non si può mai bastantemente inveire, ed al quale l'esame di questi delitti ci conduce? Potrei io passare sotto silenzio la ferocia colla quale le nostre leggi puniscono uno de' minori delitti, la semplice diserzione?

Che una repubblica chiami tutti i figli della patria al suo soccorso; che, quando la sua libertà è esposta, la sua sovranità compromessa, la sua indipendenza minacciata, armi tutte le mani che la compongono, che dichiari, come in Atene, vile ed infame colui che rifiuta di difenderla, che fugge o abbandona il suo posto (1); che punisca come proditore e parrici-

(1) Τὸι ἄστρατευτον καὶ τον δειλον, καὶ τὸν λίποντα

da, il traditore che, abdicando il suo diritto alla corona, prostituendo la sua gloria e la sua dignità, vende i proprj servigj a' nemici della società della quale è membro; essa non fa che secondare i principj della giustizia, e quelli dell'interesse pubblico(1). Il fuggitivo di Sparta, e di Atene, avea goduto de' vantaggi, contro i quali egli cospirava, era concorso alla legge, che condannava alla morte il reo di quel delitto, del quale egli si rendeva colpevole, aveva avuta parte nella concione che proferito aveva una così giusta sanzione.

Che in una monarchia il monarca esiga l'istesso dai suoi sudditi; che adoperi l'istesse pene nelle stesse circostanze; che punisca coll'infamia il codardo, che rifiuta di prender le armi, o che fugge ed abbandona il suo posto; che punisca anche colla morte colui che va ad arrolarsi nelle schiere inimiche, per rivolgere contro il proprio sovrano quelle armi che avrebbe dovuto impugnare per difenderlo: in questi casi l'interesse della pubblica difesa pare che scusar po-

---

τὴν ταξιν, ἄπεχέσθαι αγορας, μὴτε ἰστεφανῦσθαι, μὴτ' ἐισιεναι εἰς τὰ ἱερα τὰ δημοτέλη. *Qui militiam detrectat, aut ignavus, est, aut ordinem deserit, a foro arcetor, neque coronator, neque in publica intrato templa*. AEschines *in Ctesiphontem*. Demosth. *loc. cit.* Τὸν τὸ ὅπλα ἄποβεβληκοσα ἄτιμον ἔιναι. *Qui arma abjecerit, ignominiosus esto.* Lysias *in Theomnestum Orat.*

(1) Τὺς αὐτομόλυντας θάνατῳ ζημιῦσθαι . . . Α'τιμος ἔστω καὶ πολέμος τῦ δήμυ Α'θηναιῶν, καὶ τῶν σύμμαχῶ, αὐτος, καὶ γένος. *Transfugae capite puniuntor. Ignominiosus esto, hostisque esto populi atheniensis, et sociorum. quum is, tum ejus liberi.* La prima sanzione è rapportata da Ulpiano *ad Timocratem*; e la seconda da Demostene nella *Filippica* III. Si avverta, che qui si parla di colui che, rifuggendosi presso l'inimico, ha rivolte le armi contro la patria.

trebbe il soverchio rigor della legge. Ma che in una monarchia, e nel tempo di tranquillità e di pace, tra soldati vili, mercenarj, e mal pagati; tra uomini, che la frode, la seduzione o la violenza ha condotti a vendersi per un dato numero di anni ed a trasformarsi in guerrieri; tra esseri, che non conoscono altro sentimento, se non quello dell'indigenza che li fa languire, e della schiavitù che gli opprime; che in queste circostanze, io dico, si minacci, nel caso di diserzione, la pena di morte a questi spettri, a questi fantasmi armati, che si conduca sopra di un patibolo l'infelice che, non potendo reggere alle molestie della fame, della nudità, e della servitù, ha cercato di riacquistare la perduta libertà e quel vigore che, non le fatiche della guerra, ma l'ozio delle guarnigioni, i cenci che lo coprivano, e la scarsezza del cibo, avevano fatto perdere al suo corpo mal vestito e mal nudrito: che la paterna mano del padre della patria sottoscriva il decreto di morte di quest'infelice che, osservato da alcuni aspetti, non si può dir reo di alcun delitto; la natura freme, e tutti gli sforzi della più seduttrice eloquenza non basterebbero a scusare quest'orribile ingiustizia. Ma chi 'l crederebbe? Nel mentre che, un ministro illuminato e savio ha fatto abolire la pena di morte pe'disertori in una monarchia militare (1), il Congresso delle Provincie Unite d'America l'ha intimata a'bravi e liberi suoi difensori. Un giovane di 22 anni fu il primo a subire il decreto di una legge, della quale le potenze istesse, fondate sul diritto della spada oggidì arrossiscono. Anche nella città de' Fratelli; in un campo ornato da' vessilli della libertà, tra'difensori arditi di

(1) In Francia sotto il ministero del Conte di *Saint Germain*.

una contrastata indipendenza, dovranno, dunque, penetrare i vizj delle nostre leggi? L'impero dell'errore dovrà, dunque, passare da un emisfero all'altro, e superare gli argini de' lumi e della virtù? Lo stendardo della libertà dovrà, dunque, essere ugualmente imbrattato di sangue, che lo scettro del dispotismo? Gli uomini, che hanno spezzate con una mano le catene della servitù, non isdegneranno, dunque, di fare sfolgorar coll'altra il pugnale di cui si arma il carnefice? No: l'assemblea rispettabile, che proferì questa terribile sanzione non macchierà, sicuramente, il nuovo codice, che prepara, con questa legge ingiusta. Essa troverà nel patriottismo e nell'onore, il sostegno del coraggio, della costanza e del valore; e nell'infamia, la pena opportuna della viltà e della diserzione.

Non togliamo la vita al fuggitivo ed al vile, dice Platone, ma rendiamogliela penosa coll'ignominia, e lunga coll'escluderlo per sempre dall'onore di difender la patria, e di perire per essa (1).

Savi e gloriosi Pensilvani, perchè, in vece di seguire le massime di questo repubblicano antico, do-

---

(1) *Sed quaenam abjectionis armorum damnato, et a virili fortitudine degeneranti, poena congrua erit? Praesertim, quum impossibile sit hujusmodi in contrarium commutari, ut Ceneum Thessalum ferunt divina quadam vi in naturam viri ex foemina commutatum. Abjectori enim armorum contrarium maxime conveniret, ut in mulierem ex viro translatus sic puniatur. Nunc vero, quoniam id fieri non potest, proximum aliquid excogitemus, ut, postquam ille usqueadeo vivendi cipidus est, deinceps nullum periculum subeat, sed reliquam vitam, et quidem quam longissimam improbus et cum dedecore vivat. Haec igitur lex sit Eo, qui arma turpiter projecisse damnatus est, nec imperator, neque praefectus aliquis pro milite unquam utatur, nec in aciem recipiat.* Plato, *de Legib., Dial. XII.*

vreste voi piuttosto preferir loro quelle dettate dal dispotismo, e ricevute dalla servitù? Perchè e nella guerra e nella pace e nel foro e nel campo non vi dovreste voi ugualmente ricordare, che siete liberi; che avete comprata la vostra libertà col vostro sangue; che avete sconosciuta la vostra madre per le ingiustizie de' vostri fratelli; che avete proscritte le antiche leggi che vi regolavano, perchè vi opprimevano; che avete scosso un giogo troppo pesante per la vostra fierezza, ma che sarebbe sembrato leggiero agli altri popoli, che hanno avuta la disgrazia di perdere fin anche la memoria della loro dignità?

Perchè, nel formare il gran Codice, che da voi si attende, non vi dovreste voi ricordare, che voi siete, nel gran continente che abitate, l' unico deposito della libertà, ed il più tristo esempio pel dispotismo e per la tirannide? Ignorate voi, forse, che una legge come questa, offrirebbe al vil partigiano del dispotismo un mezzo da calunniare la libertà; che gli errori degli uomini liberi sono spiati e numerati da coloro che non vogliono che gli uomini sian liberi; che ogni abuso dell' uguaglianza in una regione è un pretesto per distruggerla in un' altra; che i più gran mali della servitù sono fortificati e rassodati da' più piccioli inconvenienti della libertà? Nel mentre che il giovane disertore era da voi condotto al patibolo, credete voi che il difensore dell' antica dipendenza sia rimasto muto a questo spettacolo? Credete voi che egli non abbia profittato di questa occasione, per ravvivare i semi della servitù nel cuore de' vostri concittadini? Credete voi che, a mille leghe di distanza, quando la notizia di quest' atroce condanna pervenne nelle monarchia dell' Europa, il cortigiano infame ed il servo vile non abbian detto: « Ecco ciò « che avviene nell' America indipendente, in quel

« governo libero, che fa l'oggetto dell'ammirazione
« dell'entusiasta e del fanatico! Schiavi fortunati, a-
« vrà ancor detto, ardite ora di lagnarvi, che io di-
« sprezzo le leggi e la libertà! Sotto un despota voi
« potete sperare d'intenerire il vostro padrone; ma
« chi placherà la legge, se la virtù istessa del magi-
« strato è di renderla inflessibile? »

Cittadini liberi dell'indipendente America, voi siete troppo virtuosi e troppo illuminati, per non ignorare che, conquistando il diritto di governarvi da voi medesimi, voi avete contratto agli occhi dell'universo il sacro dovere di esser più moderati, e più felici di tutti gli altri popoli! Voi dovrete dar conto al tribunale del genere umano di tutti i sofismi che i vostri errori potrebbero produrre contro la libertà. Guardatevi, dunque, dal fare arrossire i difensori, e dal fare sparlare i nemici di essa.

CAPO XLVIII.

QUARTA CLASSE.

De' Delitti contro la Fede pubblica.

Un' appendice de' delitti contro l'ordine pubblico vien formata da quelli contro la fede pubblica. Servirsi del deposito della pubblica confidenza, per violare que' doveri che dipendono da questo deposito istesso, è il carattere de' delitti in questa classe compresi. Anche i delitti de' magistrati e de' giudici, contro la giustizia pubblica, potrebbero essere in questa classe allogati. Ma, siccome essi riguardano più da vicino altr' oggetto, noi abbiam creduto di doverli piuttosto inserire sotto il titolo de' *Delitti contro la giustizia pubblica*. Il lettore, che seguirà attentamente il corso delle mie idee, vedrà l'ordine occulto che io serbo in questa nuova *classificazione* de' delitti, e troverà il filo che mi conduce in questo laberinto immenso.

Il peculato negli amministratori o nei depositarj delle pubbliche rendite (1); il delitto di *falso* ne notaj o nei pubblici scrittori (2): la falsificazione o alterazione delle monete nelle persone incaricate del pubblico conio (3); la violazione de' secreti dello stato

(1) Veggasi *nell' antecedente capo il titolo* v.

(2) Questo delitto è punito colla perdita della mano nella più gran parte de' codici d' Europa. Ma la mutilazione delle membra non dovrebbe aver luogo in una legislazione, nella quale l' umanità regolasse la sanzion penale. Questa pena è stata dagli Egizj introdotta. *Ved. Diod., lib.* 1.

(3) Questa merita una pena maggiore, che non merita il

nella persona pubblica che ne è depositaria (1); l' abuso del suggello del sovrano in colui che lo custodisce; la frode del tutore sul suo pupillo; il fallimento fraudolento di un pubblico negoziante, sono i delitti che in questa classe si comprendono.

L' immensità della materia, che ho per le mani, e la brevità, della quale mi son fatta una legge, ma che violo sovente quando il sentimento mi trasporta, non mi permette d' indicare alcune mie idee relative alla natura di questi delitti. Io le immolo volentieri a questa penosa brevità; ma non potrei, senza rimorso, ommettere quelle che riguardano l' ultimo di questi delitti, il fallimento fraudolento. Il motivo, pel quale non posso tacerle, è di riparare ad un mio errore ad un mio errore istesso.

Nel secondo libro di quest'Opera, parlando dell' ostacolo che oppone al commercio la frequenza de' fallimenti ed indicando un nuovo piano che tener si dovebbe per prevenirli, ed una nuova sanzione che si dovrebbe adoperare per punirli, io proposi l'*inustione* sulla fronte del reo, che indicar dovesse colle iniziali lettere del suo delitto, la sua infamia e la sua mala fede; e dissi che, marcato di questo sfregio, si lasciasse libera la sua persona, e si restituisse alla società l' infame (2). Le ulteriori meditazioni, fatte sul sistema penale, mi obbligano a pentirmi di questo involontario errore. La legge, come si è da noi osser-

---

falsificatore delle monete, che non è impiegato nella zecca. Anche nel Diritto romano si trova questa distinzione. Veggasi la L. *Sacrilegii* 6, §. 1. *D. ad* L. *Jul. Peculat. e L.* 2, *C. de fal. mon.*

(1) L' istesso legislatore, che stabilì nell' Egitto la perdita della mano pel delitto poc'anzi menzionato, stabilì la perdita della lingua pel violatore del pubblico segreto. Diod., *ibid.*

(2) Nel *secondo Libro cap.* XXV.

vato (1). non debbe adoperare l' inustione, se non in que' delitti, ne' quali questa pena combinar si può colla morte o colla perdita perpetua della libertà. Un uomo, che porta sulla sua fronte il segno della sua ignominia, dee divenire un mostro, subito che è lasciato in libertà. Sicuro di non poter mai più acquistare la confidenza de' suoi simili in qualunque parte della terra che egli vada, egli non ha che a scegliere o tra un volontario e perpetuo carcere, o a darsi in preda a' più esecrabili delitti. Nel primo caso, la legge che gli rende la libertà, non gli fa alcun benefizio; nel secondo, lo dispone a nuovi delitti, e, per conseguenza, a nuovi supplizj; e dà, nel tempo istesso, alla società un uomo, che non può aver altro interesse, altro oggetto, se non quello di offenderla. Alla pena da noi proposta bisognerebbe, dunque, aggiungervi quella della perdità perpetua della personale libertà.

Questo delitto, come tutti gli altri, essendo suscettibile di varj gradi, il legislatore non dovrebbe adoperare la proposta pena che per quello commesso col massimo grado di dolo. Il fallimento non fraudolento ma proceduto dalla violazione di quelle suntuarie leggi, che noi proponemmo nel citato luogo, meritar dovrebbe una pena molto a questa inferiore; giacchè, non dovrebbe considerarsi, che o nel primo grado di dolo o nel massimo di colpa. Il legislatore dovrebbe, dunque, fissar le proporzionate pene per i tre gradi di colpa, e per i tre gradi di dolo. Egli potrebbe adoperare l' inustione colla perdita perpetua della libertà pel massimo grado di dolo; la perdita perpe-

---

(1) Nel *capo* XL. *di questo terzo Libro.*

tua della libertà, e la semplice infamia, senza l'inustione, pel secondo grado di dolo: la semplice infamia, e la perdita della libertà per un dato tempo pel terzo; l'esclusione da tutte le cariche e dignità civili, colla perdita della libertà per un minor tempo, pel massimo grado di colpa; la semplice esclusione dalle cariche e dignità pel secondo grado di colpa: e, finalmente, la sola perdita della libertà per un ristretto tempo per l'infimo grado di colpa. Si apparterrebbe, quindi, a' giudici l'esaminare secondo i proposti canoni a quale de' sei gradi riferir si dovrebbe il fallimento, del quale render dovrebbero il giudizio. La speculazione ardita non dovrebbe però mai entrare in alcuno di questi gradi. L' energia del negoziante non debb' essere indebolita dallo spavento della pena: è bastante quella che dipende dalla cosa istessa. Il legislatore non dee punire che la negligenza o la frode. Io prego colui, che legge, di richiamare alla sua memoria ciò che su quest' oggetto ho pensato, e di combinarlo colla correzione che qui ne ho fatto, per vedere quello che si dovrebbe modificare, e quello che lasciare si dovrebbe in tutta la sua integrità.

CAPO XLIX.

QUINTA CLASSE.

De' Delitti contro il Diritto delle Genti.

L' uso ed il consenso tacito delle nazioni hanno introdotte e adottate alcune regole dipendenti dall' applicazione de' generali principj della ragione, per dirigere la reciproca loro condotta, per fissare i doveri e i diritti di un popolo verso di un altro popolo, e dare alle nazioni, che sono tra loro indipendenti alcuni morali vincoli, che non potrebbero essere da alcuna di esse spezzati, senza dare all' altra il diritto di armarsi contro di lei, e di farle sperimentare co' mali della guerra la tacita sanzione di questa legge universale. L' aggregato di queste regole forma quello che si chiama *Diritto delle genti.* La custodia di questo diritto, tra i diversi popoli, è affidata alle squadre ed agli eserciti; ma la custodia di questo diritto tra gl' individui di ciascheduna nazione, debb' essere affidata al governo ed alle leggi.

Se un cittadino viola uno de' doveri dipendenti da questa universal legge, si appartiene al governo di punirlo come conviene per conservar la pace sulla terra; poichè invano una nazione cercherebbe di osservarla religiosamente, quando i suoi individui potessero impunemente violarla. L' impunità di un delinquente, che ha violato il diritto delle genti, può fare di un delitto particolare un delitto universale; può rendere il sovrano complice del di lui attentato; puó richiamare la guerra nello stato; può far piombare sul capo di tutti i suoi concittadini quella pena ch'

egli solo meritata avrebbe pel suo delitto. Se se ne eccettui la britannica legislazione, ne' codici criminali dell' Europa non vi sono pene stabilite per questi delitti. Il governo arbitrariamente li punisce senzachè vi sia una legale sanzione. Ma questo metodo non potrebbe essere serbato in un nuovo codice l' oggetto principale del quale fosse di innalzare l'edifizio della libertà civile sulle rovine dell' arbitrario potere e sulla sicura base delle leggi. Ecco perchè, nella ripartizione de' delitti, non ho voluto trascurare di collocare in una particolar classe i delitti contro il diritto delle genti. Noi li ridurremo a cinque oggetti; 1 All' abuso del potere verso l' estere nazioni in coloro che comandano e dirigono un esercito ; 2. Alla violazione de' diritti degli ambasciatori o rappresentanti; 3. Alla violazione del *Salvocondotto*; 4. Alla trasgressione di qualche particolare trattato della propria nazione con un' altra; 5. Alla pirateria.

1. Senza distrarci dal nostro argomento , senza esaminare i motivi , pe' quali un popolo può muover guerra ad un altro popolo, noi possiamo asserire con sicurezza, che al solo sovrano si appartiene il diritto di dichiararla. Se il generale o il duce , abusando , dunque, del suo potere , rivolge di sua propria autorità le armi contro un popolo, che il suo sovrano dichiarato non aveva per suo inimico, egli diviene reo del massimo dei delitti che in questa classe si comprendono. Platone vuole che il reo di questo delitto condannato alla morte (2); e questa sanzione dovreb-

---

(1) *Si quis consilio suo, absque auctoritate communi, pacem inivit, aut bellum movit, ultimo supplicio condemnetur. Quod si pars aliqua civitatis id tentavit, hujus rei auctores a militiae imperatoribus tracti in judicium, et damnati, morte plectantur.* Plato *de legib. Dial.* XII.

be essere adottata anche in un codice ove la massima moderazione fosse nelle pene serbata.

Le sevizie contro i prigionieri, proibite dalle adottate leggi della guerra, formano l'altro delitto del generale o del duce contro il diritto delle genti, la principal legge del quale è di farsi nella pace il maggior bene, e nella guerra il minor male che si può. L'umanità, che il cristianesimo e i progressi della coltura de' popoli dell'Europa hanno introdotta in questa parte del diritto delle genti, debb'essere vigorosamente appoggiata e sostenuta dalle particolari leggi di ciascheduna nazione. Il duce, che le viola, debb'esser considerato come un mostro della nazione stessa che difende. Egli espone i difensori di essa alle calamità ed alle sevizie ch'egli ha fatte ferocemente soffrire agl' innocenti ed infelici suoi prigionieri. Ciò ch'è avvenuto nell'ultima guerra, è una trista prova di questa verità.

Vi sono, finalmente, molti altri stabilimenti riconosciuti e adottati da tutte le potenze, sulla condotta da tenersi verso gl' inimici o gli stranieri, così sul mare come sulla terra, da coloro che comandano le navi o le truppe, che, per brevità, io non rapporto. Le trasgressioni di questi stabilimenti formano tanti delitti contro il diritto delle genti, pe' quali il legislatore stabilir dee le pene proporzionate alla natura ed all'importanza della trasgressione.

2. I rappresentanti dell'estere nazioni hanno in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, esatta quella venerazione, godute quelle immunità, ottenuti que' riguardi, che si dovrebbero al sovrano istesso che rappresentano.

Violare i diritti degli ambasciatori, dice Tacito, è violare quelle regole che sono osservate e rispettate

anche tra gl'inimici (1). Cicerone crede che si violi l'umano ed il divino diritto, violandosi quello degli ambasciatori e de' legati (2). Ammiano Marcellino ci ha conservata la religiosa opinione degli antichi, riguardo a quest' oggetto. Essi credevano che la divinità fosse inesorabile per questo delitto, e che le Furie, ministre della sua vendetta, non lasciassero mai di tormentare il mostro, che se n'era reso colpevole (3). Basta leggere la dipintura che fa Livio dell' attentato de' Fidenati, per vedere l'orrore che gli antichi avevano per questo delitto (4).

Ne' nostri giorni l'uso introdotto presso tutte le nazioni dell' Europa di reciprocamente spiarsi per mezzo degli ambasciatori e dei ministri, fissando in ogni stato, dove più e dove meno, un considerabile numero di rappresentanti, richiamar debbe anche una maggior vigilanza delle leggi, affinchè vengano i loro diritti rispettati, essendo anche maggiore il numero delle combinazioni, che cagionar ne potrebbero la violazione. Colui che attenta sulla vita dell' ambasciatore; colui che insulta ed oltraggia la persona di esso coi fatti e coi detti; il magistrato o il ministro della giustizia pubblica che non rispetta le di lui immunità, così personali come reali, così del rappresentante istesso come di coloro che formano il suo seguito, si rendono rei di tanti delitti contro il dirito

---

(1) *Hostium quoque jus, et sacra legationis, et fas gentium rupistis. Annal.. lib.* 1, *circa med. et alibi: Legatorum privilegia violare rarum est intere hostes.*

(2) *Sic enim sentio, jus legatorum, quum hominum praesidio munitum sit, tum etiam divino jure esse vallatum.* Cicer, *Orat. de Harusp; c.* 16.

(3) *Ultrices legatorum Dirae violationem jure gentium prosequuntur.*

(4) Ved. Liv. *Decad.* 1, *lib.* 4.

delle genti. Il valore di questi delitti essendo diverso, diverse ne debbono essere le pene.

Le leggi debbono, dunque, distinguere tutti questi delitti per ben distinguerne le pene; e siccome, se se ne eccettui la persona del re in una monarchia, o del primo magistrato del popolo in una repubblica, non vi è persona, l' offesa della quale possa produrre sì gravi mali in uno stato quanti ne può produrre l' offesa recata al rappresentante di una estera potenza, così è giusto che la sanzion penale di questi delitti sia più severa, giacchè la principal misura delle pene dee determinarsi dall' influenza che ha il patto che si viola sull' ordine sociale (1)

3. La violazione del *Salvocondotto* è l' altro delitto contro il diritto delle genti. La pace è la prima legge delle nazioni, e la guerra n' è uno de' maggiori mali. Tutto quello, dunque, che contribuisce a conservare o a ristabilire la pace di uno stato, debb' esser religiosamente praticato. Il *Salvocondotto*, che si dà a

---

(1) In Inghilterra, e per lo *Statuto* VII, cap. 12, della regina Anna, se, in virtù di un processo, un ambasciatore, o alcuno degl' individui della sua casa venisse arrestato o sequestrati i suoi effetti, il processo è *pleno jure* dichiarato nullo dalla legge, e tutti coloro che vi hanno avuta parte, sono dichiarati violatori della legge delle nazioni, e perturbatori del riposo pubblico, e puniti come tali. Nel caso poi di un offesa enorme, la legge non ha stabilita una pena particolare, ma ha dato a' tre principali giudici del regno un potere illimitato di proporzionare la pena all'oltraggio. Questa indeterminazione di pena non è, per altro, degna della britannica costituzione. In qualunque delitto bisogna che il cittadino sappia a quali rischj si espone commettendolo, e la fissazione della pena debbe in qualunque delitto esser sempre l'opera della legge, e mai del magistrato o del giudice. Questa lunga e penosa ripartizione de' delitti, che io fo, sarebbe inutile se destinata non fosse a conseguire questo grande oggetto.

coloro che vengono dall' estere potenze commessi per quest'importante oggetto, rende, per così dire, sacre le loro persone. La violazione del *Salvocondotto* è stata, dunque, con ragione, considerata sempre come uno de' più gravi e de' più funesti delitti.

4. Due nazioni possono contrarre tra loro alcune obbligazioni, che non dipendono dall' universal diritto delle genti, ma da un particolar trattato: e queste obbligazioni possono alle volte essere di tal natura, che un individuo può violarle. Tali sarebbero quelle di una nazione, che si obbligasse con un' altra a non fare un dato commercio in un dato luogo; a non innalzare degli argini ad un fiume che le separa, quando questi minacciar potrebbero la rovina del confinante popolo; a non pescare in un dato luogo; e tante altre a queste simili, nelle quali non si richiede la forza pubblica per violarle, ma la forza individua può bastare a trasgredirle. Anche queste trasgressioni entrano nella classe de' delitti contro il diritto delle genti, giacchè il diritto delle genti è quello ch' esige la religiosa osservanza de' trattati.

5. La pirateria è, finalmente, l'ultimo, ma forse uno de' più gravi delitti, che in questa classe si comprendono.

Questo delitto, pernicioso in tutti i tempi, lo è oggi maggiormente divenuto per l'influenza che ha il commercio sulla prosperità de' popoli. Fortunatamente è divenuto molto raro in Europa, perchè tutte le potenze han conosciuto l'interesse, che vi era, di allontanarne i rispettivi loro sudditi. Ma chi 'l crederebbe? Nel mentre che le leggi colla maggiore severità lo puniscono nel tempo di pace, i governi stoltamente lo fomentano nel tempo di guerra. Essi abituano gli uomini ad un delitto, che le loro leggi cercano di prevenire, e gli avvezzano ad un mestie-

re, che dovrebbe essere il più detestato fra gli uomini civili e culti.

I gravi danni che gli *armatori* han fatto soffrire, particolarmente in quest' ultima guerra, alle nazioni dell' uno e dell' altro emisfero: il poco vantaggio che ne hanno raccolto le nazioni istesse, da' porti delle quali sono stati spediti; i progressi che fa il sistema della neutralità armata, sono tante cause che ci danno un motivo da sperare, che una nuova legge sarà ben presto aggiunta al comune diritto delle genti, colla quale sarà proibito alle belligeranti nazioni di ricorrere nell'avvenire a quest' infame mezzo di nuocere a' loro inimici a spese dell' universale tranquillità.

CAPO L.

SESTA CLASSE.

De' Delitti contro l' Ordine delle Famiglie.

Dopo avere negli antecedenti capi enumerati e distinti nelle loro rispettive classi que' delitti che hanno un più immediato rapporto con tutto il corpo sociale, è ormai tempo di rivolgerci a quelli che più immediatamente riguardano gl' individui che lo compongono. Tra la città ed il cittadino vi è una società intermedia, e questa è la famiglia. Per conservar, dunque, in questa ripartizione dei delitti tutto quel metodo, del quale quest' oggetto è suscettibile, è giusto che si cominci da quelli che l' ordine delle famiglie turbano o distruggono. Il primo tra questi è il *Parricidio*.

Se si osservano le leggi degli antichi, relative a questo delitto, si troverà o il loro silenzio o lo studiato loro rigore.

Nella Persia la legge supponeva bastardo il figlio che aveva ucciso il suo creduto padre, e come tale punito era qual semplice omicida (1). In Atene Solone non fece legge alcuna contro il parricidio (2); ed in Roma passarono de' secoli prima che questo delitto avesse una particolar sanzione. La legge di Numa, rapportata da Festo, ci fa vedere che si dava questo nome a qualunque omicidio di un uomo libero (3). *Si quis liberum hominem sciens dolo malo mortui duit, parricida esto.* Questo ci conferma nell'idea, da noi antecedentemente sviluppata (4), che in que' tempi i soli uomini liberi erano i patrizj (*patres*). Colui che uccideva un uomo libero, era parricida perchè uccideva un *padre*, un patrizio. Nelle decemvirali tavole noi troviamo stabilita la prima sanzione pel vero parricidio. La pena fu, quindi, inasprita ed estesa, e niuno ne ignora la natura e l'intensità (5).

---

(1) Erodoto. Forse l'istessa sottigliezza ha fatto che in Inghilterra la pena del parricidio non sia diversa da quella dell'omicidio *pensato*. Veggesi Blakstone, *Codice criminale d' Inghilterra cap.* XIV.

(2) Veggasi Cic. *pro Sext. Rosc. Amerino*, dove osserva, che l'eccesso di questo delitto non ne fece credere a questo legislatore possibile l'esistenza.

(3) Voce *Parricidium*. Il frammento della legge regia, che ci ha conservato l'istesso Festo, ci fa vedere che la legge non aveva preveduto il caso del vero parricidio, ma soltanto quello di un oltraggio recato al padre. *Sei. Parentem. Puer. Verberit. Ast. Oloe. Plorasit. Diveis. Parentum. Sacer, Estod. Sei. Nurus. Sacra. Diveis. Parentum. Estod.* Veggasi Festo, *voce Plorare*.

(4) Nel *Capo XXXV di questo libro*, dove si è parlato del rapporto del sistema penale collo stato della società. Io non ho notizia che altri abbia data questa interpretazione a quest' antica legge: questo mi farebbe dubitare della mia, se una nuova serie d' idee non mi ci avesse condotto.

(5) *Qui malum carmen incantassit, malum venenum faxit, duitve, parricida esto. Qui parentem necassit, caput obnubito, cu-*

Le romane leggi passarono dal silenzio all'eccessivo rigore. L'istessa causa produsse, forse, il primo ed il secondo effetto; ma una più perfetta legislazione avrebbe ugualmente prevenuti i due estremi. Per quanto orrore ispiri un delitto, un savio legislatore non ne supporrà mai impossibile l'evento, nè si dimenticherà mai degli stabiliti principj, co' quali determinar ne dee la pena. Platone, che io cito così sovente, perchè spesso m'istruisce e m'illumina malgrado l'orrore col quale ci dipinge questo delitto, e malgrado la prevenzione ch'egli aveva in favore delle egiziache istituzioni, non adottò la terribile pena, che presso quel popolo destinata veniva al parricida (1). Nella sanzione, ch'egli propone, si scorge la

---

leoque insutus in profluentem mergitor (*V*. Valer. Maxim., *lib.* 1, *cap.* 1, §. 13. Festo *voce nuptias*, *e* Nonio *cap.* 11, su quel che dice delle voci *Perbitere*, *e Perire*). Questa pena delle decemvirali tavole fu quindi inasprita nel seguente modo. Si cuciva il parricida, dopo aver sofferta la *fustigazione*, in un sacco di cuojo, in compagnia di una scimia, di un cane, di una vipera, e di un gallo, e si gittava quindi nelle acque (V. Modest. *in* L. 9. *D, de leg. Pomp. de Parricidiis*). La legge Pompea confermò quindi quest' antica pena, e l' estese agli omicidj che riguardavano il padre, la madre, l' avo, l' ava, il fratello, la sorella, il patrono o la di lui moglie (V. Paul. *lib.* v, *Senat.* 24). Io non parlo dei posteriori stabilimenti della romana legislazione, relativi a questo delitto, perchè non potrei farlo senza molto estendermi. Il lettore potrà consultare la nota Opera di Antonio Mattei nel *Comm. ad Leg. Dig.* XLVIII, *tit*, 6.

(1) Diodoro, lib. 1, ci ha conservata memoria della pena, colla quale punito veniva il parricida in Egitto. Si traforava il corpo del parricida con molte piccole canne della lunghezza di un dito; s' inviluppava poi in un fascio di spine, e vi si appiccava quindi il fuoco. La pena poi del padre, che uccideva il figlio, era molto diversa. Egli veniva obbligato a tenere per tre giorni e tre notti continue l' ucciso figlio tra le braccia in mezzo alla guardia pubblica della città, che lo circondava. Se il pentimento

moderazione della pena mirabilmente combinata coll'orrore e collo spavento che doveva produrre.

Che si faccia morire, dice egli, il parricida; che il suo denudato cadavere si conduca fuori della città nello stabilito luogo, ove tre determinate strade concorrono; che quivi, alla presenza del popolo ed in suo nome, ciascheduno de' magistrati gitti un sasso sul suo capo; che si trasporti, finalmente, il cadavere fuori de' confini della repubblica, e rimanga quivi insepolto, come le leggi prescrivono (1)

Ecco l'ammirabil sanzione proposta dal divino Platone. I legislatori, che han cercato ne' tormenti la proporzione tra il delitto e la pena, hanno smarrito l'oggetto che si dovevan proporre. Essi hanno eccitata negli spettatori la compassione pel delinquente, in vece d'inspirar loro l'orrore pel delitto. La miglior pena, come si è da noi altrove dimostrato (2), è quella che fa la maggior impressione nell'animo degli spettatori col minor tormento del reo. Ecco ciò che nella proposta pena si ottiene. Essa dovrebbe, dunque, essere adottata pel parricidio, sotto il qual nome noi comprenderemo l'omicidio di tutti coloro, dai

---

non lo faceva morire, la legge lo lasciava in vita in preda a'suoi rimorsi. La pena del secondo delitto mi pare più plausibile di quella del primo.

(1) *Et qui caedis hujusmodi condemnatus fuerit, tam a judicum ministris, quam a magistratibus occidatur, trahaturque extra urbem in statutum trivium nudus, ubi singuli magistratus pro universa civitate in mortui caput lapidem mittant, atque ita civitatem omnem purificent. Demum, ultra regionis fines portatum, secundum leges insepultum ejiciant* (*De Legib., Dial.* IX.)

Si avverta una volta per sempre, che i passi di Platone, nelle note di quest' opera, sono per lo più riportati in latino secondo la traduzione di Marsilio Ficino.

(2) *Capo* XXVII. *di questo Libro*.

quali, o immediatamente o mediatamente, si è ricevuta la vita, e di coloro, a'quali immediatamente o mediatamente si è data, come il padre, la madre, l'avo l'ava, il figlio, il nipote, ecc. (1). Noi uniremo a questi l'omicidio della moglie, del marito e del fratello. Fuori di questi stretti vincoli di parentela, noi considereremo negli altri l'omicidio sotto l'istesso aspetto, che si considera quello degli estranei. Io lascio al lettore l'indagare il motivo di questa determinazione e rivolgo la mia riflessione ad un altro delitto, che sfugge spesso al rigore della legge, e che la corruzione de'costumi ha reso, pur troppo, frequente: questo è *il procurato aborto*.

Un pregiudizio della setta stoica, ch'ebbe tanta parte nella romana giurisprudenza, ha data origine all'o-

---

(1) Mi piace di far qui osservare a colui che legge, come la ripartizione che io fo de' delitti, combinata co' generali principj, co' quali noi determinati abbiamo i loro diversi gradi di dolo o di colpa, la rendono adattabile all'uso, ed efficace a conseguire il nostro oggetto, quale è quello di somministrare al legislatore la maniera da fissare a ciaschedun delitto la pena, senza che il giudice alterare la possa. Si supponga, per esempio, che la pena del parricidio, commesso col massimo grado di dolo, sia quella da Platone proposta; si supponga che il legislatore abbia stabilita anche la pena per ciascheduno degli altri gradi di dolo o di colpa di questo delitto. In questa ipotesi, supponiamo che una donna abbia esposto il suo figlio appena nato in un dato luogo, per non render pubblico il suo parto, o per risparmiarsi la cura di allevarlo. Se questo fanciullo si ritrova morto, e si verifichi la madre che l'ha esposto, allora il giudice non dee far altro che coi proposti canoni determinare a quale dei gradi di colpa riferir si dee questo parricidio, e condannarla a quella pena che a questo grado di colpa è stata dalla legge fissata. Il lettore non dee far altro che rileggere *il capo* XXVIII *di questo libro*, per persuadersi della facilità di questa operazione, e degli ostacoli che impedirebbero ogni arbitrio a'giudici. Quante leggi, sull'esposizione, risparmiate con questo metodo!

pinione universalmente adottata dagli antichi giureconsulti, che il procurato aborto entrar non dee nella classe degli ordinarj delitti; che questo, o non è delitto civile, o pur non è ne omicidio, nè parricidio, ma un semplice straordinario delitto ad arbitrio del giudice punibile. Gli stoici credevano, che l'anima si intromettesse nel corpo colla respirazione dell' aere, e, per conseguenza che il feto fosse inanimato, finchè restava nell' utero della madre (1). Gli stoici giureconsulti, applicando questo principio erroneo alla criminale legislazione, non trovarono nè il parricidio nè l'omicidio nel *procurato aborto*, giacchè non era nè figlio ne uomo quello che privato veniva della sua esistenza (2).

Ecco come i pregiudizj degli uomini e gli errori de' filosofi hanno in tutti i tempi alterata la morale e guastate le leggi. Ma il sistema della posteriore legislazione è stato anche più funesto dell' errore de' giureconsulti antichi. Questo produceva l'impunità del delitto; ma quello ha immolati molti innocenti. La

---

(1) Vid. Plutarch. *de Placit. Philosoph, lib. v, cap.* 15. Just. Lips. *Physiolog. Stoicor. lib* III, *Dissert.* 10.

(2) Noi troviamo, in fatti, ne' libri de' romani giureconsulti spesse volte chiamato il feto *pars ventris, o portio viscerum*, o considerato non ancor uomo, finchè non abbia abbandonato l'utero della madre. Veggasi tra le altre la *L.* 1, §. 1 D. *de inspiciend. ventr., e la L.* 9 D. *ad Leg. Falcid.* Il celebre Gerardo Noodt crede che, prima del rescritto degl' imperatori Severo ed Antonino (che si trova nella *L* 4. D. *de extraord. crimin.*), il procurato aborto rimanesse impunito anche nelle donne maritate. Bynckersoeck, al contrario, crede che l'impunità non avesse luogo che per le donne libere. Vedi Nood *in singulari libro, qui inscribitur Julius paulus, cap. ult., et* Bynckers. de jur. *occid. liber., cap.* VII. Veggasi anche la *L.* 39. D. *de poen. e la L.* 4 D. *de extraord. crimin.* dove si rapportano i due particolari casi, ne' quali questo delitto veniva punito.

legge, che condanna alla morte la donzella, il parto della quale è morto, senza che ell' abbia rivelata la sua gravidanza al magistrato, questa legge, che suppone il parricidio, anche quando la morte del feto o del parto, non è dipesa dalla madre; questa legge che in molti casi, punisce colla morte una donzella, che altro delitto non ha se non quello di aver seguiti gl' impulsi del pudore, nascondendo l'effetto dell' amore e della fecondità; questa legge, io dico, ch' è così manifestamente contraria a' principi della ragione e della natura, è, nulladimeno, in vigore in una gran parte delle nazioni dell' Europa. Noi abbiamo più volte declamato contro questa legge assurda: occupiamoci qui a correggerla.

Il procurato aborto è uno di que' delitti, la pena de' quali può eccedere, come si è da noi altrove dimostrato (1), la regolar proporzione, per la facilità che vi è di occultarli. Io non indico qui la pena, che a questo delitto potrebbe destinarsi, perchè il mio oggetto non è qui di determinare le pene, ma di distinguere i delitti. Dico soltanto, che la pena dovrebbe essere tale, che compensar potesse la facilità che vi è di scamparla (2). Ma se questo compenso può cercarsi nella pena, non si dee sicuramente cercare nella prova del delitto. Noi abbiamo diffusamente dimostrata questa verità nella prima parte di questo

(1) *Cap.* XLI *di questo libro.*

(2) Nel *Codice de' Visigoti* la pena della donna ingenua che, si procurava l'aborto, era la perdita della sua libera condizione, ed il passaggio nella servitù. Se il marito l'obbligava a bere la pozione dell' aborto, e permetteva che le si desse, tanto colui che preparata aveva la pozione quanto il merito, era condannato a scegliere tra la perdita della vita o della vista. V, *Leg. Wisigot. lib.* VI, *tit.* 3. *cap.* 1.

libro. La correzione, dunque, che dovrebbe portarsi in questa legge, sarebbe di ricercare la piena prova del delitto.

Che si punisca, dunque, rigorosamente il procurato aborto, ma che si punisca dopo essersi pienamente provato il delitto, e dopo essersi adoperati tutti i mezzi per prevenirlo; che si somministrino degli asili alle donzelle che hanno avuta la disgrazia di succumbere alle combinate spinte del senso e dell'amore, che si spargano in tutte le parti dello stato de'ricettacoli pe' loro clandestini parti, che la legge protegga le madri, e ne faccia allevare i fanciulli; che copra e nasconda la loro debolezza, in vece d'infamarle, che in vece di costringere il pudore, cerchi di riparare all' onore; ed allora i procurati aborti saranno più rari e più giustamente punibili (1). Non molto diversi esser debbono i principj legislativi, che riguardano l' *incesto*.

Questo è un altro delitto contro l' ordine delle famiglie, la pena del quale eccedere potrebbe l'osservata proporzione per la facilità di occultarlo. L' ordine delle famiglie richiede che il decoro de'costumi venga, più di ogni altro, conservato tralle domestiche mura; che queste sieno, quanto più si può, inaccessibili alla depravazione ed al vizio; e che le familiarità necessarie tra gl' individui dell' istessa famiglia non eccedano i confini prescritti dalla natura, dalla religione e dalle leggi. Quete ragioni, unite alla

(1) In Londra vi è una casa destinata a ricoverare le donne che vogliono di nascosto partorire. Il segreto vi è inviolabile, e l'onore della donna è al coverto. I fanciulli, che nascono da questi parti sono allevati ed educati in un'altra pubblica casa a quest' oggetto destinata.

facilità che vi è di occultare questo delitto, scusar possono il soverchio rigor della legge nel punirlo, purchè non giunga mai nè alla perdita della vita, nè alla perdita perpetua della libertà. Io non parlo qui degli incestuosi maritaggi con frode contratti, perchè questi si riferiscono alla classe de' delitti contro l'ordine pubblico, e noi, in fatti, gli abbiamo tra quegli annoverati.

Il lenocinio de' parenti è l' altro delitto contro l' ordine delle famiglie, che le nostre leggi contemporaneamente promuovono da un lato, e rigorosamente puniscono dall' altro. La miseria di alcune classi, il celibato violento in altre; l'eccesso della miseria da una parte, e l'eccesso dell' opulenza dall' altra; questi mali, che il vizio delle nostre leggi e l' oscitanza de' nostri governi, producono e sostengono, sono le cause di un delitto, che l'opinione pubblica basterebbe a reprimere, quando dal concorso di tutte queste cause non venisse fomentato e promosso. In una nuova legislazione, nella quale fossero queste cause distrutte, a punir questo delitto basterebbe un'infamante pena per alcune classi, e la condanna a' lavori pubblici per quella che non conosce, nè dà un prezzo all' onore (1)

(1) Nelle nostre costituzioni sicule una legge di Ruggiero ed un'altra di Federigo, condannavano alla mutilazione del naso quelle madri che prostituivano le loro figlie. Veggansi nella *Collezione delle leggi barbare* di Lindembrogio le *Costituzioni Sicule, lib.* III, *tit.* 48 e 53 ;La pena infamante, che noi proponiamo, non dovrebbe però lasciare sul corpo del delinquente il segno indelebile della sua ignominia. Essa dovrebbe esser convertita in una condanna a' lavori pubblici per un dato tempo nell' infima classe della società. Il lettore, che si ricorda de' principj antecedentemente sviluppati, conoscerà il motivo di questa determinazione.

Non minore, relativamente considerata, potrebbe esser la moderazione, colla quale punir si potrebbe il ratto, ma più distinta esser ne dovrebbe la sanzione. Il fiero Costantino che, in vece di meritare il nome di Grande, sarebbe un mostro nell' opinione degli uomini, se sostituito non avesse alla superba Aquila l'umile vessillo della Croce; Costantino, che sarebbe scritto nella serie de' tiranni, se non avesse protetta una religione, che, condannando i suoi delitti, non poteva mostrarsi ingrata a' suo favori; Costantino che colle mani bagnate di sangue scrisse leggi di sangue, Costantino, io dico, fu l'autore della celebre legge contro il ratto, che offende, nel tempo istesso, l'umanità, la ragione e la giustizia. Che un uomo violento ed ardito estragga con violenza una fanciulla dal paterno tetto; che, violando i doveri della natura e quelli della società, rapisca con violenza la moglie allo sposo; che, contaminando le domestiche mura porti la desolazione e l'obbrobrio nella famiglia che le abita; che un uomo di questa natura espii colla perdita della vita l' oltraggio che ha recato alla donna, alla famiglia, alla società intiera; in questo caso la ragione non potrà condannare il sagrifizio, nè piangere sulla sciagura della vittima che s' immola al decoro de' costumi, alla sicurezza pubblica, ed alla domestica tranquillità. Ma se la ferocia o l'imbecillità di un legislatore confonde col ratto violento una fuga intrapresa di comun consenso; se confonde il ratto non violento di una fanciulla col ratto violento di una moglie; se all'istessa pena, destinata pel rapitore armato, che non si propone altro scopo nella sua violenza se non quello di soddisfare al suo brutale appetito, egli condanna due trasportati amanti, che non hanno altro oggetto nella fuga che quello di render legittima la loro unione con un sacro vin-

colo; se ciò, che la natura permette e la sola società condanna, è ugualmente punito di quello che condannato viene dall'una e dall'altra; se, in poche parole, di tanti delitti, così diversi tra loro, se ne fa un solo, con una sola legge, con una sola sanzione; in questo caso tutte le regole, che dirigono il potere legislativo e determinano i limiti della sua estensione, verrebbero conculcate e lese da una legge così feroce ed assurda. Ecco ciò che si ritrova nella legge di Costantino, rinnovata da Giustiniano, ed inserita in quella mostruosa Collezione de' monumenti della sapienza della ferocia e dell'imbecillità de' varj legislatori di Roma. Il rapitor felice viene in questa legge condannato alle fiamme o alle fiere. Se la vergine dichiara di aver prestato il suo consenso al ratto, lungi dal salvare il suo amante, si espone a dividerne il destino. I parenti della donzella sventurata e colpevole sono obbligati ad accusare in giustizia il rapitare; e se, cedendo a' moti della natura e del sangue, cercano di coprire l' insulto, e ripararlo con una legittima unione, sono essi medesimi condannati all'esilio, e confiscati i loro beni. Gli schiavi dell'uno e dell' altro sesso, convinti di aver favorito il ratto o la seduzione, vengono bruciati vivi, o condannati a spirare sotto l' orribil tormento del piombo liquefatto. La prescrizione di questo delitto non è limitata ad un determinato numero di anni, e le conseguenze della sentenza si estendono fino a' frutti innocenti di questa illegittima unione (1). Questa è la legge di

(1) Vid. Jacob. Gothofred. *ad Cod. Theodos.*, *Leg*, II, *tit. de rapt. virg. et L. unic. tit. ad* Leg. *Fab.* Veggasi anche la legge di Giustiniano nel Codice sotto il litolo De *raptu virginum*, *seu viduarum*, *etc.*

Costantino, contro la quale noi ci siamo con ragione scagliati.

Per non incorrere, dunque, nell'istesso vizio, noi faremo la seguente progressione de' delitti che al *ratto* si rapportano, e lasceremo al legislatore il fissarne le varie sanzioni secondo i generali principj da noi proposti.

1. Il ratto violento di una moglie.

2. Il ratto violento di una donzella o di una vedova;

3. Il ratto senza violenza, o sia la semplice fuga, di una moglie;

4. Il ratto violento di una meretrice;

5. Il ratto non violento, o sia la semplice fuga, di una donzella o di una vedova, fatto di comun consenso, ma senza l'oggetto di legittima unione;

6. Il ratto non violento di una donzella o di una vedova, fatto di comun consenso, e coll'oggetto di una legittima unione.

Se l'universalità del mio scopo in quest'opera non mi proibisse d'indicar le pene, che a' varj delitti andrebbero minacciate, giacchè, come si è da noi dimostrato, queste variar debbono secondo le diverse circostanze fisiche, politiche e morali de'popoli; se io scrivessi per un solo popolo e per un solo governo, io manifesterei anche le mie idee sulle pene a questi delitti proporzionate. Ma questo non mi è permesso che quando si tratta di alcuni delitti, che sono suscettibili di una universal sanzione, e questo è il motivo pel quale poche volte io propongo la pena, e quasi sempre la taccio.

La seduzione di un *minore*, che è tuttora sotto la patria potestà o sotto la tutela, per indurlo ad abbandonare il paterno tetto o la vigilanza delle persone, alle quali la natura o le leggi lo hanno affidato, è anche

un delitto contro l'ordine della famiglia, è anche una specie di ratto di seduzione che non debb' essere trascurato nel codice penale.

Dovrebbe entrare; in questa classe anche il delitto detto *di parto supposto*, come dovrebbe anche esservi annoverato *il violento ingresso nell' altrui casa*. Questo ultimo delitto è stato presso alcuni popoli punito colla massima severità. Il rispetto per gli Dei Penati, che custodivano, secondo l'antica religione, le domestiche mura, considerar faceva questo delitto come un sacrilegio. Senza dargli questo spaventevol nome, senza secondare l'antica severità, il legislatore dovrebbe punirlo proporzionatamente all' influenza che hanno sull' interesse pubblico e sulla privata tranquillità i rispettosi riguardi, che si debbono alle domestiche mura, che i nostri padri con ragione chiamarono il Santuario della sicurezza del cittadino.

L'adulterio è l'altro delitto contro l'ordine delle famiglie.

Nell' infanzia de' popoli, quando la moglie entrava nella classe de' beni che si possedevano e si compravano; quando la patria potestà, combinata col conjugal potere, dava all' uomo sulla donna i diritti di padrone piuttosto che di marito; quando il sesso più debole languiva sotto il terribil giogo, che la violenza del più forte gli aveva imposto; quando la metà della specie era degradata ed oppressa dall'altra, quando, in poche parole, il marito era il padrone della moglie, ed il padre era il despota nella sua famiglia, le civili leggi lasciarono a lui il diritto e la cura di punir l'adultera; e, se ne fissarono la pena, questa eccedè sempre di molto i limiti, che una giusta e rigorosa proporzione avrebbe prescritti. La legge di Romolo abbandonava interamente al tribunale domestico, non solo il giudizio dell'adultera, ma la scelta anche della

pena, alla quale lo sdegno dell'offeso marito dar poteva quell' estensione che voleva (1). In Locri la pena era dalla legge fissata, ma era atroce. Si strappavano gli occhi dell'adultera, e non le si lasciava la vita che per renderla più dolorosa della morte istessa. La legge de' Visigoti dava nelle mani del marito l'adultero e l'adultera, e gli dava il diritto di esercitare su dell'uno e dell'altra, tutto quello che la sua vendetta gli avrebbe ispirato (2). Nelle nostre sicule costituzioni noi troviamo una legge di Federigo, che ci mostra l'eccesso del male nella corruzione istessa. Per moderare l'antica ferocia, egli ordina che l'adultera venga rimessa al marito, al quale si proibisce di darle la morte, ma gli si permette di troncarle il naso(3). Io non la finirei mai, se volessi qui rapportare tutte le bizzarre disposizioni de' barbari codici, relative a questo delitto. Distogliamo i nostri occhi da' monumenti di tempi così diversi da' nostri, e vediamo ciò che la ragione e lo stato presente de' costumi ci suggeriscono.

Presso di noi, presso tutti i popoli culti, che oggi abitano l'Europa, l'adulterio infama ugualmente la moglie che il marito. L' opinione pubblica, che le leggi non debbono mai urtare, e contro la quale sono sempre impotenti, coprirebbe d' ignominia il ma-

---

(1) *Sei stuprum. comisit. aliud ve. peccassit maritus. judex. et. vindex. estod. de. que eo. cum cognatis. cognoscito.* Vid. Dion. Halic, *lib.* II. Gell. *lib.* X, *c.* 23.

(2) V. *Legis Wisigothorum*, *liber tertius*, *tit.* 4. *Lex* 1 *et* 3.

(3) *Constitutionum Sicularum*, *lib.* III, *tit.* 43. La mutilazione del naso per l' adultera ha avuto luogo presso altri popoli. L' antica Legge, attribuita ad Elio figlio di Vulcano, prescriveva questa pena all' adultera nell' Egitto (V. Diod., *lib.* I.) Nelle antiche leggi d' Inghilterra si trovava prescritta l' istessa pena unita colla mutilazione delle orecchie.

rito, la moglia del quale fosse stata d'adulterio convinta e giudicata. La sicurezza del ricevuto torto lascerebbe nella sua famiglia un'indelebil macchia, che priverebbe d'infiniti vantaggi la sua innocente posterità. Un delitto, che la corruzione de' costumi ha reso così frequente, un delitto, che si commette con tanta facilità, e il sospetto del quale fa così picciola impressione, e quindi seguito da appendici così funeste, allorchè vien condotto in giudizio. Tra le bizzarrie dell'opinione quelle, che offre quest'oggetto sono forse le più strane; ma non per questo lasciano di avere una somma influenza su'costumi. L'opinione, che comunica al marito l'infamia dell'adultera, favorisce l'impunità del delitto; obbliga il marito ad occultare i disordini della moglie; rende inutile il rigore delle leggi. Per quanto severa si renda la loro sanzione, essa sarà sempre impotente, finchè l'offeso e l'offensore, avranno un uguale interesse di occultare il delitto. Cosa debbono, dunque, fare le leggi per prevenirlo?

Per risolvere il problema bisogna distinguere i paesi, ove il ripudio per causa di adulterio è ammesso, da quelli, ove l'assoluta indissolubilità è unita al conjugal vincolo. Ne'primi, il marito è liberato dal contagio dell'infamia, subito che ha ripudiata l'adultera. L'opinione, dunque, in que'paesi non produce l'istesso effetto che negli altri ove il ripudio è in qualunque caso proibito. In quelli il legislatore potrebbe senza alcun rischio adottare l'istituzione di Augusto sull'accusa dell'adulterio (1); la legge di Atene, che obbli-

(1) L'estraneo non poteva accusare una donna d'adulterio senza prima convincere il marito di lenocinio(*L. constante* 26. *D. ad Leg. Jul. de adulteriis*). Fuori di questo caso, l'accusa di adulterio non competeva che al marito. Questo temperamen-

gava il marito dell'adultera al ripudio (1); la pena che le leggi di Creta stabilivano per l'adultero (2); e quella, che le leggi di Solone stabilivano per l'adultera (3).

Ma ne' paesi, ove in qualunque caso è proibito il ripudio, ne' paesi ove il marito non ha questo mezzo da liberarsi dal contagio dell' infamia, le leggi debbno occuparsi a prevenire l'adulterio con ogni altro mezzo, fuori che con quello della pena. Un mezzo inutile discredita la legge che l'adopera, e sparge il ridicolo sopra il lavoro che debb'essere il più venera-

---

to alla libertà dell'accusa è necessario in questo delitto, per conservare la tranquillità domestica.

(1) E' πειδαν δέ ἑλοι τὸν μόιχον μή ἐξεστω τῷ ἑλοντι σύνοικεῖν τῇ γύναικι; ἐαν δὲ σύνοικῃ, ἄτιμος ἐστω. *Postquam adulterum (maritus) adulterii damnaverit, ab uxore adultera divertito; nisi diverterit ignominiosus esto.* Demosth. *in Neaeram*.

(2) Si coronava di lana l'adultero, si multava con una pecuniaria pena, e si escludeva da tutte le cariche e dignità della repubblica. Questa legge è rapportata da Eliano, *lib.* XII, *cap.* 12, *Var. Histor.* Secondo il nostro piano non si dovrebbe far altro che convertire l'infamante pena nella condanna a' lavori pubblici per gli uomini dell'infima classe della società, pe' quali l'infamia lascia di essere una pena.

(3) Την γυναικα, εφ' ῃ αν ἀλω μόιχος, μὴ ἐξειναι κοσμεισθαι, εαν δὲ κόσμηται, τὸν ἐντυχοντα καταρρηγνυναι τὰ ἱματια, καὶ τὸν κόσμον ἀφαιρεσθαι, καὶ τύπτειν, ειργομενον θανατυ, καὶ τυ ἀναπήρην ποιησαι. *Adultera in publicum ornata ne prodito: si secus faxit, quivis ejus vestes discindito, ejusque mundum auferto, atque eam pulsato, si libuerit, dummodo, ne occidat, aut membro aliquo captam reddat* Eschines *in Timarchum.* Questa pena mi pare più opportuna per punire l'adulterio, che tutte quelle che la ferocia di alcuni legislatori ha ideate. Si avverta, che io qui adopero la voce *adulterio* nel senso de' giureconsulti, e non in quello dei moralisti.

to dagli uomini. Un savio legislatore, correggendo i costumi, restringendo il numero de' celibi, favorendo i matrimonj, e, più di tutto, aumentando e ristabilendo i patriarcali e conjugali diritti, interamente estinti ne' nostri tempi e presso i moderni popoli, troverà in questi paesi i mezzi da prevenire l'adulterio senza inutilmente punirlo.

Noi ci occuperemo di quest'oggetto nell'ultimo libro di quest'Opera, dove si parlerà delle leggi che riguardano la patria potestà ed il buon ordine delle famiglie. Quello che qui se ne è detto, basta per annunziare a colui che legge le mie idee su quest'oggetto, che non potrei qui sviluppare, senza mancare all'ordine ed al piano che mi son proposto.

Con quest'istesso mezzo il legislatore cercherà di prevenire il semplice stupro, riserbando la sanzion penale pel solo *stupro* commesso con frode o con violenza. Una lunga esperienza ha fatto vedere, che la legge, che nel primo caso obbligava l'uomo a sposare la donzella o a dotarla, moltiplicava i disordini, favoriva il delitto, ed esponeva l'innocanza. La fanciulla, che vedeva il vantaggio che trar poteva dal richiesto favore, aveva una ragione di più per concederlo, e, qualche volta, per suggerirne la richiesta. I parenti concorrevano colla loro tacita approvazione al delitto, dal quale dipender doveva la sorte della loro figlia. I loro occhi si chiudevano, allorchè era d'uopo di aprirli.

Finalmente, le donne istesse, che avevan messo in commercio il loro corpo, con istudiati raffinamenti e con simulata verginità, turbavano di continuo la pace di tanti onesti cittadini, che venivano in ogni giorno da esse chiamati in giudizio per un delitto, del quale erano sicuramente innocenti. Esse avevan tro-

vata la maniera da far pagare ad un Socrate istesso tutti i figli di Alcibiade.

Queste ragioni han determinati alcuni governi ad abolire questa legge, che sarà, forse, stata utile in altri tempi, ma che era divenuta perniciosa nel nostro (1). La mia patria ha già sperimentati i felici effetti di quest'utile correzione; e i clamori della classe, che vive sulle civili discordie, ne sono un'evidente prova. Quanto al secondo caso, io enuncerò in poche parole le mie idee su quest' oggetto: io dirò che la violenza sia punita non solo quando si commette contro la donzella onesta o contro la vedova, ma anche quando si commette contro la prostituta; che la pena dell'ultimo delitto sia, per altro, inferiore a quella del primo; giacchè, in tutti e due si violano i diritti della personale proprietà, ma nel primo si turba anche l'ordine della famiglia, si priva la donna dell'integrità del suo stato, si offende il suo pudore, e si prepara la sua posteriore sciagura; che non s'imiti, riguardo a quest' oggetto, l'uniformità della pena prescritta nel Codice britannico (2), per questi due de-

(1) Io mi servo di questa moderazione nel far la censura di questa legge, perchè è stata adottata da una gran parte de' popoli. Oltre gli Ebrei, anche gli Ateniesi obbligarono lo stupratore a sposare la vergine che aveva violata. Τὸν βιάσαμέ. νον κὸρην, ἄυτηναμεῖν. *Qui virginem vitiarit, ducito.* V. Hermogenis *Schol;* e per gli Ebrei *Deuteronom*, *cap.* XXII., *v.* 28 *e* 29. Essa ha avuto luogo presso una gran parte de' moderni popoli. Ma se si consulta la ragione, essa ci dice, che un delitto che si commette da due persone, non debb' esser punito nell' una e premiato nell' altra. Se si consulta l' esperienza, questa ci ha pur troppo mostrati i disordini che derivano da questa determinazione. La ragione e l' esperienza prevaler debbono all' autorità ed agli esempj.

(2) Blakstone, *Codice Criminale d' Inghilterra*, *cap.* XV.

litti di *qualità* diversi; ma che non si adotti neppure l'indulgenza delle romane leggi sulla violenza commessa contro le meretrici (1); che molto meno si richiami l'osservanza delle antiche leggi contro lo stupro di seduzione o di comune consenso; che si bilancino i mali che nascono dal proposto silenzio delle leggi su questo delitto, con quelli che produce l'opposto sistema; che si punisca, inoltre, lo stupro con frode commesso (2), ma che la pena di questo sia inferiore a quella dello stupro violento; che si consideri come violento lo stupro di una fanciulla che non è ancora uscita dall'infanzia, e come fraudolento quello della donzella che non ha ancora oltrepassato il dodicesimo anno della sua vita, ancorchè vi sia stato il suo consenso: che nella posteriore età, quando non vi è nè violenza nè frode, lo stupro si supponga sempre volontario per tutte e due le parti, e, per conseguenza, escluso dalla sanzione della legge (3). Ecco le disposizioni del codice penale sullo stupro. Le altre parti della legislazione preverranno quello che non si potrebbe punire, senza moltiplicare i disordini ed indebolire la civile libertà.

---

(1) Vedi *L.* 22. *C. ad L. Jul. de adult. L. ancillarum* 27. *D. de hered. petit. L. verum est.* 39 *D. de furt.*

(2) Tale sarebbe lo stupro fatto dopo un finto matrimonio, dopo aver data qualche bevanda inebriante alla donzella, nel mentre che quella è fuori de' sensi.

(3) In Atene lo stupro di seduzione era maggiormente punito dello stupro violento. La ragione di questa istituzione era, che il seduttore corrompeva il corpo e lo spirito della donzella, laddove, colui che adoperava la violenza, non corrompeva che il corpo (V. Lys. *Orat. pro caede Eratosth.*). Io non credo per altro, che vi sarebbe un solo uomo oggi che ne pensasse altrettanto.

Fine del Volume, Terzo.

INDICE

DEL TERZO VOLUME

LILRO III.

Delle Leggi Criminali.

PARTE PRIMA.

Della Procedura.

PARTE SECONDA

De' Delitti e delle Pene.